

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 9 maggio 2022

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/353 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (22CE0854).....</u>	Pag. 1
<u>Decisione (PESC) 2022/354 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (22CE0855).....</u>	Pag. 14
<i>Publicati nel n. L 66 del 2 marzo 2022</i>	
<u>Regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (22CE0856).....</u>	Pag. 27
<u>Decisione (PESC) 2022/356 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (22CE0857).....</u>	Pag. 124
<i>Publicati nel n. L 67 del 2 marzo 2022</i>	
<u>Regolamento (UE) 2022/357 della Commissione, del 2 marzo 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i principi contabili internazionali (IAS) 1 e 8 (22CE0858).....</u>	Pag. 132
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/358 della Commissione, del 2 marzo 2022, che apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni (22CE0859).....</u>	Pag. 140
<u>Decisione(UE) 2022/359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2022, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia — EGF/2021/005 FR/Airbus (22CE0860).....</u>	Pag. 146



<u>Decisione (UE) 2022/360 del Consiglio, del 24 febbraio 2022, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dal Regno di Spagna (22CE0861)</u>	<i>Pag.</i> 148
<u>Decisione (UE) 2022/361 del Consiglio, del 24 febbraio 2022, relativa alla nomina di otto membri e di nove supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica francese (22CE0862)</u>	<i>Pag.</i> 150
<i>Publicati nel n. L 68 del 3 marzo 2022</i>	
<u>Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture (22CE0863).....</u>	<i>Pag.</i> 152
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/363 della Commissione, del 24 gennaio 2022, che modifica e rettifica l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti della pesca (22CE0864).....</u>	<i>Pag.</i> 191
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/364 della Commissione, del 3 marzo 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (22CE0865).....</u>	<i>Pag.</i> 196
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/365 della Commissione, del 3 marzo 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0866)....</u>	<i>Pag.</i> 211
<u>Decisione (UE) 2022/366 del Consiglio, del 3 marzo 2022, sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (22CE0867)</u>	<i>Pag.</i> 256
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/367 della Commissione, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 1200] (22CE0868).....</u>	<i>Pag.</i> 258
<u>Decisione (UE) 2022/368 della Banca centrale europea, del 18 febbraio 2022, che modifica la decisione (UE) 2015/2218 sulla procedura di esclusione dei membri del personale dalla presunzione di avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente creditizio vigilato (BCE/2022/6) (22CE0869)</u>	<i>Pag.</i> 268
<u>Decisione N. 72/2020 del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, dell'8 febbraio 2022, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2022/369] (22CE0870).....</u>	<i>Pag.</i> 274
<u>Decisione N. 73/2021 del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, dell'8 febbraio 2022, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2022/370] (22CE0871).....</u>	<i>Pag.</i> 275
<u>Decisione n. 74/2021 del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, dell'8 febbraio 2022, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni [2022/371] (22CE0872)....</u>	<i>Pag.</i> 276
<u>Decisione N. 75/2021 del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, dell'8 febbraio 2022, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2022/372] (22CE0873).....</u>	<i>Pag.</i> 277



Decisione n. 76/2021 del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, dell'8 febbraio 2022, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2022/373] (22CE0874)..... Pag. 278

Decisione n. 77/2022 del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, dell'8 febbraio 2022, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2022/374] (22CE0875)..... Pag. 279

Pubblicati nel n. L 69 del 4 marzo 2022

RETTIFICHE

Rettificazione del regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 49 del 25 febbraio 2022) (22CE0876)..... Pag. 280

Pubblicata nel n. L 69 del 4 marzo 2022


Rettificazione della decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 59 del 28 febbraio 2022) (22CE0877)..... Pag. 280

Rettificazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 58 del 28 febbraio 2022) (22CE0878)..... Pag. 281

Pubblicate nel n. L 67 del 2 marzo 2022

Rettificazione del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione (GU L 461 del 27 dicembre 2021) (22CE0879)..... Pag. 281

Pubblicata nel n. L 68 del 3 marzo 2022



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/353 DEL CONSIGLIO

del 2º marzo 2022

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.
- (2) L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
- (3) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.
- (4) Il 24 febbraio 2022 l'alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui ha condannato con la massima fermezza l'invasione non provocata dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa e il coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione nei confronti dell'Ucraina. L'alto rappresentante ha indicato che la risposta dell'Unione comprenderà misure restrittive sia settoriali che individuali.
- (5) Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali la Russia viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha inoltre fermamente condannato il coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione nei confronti dell'Ucraina e l'ha invitata ad astenersi da tali azioni e a rispettare i suoi obblighi internazionali.
- (6) Considerata la gravità della situazione e il fatto che la Bielorussia sta partecipando a un'invasione russa non provocata nei confronti dell'Ucraina consentendo un'aggressione militare dal suo territorio, il Consiglio ritiene che 22 persone debbano essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

⁽¹⁾ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento n. 269/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2° marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN




ALLEGATO


Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014:

Persone


	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«697.	Leonid Viktorovich KASINSKY (russo: Леонид Викторович КАСИНСКИЙ; bielorusso: Леанід Віктаравіч КАСІНСКІ)	Data di nascita: 29.6.1972 Luogo di nascita: Grodno, RSS bielorussa, ora Bielorussia Funzione: Maggiore Generale, assistente del ministro della Difesa per l'attività ideologica nelle forze armate e capo della direzione principale dell'attività ideologica presso il ministero della Difesa bielorussa Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Leonid Kasinsky ricopre la posizione di assistente del ministro della Difesa bielorussa per l'attività ideologica nelle forze armate. È inoltre capo della direzione principale dell'attività ideologica presso il ministero della Difesa bielorussa. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Leonid Kasinsky sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022
698.	Igor Vladimirovich MOZHILOVSKY (russo: Игорь Владимирович МОЖИЛОВСКИЙ; bielorusso: Ігар Уладзіміравіч МАЖЫЛЮЎСКІ)	Data di nascita: 28.2.1971 Luogo di nascita: Dubrovno, RSS bielorussa, ora Bielorussia Funzione: Maggiore Generale, assistente del ministro della Difesa per l'economia e le finanze militari e capo del dipartimento principale dell'economia e delle finanze presso il ministero della Difesa Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Igor Mozhilovsky ricopre la posizione di assistente del ministro della Difesa bielorussa per l'economia e le finanze militari. È inoltre capo del dipartimento principale dell'economia e delle finanze presso il ministero della Difesa bielorussa. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Igor Mozhilovsky sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
699.	Oleg Leonidovich VOINOV (russo: Олег Леонидович ВОИНОВ; bielorusso: Алег Леанідавіч ВОІНАЎ)	Data di nascita: 26.3.1967 Luogo di nascita: Dnepropetrovsk, RSS Ucraina, ora Dnipro, Ucraina Funzione: Maggiore Generale, capo del dipartimento di cooperazione militare internazionale presso il ministero della Difesa bielorussa e assistente del ministro della Difesa per la cooperazione militare internazionale Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Oleg Vovinov ricopre la posizione di capo del dipartimento di cooperazione militare internazionale presso il ministero della Difesa e di assistente del ministro della Difesa per la cooperazione militare internazionale. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorosso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Oleg Vovinov sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022
700.	Sergei Anatolievich SAUTA (russo: Сергей Анатольевич САУТА; bielorusso: Сяргей Анатольевіч САЎТА)	Funzione: colonnello, capo del dipartimento di supporto giuridico del ministero della Difesa della Repubblica di Bielorussia Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Sergei Sauta ricopre la posizione di capo del dipartimento di supporto giuridico del ministero della Difesa della Repubblica di Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorosso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Sergei Sauta sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
701.	Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY (russo: Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ; bielorusso: Іван Іосіфавіч БАЎСЛАЎСКІ)	Data di nascita: 4.8.1968 Luogo di nascita: Kalivaria, RSS bielorussa Funzione: Maggiore Generale, capo dell'ispettorato militare centrale delle forze armate presso il ministero della Difesa bielorosso Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Ivan Boguslavsky ricopre la posizione di capo dell'ispettorato militare centrale delle forze armate presso il ministero della Difesa bielorosso. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorosso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Ivan Boguslavsky sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022
702.	Dmitry Anatolievich MIHOLAP (russo: Дмитрий Анатольевич МИХОЛАП; bielorusso: Дзьмітрый Анатольевіч МІХАЛАП)	Data di nascita: 28.12.1974 Luogo di nascita: Bukino, RSS bielorussa Funzione: colonnello, vicecomandante della Forza aerea e delle Forze di difesa aerea bielorusse Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Dmitry Miholap ricopre la posizione di vicecomandante della Forza aerea e delle Forze di difesa aerea bielorusse. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorosso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Dmitry Miholap sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
703.	Anatoliy Anatolievich BULAVKO (russo: Анатолий Анатольевич БУЛАВКО; bielorusso: Анаголь Анатольвіч БУЛАУКА)	Data di nascita: 1.5.1969 Luogo di nascita: Kalinkovichi, RSS bielorusso, ora Bieloruscia Funzione: colonnello, vicecomandante per l'attività ideologica e capo dell'attività ideologica della Forza aerea e delle Forze di difesa aerea bielorusse Cittadinanza: bielorusso Sesso: maschile	Anatoliy Bulavko ricopre la posizione di vicecomandante per l'attività ideologica e capo dell'attività ideologica della Forza aerea e delle Forze di difesa aerea bielorusse. La Bieloruscia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bieloruscia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bieloruscia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bieloruscia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bieloruscia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Anatoliy Bulavko sta partecipando alle azioni della Bieloruscia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022
704.	Victor Vladimirovich SOYKO (russo: Виктор Владимирович СОЙКО; bielorusso: Віктар Уладзіміравіч СОЙКА)	Data di nascita: 3.7.1971 Luogo di nascita: Komsomolskaya, RSS bielorusso Funzione: colonnello, vicecomandante per gli armamenti e capo del dipartimento per gli armamenti della Forza aerea e delle Forze di difesa aerea bielorusse Cittadinanza: bielorusso Sesso: maschile	Victor Soyko ricopre la posizione di vicecomandante per gli armamenti e capo del dipartimento per gli armamenti della Forza aerea e delle Forze di difesa aerea bielorusse. La Bieloruscia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bieloruscia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bieloruscia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bieloruscia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bieloruscia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Victor Soyko sta partecipando alle azioni della Bieloruscia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
705.	Yuri Mikhailovich PEYGANOVICH (russo: Юрий Михайлович ПЕЙГАНОВИЧ; bielorusso: Юрый Міхайлавіч ПЕЙГАНОВІЧ)	Funzione: colonnello, vicecomandante della Forza aerea e delle Forze di difesa aerea bielorusse per la logistica e capo dipartimento Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Yuri Peyganovich ricopre la posizione di vicecomandante della Forza aerea e delle Forze di difesa aerea bielorusse per la logistica e di capo dipartimento. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorosso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Yuri Peyganovich sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022
706.	Alexander Ivanovich BAS (russo: Александр Иванович БАС; bielorusso: Аляксандр Іванавіч БАС)	Data di nascita: 17.8.1971 Luogo di nascita: Khotomel, RSS bielorussa, ora Bielorussia Funzione: colonnello, vicecomandante del comando operativo occidentale bielorosso Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Alexander Bas ricopre la posizione di vicecomandante del comando operativo occidentale bielorosso. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorosso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Alexander Bas sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
707.	Dmitry Leontievich BEKREN (russo: Дмитрий Леонтьевич БЕКРЕНЬ)	Data di nascita: 16.7.1979 Luogo di nascita: Slonim, RSFS bielorussa, ora Bielorussia Funzione: vicecomandante dell'esercito per l'ideologia del dipartimento per l'ideologia del comando operativo occidentale della Bielorussia, colonnello Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Dmitry Leontievich Bekren ricopre la posizione di vicecomandante dell'esercito per l'ideologia e di capo del dipartimento per l'ideologia del comando operativo occidentale della Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorosso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Dmiury Leontievich Bekren sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022
708.	Vitaly Fridrikhovich KILCHEVSKY (russo: Виталий Фридрихович КИЛЬЧЕВСКИЙ)	Data di nascita: 31.10.1978 Luogo di nascita: villaggio di Patashnya, RSFS bielorussa, ora Bielorussia Funzione: vicecomandante per gli armamenti e capo degli armamenti, colonnello Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky ricopre la posizione di vicecomandante per gli armamenti e capo degli armamenti della Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorosso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
709.	Sergey Nikolayevich GRINYUK (russo: Сергей Николаевич ГРИНЮК)	Data di nascita: 11.5.1971 Luogo di nascita: Brest, RSFS bielorusso, ora Bielorussia Funzione: vicecomandante delle truppe per la logistica, capo del dipartimento per la logistica, comando operativo occidentale della Bielorussia, colonnello Cittadinanza: bielorusso Sesso: maschile	Sergey Nikolayevich Grinyuk ricopre la posizione di vicecomandante delle truppe per la logistica e di capo del dipartimento per la logistica, comando operativo occidentale della Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Sergey Nikolayevich Grinyuk sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022
710.	Aleksandr Viktorovich NAUMENKO (russo: Александр Викторович НАУМЕНКО)	Funzione: comandante delle truppe del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia, Maggiore Generale Cittadinanza: bielorusso Sesso: maschile	Aleksandr Viktorovich Naumenko ricopre la posizione di comandante delle truppe del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Aleksandr Viktorovich Naumenko sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
711.	Vadim Evgenievich SHADURA (russo: Вадим Евгеньевич ШАДУРА)	Funzione: capo di Stato maggiore - primo vicecomandante delle truppe del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia, colonnello Cittadinanza: bielorusa Sesso: maschile	Vadim Evgenievich Shadura ricopre la posizione di capo di Stato maggiore - primo vicecomandante delle truppe del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bieloruso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Vadim Evgenievich Shadura sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022
712.	Vladimir Vladimirovich KULAZHIN (russo: Владимир Владимирович КУЛАЖИН)	Funzione: vicecomandante delle truppe del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia, Maggiore Generale Cittadinanza: bielorusa Sesso: maschile	Vladimir Vladimirovich Kulazhin ricopre la posizione di vicecomandante delle truppe del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bieloruso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Vladimir Vladimirovich Kulazhin sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
713.	Valery Ivanovich YANUSHKEVICH (russo: Валерий Иванович ЯНУШКЕВИЧ)	Funzione: vicecomandante delle truppe per l'attività ideologica - capo del dipartimento per l'attività ideologica del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia, colonnello Cittadinanza: bielorusa Sesso: maschile	Valery Ivanovich Yanushkevich ricopre la posizione di vicecomandante delle truppe per l'attività ideologica - capo del dipartimento per l'attività ideologica del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Valery Ivanovich Yanushkevich sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022
714.	Vyacheslav Aleksandrovich LENKEVICH (russo: Вячеслав Александрович ЛЕНКЕВИЧ)	Funzione: vicecomandante responsabile della logistica, capo della logistica del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia, colonnello Cittadinanza: bielorusa Sesso: maschile	Vyacheslav Aleksandrovich Lenkevich ricopre la posizione di vicecomandante responsabile della logistica e di capo della logistica del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Vyacheslav Aleksandrovich Lenkevich sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
715.	Dmitri Ivanovich SUROVICH (russo: Дмитрий Иванович СУРОВИЧ)	Funzione: vicecomandante per gli armamenti, capo della direzione degli armamenti del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia, colonnello Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Dmitri Ivanovich Surovich ricopre la posizione di vicecomandante per gli armamenti e capo della direzione degli armamenti del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Dmitri Ivanovich Surovich sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022
716.	Oleg Nikolayevich KOPYL (russo: Олег Николаевич КОПЫЛ)	Sesso: maschile Funzione: colonnello; primo vice capo del dipartimento principale - supporto morale e psicologico del dipartimento principale dell'attività ideologica del ministero della Difesa della Bielorussia	Oleg Kopyl è il primo vice capo del dipartimento principale - capo del dipartimento per il supporto morale e psicologico del dipartimento principale dell'attività ideologica del ministero della Difesa della Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Oleg Kopyl sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
717.	Dmitry Alexandrovich ZABROTSKY (russo: Дмитрий Александрович ЗАБРОЦКИЙ)	Data di nascita: 2.7.1971 Funzione: colonnello, primo vice capo del dipartimento principale dell'economia e delle finanze del ministero della Difesa della Bielorussia Sesso: maschile	Dmitry Zabrotsky è il primo vice capo del dipartimento principale dell'economia e delle finanze del ministero della Difesa della Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Dmitry Zabrotsky sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022
718.	Vadim Anatolyevich LUKASHEVICH (russo: Вадим Анатольевич ЛУКАШЕВИЧ)	Funzione: capo del dipartimento per le informazioni del dipartimento principale dell'attività ideologica del ministero della Difesa della Bielorussia, colonnello Sesso: maschile	Vadim Lukashевич è il capo del dipartimento per le informazioni del dipartimento principale dell'attività ideologica del ministero della Difesa della Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Vadim Lukashевич sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022».

22CE0854



DECISIONE (PESC) 2022/354 DEL CONSIGLIO

del 2º marzo 2022

che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:


- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC ⁽¹⁾.
- (2) L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
- (3) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.
- (4) Il 24 febbraio 2022 l'alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui ha condannato con la massima fermezza l'invasione non provocata dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa e il coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione nei confronti dell'Ucraina. L'alto rappresentante ha indicato che la risposta dell'Unione comprenderà misure restrittive sia settoriali che individuali.
- (5) Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali la Russia viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha inoltre condannato fermamente il coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione nei confronti dell'Ucraina e l'ha invitata ad astenersi da tali azioni e a rispettare i suoi obblighi internazionali.
- (6) Considerata la gravità della situazione e il fatto che la Bielorussia sta partecipando all'invasione russa non provocata nei confronti dell'Ucraina consentendo un'aggressione militare dal suo territorio, il Consiglio ritiene che 22 persone debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).



Articolo 2.

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2° marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

—




ALLEGATO


Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone, entità e organismi riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC:

Persone


	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«697.	Leonid Viktorovich KASINSKY (russo: Леонид Викторович КАСИНСКИЙ; bielorusso: Леанід Віктаравіч КАСІНСКІ)	Data di nascita: 29.6.1972 Luogo di nascita: Grodno, RSS bielorussa, ora Bielorussia Funzione: Maggiore Generale, assistente del ministro della Difesa per l'attività ideologica nelle forze armate e capo della direzione principale dell'attività ideologica presso il ministero della Difesa bielorussa Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Leonid Kasinsky ricopre la posizione di assistente del ministro della Difesa bielorussa per l'attività ideologica nelle forze armate. È inoltre capo della direzione principale dell'attività ideologica presso il ministero della Difesa bielorussa. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorussa verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Leonid Kasinsky sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022
698.	Igor Vladimirovich MOZHILOVSKY (russo: Игорь Владимирович МОЖИЛОВСКИЙ; bielorusso: Ігар Уладзіміравіч МАЖЫЛОВСКІ)	Data di nascita: 28.2.1971 Luogo di nascita: Dubrovno, RSS bielorussa, ora Bielorussia Funzione: Maggiore Generale, assistente del ministro della Difesa per l'economia e le finanze militari e capo del dipartimento principale dell'economia e delle finanze presso il ministero della Difesa Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Igor Mozhilovsky ricopre la posizione di assistente del ministro della Difesa bielorussa per l'economia e le finanze militari. È inoltre capo del dipartimento principale dell'economia e delle finanze presso il ministero della Difesa bielorussa. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorussa verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Igor Mozhilovsky sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
699.	Oleg Leonidovich VOINOV (russo: Олег Леонидович ВОИНОВ; bielorusso: Алег Леанілавіч ВОІНАЎ)	Data di nascita: 26.3.1967 Luogo di nascita: Dnepropetrovsk, RSS Ucraina, ora Dnipro, Ucraina Funzione: Maggiore Generale, capo del dipartimento di cooperazione militare internazionale presso il ministero della Difesa bielorussa e assistente del ministro della Difesa per la cooperazione militare internazionale Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Oleg Vovinov ricopre la posizione di capo del dipartimento di cooperazione militare internazionale presso il ministero della Difesa e di assistente del ministro della Difesa per la cooperazione militare internazionale. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorosso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Oleg Vovinov sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022
700.	Sergei Anatolevich SAUTA (russo: Сергей Анатольевич САУТА; bielorusso: Сяргей Анатольевіч САЎТА)	Funzione: colonnello, capo del dipartimento di supporto giuridico del ministero della Difesa della Repubblica di Bielorussia Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Sergei Sauta ricopre la posizione di capo del dipartimento di supporto giuridico del ministero della Difesa della Repubblica di Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorosso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Sergei Sauta sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
701.	Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY (russo: Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ; bielorusso: Іван Іосіфавіч БАГУСЛАЎСКІ)	Data di nascita: 4.8.1968 Luogo di nascita: Kalivaria, RSS bielorussa Funzione: Maggiore Generale, capo dell'ispettorato militare centrale delle forze armate presso il ministero della Difesa bielorusso Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Ivan Boguslavsky ricopre la posizione di capo dell'ispettorato militare centrale delle forze armate presso il ministero della Difesa bielorusso. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Ivan Boguslavsky sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022
702.	Dmitry Anatolievich MIHOLAP (russo: Дмитрий Анатольевич МИХОЛАП; bielorusso: Дзьмітрый Анатольевіч МІХАЛАП)	Data di nascita: 28.12.1974 Luogo di nascita: Bukino, RSS bielorussa Funzione: colonnello, vicecomandante della Forza aerea e delle Forze di difesa aerea bielorusse Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Dmitry Miholap ricopre la posizione di vicecomandante della Forza aerea e delle Forze di difesa aerea bielorusse. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Dmitry Miholap sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
703.	Anatoliy Anatolievich BULAVKO (russo: Анатолий Анатольевич БУЛАВКО; bielorusso: Анаголь Анатольевич БУЛАЎКА)	Data di nascita: 1.5.1969 Luogo di nascita: Kalinkovich, RSS bielorussa, ora Bielorussia Funzione: colonnello, vicecomandante per l'attività ideologica e capo dell'attività ideologica della Forza aerea e delle Forze di difesa aerea bielorusse Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Anatoliy Bulavko ricopre la posizione di vicecomandante per l'attività ideologica e capo dell'attività ideologica della Forza aerea e delle Forze di difesa aerea bielorusse. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Anatoliy Bulavko sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022
704.	Victor Vladimirovich SOYKO (russo: Виктор Владимирович СОЙКО; bielorusso: Віктар Уладзіміравіч СОЙКА)	Data di nascita: 3.7.1971 Luogo di nascita: Komsomolskaya, RSS bielorussa Funzione: colonnello, vicecomandante per gli armamenti e capo del dipartimento per gli armamenti della Forza aerea e delle Forze di difesa aerea bielorusse Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Victor Soyko ricopre la posizione di vicecomandante per gli armamenti e capo del dipartimento per gli armamenti della Forza aerea e delle Forze di difesa aerea bielorusse. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Victor Soyko sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
705.	Yuri Mikhailovich PEYGANOVICH (russo: Юрий Михайлович ПЕЙГАНОВИЧ; bielorusso: Юрый Міхайлавіч ПЕЙГАНОВІЧ)	Funzione: colonnello, vicecomandante della Forza aerea e delle Forze di difesa aerea bielorusse per la logistica e capo dipartimento Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Yuri Peyganovich ricopre la posizione di vicecomandante della Forza aerea e delle Forze di difesa aerea bielorusse per la logistica e di capo dipartimento. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorosso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Yuri Peyganovich sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022
706.	Alexander Ivanovich BAS (russo: Александр Иванович БАС; bielorusso: Аляксандр Іванавіч БАС)	Data di nascita: 17.8.1971 Luogo di nascita: Khotomel, RSS bielorussa, ora Bielorussia Funzione: colonnello, vicecomandante del comando operativo occidentale bielorosso Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Alexander Bas ricopre la posizione di vicecomandante del comando operativo occidentale bielorosso. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorosso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Alexander Bas sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
707.	Dmitry Leontievich BEKREN (russo: Дмитрий Леонтьевич БЕКРЕНЬ)	Data di nascita: 16.7.1979 Luogo di nascita: Slonim, RSFS bielorusa, ora Bielorusia Funzione: vicecomandante dell'esercito per l'ideologia, capo del dipartimento per l'ideologia del comando operativo occidentale della Bielorusia, colonnello Cittadinanza: bielorusa Sesso: maschile	Dmitry Leontievich Bekren ricopre la posizione di vicecomandante dell'esercito per l'ideologia e di capo del dipartimento per l'ideologia del comando operativo occidentale della Bielorusia. La Bielorusia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorusia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorusia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorusia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorusia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Dmitry Leontievich Bekren sta partecipando alle azioni della Bielorusia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022
708.	Vitaly Fridrikhovich KILCHEVSKY (russo: Виталий Фридрихович КИЛЬЧЕВСКИЙ)	Data di nascita: 31.10.1978 Luogo di nascita: villaggio di Patashnya, RSFS bielorusa, ora Bielorusia Funzione: vicecomandante per gli armamenti e capo degli armamenti, colonnello Cittadinanza: bielorusa Sesso: maschile	Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky ricopre la posizione di vicecomandante per gli armamenti e capo degli armamenti della Bielorusia. La Bielorusia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorusia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorusia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorusia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorusia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky sta partecipando alle azioni della Bielorusia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
709.	Sergey Nikolayevich GRINYUK (russo: Сергей Николаевич ГРИНЮК)	Data di nascita: 11.5.1971 Luogo di nascita: Brest, RSFS bielorusa, ora Bielorussia Funzione: vicecomandante delle truppe per la logistica, capo del dipartimento per la logistica, comando operativo occidentale della Bielorussia, colonnello Cittadinanza: bielorusa Sesso: maschile	Sergey Nikolayevich Grinyuk ricopre la posizione di vicecomandante delle truppe per la logistica e di capo del dipartimento per la logistica, comando operativo occidentale della Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Sergey Nikolayevich Grinyuk sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022
710.	Aleksandr Viktorovich NAUMENKO (russo: Александр Викторович НАУМЕНКО)	Funzione: comandante delle truppe del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia, Maggiore Generale Cittadinanza: bielorusa Sesso: maschile	Aleksandr Viktorovich Naumenko ricopre la posizione di comandante delle truppe del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Aleksandr Viktorovich Naumenko sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
711.	Vadim Evgenievich SHADURA (russo: Вадим Евгеньевич ШАДУРА)	Funzione: capo di Stato maggiore — primo vicecomandante delle truppe del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia, colonnello Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Vadim Evgenievich Shadura ricopre la posizione di capo di Stato maggiore — primo vicecomandante delle truppe del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Vadim Evgenievich Shadura sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022
712.	Vladimir Vladimirovich KULAZHIN (russo: Владимир Владимирович КУЛАЖИН)	Funzione: vicecomandante delle truppe del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia, Maggiore Generale Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Vladimir Vladimirovich Kulazhin ricopre la posizione di vicecomandante delle truppe del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Vladimir Vladimirovich Kulazhin sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
713.	Valery Ivanovich YANUSHKEVICH (russo: Валерий Иванович ЯНУШКЕВИЧ)	Funzione: vicecomandante delle truppe per l'attività ideologica — capo del dipartimento per l'attività ideologica del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia, colonnello Cittadinanza: bielorusa Sesso: maschile	Valery Ivanovich Yanushkevich ricopre la posizione di vicecomandante delle truppe per l'attività ideologica — capo del dipartimento per l'attività ideologica del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Valery Ivanovich Yanushkevich sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022
714.	Vyacheslav Aleksandrovich LENKEVICH (russo: Вячеслав Александрович ЛЕНКЕВИЧ)	Funzione: vicecomandante responsabile della logistica, capo della logistica del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia, colonnello Cittadinanza: bielorusa Sesso: maschile	Vyacheslav Aleksandrovich Lenkevich ricopre la posizione di vicecomandante responsabile della logistica e di capo della logistica del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Vyacheslav Aleksandrovich Lenkevich sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
715.	Dmitri Ivanovich SUROVICH (russo: Дмитрий Иванович СУРОВИЧ)	Funzione: vicescomandante per gli armamenti, capo della direzione degli armamenti del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia, colonnello Cittadinanza: bielorussa Sesso: maschile	Dmitri Ivanovich Surovich ricopre la posizione di vicescomandante per gli armamenti e capo della direzione degli armamenti del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Dmitri Ivanovich Surovich sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022
716.	Oleg Nikolayevich KOPYL (russo: Олег Николаевич КОПЫЛ)	Sesso: maschile Funzione: colonnello; primo vice capo del dipartimento principale — capo del dipartimento per il supporto morale e psicologico del dipartimento principale dell'attività ideologica del ministero della Difesa della Bielorussia	Oleg Kopyl è il primo vice capo del dipartimento principale — capo del dipartimento per il supporto morale e psicologico del dipartimento principale dell'attività ideologica del ministero della Difesa della Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Oleg Kopyl sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
717.	Dmitry Alexandrovich ZABROTSKY (russo: Дмитрий Александрович ЗАБРОЦКИ)	Data di nascita: 2.7.1971 Funzione: colonnello, primo vice capo del dipartimento principale dell'economia e delle finanze del ministero della Difesa della Bielorussia Sesso: maschile	Dmitry Zabrotsky è il primo vice capo del dipartimento principale dell'economia e delle finanze del ministero della Difesa della Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e veicoli militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Dmitry Zabrotsky sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022
718.	Vadim Anatolyevich LUKASHEVICH (russo: Вади́м Анато́льевич ЛУ́КАШЕВИЧ)	Funzione: capo del dipartimento per le informazioni del dipartimento principale dell'attività ideologica del ministero della Difesa della Bielorussia, colonnello Sesso: maschile	Vadim Lukashevich è il capo del dipartimento per le informazioni del dipartimento principale dell'attività ideologica del ministero della Difesa della Bielorussia. La Bielorussia sta partecipando a un'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e veicoli militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia. Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Vadim Lukashevich sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.	2.3.2022»

22CE0855



REGOLAMENTO (UE) 2022/355 DEL CONSIGLIO**del 2 marzo 2022****che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio ⁽²⁾ dispone, in particolare, il congelamento di fondi e risorse economiche e vieta di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone, entità od organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono una grave minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia o che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, o di persone, entità od organismi che organizzano attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l'attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'Unione o il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro, o che contribuiscono a tali attività.
- (2) Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC.
- (3) In data 2 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/356 ⁽³⁾, che amplia l'ambito di applicazione delle sanzioni al fine di attuare le conclusioni del Consiglio europeo del 24 febbraio 2022 a seguito del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione militare inaccettabile e illegale della Russia nei confronti dell'Ucraina, che ai sensi del diritto internazionale si qualifica come un atto di aggressione.
- (4) La decisione (PESC) 2022/356 introduce ulteriori restrizioni relative agli scambi di prodotti utilizzati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco, prodotti minerari, prodotti di cloruro di potassio («potassa»), prodotti legnosi, prodotti cementizi, prodotti siderurgici e prodotti della gomma. Essa vieta inoltre l'esportazione in Bielorussia o per un uso in Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso, le esportazioni di beni e tecnologie in grado di contribuire allo sviluppo militare, tecnologico, della difesa e della sicurezza della Bielorussia nonché le esportazioni di macchinari. La decisione (PESC) 2022/356 modifica anche determinate disposizioni riguardanti l'esecuzione di contratti conclusi anteriormente al 25 giugno 2021 e la fornitura di finanziamenti e di assistenza tecnica e finanziaria in relazione a merci vietate.

⁽¹⁾ GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 67 del 2.3.2022.



- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina»;

- 2) all'articolo 1, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. “beni e tecnologie a duplice uso”: i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

(*) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).»

- 3) all'articolo 1, sono aggiunti i punti seguenti:

«17. “finanziamenti o assistenza finanziaria”: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l'entità o l'organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione dei crediti all'esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria;

18. “paese partner”: un paese che applica una serie di misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento ed elencate nell'allegato V *ter*;

19. “dispositivi di comunicazione al consumo”: i dispositivi utilizzati da privati, come personal computer e periferiche (comprese dischi rigidi e stampanti), telefoni mobili, televisori intelligenti, dispositivi di memoria (unità USB) e software di consumo per tali dispositivi. »;

- 4) l'articolo 1 *sexies* è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 *sexies*

1. Fatti salvi gli articoli 1 *bis*, 1 *quater* e 1 *vicies*, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

2. È vietato:

- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.



3. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, per le destinazioni seguenti:


- a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
- b) usi medici o farmaceutici;
- c) utilizzo temporaneo da parte dei mezzi di informazione;
- d) aggiornamenti del software;
- e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;
- f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure
- g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

Fatta eccezione per le lettere f) e g), l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati:

- a) alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Bielorussia in ambiti puramente civili;
- b) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
- c) alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
- d) alla sicurezza marittima;
- e) alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet;
- f) all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;
- g) alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1º maggio 2022.



6. Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalla pertinente autorità competente conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica *mutatis mutandis*. Tale autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

7. Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, l'autorità competente non concede l'autorizzazione se ha fondati motivi per ritenere che:

- i) l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato V, o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare; oppure
- ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale.

8. L'autorità competente può annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da essa già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.»;

5) l'articolo 1 *septies* è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1 septies*


1. Fatti salvi gli articoli 1 *bis*, 1 *quater* e 1 *vicies*, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, beni e tecnologie elencati nell'allegato V *bis*, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia.

2. È vietato:

- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, con le destinazioni seguenti:

- a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
- b) usi medici o farmaceutici;
- c) utilizzo temporaneo di prodotti da parte dei mezzi di informazione;
- d) aggiornamenti del software;
- e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;
- f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure
- g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.



Fatta eccezione per le lettere f) e g), l'esportatore dichiara nella sua dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati:

- a) alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Bielorussia in ambiti puramente civili;
- b) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
- c) alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
- d) alla sicurezza marittima;
- e) alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet;
- f) all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; oppure
- g) alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché tale autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.

6. Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalla pertinente autorità competente conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica *mutatis mutandis*. Tale autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

7. Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, l'autorità competente non concede l'autorizzazione se ha fondati motivi per ritenere che:


- i) l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato V o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare; oppure
- ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale.

8. L'autorità competente può annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da essa già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.»;

- 6) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 1 septies bis

1. Per quanto riguarda le entità elencate all'allegato V, in deroga all'articolo 1 *sexies*, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 1 *septies*, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato V *bis* o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:



- a) necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure
- b) dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché tale autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.

2. Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti dello Stato membro conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica *mutatis mutandis*. Tale autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

3. Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma del paragrafo 1 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 1 septies ter

1. La notifica all'autorità competente di cui all'articolo 1 *sexies*, paragrafo 3, e all'articolo 2 *septies*, paragrafo 3, è presentata con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui allegato V *quater*.

2. Tutte le autorizzazioni di cui agli articoli 1 *sexies* e 1 *septies* sono rilasciate con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui all'allegato V *quater*.

Articolo 1 septies quater

1. Le autorità competenti scambiano informazioni sulle autorizzazioni concesse e sui dinieghi emessi a norma degli articoli 1 *sexies*, 1 *septies* e 1 *septies bis* con gli altri Stati membri e la Commissione. Tale scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821.

2. Le informazioni ricevute in applicazione del presente articolo sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, compresi gli scambi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente articolo in conformità del diritto dell'Unione e del rispettivo diritto nazionale. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente articolo non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.

3. Prima che uno Stato membro conceda un'autorizzazione a norma degli articoli 1 *sexies*, 1 *septies* e 1 *septies bis* per una transazione sostanzialmente identica a una transazione che è oggetto di un diniego ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri, esso consulta lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito di tale consultazione, lo Stato membro interessato decide di concedere l'autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.


4. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, procede, se del caso e su base reciproca, a uno scambio di informazioni con i paesi partner, al fine di sostenere l'efficacia delle misure di controllo delle esportazioni ai sensi del presente regolamento e l'applicazione coerente delle misure di controllo delle esportazioni applicate dai paesi partner.»;

7) l'articolo 1 *octies* è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 *bis*. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1.»;

b) il paragrafo 3 è soppresso;



- 8) all'articolo 1 *nonies*, i termini «prodotti petroliferi e idrocarburi gassosi» sono sostituiti da «prodotti minerali»;
- 9) all'articolo 1 *nonies*, il paragrafo 3 è soppresso;
- 10) l'articolo 1 *decies* è così modificato:
 - a) inserito il paragrafo seguente:

«1 *bis*. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1.»;
 - b) il paragrafo 2 è soppresso;
- 11) all'articolo 1 *duodecies*, il paragrafo 4 è soppresso;
- 12) all'articolo 1 *terdecies*, il paragrafo 3 è soppresso;
- 13) sono inseriti gli articoli seguenti:

«*Articolo 1 sexdecies*

1. È vietato:
 - a) importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti legnosi di cui all'allegato X se:
 - i) sono originari della Bielorussia; oppure
 - ii) sono stati esportati dalla Bielorussia;
 - b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti legnosi di cui all'allegato X situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;
 - c) trasportare i prodotti legnosi di cui all'allegato X originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;
 - d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).
2. I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 1 septdecies

1. È vietato:
 - a) importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti cementizi di cui all'allegato XI se:
 - i) sono originari della Bielorussia; oppure
 - ii) sono stati esportati dalla Bielorussia;
 - b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti cementizi di cui all'allegato XI situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;
 - c) trasportare i prodotti cementizi di cui all'allegato XI originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;
 - d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).



2. I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 1 octodecies

1. È vietato:

- a) importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XII se:
 - i) sono originari della Bielorussia; oppure
 - ii) sono stati esportati dalla Bielorussia;
- b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XII situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;
- c) trasportare i prodotti siderurgici di cui all'allegato XII originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;
- d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).

2. I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 1 novodecies

1. È vietato:

- a) importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti della gomma di cui all'allegato XIII se:
 - i) sono originari della Bielorussia; oppure
 - ii) sono stati esportati dalla Bielorussia;
- b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti della gomma di cui all'allegato XIII situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;
- c) trasportare i prodotti della gomma di cui all'allegato XIII originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;
- d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).

2. I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 1 vicies

1. È vietato:

- a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i macchinari di cui all'allegato XIV, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alla lettera a).



2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei macchinari di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a:

- a) scopi umanitarie, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
- b) usi medici o farmaceutici;
- c) utilizzazione temporanea da parte dei mezzi di informazione;
- d) aggiornamenti del software;
- e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;
- f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure
- g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia e limitatamente agli effetti personali, agli effetti domestici, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenente a tali persone e non destinati alla vendita.

Fatta eccezione per le lettere f) e g), l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione di cui al presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione.

3. I divieti di cui al paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

14) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 8*

La Commissione è autorizzata a modificare gli allegati II e V *quater* in base alle informazioni fornite dagli Stati membri. »;

- 15) l'allegato V del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
- 16) l'allegato II del presente regolamento è inserito nel regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato V *bis*;
- 17) l'allegato III del presente regolamento è inserito nel regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato V *ter*;
- 18) l'allegato IV del presente regolamento è inserito nel regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato V *quater*;
- 19) l'allegato VI del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come indicato nell'allegato V del presente regolamento;
- 20) l'allegato VII del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come indicato nell'allegato VI del presente regolamento;
- 21) l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come indicato nell'allegato VII del presente regolamento;
- 22) l'allegato VIII del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato X;
- 23) l'allegato IX del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato XI;
- 24) l'allegato X del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato XII;
- 25) l'allegato XI del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato XIII;
- 26) l'allegato XII del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato XIV.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2022


Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

ALLEGATO I

L'allegato V del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE
DI CUI ALL'ARTICOLO 1 *sexies*, PARAGRAFO 7, ALL'ARTICOLO 1 *septies*, PARAGRAFO 7,
E ALL'ARTICOLO 1 *septies bis*, PARAGRAFO 1
Ministero della Difesa della Bielorussia».



ALLEGATO II«*ALLEGATO V* bisELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE
DI CUI ALL'ARTICOLO 1 *septies*, PARAGRAFO 1,
E ALL'ARTICOLO 1 *septies bis*, PARAGRAFO 1

Al presente allegato si applicano le note generali, gli acronimi e le abbreviazioni e le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, a eccezione della “Parte I — Note generali, acronimi e abbreviazioni e definizioni, note generali all'allegato I, punto 2”.

Al presente allegato si applicano le definizioni dei termini usati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea¹.

Fatto salvo l'articolo 1 *quaterdecies* del presente regolamento, i prodotti non sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui all'articolo 1 *septies bis* del presente regolamento.

¹ Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (GU C 85 del 13.3.2020, pag.1).



Categoria I — Materiali elettronici

- X.A.I.001 Dispositivi elettronici e componenti.
- a. "Microcircuiti microprocessori", "microcircuiti microcalcolatori" e microcircuiti microcontrollori aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. rapidità di esecuzione uguale o superiore a 5 gigaFLOPS e unità logica aritmetica con larghezza di accesso uguale o superiore a 32 bit;
 2. frequenza di clock superiore a 25 MHz; o
 3. più di un bus di dati o di istruzioni o di una porta di comunicazioni seriali destinata all'interconnessione esterna diretta tra "microcircuiti microprocessori" paralleli con una velocità di trasferimento di 2,5 Mbyte/s;
- b. memorie a circuiti integrati, come segue:
1. memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettricamente (EEPROM *electrically erasable programmable read-only memories*) con capacità di memoria:
 - a. superiore a 16 Mbit per package per tipi a memoria flash; o
 - b. superiore a uno dei seguenti limiti per tutti gli altri tipi di EEPROM:
 1. superiore a 1 Mbit per package; o




2. superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 80 ns;
2. memorie statiche di accesso casuale (*Static random access memories, SRAM*) con capacità di memoria:
 - a. superiore a 1 Mbit per package; o
 - b. superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 25 ns;
 - c. convertitori analogico-numeric, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. risoluzione pari o superiore a 8 bit, ma inferiore a 12 bit, con velocità di uscita superiore a 200 MSPS (mega campioni al secondo);
 2. risoluzione pari a 12 bit con velocità di uscita superiore a 105 MSPS;
 3. risoluzione superiore a 12 bit ma pari o inferiore a 14 bit con velocità di uscita superiore a 10 MSPS; o
 4. risoluzione superiore a 14 bit con velocità di uscita superiore a 2,5 MSPS;
 - d. dispositivi logici programmabili dall'utilizzatore aventi un numero massimo di entrate/uscite numeriche compreso tra 200 e 700;



- e. processori di trasformata rapida di Fourier (FFT) aventi un tempo di esecuzione nominale per una FFT di 1 024 punti complessi inferiore a 1 ms;
- f. circuiti integrati costruiti su richiesta del cliente, per i quali non è conosciuta la funzione oppure il fabbricante non conosce la condizione di esportabilità dell'apparecchiatura nella quale tali circuiti integrati saranno usati, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. oltre 144 terminali di uscita; o
 - 2. "ritardo di propagazione di base" tipico inferiore a 0,4 ns;
- g. "dispositivi elettronici sotto vuoto" a onde progressive, a impulsi o a onda continua, come segue:
 - 1. dispositivi a cavità accoppiate o loro derivati;
 - 2. dispositivi basati su circuiti a elica, a guida d'onda piegata o a serpentina o loro derivati, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. "banda passante istantanea" uguale o superiore a mezza ottava e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,2; o
 - b. "banda passante istantanea" inferiore a mezza ottava; e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,4;



- h. guide d'onda flessibili progettate per essere usate a frequenze superiori a 40 GHz;
 - i. dispositivi utilizzando le onde acustiche di superficie e le onde acustiche rasenti (poco profonde), aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. frequenza portante superiore a 1 GHz; o
 - 2. frequenza portante uguale o inferiore a 1 GHz; e
 - a. "reiezione del lobo laterale di frequenza" superiore a 55 dB;
 - b. prodotto del ritardo massimo per la banda passante (tempo in microsecondi e banda passante espressa in MHz) superiore a 100; o
 - c. ritardo di dispersione superiore a 10 microsecondi;
- Nota tecnica: Ai fini di X.A.I.001.i, per 'reiezione del lobo laterale di frequenza' si intende il valore massimo di reiezione specificato nella scheda tecnica.
- j. "celle" come segue:
 - 1. "celle primarie" aventi una "densità di energia" uguale o inferiore a 550 Wh/kg a una temperatura di 293 K (20 °C);
 - 2. "celle secondarie" aventi una "densità di energia" uguale o inferiore a 350 Wh/kg a una temperatura di 293 K (20 °C);




Nota: X.A.I.001.j. non sottopone ad autorizzazione le batterie, incluse le batterie a cella singola.

Note tecniche:

1. Ai fini di X.A.I.001.j., la densità di energia (Wh/kg) è calcolata moltiplicando la tensione nominale per la capacità nominale espressa in ampere/ora (Ah) e dividendo il prodotto ottenuto per la massa espressa in chilogrammi. Se la capacità nominale non è definita, la densità di energia è calcolata moltiplicando il quadrato della tensione nominale per la durata della scarica, espressa in ore, e dividendo il prodotto ottenuto per il carico di scarica espresso in ohm e la massa espressa in chilogrammi.
 2. Ai fini di X.A.I.001.j., per "cella" si intende un dispositivo elettrochimico che è dotato di elettrodi positivi e negativi e di un elettrolito e costituisce una sorgente di energia elettrica. È l'elemento costitutivo principale di una batteria.
 3. Ai fini di X.A.I.001.j.1., per "cella primaria" si intende una "cella" che non è progettata per essere caricata da un'altra sorgente.
 4. Ai fini di X.A.I.001.j.2., per "cella secondaria" si intende una "cella" progettata per essere caricata da una sorgente elettrica esterna.
- k. elettromagneti e solenoidi "superconduttori", appositamente progettati per un tempo di carica o di scarica completo inferiore a un minuto, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

Nota: X.A.I.001.k. non sottopone ad autorizzazione gli elettromagneti o i solenoidi "superconduttori" progettati per le apparecchiature medicali ad immagine a risonanza magnetica (MRI).

1. energia massima fornita durante la scarica divisa per la durata della scarica superiore a 500 kJ al minuto;
2. diametro interno degli avvolgimenti percorsi da corrente superiore a 250 mm; e
3. previsti per una induzione magnetica superiore a 8 T o per una "densità di corrente globale" nell'avvolgimento superiore a 300 A/mm²;



- l. circuiti o sistemi per immagazzinare l'energia elettromagnetica, contenenti componenti fabbricati a partire da materiali "superconduttori" appositamente progettati per funzionare a temperature inferiori alla "temperatura critica" di almeno uno dei costituenti "superconduttori", aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. frequenze di risonanza di funzionamento superiori a 1 MHz;
 2. densità di energia immagazzinata uguale o superiore a 1 MJ/m³; e
 3. tempo di scarica inferiore a 1 ms;
 - m. tiratroni a idrogeno/isotopo di idrogeno costruiti in metalloceramica e aventi corrente nominale di picco uguale o superiore a 500 A;
 - n. non utilizzato;
 - o. celle solari, assiemi di coperture vetrose interconnesse (CIC), pannelli e array solari "qualificati per impiego spaziale" e non sottoposti ad autorizzazione in 3A001.e.4¹.
- X.A.I.002 "Assiemi elettronici", moduli o apparecchiature di uso generale.
- a. Apparecchiature elettroniche di collaudo, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

¹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.



- b. registratori numerici di dati per strumentazione a nastro magnetico aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 60 Mbit/s e che utilizza tecniche di scansione elicoidale;
 - 2. velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 120 Mbit/s e che utilizza tecniche con testine fisse; o
 - 3. "qualificati per impiego spaziale";
- c. apparecchiature con velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 60 Mbit/s, progettate per convertire i videoregistratori numerici a nastro magnetico in registratori numerici di dati per strumentazione;
- d. oscilloscopi analogici non modulari aventi banda passante uguale o superiore a 1 GHz;
- e. sistemi di oscilloscopi analogici modulari aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. larghezza di banda del complesso uguale o superiore a 1 GHz; o
 - 2. moduli inseribili aventi larghezza di banda individuale uguale o superiore a 4 GHz;
- f. oscilloscopi di campionamento analogici per l'analisi di fenomeni ricorrenti con larghezza di banda effettiva superiore a 4 GHz;



- g. oscilloscopi numerici e registratori di transitori, che impiegano tecniche di conversione analogico-numeriche, in grado di immagazzinare transitori tramite campionamento sequenziale di ingressi a colpo singolo a intervalli successivi inferiori a 1 ns (più di 1 giga campioni al secondo, GSPS), con risoluzione di conversione uguale o superiore a 8 bit e capacità di immagazzinamento uguale o superiore a 256 campioni.

Nota: X.A.I.002 sottopone ad autorizzazione i seguenti componenti appositamente progettati per oscilloscopi analogici:

1. unità inseribili;
2. amplificatori esterni;
3. preamplificatori;
4. dispositivi di campionamento;
5. tubi a raggi catodici.

X.A.I.003 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:

- a. variatori di frequenza in grado di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 300 e 600 Hz, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- b. spettrometri di massa, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- c. macchine a raggi X con scarica a lampo o componenti di sistemi a energia pulsata progettati a partire da tali macchine, tra cui generatori Marx, reti formatrici di impulsi di potenza elevata, condensatori e trigger ad alta tensione;
- d. amplificatori di impulso, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;



- e. apparecchiature elettroniche per la generazione di ritardi o la misurazione dell'intervallo di tempo, come segue:
 - 1. generatori di ritardo numerici con una risoluzione pari o inferiore a 50 nanosecondi per intervalli di tempo pari o superiori a 1 microsecondo; o
 - 2. contatori di intervallo di tempo multicanale (con almeno 3 canali) o modulari e apparecchiature cronometriche con una risoluzione pari o inferiore a 50 nanosecondi per intervalli di tempo pari o superiori a 1 microsecondo;
- f. strumenti analitici cromatografici e spettrometrici.

X.B.I.001 Apparecchiature per la fabbricazione di componenti o materiali elettronici, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.

- a. Apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti appositamente progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001¹ o X.A.I.001;
- b. apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e "assiemi elettronici", come segue, e sistemi che incorporano o hanno le caratteristiche di tali apparecchiature:

Nota: X.B.I.001.b. sottopone ad autorizzazione anche le apparecchiature utilizzate o modificate per essere utilizzate nella fabbricazione di altri dispositivi, quali dispositivi per le immagini, dispositivi elettro-ottici, dispositivi ad onde acustiche.

¹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.



1. apparecchiature per il trattamento di materiali per la fabbricazione di dispositivi e componenti specificati nella voce X.B.I.001.b, come segue:

Nota: X.B.I.001 non sottopone ad autorizzazione tubi di quarzo per forni, tubi diffusori per forni, pale, supporti (eccetto i supporti a gabbia appositamente progettati), gorgogliatori, cassette o crogioli appositamente progettati per le apparecchiature di trattamento sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001.b.1.


- a. apparecchiature per la produzione di silicio policristallino e materiali sottoposti ad autorizzazione in 3C001¹;
- b. apparecchiature appositamente progettate per la purificazione o il trattamento di materiali semiconduttori III/V e II/VI sottoposti ad autorizzazione in 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 o 3C005², eccetto gli estrattori di cristalli, per i quali cfr. X.B.I.001.b.1.c qui di seguito;
- c. estrattori di cristalli e forni per la crescita dei cristalli, come segue:

Nota: X.B.I.001.b.1.c non sottopone ad autorizzazione i forni di diffusione e ossidazione.

1. apparecchiature per la ricottura o la ricristallizzazione diverse da forni a temperatura costante che utilizzano tassi elevati di trasferimento energetico in grado di trattare fette a una velocità superiore a 0,005 m² al minuto;
2. estrattori di cristalli con "controllo a programma registrato" aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. ricaricabili senza sostituire il contenitore del crogiolo;

¹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

² Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.



- b. in grado di funzionare a una pressione superiore a $2,5 \times 10^5$ Pa; o
- c. in grado di estrarre cristalli di diametro superiore a 100 mm;
- d. apparecchiature per la crescita epitassiale con "controllo a programma registrato" aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. in grado di realizzare uno strato di silicio con uniformità di spessore entro $\pm 2,5 \%$ lungo una distanza 200 mm o più;
 - 2. in grado di realizzare uno strato di qualsiasi materiale diverso dal silicio con uniformità di spessore delle fette uguale a o migliore di $\pm 3,5 \%$; o
 - 3. rotazione di singole fette durante la lavorazione;
- e. apparecchiature per la crescita epitassiale a fascio molecolare;
- f. apparecchiature di "polverizzazione catodica" potenziate magneticamente con camere di caricamento integrate appositamente progettate in grado di trasferire le fette in un ambiente sottovuoto isolato;
- g. apparecchiature appositamente progettate per l'impiantazione ionica, la diffusione con potenziamento ionico o foto-potenziata, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. capacità di *patterning*;



2. energia del fascio (tensione di accelerazione) superiore a 200 keV;
 3. ottimizzate per funzionare con un'energia del fascio (tensione di accelerazione) inferiore a 10 keV; o
 4. in grado di impiantare ad alta energia ossigeno in un "substrato" riscaldato;
- h. apparecchiature di rimozione selettiva (incisione) con metodi a secco anisotropi (ad esempio plasma) con "controllo a programma registrato", come segue:
1. "a lotti", aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. determinazione del punto finale, eccezion fatta per i tipi a spettroscopia a emissione ottica; o
 - b. pressione operativa (incisione) del reattore uguale o inferiore a 26,66 Pa;
 2. "a fetta singola", aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. determinazione del punto finale, eccezion fatta per i tipi a spettroscopia a emissione ottica;
 - b. pressione operativa (incisione) del reattore uguale o inferiore a 26,66 Pa; o



- c. manipolazione delle fette da cassetta a cassetta e a camere di caricamento;


Note: 1. Per macchine "a lotti" si intendono le macchine non appositamente progettate per il trattamento di fette singole. Tali macchine possono trattare due o più fette contemporaneamente con parametri di processo comuni, ad esempio potenza RF, temperatura, specie di gas di incisione, portate.

2. Per macchine "a fetta singola" si intendono le macchine appositamente progettate per il trattamento di fette singole. Tali macchine possono utilizzare tecniche di manipolazione automatica delle fette per caricare una sola fetta nell'apparecchiatura di trattamento. La definizione comprende le apparecchiature che possono caricare e trattare diverse fette ma in cui i parametri di incisione, ad esempio la potenza RF o il punto finale, possono essere determinati in modo indipendente per ogni singola fetta.

- i. apparecchiature per la "deposizione chimica in fase di vapore" (CVD), ad esempio deposizione chimica in fase di vapore intensificata da plasma (PECVD) o deposizione chimica in fase di vapore fotopotenziata, per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori, aventi una delle caratteristiche seguenti, per la deposizione di ossidi, nitruri, metalli o polisilicio:

1. apparecchiature per la "deposizione chimica in fase di vapore" funzionanti al di sotto di 105 Pa; o
2. apparecchiature PECVD funzionanti al di sotto di 60 Pa o con manipolazione automatica delle fette da cassetta a cassetta e a camera di caricamento;

Nota: X.B.I.001.b.1.i non sottopone ad autorizzazione i sistemi per la "deposizione chimica in fase di vapore" a bassa pressione (LPCVD) o le apparecchiature di 'polverizzazione catodica' tramite un reagente.



- j. sistemi a fasci di elettroni appositamente progettati o modificati per la fabbricazione di maschere o il trattamento di dispositivi semiconduttori aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. deflessione elettrostatica del fascio;
 2. profilo del fascio non gaussiano, sagomato;
 3. velocità di conversione numerico-analogico superiore a 3 MHz;
 4. precisione di conversione numerico-analogico superiore a 12 bit; o
 5. precisione del controllo di retroazione della posizione bersaglio-fascio pari o superiore a 1 micrometro;
- Nota: X.B.I.001.b.1.j non sottopone ad autorizzazione i sistemi di deposizione per fascio di elettroni né i microscopi a scansione elettronica di uso generale.
- k. apparecchiature di finitura della superficie per il trattamento di fette di semiconduttori come segue:
1. apparecchiature appositamente progettate per il trattamento del retro di fette più sottili di 100 micrometri e la successiva separazione; o



2. apparecchiature appositamente progettate per ottenere una rugosità superficiale della superficie attiva di una fetta trattata di un valore 2 sigma pari o inferiore a 2 micrometri, lettura totale del misuratore (TIR);

Nota: X.B.I.001.b.1.k non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per la lappatura e la lucidatura ai fini della finitura della superficie delle fette.

- l. apparecchiature di interconnessione che comprendono camere a vuoto singole o multiple comuni appositamente progettate per consentire l'integrazione di qualsiasi apparecchiatura sottoposta ad autorizzazione in X.B.I.001 in un sistema completo;
- m. apparecchiature con "controllo a programma registrato" che utilizzano "laser" per la riparazione o la rifilatura di "circuiti integrati monolitici" aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. precisione di posizionamento inferiore a ± 1 micrometro; o
 2. dimensione dei punti (larghezza del solco di taglio) inferiore a 3 micrometri.

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.001.b.1, per 'polverizzazione catodica' si intende un processo di rivestimento per ricopertura in cui gli ioni positivi sono accelerati da un campo elettrico verso la superficie di un bersaglio (materiale di rivestimento). L'energia cinetica ottenuta dall'impatto degli ioni è sufficiente perché gli atomi della superficie del bersaglio siano liberati per depositarsi sul substrato. (Nota: la polverizzazione catodica tramite un triodo, un magnetron o radiofrequenza per aumentare l'aderenza del rivestimento e la velocità di deposizione sono modifiche ordinarie del processo);



2. maschere, substrati di maschere, apparecchiature per la produzione di maschere e apparecchiature per il trasferimento di immagini per la produzione di dispositivi e componenti specificati nella voce X.B.I.001, come segue:

Nota: Il termine maschere si riferisce alle maschere utilizzate nella litografia a fascio di elettroni, nella litografia a raggi X e nella litografia ultravioletta, nonché nella tradizionale fotolitografia ultravioletta e a luce visibile.


- a. maschere finite, reticoli e loro modelli, tranne:
1. maschere finite o reticoli per la produzione di circuiti integrati non sottoposti ad autorizzazione in 3A001¹; o
 2. maschere o reticoli aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
 - a. sono realizzate sulla base di geometrie pari o superiori a 2,5 micrometri; e
 - b. la realizzazione non comprende caratteristiche particolari che ne modificano la destinazione prevista mediante apparecchiature di produzione o "software";
- b. substrati di maschere, come segue:
1. "substrati" (ad esempio vetro, quarzo, zaffiro) rivestiti in materiale duro (ad esempio cromo, silicio, molibdeno) per la preparazione di maschere di dimensioni superiori a 125 mm x 125 mm; oppure
 2. substrati appositamente progettati per maschere a raggi X;

¹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.



- c. apparecchiature, diverse dai calcolatori di impiego generale, appositamente progettate per la progettazione assistita da calcolatore (CAD) per dispositivi semiconduttori o circuiti integrati;
- d. apparecchiature o macchine per la fabbricazione di maschere o reticoli, come segue:
 - 1. apparecchi foto-ottici a ripetizione in sequenza in grado di produrre matrici superiori a 100 mm x 100 mm o in grado di produrre un'esposizione singola maggiore di 6 mm x 6 mm nel piano (focale) dell'immagine, o in grado di produrre larghezze di linea inferiori a 2,5 micrometri nel fotoresist applicato sul "substrato";
 - 2. apparecchiature per la fabbricazione di maschere o di reticoli utilizzando litografia a fascio ionico o "laser", in grado di produrre larghezze di linea inferiori a 2,5 micrometri; oppure
 - 3. apparecchiature o supporti per modificare maschere o reticoli o aggiungere pellicole per eliminare i difetti;

Nota: X.B.I.001.b.2.d.1 e b.2.d.2 non sottopongono ad autorizzazione le apparecchiature per la fabbricazione di maschere utilizzando metodi foto-ottici disponibili in commercio prima del 1° gennaio 1980 o aventi prestazioni non migliori di tali apparecchiature.



e. apparecchiature con "controllo a programma registrato" per l'ispezione di maschere, reticoli o pellicole aventi:

1. una risoluzione pari o superiore a 0,25 micrometri; e
2. una precisione pari o superiore a 0,75 micrometri su una distanza tra una o due coordinate uguale o superiore a 63,5 mm;

Nota: X.B.I.001.b.2.e non sottopone ad autorizzazione i microscopi a scansione per uso generale, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per l'ispezione automatica del tracciato.


f. apparecchiature di allineamento e di esposizione per la produzione di fette che utilizzano metodi foto-ottici o a raggi X, ad esempio apparecchiature di litografia, comprese le apparecchiature per il trasferimento di immagini per proiezione e le apparecchiature a ripetizione in sequenza (sequenza continua sulla fetta) o di scansione in sequenza (scanner), in grado di eseguire una delle seguenti funzioni:

Nota: X.B.I.001.b.2.f non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di allineamento ed esposizione per contatto e prossimità foto-ottici delle maschere o le apparecchiature per il trasferimento di immagini per contatto.

1. produzione di una dimensione del tracciato inferiore a 2,5 micrometri;
2. precisione di allineamento superiore a $\pm 0,25$ micrometri (3 sigma);
3. sovrapposizione da macchina a macchina non migliore di $\pm 0,3$ micrometri; o
4. lunghezza d'onda della sorgente luminosa inferiore a 400 nm;



- g. apparecchiature utilizzanti un fascio elettronico, ionico o a raggi X per il trasferimento di immagini per proiezione in grado di produrre tracciati inferiori a 2,5 micrometri;
- Nota: Per i dispositivi a fascio focalizzato deflesso (sistemi di scrittura diretta), cfr. X.B.I.001.b.1.j.
- h. apparecchiature che utilizzano "laser" per la scrittura diretta su fette in grado di produrre tracciati inferiori a 2,5 micrometri;
3. apparecchiature per l'assemblaggio di circuiti integrati, come segue:
- a. die bonder con "controllo a programma registrato" aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. appositamente progettati per "circuiti integrati ibridi";
 2. corsa di posizionamento dello stadio X-Y superiore a 37,5 x 37,5 mm; e
 3. precisione di posizionamento sul piano X-Y superiore a ± 10 micrometri;
- b. apparecchiature con "controllo a programma registrato" per realizzare punti di saldatura multipli in un'unica operazione (ad esempio, saldatori per connettori radiali, saldatori con chip-carrier, saldatori a nastro);



- c. sigillatrici a testa calda semiautomatiche o automatiche, in cui la testa è riscaldata localmente ad una temperatura superiore rispetto al corpo del pacchetto, appositamente progettate per pacchetti di microcircuiti ceramici sottoposti ad autorizzazione in 3A001¹ e con un flusso uguale o superiore a un pacchetto al minuto;

Nota: X.B.I.001.b.3 non sottopone ad autorizzazione i saldatori a punti a resistenza di uso generale.

4. filtri per camere bianche in grado di fornire una qualità dell'aria di 10 o meno particelle di diametro pari o inferiore a 0,3 micrometri per 0,02832 m³ e relativi materiali filtranti.

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.001, per 'controllo a programma registrato' si intende un controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.

X.B.I.002 Apparecchiature per l'ispezione o il collaudo di componenti e materiali elettronici e loro componenti e accessori appositamente progettati.

- a. Apparecchiature appositamente progettate per l'ispezione o il collaudo di tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti appositamente progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001² o X.A.I.001;

¹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

² Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.



- b. apparecchiature appositamente progettate per l'ispezione o il collaudo di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e "assiemi elettronici", come segue, e sistemi comprendenti o aventi le caratteristiche di tali apparecchiature:

Nota: X.B.I.002.b sottopone ad autorizzazione anche le apparecchiature utilizzate o modificate per essere utilizzate nell'ispezione o nel collaudo di altri dispositivi, quali i dispositivi per le immagini, i dispositivi elettro-ottici e i dispositivi utilizzando le onde acustiche.

1. apparecchiature di ispezione con "controllo a programma registrato" per la rilevazione automatica di difetti, errori o contaminanti pari o inferiori a 0,6 micrometri in o su fette trattate e substrati, diversi dai circuiti stampati o chip, che utilizzano tecniche di acquisizione di immagini ottiche per il confronto del tracciato;


Nota: X.B.I.002.b.1 non sottopone ad autorizzazione i microscopi elettronici a scansione di uso generale, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per l'ispezione automatica della traccia.

2. apparecchiature di misura e analisi con "controllo a programma registrato" appositamente progettate, come segue:
- a. appositamente progettate per la misurazione del contenuto di ossigeno o di carbonio nei materiali semiconduttori;
- b. apparecchiature di misura della larghezza di linea con una risoluzione pari o superiore a 1 micrometro;



- c. strumenti di misura della planarità appositamente progettati in grado di misurare deviazioni dalla planarità pari o inferiori a 10 micrometri con una risoluzione pari o superiore a 1 micrometro;
3. apparecchiature con "controllo a programma registrato" per il controllo di fette aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. precisione di posizionamento superiore a 3,5 micrometri;
 - b. in grado di collaudare dispositivi aventi oltre 68 terminali di uscita; o
 - c. in grado di eseguire il collaudo a una frequenza superiore a 1 GHz;
4. apparecchiature di collaudo come segue:
 - a. apparecchiature con "controllo a programma registrato" appositamente progettate per collaudare dispositivi semiconduttori discreti e piastrine non incapsulate, in grado di eseguire il collaudo a frequenze superiori a 18 GHz;

Nota tecnica: I dispositivi semiconduttori discreti comprendono le fotocellule e le celle solari.
 - b. apparecchiature con "controllo a programma registrato" appositamente progettate per collaudare circuiti integrati e loro "assiemi elettronici", in grado di eseguire collaudi funzionali:
 1. ad una "cadenza di segnale" superiore a 20 MHz; o



2. ad una "cadenza di segnale" superiore a 10 MHz ma non superiore a 20 MHz e in grado di collaudare package di più di 68 terminali in uscita.


Note: X.B.I.002.b.4.b non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di collaudo appositamente progettate per collaudare:

1. memorie;
2. "assiemi" o categorie di "assiemi elettronici" per applicazioni domestiche e per lo svago; e
3. componenti elettronici, "assiemi elettronici" e circuiti integrati non sottoposti ad autorizzazione in 3A001¹ o X.A.I.001, a condizione che tali apparecchiature di collaudo non incorporino strutture di calcolo con "programmabilità accessibile all'utente".

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.002.b.4.b, per "cadenza di segnale" si intende la frequenza massima di funzionamento numerico di un apparecchio di collaudo. Equivale quindi alla velocità massima di trasmissione dati di un apparecchio di collaudo in modalità non-moltiplicata. È indicata anche come velocità di collaudo, frequenza numerica massima o velocità numerica massima.

- c. apparecchiature appositamente progettate per determinare le prestazioni di matrici sul piano focale a lunghezze d'onda superiori a 1 200 nm utilizzando misurazioni con "controllo a programma registrato" o valutazione assistita da calcolatore e aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. utilizzano diametri del fascio di luce di scansione inferiori a 0,12 mm;
 2. sono progettate per misurare i parametri di prestazione fotosensibili e per valutare la risposta di frequenza, la funzione di trasferimento della modulazione, l'uniformità del fattore di risposta o il rumore; o

¹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.



3. sono progettate per valutare matrici in grado di creare immagini con più di 32 x 32 elementi lineari;
5. sistemi di collaudo a fascio elettronico progettati per funzionare a valori pari o inferiori a 3 keV, o sistemi a fascio "laser" per il controllo senza contatto di dispositivi semiconduttori sotto tensione, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. capacità stroboscopica con spegnimento del fascio o scansione stroboscopica del rivelatore;
 - b. uno spettrometro elettronico per la misura della tensione con risoluzione inferiore a 0,5 V; o
 - c. montaggi per collaudi elettrici per l'analisi delle prestazioni dei circuiti integrati;

Nota: X.B.I.002.b.5 non sottopone ad autorizzazione i microscopi elettronici a scansione, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per il controllo senza contatto di un dispositivo semiconduttore sotto tensione.
6. sistemi a fascio ionico focalizzato multifunzionali con "controllo a programma registrato" appositamente progettati per la fabbricazione, la riparazione, l'analisi dello schema fisico e il collaudo di maschere o dispositivi semiconduttori, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. precisione del controllo di retroazione della posizione bersaglio-fascio pari o superiore a 1 micrometro; o
 - b. precisione di conversione numerico-analogico superiore a 12 bit;



7. sistemi di misura delle particelle che utilizzano "laser" progettati per misurare la dimensione e la concentrazione di particelle nell'aria aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
 - a. in grado di misurare particelle di dimensioni pari o inferiori a 0,2 micrometri con un flusso pari o superiore a 0,02832 m³ al minuto; e
 - b. in grado di caratterizzare aria pulita della classe 10 o migliore.


Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.002, per "controllo a programma registrato" si intende un controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Un'apparecchiatura può essere con "controllo a programma registrato" se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.

X.C.I.001 Resine fotosensibili (resist) positive progettate per litografia di semiconduttori appositamente adattate (ottimizzate) per l'impiego con lunghezze d'onda comprese tra 370 e 193 nm.

X.D.I.001 "Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 e X.B.I.002, oppure "software" appositamente progettato per l'"utilizzo" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 3B001.g e 3B001.h¹.

X.E.I.001 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 o X.B.I.002, oppure materiali sottoposti ad autorizzazione in X.C.I.001.

¹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.



Categoria II - Calcolatori

Nota: La categoria II non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

X.A.II.001 Calcolatori, "assiemi elettronici" e apparecchiature collegate, non sottoposti ad autorizzazione in 4A001 o 4A003¹ e loro componenti appositamente progettati.


Nota: La condizione di esportabilità dei "calcolatori numerici" e delle apparecchiature collegate descritti in X.A.II.001 è determinata dalle condizioni di esportabilità di altre apparecchiature o sistemi, a condizione che:

- a. i "calcolatori numerici" o le apparecchiature collegate siano essenziali al funzionamento delle altre apparecchiature o degli altri sistemi;
 - b. i "calcolatori numerici" o le apparecchiature collegate non siano un "elemento principale" delle altre apparecchiature o degli altri sistemi;
- N.B. 1: La condizione di esportabilità di apparecchiature per il "trattamento del segnale" o il "miglioramento dell'immagine" appositamente progettate per altre apparecchiature ed aventi funzioni limitate a quelle necessarie al funzionamento di queste ultime apparecchiature è determinata dalla condizione di esportabilità di queste ultime apparecchiature anche se le apparecchiature eccedono il criterio di "elemento principale".
- N.B. 2: La condizione di esportabilità di "calcolatori numerici" o apparecchiature collegate per le apparecchiature di telecomunicazione è regolata dalla categoria 5, parte 1 (Telecomunicazioni)².
- c. la "tecnologia" relativa ai "calcolatori numerici" e alle apparecchiature collegate sia determinata dal 4E³.
 - a. Calcolatori elettronici e apparecchiature collegate e loro "assiemi elettronici" e componenti appositamente progettati, previsti per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 343 K (70 °C);
 - b. "calcolatori numerici", comprendenti le apparecchiature per il "trattamento del segnale" o il "miglioramento dell'immagine" aventi una "prestazione di picco adattata" ("APP") pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT);

¹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

² Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

³ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.



- c. "assiemi elettronici", che sono appositamente progettati o modificati per aumentare le prestazioni mediante l'aggregazione di processori, come segue:
1. progettati per essere capaci di aggregazione in configurazioni di 16 o più processori;
 2. non utilizzato;
- Nota 1: X.A.II.001.c. si applica soltanto ad "assiemi elettronici" e interconnessioni programmabili con una "APP" che non supera i limiti previsti in X.A.II.001.b., quando spediti come "assiemi elettronici" non integrati. Non si applica ad "assiemi elettronici" intrinsecamente limitati dalla natura del loro progetto per l'uso come apparecchiature collegate sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001.k.
- Nota 2: X.A.II.001.c. non sottopone ad autorizzazione alcun "assieme elettronico" appositamente progettato per un prodotto o una famiglia di prodotti la cui configurazione massima non supera i limiti specificati in X.A.II.001.b.
- d. non utilizzato;
- e. non utilizzato;
- f. apparecchiature per il "trattamento del segnale" o il "miglioramento dell'immagine" aventi una "prestazione di picco adattata" ("APP") pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT);
- g. non utilizzato;
- h. non utilizzato;



- i. apparecchiature contenenti "apparecchiature terminali d'interfaccia" che superano i limiti previsti in X.A.III.101;

Nota tecnica: Ai fini di X.A.II.001.i, per "apparecchiature terminali di interfaccia" si intendono apparecchiature nelle quali le informazioni entrano in un sistema di telecomunicazioni o ne escono, cioè telefono, dispositivo di dati, calcolatore ecc.

- j. apparecchiature appositamente progettate per fornire interconnessioni esterne di "calcolatori numerici" o apparecchiature associate che consentono comunicazioni con una velocità trasmissione dati superiore a 80 Mbyte/s;

Nota: X.A.II.001.j. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di interconnessione interne (come pannelli posteriori, bus), le apparecchiature di interconnessione passiva, le "unità di controllo di accesso alla rete" o i "controllori di canale di comunicazioni".

Nota tecnica: Ai fini di X.A.II.001.j, per "controllore di canale di comunicazioni" si intende un'interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. È un assieme che può essere integrato in un'apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni;

- k. "calcolatori ibridi" e loro "assiemi elettronici" e componenti appositamente progettati, contenenti convertitori analogico-numerici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. 32 canali o più; e
2. risoluzione uguale a 14 bit (più bit di segno) o superiore con un tasso di conversione di 200 000 Hz o più.



- X.D.II.001 "Programma" di prova e "software" di validazione, "software" che consente la generazione automatica di "codici sorgente" e "software" del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di "trattamento in tempo reale" di dati.
- a. "Programma" di prova e "software" di validazione che utilizzano tecniche matematiche e analitiche e progettati o modificati per "programmi" con più di 500 000 istruzioni di "codice sorgente";
 - b. "software" che consente la generazione automatica di "codici sorgente" da dati acquisiti on line da sensori esterni descritti nel regolamento (UE) 2021/821; o
 - c. "software" del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di "trattamento in tempo reale" di dati che garantiscono un "tempo di attesa globale di interruzione" inferiore a 20 microsecondi.

Nota tecnica: Ai fini di X.D.II.001, per 'tempo di attesa globale di interruzione' si intende il tempo necessario ad un sistema informatico per riconoscere una interruzione dovuta ad un fenomeno, provvedere all'interruzione ed effettuare una commutazione contestuale verso altra attività alternativa, residente in memoria, in attesa dell'interruzione.

X.D.II.002 "Software" diverso da quello sottoposto ad autorizzazione in 4D001¹, appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 4A101², X.A.II.001.

X.E.II.001 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001 o "software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.II.001 o X.D.II.002.

¹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.


² Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.



X.E.II.001 "Tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature progettate per il 'trattamento di flussi multipli di dati'.

Nota tecnica: Ai fini di X.E.II.001, per "trattamento di flussi multipli di dati" si intende una tecnica di microprogrammi o di architettura dell'apparecchiatura per il trattamento simultaneo di due o più sequenze di dati sotto il controllo di una o più sequenze di istruzioni con mezzi quali:

1. le architetture di dati multipli a istruzione singola (SIMD) quali i processori matriciali o vettoriali;
2. le architetture di dati multipli a istruzione singola e istruzioni multiple (MSIMD);
3. le architetture di dati multipli a istruzioni multiple (MIMD), comprese quelle strettamente accoppiate, completamente accoppiate o debolmente accoppiate; o
4. le reti strutturate di elementi di trattamento, comprese le reti sistoliche.



Categoria III. Parte 1 – Telecomunicazioni

Nota: La categoria III, parte 1, non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.


X.A.III.101 Apparecchiature di telecomunicazione

- a. Apparecchiature di telecomunicazione di qualsiasi tipo, non sottoposte ad autorizzazione in 5A001.a¹, appositamente progettate per funzionare al di fuori della gamma di temperature da 219 K (-54 °C) a 397 K (124 °C);
- b. apparecchiature e sistemi di trasmissione di telecomunicazioni, e loro componenti ed accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:

Nota: le apparecchiature di trasmissione di telecomunicazioni sono:

- a. delle seguenti categorie o loro combinazioni:
 1. apparecchiature radio (ad esempio trasmettitori, ricevitori e ricetrasmettitori);
 2. apparecchiature terminali di linea;
 3. apparecchiature di amplificazione intermedia;
 4. apparecchiature di ripetizione;
 5. apparecchiature di rigenerazione;
 6. codificatori di traduzione (transcodificatori);
 7. apparecchiature multiplex (compresi i multiplex statistici);
 8. modulatori/demodulatori (modem);
 9. apparecchiature transmultiplex (cfr. raccomandazione G.701 del CCITT);
 10. apparecchiature di interconnessione numeriche con "controllo a programma registrato";
 11. "porte di adattamento" (gateway) e ponti;
 12. "unità di accesso ai supporti"; e

¹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.



- b. progettate per l'impiego in comunicazioni monocali o pluricanali mediante uno qualunque dei mezzi seguenti:
 - 1. cavo (linea);
 - 2. cavo coassiale;
 - 3. cavo in fibra ottica;
 - 4. radiazioni elettromagnetiche; o
 - 5. propagazione di onde acustiche subacquee.
- 1. utilizzanti tecniche numeriche, compreso il trattamento numerico di segnali analogici, e progettati per funzionare al punto di multiplex di livello massimo ad una "velocità di trasferimento numerica" superiore a 45 Mbit/s o ad una "velocità di trasferimento numerica totale" superiore a 90 Mbit/s;

Nota: X.A.III.101.b.1 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere integrate e fatte funzionare in un sistema satellitare per uso civile.


- 2. modem che utilizzano la "banda passante di un canale a frequenza vocale" con "velocità di trasmissione dati" superiore a 9 600 bit/s;
- 3. apparecchiature di interconnessione numeriche con "controllo a programma registrato" aventi "velocità di trasferimento numerica" superiore a 8,5 Mbit/s per porta;
- 4. apparecchiature contenenti:
 - a. "unità di controllo di accesso alla rete" e loro supporto comune collegato aventi "velocità di trasferimento numerica" superiore a 33 Mbit/s; o
 - b. "controllori di canale di comunicazioni" aventi un'uscita numerica con "velocità di trasmissione dati" superiore a 64 000 bit/s per canale;



Nota: se una qualsiasi apparecchiatura non sottoposta ad autorizzazione contiene una "unità di controllo di accesso alla rete", tale apparecchiatura non può avere alcun tipo di interfaccia di telecomunicazioni tranne quelle descritte ma non sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101.b.4.

5. utilizzanti un "laser" e aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. lunghezza d'onda di trasmissione superiore a 1 000 nm; o
 - b. basati su tecniche analogiche ed aventi banda passante superiore a 45 MHz;
 - c. basati su tecniche di trasmissione ottica coerente o tecniche di rivelazione ottica coerente (denominate anche tecniche di rivelazione ottica eterodina o omodina);
 - d. basati su tecniche di modulazione mediante ripartizione in lunghezza d'onda; o
 - e. in grado di effettuare l'"amplificazione ottica";
6. apparecchiature radio funzionanti a frequenze di ingresso o di uscita superiori a:
 - a. 31 GHz per le applicazioni legate alle stazioni terrestri per satelliti; o
 - b. 26,5 GHz per le altre applicazioni;

Nota: X.A.III.101.b.6 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per uso civile che si conformano all'assegnazione di bande di frequenza dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) tra 26,5 GHz e 31 GHz.



7. apparecchiature radio:
- a. basate su tecniche di modulazione di ampiezza in quadratura (QAM) oltre il livello 4 se la "velocità di trasferimento numerica totale" è superiore a 8,5 Mbit/s;
 - b. basate su tecniche QAM oltre il livello 16 se la "velocità di trasferimento numerica totale" è uguale o inferiore a 8,5 Mbit/s;
 - c. basate su altre tecniche numeriche di modulazione e aventi "efficienza spettrale" superiore a 3 bit/s/Hz; o
 - d. funzionanti nella banda da 1,5 MHz a 87,5 MHz e integranti tecniche adattive che assicurano la soppressione di un segnale interferente superiore a 15 dB.

Note:

1. X.A.III.101.b.7 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere integrate e fatte funzionare in un sistema satellitare per uso civile.
2. X.A.III.101.b.7 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature in ponte radio che funzionano in banda allocata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni):
 - a. con una delle caratteristiche seguenti:
 1. non superiore a 960 MHz; o
 2. "velocità di trasferimento numerica totale" non superiore a 8,5 Mbit/s; e
 - b. con "efficienza spettrale" non superiore a 4 bit/s/Hz.



- c. apparecchiature di commutazione con "controllo a programma registrato" e sistemi collegati di segnalazione, e loro componenti e accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:

Nota: i moltiplicatori statistici che assicurano la commutazione con entrata ed uscita numeriche sono trattati come commutatori con 'controllo a programma registrato'.

1. apparecchiature o sistemi di "commutazione di dati (messaggi)" progettati per il "funzionamento a pacchetto", assieme elettronici e loro componenti diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

2. non utilizzato;

3. instradamento o commutazione di pacchetti "datagramma";

Nota: X.A.III.101.c.3 non sottopone ad autorizzazione le reti che usano solo "unità di controllo di accesso alla rete" o le "unità di controllo di accesso alla rete" stesse.

4. non utilizzato;

5. priorità multilivello e prelazione per la commutazione di circuiti;

Nota: X.A.III.101.c.5 non sottopone ad autorizzazione la prelazione di chiamate a un solo livello.

6. progettati per il trasferimento automatico di chiamate di radio cellulari ad altri commutatori cellulari o per la connessione automatica ad una base centralizzata di dati di abbonati comune a più commutatori;



7. contenenti apparecchiature di interconnessione numeriche con "controllo a programma registrato" aventi "velocità di trasferimento numerica" superiore a 8,5 Mbit/s per porta;
8. "segnalazione a canale comune" in modo di funzionamento non associato o quasi-associato;
9. "instradamento dinamico adattivo";
10. commutatori di pacchetti, commutatori di circuiti ed instradatori con porte o linee che superano:
 - a. una "velocità di trasmissione dati" di 64 000 bit/s per canale per un 'controllore di canale di comunicazioni'; o

Nota: X.A.III.101.c.10.a non sottopone ad autorizzazione i collegamenti multiplex compositi costituiti esclusivamente da canali di comunicazione non sottoposti singolarmente ad autorizzazione in X.A.III.101.b.1.
 - b. una "velocità di trasferimento numerica" di 33 Mbit/s per una "unità di controllo di accesso alla rete" e i supporti comuni associati;

Nota: X.A.III.101.c.10 non sottopone ad autorizzazione i commutatori o gli instradatori di pacchetti con porte o linee che non superano i limiti di cui a X.A.III.101.c.10.
11. "commutazione ottica";
12. basati su tecniche di "modo di trasferimento asincrono" ("ATM");



- d. fibre ottiche e cavi in fibra ottica di lunghezza superiore a 50 m progettati per il funzionamento monomodo;
 - e. controllo centralizzato di rete avente tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. ricezione di dati provenienti dai nodi; e
 - 2. trattamento di questi dati al fine di controllare il traffico senza necessità di decisioni dell'operatore, realizzando così un "instradamento dinamico adattivo";
- Nota 1: X.A.III.101.e non comprende i casi nei quali l'instradamento è deciso sulla base di informazioni definite in precedenza.
- Nota 2: X.A.III.101.e consente il controllo del traffico in funzione delle condizioni statistiche prevedibili di traffico.
- f. antenne ad allineamento di fase, funzionanti al di sopra di 10,5 GHz, contenenti elementi attivi e componenti distribuiti, e progettate per consentire il controllo elettronico della forma e dell'orientamento del fascio, a eccezione dei sistemi di atterraggio che utilizzano strumenti rispondenti alle norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) (sistemi di atterraggio a microonde, MLS);
 - g. apparecchiature di comunicazione mobili, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, assieme elettronici e loro componenti; o
 - h. apparecchiature di comunicazione in ponte radio progettate per l'uso a frequenze pari o superiori a 19,7 GHz e loro componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.



Nota tecnica: Ai fini di X.A.III.101:

- 1) "modo di trasferimento asincrono" (asynchronous transfer mode, "ATM"): modo di trasferimento nel quale le informazioni sono organizzate in celle; è asincrono nel senso che la sequenza periodica delle celle dipende dal bit rate richiesto o istantaneo;
- 2) "banda passante di un canale a frequenza vocale": apparecchiature di comunicazione dati progettate per funzionare con un canale a frequenza vocale di 3 100 Hz, come da definizione contenuta nella raccomandazione G.151 del CCITT;
- 3) "controllore di canale di comunicazioni": interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. È un assieme che può essere integrato in un'apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni;
- 4) "datagramma": entità dati autonoma e indipendente che trasporta le informazioni necessarie per il suo instradamento dall'apparecchiatura terminale dati di provenienza all'apparecchiatura terminale dati di destinazione senza bisogno di scambi preventivi tra l'apparecchiatura terminale dati di provenienza e quella di destinazione e la rete di trasporto;
- 5) "selezione rapida" (fast select): servizio complementare applicabile alle chiamate virtuali che permette all'apparecchiatura terminale dati di accrescere la possibilità di trasmettere dati nei "pacchetti" di connessione e di terminazione della chiamata, al di là delle capacità base di una chiamata virtuale;
- 6) "porta di adattamento" (gateway): funzione, realizzata da una qualsiasi combinazione di apparecchiature e di "software", per assicurare la conversione delle convenzioni usate per rappresentare, trattare o comunicare informazioni in un sistema nelle convenzioni corrispondenti ma diverse usate in un altro sistema;
- 7) "rete numerica integrata nei servizi" (Integrated Services Digital Network, ISDN): rete numerica unificata end-to-end nella quale i dati provenienti da qualsiasi tipo di comunicazione (ad esempio voce, testo, dati, immagini statiche e dinamiche) sono trasmessi da una porta (terminale) nella centrale (commutatore) su una sola linea di accesso da e verso l'abbonato;
- 8) "pacchetto": gruppo di elementi binari, compresi i dati e i segnali di controllo di chiamata, commutati in blocco. I dati, i segnali di controllo di chiamata ed eventuali informazioni di controllo degli errori sono presentati secondo un formato specifico;
- 9) "segnalazione a canale comune": la trasmissione di informazioni di controllo (segnalazione) attraverso un canale distinto da quello utilizzato per i messaggi. Il canale di segnalazione controlla solitamente canali di messaggi multipli;




- 10) "velocità di trasmissione dati": velocità definita dalla raccomandazione 53-36 dell'UIT, tenuto conto del fatto che, per la modulazione non binaria, i baud e i bit al secondo non sono equivalenti. Le cifre binarie per le funzioni di codifica, di verifica e di sincronizzazione sono incluse;
- 11) "instradamento dinamico adattivo": reinstradamento automatico del traffico basato sulla rivelazione e l'analisi delle reali condizioni presenti nella rete;
- 12) "unità di accesso ai supporti": apparecchiatura contenente una o più interfacce di comunicazione ("unità di controllo di accesso alla rete", "controllore di canale di comunicazione", modem o bus di calcolatore) destinata a collegare l'apparecchiatura terminale ad una rete;
- 13) "efficienza spettrale": "velocità di trasferimento numerica" [bits/s] / banda passante di spettro 6 dB in Hz;
- 14) "controllo a programma registrato": controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Nota: Un'apparecchiatura può essere con "controllo a programma registrato" se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.

X.B.III.101 Apparecchiature di collaudo nel settore delle telecomunicazioni, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.C.III.101 Preformati di vetro o di qualsiasi altro materiale, ottimizzati per la fabbricazione di fibre ottiche sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101.

X.D.III.101 "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 e X.B.III.101, e software per instradamento dinamico adattivo descritti come segue:

- a. "software", in forma diversa da quella eseguibile dalla macchina, appositamente progettato per "instradamento dinamico adattivo";
- b. non utilizzato.



X.E.III.101 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 o X.B.III.101, o "software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.III.101 e altre "tecnologie" come segue:

a. "tecnologie" specifiche come segue:

1. "tecnologia" per il trattamento e l'applicazione alle fibre ottiche di rivestimenti appositamente progettati per renderle idonee all'impiego subacqueo;
2. "tecnologia" per lo "sviluppo" di apparecchiature che utilizzano le tecniche di "gerarchia numerica sincrona" ("SDH") o di "rete ottica sincrona" ("SONET").

Nota tecnica: Ai fini di X.E.III.101:

- 1) "gerarchia numerica sincrona" (SDH): gerarchia numerica che assicura un mezzo per gestire, moltiplicare ed accedere a varie forme di traffico numerico utilizzando una struttura di trasmissione sincrona su differenti tipi di supporti. La struttura è basata sul modulo di trasporto sincrono (STM) definito dalle raccomandazioni G.703, G.707, G.708, G.709 del CCITT ed altre in corso di pubblicazione. La velocità di primo livello della "gerarchia numerica sincrona" è di 155,52 Mbit/s;
- 2) "rete ottica sincrona" (SONET): rete che fornisce un mezzo per gestire, moltiplicare ed accedere a diverse forme di traffico numerico utilizzando una struttura di trasmissione sincrona su fibre ottiche. Il formato è la versione nord-americana della "gerarchia numerica sincrona" (SDH) ed impiega anche il modulo di trasporto sincrono (STM). Tuttavia impiega il segnale di trasporto sincrono (STS) come modulo di trasporto di base con velocità di primo livello di 51,81 Mbit/s. Le norme del SONET sono in corso di integrazione con quelle della "SDH".



Categoria III. Parte 2 - Sicurezza dell'informazione

Nota: La categoria III, parte 2, non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

X.A.III.201 Apparecchiature come segue:

- a. non utilizzato;
- b. non utilizzato;
- c. beni classificati come beni di crittografia per il mercato di massa conformemente alla nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, parte 2)¹.


X.D.III.201 "Software" per la "sicurezza dell'informazione" come segue:

Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione il "software" progettato o modificato per la prevenzione di danni premeditati a calcolatori, ad esempio i virus, in cui l'uso della "crittografia" è limitato all'autenticazione, alla firma digitale e/o alla decrittazione di dati o file.

- a. non utilizzato;
- b. non utilizzato;
- c. "software" classificati come software di crittografia per il mercato di massa conformemente alla nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, parte 2)².

¹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

² Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.



X.E.III.201 "Tecnologia" per la "sicurezza dell'informazione" in conformità alla nota generale sulla tecnologia come segue:


- a. non utilizzato;
- b. "tecnologia" diversa da quella specificata nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per l'"utilizzo" di beni per il mercato di massa sottoposti ad autorizzazione in X.A.III.201.c o di "software" per il mercato di massa sottoposti ad autorizzazione in X.D.III.201.c.

Categoria IV - Sensori e laser

X.A.IV.001 Apparecchiature acustiche navali o terrestri, in grado di rivelare o localizzare oggetti o elementi subacquei o di rilevare la posizione di navi di superficie o di veicoli subacquei, e componenti appositamente progettati diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.A.IV.002 Sensori ottici, come segue:

- a. tubi intensificatori d'immagine e loro componenti appositamente progettati, come segue:
 1. tubi intensificatori d'immagine aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm, ma non superiori a 1 050 nm;
 - b. una placca a microcanali per amplificazione elettronica dell'immagine con una spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 micrometri;
e
 - c. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. un fotocatodo S-20, S-25 o multialcalino; o
 2. un fotocatodo GaAs o GaInAs;



2. placche a microcanali appositamente progettate aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
 - a. 15 000 o più tubi cavi per placca; e
 - b. spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 micrometri;
- b. apparecchiature per l'immagine a visione diretta funzionanti nello spettro visibile o all'infrarosso che incorporano tubi intensificatori d'immagine aventi le caratteristiche di cui a X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003 Apparecchi da ripresa, come segue:

- a. apparecchi da ripresa che soddisfano i criteri della nota da 3 a 6 di A003.b.4¹.
- b. non utilizzato.

X.A.IV.004 Apparecchiature ottiche, come segue:

- a. filtri ottici:
 1. filtri per lunghezze d'onda superiori a 250 nm, comprensivi di rivestimenti ottici multistrato ed aventi una delle due caratteristiche seguenti:
 - a. bande passanti uguali o inferiori ad 1 nm (larghezza totale - semi intensità) e trasmissione di picco del 90 % o più; o

¹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.



- b. bande passanti uguali o inferiori a 0,1 nm (larghezza totale - semi intensità) e trasmissione di picco del 50 % o più;


Nota: X.A.IV.004 non sottopone ad autorizzazione i filtri ottici con strati d'aria fissi o i filtri tipo Lyot.

- 2. filtri per lunghezze d'onda superiori a 250 nm, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. accordabili su una banda spettrale di 500 nm o più;
 - b. banda passante ottica istantanea di 1,25 nm o meno;
 - c. lunghezza d'onda riaggiustabile entro 0,1 ms con una precisione di 1 nm o migliore nella banda spettrale accordabile; e
 - d. trasmissione di picco singola del 91 % o più;
- 3. commutatori di opacità ottica (filtri) con campo di visione di 30° o più e tempo di risposta uguale o inferiore a 1 ns;
- b. cavi a "fibre fluorurate", o loro fibre ottiche, aventi una attenuazione inferiore a 4 dB/km nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1 000 nm ma non superiori a 3 000 nm.

Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.004,b, per "fibre fluorurate" si intendono fibre fabbricate a partire da composti grezzi di fluoruro.

X.A.IV.005 "Laser", come segue:

- a. "laser" a diossido di carbonio (CO₂) aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. potenza di uscita in onda continua superiore a 10 kW;




2. uscita impulsiva con "durata dell'impulso" superiore a 10 μ s; e
 - a. potenza media di uscita superiore a 10 kW; o
 - b. "potenza di picco" impulsiva superiore a 100 kW; o
 3. uscita impulsiva con "durata dell'impulso" uguale o inferiore a 10 μ s; e
 - a. energia impulsiva superiore a 5 J per impulso e "potenza di picco" superiore a 2,5 kW; o
 - b. potenza media di uscita superiore a 2,5 kW;
- b. laser a semiconduttore, come segue:
1. "laser" a semiconduttore monomodo trasverso individuali, aventi:
 - a. potenza media di uscita superiore a 100 mW; o
 - b. lunghezza d'onda superiore a 1 050 nm;
 2. "laser" a semiconduttore multimodo trasverso individuali o allineamenti di "laser" a semiconduttore individuali, aventi lunghezza d'onda superiore a 1 050 nm;
- c. "laser" a rubino con energia di uscita superiore a 20 J per impulso;



- d. "laser a impulsi" non "accordabili" aventi lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1 150 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. "durata dell'impulso" uguale o superiore a 1 ns ma non superiore a 1 μ s con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 1. "efficienza wall-plug" superiore a 12 %, "potenza media di uscita" superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o
 2. "potenza media di uscita" superiore a 20 W; o
 - b. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 1. "efficienza wall-plug" superiore a 18 % e "potenza media di uscita" superiore a 30 W;
 2. "potenza di picco" superiore a 200 MW; o
 3. "potenza media di uscita" superiore a 50 W; o



2. "durata dell'impulso" superiore a 1 μ s con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 1. "efficienza wall-plug" superiore a 12 %, "potenza media di uscita" superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o
 2. "potenza media di uscita" superiore a 20 W; o
 - b. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 1. "efficienza wall-plug" superiore a 18 % e "potenza media di uscita" superiore a 30 W; o
 2. "potenza media di uscita" superiore a 500 W;
- e. "laser" a onda continua non "accordabili", con lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1 150 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. "efficienza wall-plug" superiore a 12 %, "potenza media di uscita" superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o
 - b. "potenza media di uscita" superiore a 50 W; o



2. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:

- a. "efficienza wall-plug" superiore a 18 % e "potenza media di uscita" superiore a 30 W; o
- b. "potenza media di uscita" superiore a 500 W;


Nota: X.A.IV.005.e.2.b non sottopone ad autorizzazione "laser" industriali a uscita multimodo trasverso con una potenza di uscita pari o inferiore a 2 kW e peso totale superiore a 1 200 kg. Ai fini della presente nota il peso totale comprende tutti i componenti necessari al funzionamento del "laser", ad esempio "laser", alimentazione, scambiatore di calore, ma non comprende le apparecchiature ottiche esterne per la regolazione e/o l'emissione del fascio.

f. "laser" non "accordabili", aventi lunghezza d'onda superiore a 1 400 nm, ma non superiore a 1 555 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:

- 1. energia di uscita superiore a 100 mJ per impulso e "potenza di picco" impulsiva superiore a 1 W; o
- 2. potenza di uscita media o in onda continua superiore a 1 W;

g. "laser" a elettroni liberi.

Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.005, per "efficienza wall-plug" si intende il rapporto tra potenza di uscita del "laser" (o "potenza media di uscita") e potenza di ingresso totale necessaria al funzionamento del "laser", alimentazione/condizionamento e condizionamento termico/scambiatore di calore compresi.




X.A.IV.006 "Magnetometri", sensori elettromagnetici "superconduttori" e loro componenti appositamente progettati, come segue:

- a. "magnetometri", diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, aventi una "sensibilità" inferiore a (migliore di) 1,0 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz;

Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.006.a, per "sensibilità" (livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.

- b. sensori elettromagnetici "superconduttori", componenti fabbricati a partire da materiali "superconduttori":
 1. progettati per funzionare a temperature inferiori alla "temperatura critica" di almeno uno dei loro costituenti "superconduttori" (compresi i dispositivi a effetto Josephson o i dispositivi "superconduttori" a interferenza quantistica (SQUID));
 2. progettati per rivelare variazioni di campo elettromagnetico a frequenze di 1 kHz o meno; e
 3. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. dotati di SQUID a film sottile con dimensione minima dell'elemento inferiore a 2 μm e con circuiti associati di accoppiamento di ingresso e di uscita;




- b. progettati per funzionare con un tasso di variazione del campo magnetico superiore a 1×10^6 quanti di flusso magnetico per secondo;
- c. progettati per funzionare nel campo magnetico terrestre senza schermatura magnetica; oppure
- d. aventi un coefficiente di temperatura minore (più piccolo) di 0,1 quanto/K di flusso magnetico.

X.A.IV.007 Gravimetri per uso terrestre, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:

- a. aventi una precisione statica inferiore a (migliore di) 100 μGal ; o
- b. del tipo a elemento di quarzo (Worden).

X.A.IV.008 Sistemi e apparecchiature radar e componenti principali per radar, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati, come segue:


- a. apparecchiature radar avioniche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati;
- b. apparecchiature radar a "laser" "qualificate per impiego spaziale" oppure apparecchiature per la rivelazione e la misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR) appositamente progettate per effettuare rilevamenti o per l'osservazione meteorologica;



- c. sistemi visivi potenziati per mappatura mediante radar a onde millimetriche appositamente progettati per aeromobili ad ala rotante, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. funzionanti a una frequenza di 94 GHz;
 - 2. potenza media di uscita inferiore a 20 mW;
 - 3. larghezza del fascio radar di 1 grado; e
 - 4. gamma di funzionamento uguale o superiore a 1 500 m.

X.A.IV.009 Apparecchiature di trattamento specifiche, come segue:

- a. apparecchiature di rilevamento sismico non sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.009.c;
- b. apparecchi da ripresa televisivi resistenti alle radiazioni, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- c. rilevatori sismici antintrusione che individuano, classificano e localizzano la fonte del segnale rilevato.



X.B.IV.001 Apparecchiature, compresi utensili, matrici, attrezzaggi o calibri, e loro altri componenti e accessori appositamente progettati, appositamente progettate o modificate per le applicazioni seguenti:


- a. per la fabbricazione o il controllo di:
 1. ondulatori magnetici (wigglers) per "laser" a elettroni liberi;
 2. foto-iniettori per "laser" a elettroni liberi;
- b. per la regolazione, alle tolleranze richieste, del campo magnetico longitudinale di "laser" a elettroni liberi.

X.C.IV.001 Sensori a fibre ottiche modificati strutturalmente per avere una "lunghezza di battimento" inferiore a 500 mm (elevata birifrangenza) o materiali per sensori ottici non descritti in 6C002.b¹ e con un tenore di zinco pari o superiore al 6 % per "frazione molare".

Nota tecnica: Ai fini di X.C.IV.001:

- 1) "frazione molare", il rapporto tra le moli di ZnTe e la somma di moli di CdTe e ZnTe presenti nel cristallo;
- 2) "lunghezza di battimento", la distanza che devono percorrere due segnali ortogonalmente polarizzati, inizialmente in fase, per realizzare una differenza di fase di 2 radianti.

¹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.



X.C.IV.002 Materiali ottici, come segue:

a. materiali a basso assorbimento ottico, come segue:

1. composti di fluoruri grezzi contenenti ingredienti con purezza uguale o superiore al 99,999 %; o

Nota: X.C.IV.002.a.1 sottopone ad autorizzazione i fluoruri di zirconio o di alluminio e varianti.

2. vetro fluorurato grezzo ottenuto da composti sottoposti ad autorizzazione in 6C004.e.1¹;

b. "preformati di fibre ottiche" costituiti da composti grezzi di fluoruro contenenti ingredienti di purezza uguale o superiore al 99,999 %, "appositamente progettati" per la fabbricazione di "fibre fluorurate" sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.004.b.

Nota tecnica: Ai fini di X.C.IV.002:


- 1) "fibre fluorurate": le fibre fabbricate a partire da composti grezzi di fluoruro;
- 2) "preformati di fibre ottiche": le barre, i lingotti o le bacchette di vetro, il materiale plastico o altri materiali appositamente trattati per l'impiego nella fabbricazione di fibre ottiche. Le caratteristiche dei preformati determinano i parametri di base delle fibre ottiche risultanti dalla loro trafilatura.

X.D.IV.001 "Software", diverso da quello specificato nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" dei beni sottoposti ad autorizzazione in 6A002, 6A003², X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, o X.A.IV.008.

X.D.IV.002 "Software" appositamente progettato per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005.

¹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

² Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.




X.D.IV.003 Altro "software", come segue:

- a. "programmi" di "software" applicativo per il controllo del traffico aereo (ATC) progettati per essere situati in calcolatori di uso generale installati in centri di ATC ed in grado di accettare i dati relativi ai bersagli radar provenienti da più di quattro radar primari;
- b. "software" appositamente progettato per i rilevatori sismici antintrusione in X.A.IV.009.c;
- c. "codice sorgente" appositamente progettato per i rilevatori sismici antintrusione in X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008, o X.A.IV.009.c.


X.E.IV.002 "Tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature, materiali o "software" sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, o X.D.IV.003.



X.E.IV.003 Altre "tecnologie", come segue:

- a. tecnologie di fabbricazione ottica che consentono la produzione in serie di componenti ottiche con un tasso di produzione annuale superiore a 10 m² di superficie per ogni mandrino individuale ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. una superficie superiore a 1 m² e
 2. una curvatura della faccia superiore a $\lambda/10$ (valore efficace) alla lunghezza d'onda prevista;
- b. "tecnologia" per filtri ottici con banda passante uguale o inferiore a 10 nm, campo di visione superiore a 40° e risoluzione superiore a 0,75 paia di linee/milliradiani
- c. "tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchi da ripresa sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.003;
- d. "tecnologia" necessaria per lo "sviluppo" o la "produzione" di sonde a "magnetometro" non triassiali o di sistemi di sonde a "magnetometro" non triassiali aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. "sensibilità" inferiore a (migliore di) 0,05 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a frequenze inferiori a 1 Hz; o
 2. "sensibilità" inferiore a (migliore di) 1×10^{-3} nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a 1 Hz o superiori.
- e. "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di dispositivi per la conversione di radiazione infrarossa in luce visibile aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. risposta nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 700 nm, ma non superiori a 1 500 nm; e
 2. una combinazione di fotorilevatore di radiazione infrarossa, diodo ad emissione di luce (OLED) e nanocristalli per convertire la radiazione infrarossa in luce visibile.

Nota tecnica: Ai fini di X.E.IV.003, per "sensibilità" (o livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.



Categoria V – Materiale avionico e di navigazione

X.A.V.001 Apparecchiature per la comunicazione in volo, tutti i sistemi di navigazione inerziale per "aeromobili" e altre apparecchiature avioniche, compresi componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.


Nota 1: X.A.V.001 non sottopone ad autorizzazione le cuffie o i microfoni.

Nota 2: X.A.V.001 non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

X.B.V.001 Altre apparecchiature appositamente progettate per il collaudo, l'ispezione o la "produzione" di apparecchiature avioniche e di navigazione.

X.D.V.001 "Software", diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche.

X.E.V.001 "Tecnologia", diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche.



Categoria VI - Materiale navale

X.A.VI.001 Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori, come segue:

- a. sistemi di visione subacquea, come segue:
 1. sistemi televisivi (comprendenti telecamera, luci, apparecchiature di sorveglianza e di trasmissione dei segnali) aventi risoluzione limite, misurata in aria, maggiore di 500 righe e appositamente progettati o modificati per funzionare con comandi a distanza con veicoli sommergibili; o
 2. telecamere subacquee aventi risoluzione limite, misurata in aria, maggiore di 700 righe;

Nota tecnica: La risoluzione limite in televisione è la misura della risoluzione orizzontale generalmente espressa in ragione del numero massimo di righe in rapporto all'altezza del quadro discriminato sul diagramma di prova, usando la norma IEEE 208/1960 o norme equivalenti.

- b. apparecchi fotografici appositamente progettati o modificati per impiego subacqueo, aventi un formato di pellicola pari o superiore a 35 mm e messa a fuoco automatica o messa a fuoco a distanza "appositamente progettate" per impiego subacqueo;
- c. sistemi luminosi stroboscopici, appositamente progettati o modificati per impiego subacqueo, in grado di assicurare una energia luminosa di uscita superiore a 300 J per lampo;



- d. altri apparecchi da ripresa subacquei, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- e. non utilizzato;
- f. navi (di superficie o sottomarini), compresi i battelli pneumatici, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;


Nota: X.A.VI.001.f non sottopone ad autorizzazione le navi in soggiorno temporaneo utilizzate per il trasporto privato o per il trasporto di passeggeri o beni da o attraverso il territorio doganale dell'Unione.

- g. motori marini (sia entro bordo che fuoribordo) e motori sottomarini, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- h. altri autorespiratori subacquei (apparecchi da immersione) e loro accessori, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- i. giubbotti di salvataggio, cartucce di gonfiaggio, bussole per immersione e computer per immersione;
Nota: X.A.VI.001.i non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.
- j. luci subacquee e apparecchiature per la propulsione;
Nota: X.A.VI.001.j non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.
- k. compressori d'aria e sistemi di filtrazione appositamente progettati per il caricamento di bombole ad aria;

X.D.VI.001 "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001.

X.D.VI.002 "Software" appositamente progettato per il funzionamento di veicoli sommergibili senza equipaggio utilizzati dal settore del petrolio e del gas.

X.E.VI.001 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001.



Categoria VII – Materiale aerospaziale e propulsione

X.A.VII.001 Motori e trattori diesel e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

- a. Motori diesel, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per carrelli, trattori e applicazioni automobilistiche, aventi potenza di uscita globale uguale o superiore a 298 kW;
- b. trattori a ruote off-highway con capacità di trasporto uguale o superiore a 9 t, e componenti e accessori principali, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- c. trattori stradali per semirimorchi con assali posteriori singoli o tandem previsti per 9 t o più per asse e componenti principali appositamente progettati.

Nota: X.A.VII.001.b e X.A.VII.001.c non sottopongono ad autorizzazione i veicoli in soggiorno temporaneo utilizzati per il trasporto privato o per il trasporto di passeggeri o beni da o attraverso il territorio doganale dell'Unione.

X.A.VII.002 Motori a turbina a gas e componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

- a. non utilizzato;
- b. non utilizzato;



- c. motori aeronautici a turbina a gas e loro componenti appositamente progettati;

Nota: X.A.VII.002.c non sottopone ad autorizzazione i motori aeronautici a turbina a gas destinati ad essere utilizzati in "aeromobili" civili e utilizzati in buona fede in "aeromobili" civili da più di otto anni. Se utilizzati in buona fede in "aeromobili" civili da più di otto anni, cfr. ALLEGATO XI.

- d. non utilizzato;

- e. dispositivi per la respirazione pressurizzati per aeromobili e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.


X.B.VII.001 Apparecchiature di collaudo a vibrazione e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota: X.B.VII.001 sottopone ad autorizzazione soltanto le apparecchiature per lo "sviluppo" o la "produzione". Non sottopone ad autorizzazione i sistemi di monitoraggio delle condizioni.

X.B.VII.002 "Apparecchiature", utensili o montaggi per la fabbricazione o la misura di palette mobili, palette fisse o carenature di estremità fuse di turbine a gas appositamente progettati, come segue:

- a. apparecchiature automatizzate che utilizzano metodi non meccanici per misurare lo spessore di parete dei profili aerodinamici;
- b. utensili, montaggi o apparecchiature per la misurazione dei processi di foratura "laser", a getto d'acqua o a lavorazione elettrochimica (ECM) o elettroerosiva (EDM) sottoposti ad autorizzazione in 9E003.c¹;
- c. apparecchiature per la lisciviazione di anime in ceramica;
- d. apparecchiature o utensili per la fabbricazione di anime in ceramica;

¹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.



- e. apparecchiature per la preparazione di modelli in cera di gusci in ceramica;
- f. apparecchiature di fusione o di cottura di gusci in ceramica.

X.D.VII.001 "Software" diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001.

X.D.VII.002 "Software" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002.


X.E.VII.001 "Tecnologia" diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001.

X.E.VII.002 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002.

X.E.VII.003 Altra "tecnologia", non descritta in 9E003¹, come segue:

- a. sistemi di controllo del gioco di estremità delle pale dei rotori che utilizzano una "tecnologia" di compensazione attiva del rivestimento limitata a una banca dati di progettazione e sviluppo; oppure
- b. cuscinetti a gas per assiemi rotori di motori a turbina.»

¹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.



ALLEGATO III«*ALLEGATO V ter*

ELENCO DEI PAESI PARTNER DI CUI ALL'ARTICOLO 1 *sexies*, PARAGRAFO 4,
ALL'ARTICOLO 1 *septies*, PARAGRAFO 4, E ALL'ARTICOLO 1 *septies quater*,
PARAGRAFO 4


[...]

»

ALLEGATO IV«*ALLEGATO V quater*

A. Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione di fornitura,
trasferimento o esportazione
(di cui all'articolo 1 *septies ter* del presente regolamento)

L'autorizzazione di esportazione è valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea fino alla data della sua scadenza.




UNIONE EUROPEA	AUTORIZZAZIONE / NOTIFICA DI ESPORTAZIONE (regolamento (CE) n. 765/2006)
<p>In caso di notifica a norma dell'articolo 1 <i>sexies</i>, paragrafo 3, o dell'articolo 1 <i>septies</i>, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 765/2006, indicare quale punto o quali punti si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali; <input type="checkbox"/> (b) usi medici o farmaceutici; <input type="checkbox"/> (c) utilizzazione temporanea da parte dei mezzi di informazione; <input type="checkbox"/> (d) aggiornamenti del software; <input type="checkbox"/> (e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; <input type="checkbox"/> (f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; <input type="checkbox"/> (g) uso personale da parte delle persone fisiche che si recano in Bielorussia, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita. 	<p>Per le autorizzazioni, indicare se richieste a norma dell'articolo 1 <i>sexies</i>, paragrafo 4, dell'articolo 1 <i>sexies</i>, paragrafo 5, dell'articolo 1 <i>septies</i>, paragrafo 4, dell'articolo 1 <i>septies</i>, paragrafo 5, o dell'articolo 1 <i>septies bis</i>, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006:</p>
	<p>Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 1 <i>sexies</i>, paragrafo 4, o dell'articolo 1 <i>septies</i>, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 765/2006, indicare quale punto o quali punti si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (a) cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Bielorussia in ambiti puramente civili; <input type="checkbox"/> (b) industria spaziale, comprese la cooperazione in ambito accademico e la cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; <input type="checkbox"/> (c) gestione, manutenzione, ritrattamento del combustibile e sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché cooperazione nucleare per fini civili, segnatamente nel campo della ricerca e dello sviluppo; <input type="checkbox"/> (d) sicurezza marittima; <input type="checkbox"/> (e) reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet; <input type="checkbox"/> (f) uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; <input type="checkbox"/> (g) rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.
	<p>Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 1 <i>septies bis</i>, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, indicare quale punto si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (a) prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; <input type="checkbox"/> (b) contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.



1	1. Esportatore	2. Numero di serie	3. Data di scadenza (prevista)
		4. Informazioni sul punto di contatto	
	5. Destinatario	6. Autorità che rilascia il documento	
	7. Agente/Rappresentante (se diverso dall'esportatore)	8. Paese di provenienza	Codice ¹
	9. Utilizzatore finale (se diverso dal destinatario)	10. Stato membro dell'attuale o futura ubicazione dei prodotti	Codice ¹
1		11. Stato membro di esportazione presunta	Codice ¹
		12. Paese di destinazione finale	Codice ¹
		Conferma che l'utilizzatore finale non è militare	Sì/No

¹ Cfr. regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1).



13. Descrizione dei prodotti ¹			14. Paese d'origine		Codice ¹	
			15. Codice del sistema armonizzato o nomenclatura combinata (se previsto con 8 cifre; numero CAS se disponibile)		16. Elenco di controllo n. (per i prodotti iscritti a elenco)	
			17. Valuta e valore		18. Quantità dei prodotti	
19. Uso finale	Conferma che l'uso finale non è militare	Si/No	20. Data del contratto (se prevista)	21. Regime doganale		
22. Informazioni supplementari:						
Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri						
			Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento			Timbro
			Firma			Autorità che rilascia il documento
			Data			

¹ All'occorrenza questa descrizione può essere riportata in uno o più fogli aggiuntivi al presente formulario (1 *bis*). In tal caso, indicare in questa casella l'esatto numero dei fogli aggiuntivi. La descrizione dovrebbe essere la più precisa possibile e contenere, se del caso, il numero CAS o altri riferimenti in particolare per i prodotti chimici.



UNIONE EUROPEA (regolamento (CE) n. 765/2006)

1 Bis	1. Esportatore	2. Numero di serie		
	13. Descrizione dei prodotti			
		14. Paese d'origine	Codice ¹	
		15. Codice (se previsto con 8 cifre; numero CAS se disponibile)	16. Elenco di controllo n. (per i prodotti iscritti a elenco)	
	13. Descrizione dei prodotti	17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti	
		14. Paese d'origine	Codice ¹	
		15. Codice (se previsto con 8 cifre; numero CAS se disponibile)	16. Elenco di controllo n. (per i prodotti iscritti a elenco)	
	13. Descrizione dei prodotti	17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti	
		14. Paese d'origine	Codice ¹	
		15. Codice	16. Elenco di controllo n.	
	13. Descrizione dei prodotti	17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti	
		14. Paese d'origine	Codice ¹	
		15. Codice	16. Elenco di controllo n.	
	13. Descrizione dei prodotti	17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti	
		14. Paese d'origine	Codice ¹	
		15. Codice	16. Elenco di controllo n.	
	13. Descrizione dei prodotti	17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti	
		14. Paese d'origine	Codice ¹	
		15. Codice	16. Elenco di controllo n.	
	13. Descrizione dei prodotti	17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti	
		14. Paese d'origine	Codice ¹	
		15. Codice	16. Elenco di controllo n.	



Nota: Nella casella 1 della colonna 24 indicare la quantità ancora disponibile e nella casella 2 della colonna 24 indicare la quantità detratta in questa occasione.			
23. Quantità netta/valore (Massa netta/altra unità con indicazione dell'unità)		26. Documento doganale (tipo e numero) o estratto (n.) e data della detrazione	27. Stato membro, nome e firma, timbro dell'autorità incaricata della detrazione
24. In cifre	25. In lettere (quantità/valore detratto)		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			



B. Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione
ai servizi di intermediazione /all'assistenza tecnica
(di cui all'articolo 1 *septies ter* del presente regolamento)

UNIONE EUROPEA


FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA (regolamento (CE) n. 765/2006)

<p>In caso di notifica a norma dell'articolo 1 <i>sexies</i>, paragrafo 3, o dell'articolo 1 <i>septies</i>, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 765/2006, indicare quale punto o quali punti si applicano:</p> <p><input type="checkbox"/> (a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;</p> <p><input type="checkbox"/> (b) usi medici o farmaceutici;</p> <p><input type="checkbox"/> (c) utilizzazione temporanea da parte dei mezzi di informazione;</p> <p><input type="checkbox"/> (d) aggiornamenti del software;</p> <p><input type="checkbox"/> (e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;</p> <p><input type="checkbox"/> (f) garanzia della cibersecurity e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo o le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo;</p> <p><input type="checkbox"/> (g) uso personale da parte delle persone fisiche che si recano in Bielorussia, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.</p>	<p>Per le autorizzazioni, indicare se richieste a norma dell'articolo 1 <i>sexies</i>, paragrafo 4, dell'articolo 1 <i>sexies</i>, paragrafo 5, dell'articolo 1 <i>septies</i>, paragrafo 4, dell'articolo 1 <i>septies</i>, paragrafo 5, o dell'articolo 1 <i>septies bis</i>, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006:</p>
	<p>Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 1 <i>sexies</i>, paragrafo 4, o dell'articolo 1 <i>septies</i>, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 765/2006, indicare quale punto o quali punti si applicano:</p> <p><input type="checkbox"/> (a) cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Bielorussia in ambiti puramente civili;</p> <p><input type="checkbox"/> (b) industria spaziale, comprese la cooperazione in ambito accademico e la cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;</p> <p><input type="checkbox"/> (c) gestione, manutenzione, ritrattamento del combustibile e sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché cooperazione nucleare per fini civili, segnatamente nel campo della ricerca e dello sviluppo;</p> <p><input type="checkbox"/> (d) sicurezza marittima;</p> <p><input type="checkbox"/> (e) reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet;</p> <p><input type="checkbox"/> (f) uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;</p> <p><input type="checkbox"/> (g) rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.</p>
	<p>Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 1 <i>septies bis</i>, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, indicare quale punto si applica:</p> <p><input type="checkbox"/> (a) prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente;</p> <p><input type="checkbox"/> (b) contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.</p>




1	1. Intermediario / fornitore di assistenza tecnica / richiedente	2. Numero di serie	3. Data di scadenza (prevista)
		4. Informazioni sul punto di contatto	
	5. Esportatore nel paese terzo di origine (se applicabile)	6. Autorità che rilascia il documento	
	7. Destinatario	8. Stato membro in cui risiede o è stabilito l'intermediario / il fornitore di assistenza tecnica	Codice ¹
		9. Paese di origine / Paese di ubicazione dei prodotti oggetto di servizi di intermediazione	Codice ¹
		10. Utilizzatore finale nel paese terzo di destinazione (se diverso dal destinatario)	11. Paese di destinazione
		12. Terzi interessati, ad es. agenti (se applicabile)	
		Conferma che l'utilizzatore finale non è militare	Si/No
	1		

¹ Cfr. regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1).



	13. Descrizione degli articoli / assistenza tecnica		14. Codice del sistema armonizzato o nomenclatura combinata (se previsto)	15. Elenco di controllo n. (se applicabile)
			16. Valuta e valore	17. Quantità dei prodotti (se applicabile)
18. Uso finale	Conferma che l'uso finale non è militare		Si/No	
19. Informazioni supplementari:				
Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri				
		Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento	Timbro	
		Firma		
		Autorità che rilascia il documento		
		Data		

"



ALLEGATO V


L'allegato VI del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

ELENCO DEI PRODOTTI UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE O LA FABBRICAZIONE DEI
PRODOTTI DEL TABACCO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 *octies*

Nome del prodotto	Codice della nomenclatura combinata (NC) ¹
Filtri	ex 482390
Carta da sigarette	4813
Aromi per tabacco	ex 330290
Macchine per la preparazione o la trasformazione del tabacco	8478
Altri coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	ex 8208 90 00»

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=IT>



ALLEGATO VI

L'allegato VII del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal seguente:

*«ALLEGATO VII*ELENCO DEI PRODOTTI MINERALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 *nonies*

Nome del prodotto	Codice della nomenclatura combinata (NC) ¹
Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici	2707
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli, contenenti principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi	2710
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	2711
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	2712
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi non nominati né compresi altrove	2713
Mastici bituminosi, "cut-back" e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale	2715»

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=IT>



ALLEGATO VII

L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal seguente:


«ALLEGATO VIII

ELENCO DEI PRODOTTI DI CLORURO DI POTASSIO (“POTASSA”)

DI CUI ALL'ARTICOLO 1 *decies*

Nome del prodotto	Codice della nomenclatura combinata (NC) ¹
Cloruro di potassio	3104 20
Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	3105 20 10 3105 20 90
Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio	3105 60 00
Altri concimi contenenti cloruro di potassio	ex 3105 90 20 ex 3105 90 80»

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=IT>



ALLEGATO VIII

«ALLEGATO X

ELENCO DEI PRODOTTI LEGNOSI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 *sexdecies*

Nome del prodotto	Codice della nomenclatura combinata (NC) ¹
Legno e lavori di legno; carbone di legna	44»

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=IT>



ALLEGATO IX«*ALLEGATO XI*ELENCO DEI PRODOTTI CEMENTIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 *septdecies*

Nome del prodotto	Codice della nomenclatura combinata (NC) ¹
Cementi, compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers", anche colorati	2523
Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati:	6810»

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=IT>




ALLEGATO X«*ALLEGATO XII*

ELENCO DEI PRODOTTI SIDERURGICI DI CUI

ALL'ARTICOLO 1 *octodecies*

Nome del prodotto	Codice della nomenclatura combinata (NC) ¹
Ghisa, ferro e acciaio	72
Lavori di ghisa, ferro o acciaio	73»


¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=IT>



ALLEGATO XI«*ALLEGATO XIII*ELENCO DEI PRODOTTI DELLA GOMMA DI CUI ALL'ARTICOLO 1 *novodecies*

Nome del prodotto	Codice della nomenclatura combinata (NC) ¹
Pneumatici nuovi, di gomma	4011»


¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=IT>



ALLEGATO XII«*ALLEGATO XIV*»ELENCO DEI MACCHINARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 *vicies*

Nome del prodotto	Codice della nomenclatura combinata (NC) ¹
Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica	8401
Caldaje a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	8402
Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore	8404
Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori	8405
Turbine a vapore	8406
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	8407
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	8408
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	8409


¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=IT>




Nome del prodotto	Codice della nomenclatura combinata (NC) ¹
Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori	8410
Altri motori e macchine motrici	8412
Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi	8413
Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	8415
Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili	8416
Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	ex 8418
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	8420
Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas	8421
Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande	ex 8422
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	8423




Nome del prodotto	Codice della nomenclatura combinata (NC) ¹
Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto	8424
Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti	8425
Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru	8426
Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento	8427
Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)	8428
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spatatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi	8429
Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	8430
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430	8431
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	8439
Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli	8440



Nome del prodotto	Codice della nomenclatura combinata (NC) ¹
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	8441
Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)	8442
Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, fotocopiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori	8443
Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali	8444 00
Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447	8445
Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted	8447
Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)	8448



Nome del prodotto	Codice della nomenclatura combinata (NC) ¹
Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli	8449 00 00
Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire	8453
Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie	8454
Laminatoi per metalli e loro cilindri	8455
Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli	8457
Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo	8458
Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie	8466
Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano	8467
Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale	8468




Nome del prodotto	Codice della nomenclatura combinata (NC) ¹
Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove	8471
Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia	8474
Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro	8475
Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo	8477
Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo	8479
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	8480
Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche	8481



Nome del prodotto	Codice della nomenclatura combinata (NC) ¹
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	8482
Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione	8483
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	8484
Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	8501
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	8502
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai motori e generatori elettrici, ai gruppi elettrogeni o convertitori rotanti elettrici n.n.a.	8503
Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, e loro parti	8504
Elettromagneti (esclusi quelli per uso medico); calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche, e loro parti	8505
Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare, e loro parti (escl. fuori uso e diversi da quelli di gomma non indurita o di materie tessili)	8507



Nome del prodotto	Codice della nomenclatura combinata (NC) ¹
Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori, e loro parti	8511
Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche, e loro parti	8514
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:	8529
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico (diversi dagli apparecchi di commutazione per la telefonia e la telegrafia su filo e i videofoni)	8537
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537, n.n.a.	8538
Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco, e loro parti	8539
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	8544



Nome del prodotto	Codice della nomenclatura combinata (NC) ¹
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	8545
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	8547
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, i, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85	8548
Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica	»

22CE0856



DECISIONE (PESC) 2022/356 DEL CONSIGLIO**del 2 marzo 2022****che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:


- (1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC ⁽¹⁾ relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
- (2) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco nei confronti del paese, anche a partire dal territorio della Bielorussia, che rappresenta una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.
- (3) Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali la Russia viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha inoltre condannato fermamente il coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione nei confronti dell'Ucraina e l'ha invitata ad astenersi da tali azioni e a rispettare i suoi obblighi internazionali. Ha chiesto l'elaborazione e l'adozione urgenti di un pacchetto di ulteriori sanzioni individuali ed economiche che riguardi anche la Bielorussia.
- (4) In vista della gravità della situazione, e in risposta al coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno modificare il titolo della decisione 2012/642/PESC e introdurre ulteriori misure restrittive.
- (5) In particolare, è opportuno introdurre ulteriori restrizioni per quanto riguarda gli scambi di beni usati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco, combustibili minerali, sostanze bituminose e idrocarburi gassosi, prodotti a base di cloruro di potassio («potassa»), prodotti in legno, prodotti di cemento, prodotti siderurgici e prodotti in gomma. È inoltre opportuno imporre ulteriori restrizioni sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e sulla prestazione dei servizi connessi, come pure restrizioni sulle esportazioni di determinati beni e tecnologie in grado di contribuire allo sviluppo dei settori militare, tecnologico, della difesa e della sicurezza della Bielorussia, unitamente a restrizioni sulla prestazione di servizi connessi.
- (6) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/642/PESC è così modificata:

⁽¹⁾ Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).



- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione 2012/642/PESC del Consiglio del 15 ottobre 2012 relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina»;

- 2) l'articolo 2 *quater* è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 *quater*

1. Fatto salvo l'articolo 2 *ter* della presente decisione, sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, di tutti i beni e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), siano tali beni e tecnologie originari o meno di detto territorio, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

2. È vietato:


- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

3. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, per le destinazioni seguenti:

- a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
- b) usi medici o farmaceutici;
- c) utilizzo temporaneo da parte dei mezzi di informazione;
- d) aggiornamenti del software;
- e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;
- f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure
- g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

Fatta eccezione per le lettere f) e g), l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati:



- a) alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Bielorussia in ambiti puramente civili;
- b) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
- c) alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
- d) alla sicurezza marittima;
- e) alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet;
- f) all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;
- g) alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o tale relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché tale autorizzazione sia richiesta prima del 1º maggio 2022.

6. Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalla pertinente autorità competente conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica *mutatis mutandis*. Tale autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

7. Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione di cui ai paragrafi 4 e 5, l'autorità competente non concede l'autorizzazione se ha fondati motivi per ritenere che:

- i) l'utente finale possa essere un utente finale militare o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato II o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare; oppure
- ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, sono destinati ai settori aeronautico o spaziale.

8. L'autorità competente possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da essa già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione della presente decisione.

9. I paesi partner di cui al paragrafo 4, lettere f) e g), del presente articolo e all'articolo 2 *quinquies*, paragrafo 4, lettere f) e g), che applicano misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti, sono elencate nell'allegato IV.

(*) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).»;

- 3) l'articolo 2 *quinquies* è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 *quinquies*


1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia.



2. È vietato:
- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
 - b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, con le destinazioni seguenti:
- a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
 - b) usi medici o farmaceutici;
 - c) utilizzo temporaneo da parte dei mezzi di informazione;
 - d) aggiornamenti del software;
 - e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;
 - f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure
 - g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

Fatta eccezione per le lettere f) e g), l'esportatore dichiara nella sua dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'autorità competente possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati:
- a) alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Bielorussia in ambiti puramente civili;
 - b) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
 - c) alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
 - d) alla sicurezza marittima;
 - e) alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet;
 - f) all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;
 - g) alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.



5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché tale autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.

6. Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalla pertinente autorità competente conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica *mutatis mutandis*. Tali autorizzazioni sono valide in tutto il territorio dell'Unione.

7. Nel decidere in merito alla richiesta di autorizzazione di cui ai paragrafi 4 e 5, l'autorità competente non concede l'autorizzazione se ha fondati motivi per ritenere che:

- i) l'utente finale possa essere un utente finale militare o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato II o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare; oppure che
- ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria sono destinati ai settori aeronautico o spaziale.

8. L'autorità competente può annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione della presente decisione.

9. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

- 4) dopo l'articolo 2 *quinquies* è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 2 quinquies bis*

1. Per quanto riguarda le entità elencate all'allegato II, in deroga all'articolo 2 *quater*, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2 *quinquies*, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 2 *quinquies* o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria:

- a) sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure che
- b) sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché tale autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.

2. Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti dello Stato membro conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica *mutatis mutandis*. Tali autorizzazioni sono valide in tutto il territorio dell'Unione.


3. L'autorità competente può annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione già concessa a norma del paragrafo 1 se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione della presente decisione.»;

- 5) l'articolo 2 *sexies* è così modificato:

- a) dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente:

«1 *bis*. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché servizi di assicurazione e riassicurazione, pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1.»;

- b) il paragrafo 3 è soppresso;



- 6) l'articolo 2 *septies* è così modificato:
- a) il paragrafo 5 è soppresso;
 - b) il paragrafo 6 è rinumerato come paragrafo 5;
 - c) ai paragrafi 1, 4 e 5, i termini «di prodotti petroliferi e di idrocarburi gassosi» sono sostituiti dai seguenti: «di combustibili minerali, sostanze bituminose e idrocarburi gassosi»;
- 7) l'articolo 2 *octies* è così modificato:
- a) dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente:
«1 *bis*. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché servizi di assicurazione e riassicurazione, pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1.»;
 - b) il paragrafo 3 è soppresso;
- 8) all'articolo 2 *decies*, il paragrafo 4 è soppresso;
- 9) all'articolo 2 *undecies*, il paragrafo 3 è soppresso;
- 10) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 2 *sexdecies*

1. È vietato:

- a) importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti in legno se:
 - i) sono originari della Bielorussia; oppure
 - ii) sono stati esportati dalla Bielorussia;
- b) acquistare, direttamente o indirettamente, prodotti in legno di cui alla lettera a), situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;
- c) trasportare prodotti in legno di cui alla lettera a) se sono originari della Bielorussia o sono esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;
- d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).


2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

Articolo 2 *septdecies*

1. È vietato:

- a) importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, prodotti di cemento se:
 - i) sono originari della Bielorussia; oppure
 - ii) sono stati esportati dalla Bielorussia;
- b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti di cemento di cui alla lettera a), situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;
- c) trasportare i prodotti di cemento di cui alla lettera a) se sono originari della Bielorussia o sono esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;
- d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).



2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

Articolo 2 octodecies

1. È vietato:

- a) importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, prodotti siderurgici se:
 - i) sono originari della Bielorussia; oppure
 - ii) sono stati esportati dalla Bielorussia;
- b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui alla lettera a), situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;
- c) trasportare i prodotti siderurgici di cui alla lettera a) se sono originari della Bielorussia o sono esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;
- d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).

2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

Articolo 2 novodecies

1. È vietato:

- a) importare, direttamente o indirettamente, prodotti in gomma nell'Unione se:
 - i) sono originari della Bielorussia; oppure
 - ii) sono stati esportati dalla Bielorussia;
- b) acquistare, direttamente o indirettamente, prodotti di gomma di cui alla lettera a), situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;
- c) trasportare prodotti di gomma di cui alla lettera a) se sono originari della Bielorussia o sono esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;
- d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).

2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

Articolo 2 vicies

1. È vietato:

- a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, talune macchine, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alla lettera a).



2. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei macchinari di cui al paragrafo 1, o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, con le destinazioni seguenti:

- a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
- b) usi medici o farmaceutici;
- c) utilizzo temporaneo da parte dei mezzi di informazione;
- d) aggiornamenti del software;
- e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;
- f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure
- g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari più stretti che le accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

Fatta eccezione per le lettere f) e g), l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.

3. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

4. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

11) gli allegati della decisione 2012/642/PESC sono modificati come esposto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

ALLEGATO

1) L'allegato II della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II


ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 *quinquies*

Ministero della Difesa della Bielorussia»;

2) è aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI PARTNER DI CUI ALL'ARTICOLO 2 *quater*, PARAGRAFO 9».



REGOLAMENTO (UE) 2022/357 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i principi contabili internazionali (IAS) 1 e 8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Il 12 febbraio 2021 l'International Accounting Standards Board ha pubblicato modifiche al principio contabile internazionale (IAS) 1 *Presentazione del bilancio* e al principio contabile internazionale (IAS) 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*. Tali modifiche chiariscono le differenze tra principi contabili e stime contabili al fine di garantire l'applicazione coerente dei principi contabili e la comparabilità dei bilanci.
- (3) Dopo la consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8 soddisfano i criteri di adozione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

- a) il principio contabile internazionale (IAS) 1 *Presentazione del bilancio* è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento;
- b) il principio contabile internazionale (IAS) 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori* è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).



Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2023 o successivamente.

Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

—



ALLEGATO

Modifiche allo IAS 1**Presentazione del bilancio**

I paragrafi 7, 10, 114, 117 e 122 sono modificati. Sono aggiunti i paragrafi 117 A–117E e il paragrafo 139V. I paragrafi 118, 119 e 121 sono eliminati.

DEFINIZIONI

7. **I seguenti termini sono usati nel presente principio con i significati indicati:**

i principi contabili sono definiti nel paragrafo 5 dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori e il termine è usato nel presente principio con lo stesso significato.

...

BILANCIO

...

Informativa completa di bilancio

10. **Un'informativa di bilancio completa include:**

...

e) le note, che contengano le informazioni rilevanti sui principi contabili e altre informazioni esplicative;

...

STRUTTURA E CONTENUTO

...

Note*Struttura*

...

114. Esempi di ordinamento o raggruppamento sistematico delle note sono, tra gli altri:

...

c) seguire l'ordine delle voci figuranti nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo e nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, quali:


...

ii) le informazioni rilevanti sui principi contabili (vedere paragrafo 117);

...

Illustrazione delle informazioni sui principi contabili

117. **L'entità deve indicare le informazioni rilevanti sui principi contabili (vedere paragrafo 7). Le informazioni sui principi contabili sono rilevanti se, considerate insieme ad altre informazioni incluse nel bilancio dell'entità, è ragionevole attendersi che influenzino le decisioni che gli utilizzatori principali del bilancio redatto per scopi di carattere generale prendono sulla base di tale bilancio.**



- 117A Le informazioni sui principi contabili che si riferiscono a operazioni, altri eventi o condizioni non rilevanti sono irrilevanti e non devono essere indicate. Le informazioni sui principi contabili possono tuttavia essere rilevanti a causa della natura delle operazioni, degli altri eventi o delle condizioni ad esse correlati, anche se gli importi sono irrilevanti. Tuttavia, non tutte le informazioni sui principi contabili riguardanti operazioni, altri eventi o condizioni rilevanti sono di per sé rilevanti.
- 117B Ci si attende che le informazioni sui principi contabili siano rilevanti se sono necessarie agli utilizzatori del bilancio dell'entità al fine di comprendere altre informazioni rilevanti nel bilancio. Per esempio, è probabile che l'entità consideri rilevanti per il proprio bilancio le informazioni sui principi contabili se tali informazioni si riferiscono a operazioni, ad altri eventi o condizioni rilevanti e:
- l'entità ha modificato un principio contabile nel corso dell'esercizio e tale cambiamento ha comportato una modifica rilevante delle informazioni contenute nel bilancio;
 - l'entità ha scelto un principio contabile tra una o più opzioni consentite dagli IFRS. Tale situazione potrebbe verificarsi se l'entità scegliesse di valutare l'investimento immobiliare al costo storico anziché al *fair value* (valore equo);
 - il principio contabile è stato elaborato conformemente allo IAS 8 in assenza di un IFRS che si applichi specificatamente;
 - il principio contabile si riferisce a un settore per il quale l'entità è tenuta a formulare valutazioni o ipotesi significative nell'applicazione di un principio contabile e l'entità indica tali valutazioni o ipotesi in conformità ai paragrafi 122 e 125; oppure
 - la contabilizzazione necessaria per tali operazioni, altri eventi o condizioni rilevanti è complessa e gli utilizzatori del bilancio dell'entità non ne avrebbero altrimenti una comprensione adeguata. Tale situazione potrebbe verificarsi se l'entità applicasse più di un IFRS a una classe di operazioni rilevanti.
- 117C Le informazioni sui principi contabili che si concentrano sul modo in cui l'entità ha applicato le disposizioni degli IFRS alle proprie circostanze forniscono informazioni specifiche per ciascuna entità che sono più utili agli utilizzatori del bilancio rispetto a informazioni standardizzate o a informazioni che si limitano a riprodurre o riassumere le disposizioni degli IFRS.
- 117D Se l'entità fornisce informazioni irrilevanti sui principi contabili, tali informazioni non devono occultare le informazioni rilevanti sui principi contabili.
- 117E Le conclusioni dell'entità secondo cui informazioni sui principi contabili sono irrilevanti non incidono sulle relative disposizioni in materia di informativa di cui agli altri IFRS.
118. [Eliminato]
119. [Eliminato]
120. [Eliminato]
121. [Eliminato]
122. **Unitamente alle informazioni rilevanti sui principi contabili o ad altre note, l'entità deve indicare le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime (vedere paragrafo 125), che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.**

...

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

- 139V *Informativa sui principi contabili*, pubblicato a febbraio 2021, ha modificato i paragrafi 7, 10, 114, 117 e 122, ha aggiunto i paragrafi 117 A-117 E e ha eliminato i paragrafi 118, 119 e 121. Ha inoltre modificato l'IFRS Practice Statement 2 *Making Materiality Judgements*. L'entità deve applicare le modifiche allo IAS 1 agli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.



Modifiche ad altri IFRS e pubblicazioni**Modifiche all'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative**

Sono modificati i paragrafi 21 e B5. È aggiunto il paragrafo 44II.

RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA E AL RISULTATO ECONOMICO

...

Altre informazioni integrative*Principi contabili*

21. In conformità al paragrafo 117 dello IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007), l'entità indica le informazioni rilevanti sui principi contabili. Le informazioni sulla base (o le basi) di valutazione degli strumenti finanziari utilizzate nella preparazione del bilancio dovrebbero essere informazioni rilevanti sui principi contabili.

...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

- 44II Informativa sui principi contabili, che modifica lo IAS 1 e l'IFRS Practice Statement 2 *Making Materiality Judgements*, è stato pubblicato nel febbraio 2021 e ha modificato i paragrafi 21 e B5. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

...



Appendice B

Guida operativa

...

CLASSI DI STRUMENTI FINANZIARI E LIVELLO DI INFORMATIVA (PARAGRAFO 6)

...

Altre informazioni integrative — Principi contabili (paragrafo 21)

- B5 Il paragrafo 21 impone di indicare le informazioni rilevanti sui principi contabili, che dovrebbero includere informazioni sulla base (o le basi) di valutazione degli strumenti finanziari utilizzate nella preparazione del bilancio. Per gli strumenti finanziari, le informazioni integrative possono comprendere:

...

Il paragrafo 122 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) dispone altresì che le entità indichino unitamente alle informazioni rilevanti sui principi contabili o ad altre note le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime, che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.

Modifiche allo IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione

Il paragrafo 34 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 38.

FONDI PENSIONE COMUNQUE DEFINITI

Informazioni integrative

- 34. Il bilancio di un fondo pensione, sia a benefici definiti sia a contribuzione definita, deve contenere anche le informazioni seguenti:**

...

- b) le informazioni rilevanti sui principi contabili; e**

...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

38. *Informativa sui principi contabili*, che modifica lo IAS 1 *Presentazione del bilancio* e l'IFRS Practice Statement 2 *Making Materiality Judgements*, è stato pubblicato nel febbraio 2021 e ha modificato il paragrafo 34. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche allo IAS 34 Bilanci intermedi

Il paragrafo 5 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 60.


CONTENUTO DI UN BILANCIO INTERMEDIO

5. Lo IAS 1 definisce un'informativa di bilancio completa quella che include le seguenti componenti:

...

- e) le note, le informazioni rilevanti sui principi contabili e altre informazioni esplicative;

...



DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

60. *Informativa sui principi contabili*, che modifica lo IAS 1 e l'IFRS Practice Statement 2 *Making Materiality Judgements*, è stato pubblicato nel febbraio 2021 e ha modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche allo IAS 8***Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori***

I paragrafi 5, 32, 34, 38 e 48 e il titolo che precede il paragrafo 32 sono modificati. Sono aggiunti i paragrafi 32A-32B, 34A e 54I e i titoli che precedono i paragrafi 34 e 36. Il titolo che precede il paragrafo 39 è modificato in modo da essere un sottotitolo del titolo aggiunto al paragrafo 34.

DEFINIZIONI

5. **I seguenti termini sono usati nel presente principio con i significati indicati:**

...


Le stime contabili sono importi monetari in bilancio soggetti a incertezza della valutazione.

...

STIME CONTABILI

32. Un principio contabile può esigere una modalità di valutazione delle voci del bilancio che implica incertezza della valutazione. Ciò vuol dire che il principio contabile potrebbe imporre di valutare tali voci a importi monetari che, non potendo essere osservati direttamente, devono essere stimati. In tal caso l'entità elabora una stima contabile per conseguire l'obiettivo stabilito dal principio contabile. L'elaborazione di stime contabili comporta l'uso di valutazioni o ipotesi basate sulle più recenti informazioni attendibili disponibili. Tra gli esempi di stime contabili figurano:
- a) i fondi a copertura perdite per perdite attese su crediti, in applicazione dell'IFRS 9 *Strumenti finanziari*;
 - b) il valore netto di realizzo di un bene di magazzino, in applicazione dello IAS 2 *Rimanenze*;
 - c) il *fair value* (valore equo) di un'attività o passività, in applicazione dell'IFRS 13 *Valutazione del fair value*;
 - d) la quota di ammortamento di un elemento di immobili, impianti e macchinari, in applicazione dello IAS 16; e
 - e) gli accantonamenti per obbligazioni di garanzia, in applicazione dello IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*.
- 32A Per elaborare una stima contabile l'entità utilizza tecniche di valutazione e dati. Le tecniche di valutazione comprendono tecniche di stima (ad esempio, le tecniche utilizzate per valutare un fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti in applicazione dell'IFRS 9) e tecniche di valutazione [ad esempio, le tecniche utilizzate per valutare il *fair value* (valore equo) di un'attività o di una passività in applicazione dell'IFRS 13].
- 32B Il termine «stima» negli IFRS si riferisce talvolta a una stima che non è una stima contabile quale definita nel presente principio. Ad esempio, si riferisce talvolta a un dato utilizzato per elaborare stime contabili.

...



Cambiamenti nelle stime contabili

34. L'entità può dover modificare una stima contabile se si verificano mutamenti nelle circostanze sulle quali la stima si era basata o in seguito a nuove informazioni, nuovi sviluppi o maggiore esperienza. Per sua natura, la modifica di una stima non è correlata a esercizi precedenti e non è la correzione di un errore.
- 34A. Gli effetti su una stima contabile del cambiamento di un dato o di una tecnica di valutazione sono cambiamenti nelle stime contabili, a meno che derivino dalla correzione di errori di esercizi precedenti.

...

Applicazione dei cambiamenti nelle stime contabili

...

38. La rilevazione prospettica dell'effetto di un cambiamento nella stima contabile significa che il cambiamento è applicato alle operazioni, altri eventi e circostanze che si sono verificati a partire dalla data del cambiamento. Un cambiamento nella stima contabile può influire solo sul risultato economico dell'esercizio corrente, o sul risultato economico sia dell'esercizio corrente sia degli esercizi futuri. Ad esempio, la variazione di un fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti influisce solo sul risultato economico dell'esercizio corrente e perciò è rilevata nell'esercizio corrente. Tuttavia un cambiamento nella vita utile stimata o nelle modalità previste di utilizzo dei benefici economici riferibili a un'attività ammortizzabile influisce sulla quota di ammortamento dell'esercizio corrente e di ciascun esercizio futuro della vita utile residua dell'attività medesima. In entrambi i casi, l'effetto del cambiamento relativo all'esercizio corrente è rilevato come provento o onere nell'esercizio stesso. L'impatto, laddove esista, sugli esercizi futuri è rilevato come provento o onere negli esercizi futuri.

Informazioni integrative

...

ERRORI

...

48. Le correzioni degli errori si distinguono dai cambiamenti nelle stime contabili. Le stime contabili, per loro natura, sono approssimazioni che necessitano di una modifica se si viene a conoscenza di informazioni aggiuntive. Per esempio, l'utile o la perdita rilevato a seguito della risoluzione di un evento incerto non rappresenta la correzione di un errore.

...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

- 54I *Definizione di stime contabili*, pubblicato a febbraio 2021, ha modificato i paragrafi 5, 32, 34, 38 e 48 e ha aggiunto i paragrafi 32A, 32B e 34A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. L'entità deve applicare le modifiche ai cambiamenti nelle stime contabili e ai cambiamenti di principi contabili che si verificano all'inizio o dopo l'inizio del primo esercizio in cui applica le modifiche.

22CE0858



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/358 DELLA COMMISSIONE**del 2 marzo 2022**

che apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. DOMANDA

- (1) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (2) La domanda è stata presentata il 10 settembre 2019, e aggiornata il 26 novembre 2021, da Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd. («il richiedente»), un produttore esportatore di biciclette della Repubblica popolare cinese («la RPC»).

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

- (3) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicycli o monocicli), senza motore, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 e 8712 00 70 99) e originari della RPC.

3. MISURE IN VIGORE

- (4) Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 ⁽²⁾ («l'inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della RPC. Da allora si sono succedute varie inchieste, che hanno modificato le misure iniziali.
- (5) Con il regolamento (UE) n. 502/2013 ⁽³⁾ il Consiglio ha modificato tali misure in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾. In tale inchiesta ai produttori esportatori della RPC non è stato applicato il campionamento ed è stato mantenuto il dazio antidumping su scala nazionale del 48,5 %, basato sul margine di dumping stabilito dal regolamento (CE) n. 1095/2005 del Consiglio ⁽⁵⁾.


⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 17).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1095/2005 del Consiglio, del 12 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie del Vietnam e modifica il regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1).



- (6) Le misure attualmente in vigore sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione ⁽⁶⁾, a norma del quale le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 48,5 %.

4. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

- (7) Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta in base al quale sono state istituite le misure antidumping (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011).
- (8) Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che non è collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti ai dazi antidumping in vigore.
- (9) Infine, il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova da cui risulta che ha iniziato a esportare il prodotto oggetto del riesame nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta su cui si sono basate le misure antidumping.

5. PROCEDURA

5.1. Apertura

- (10) La Commissione ha esaminato le prove disponibili e ha concluso che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare un margine di dumping individuale del richiedente. Qualora siano accertate pratiche di dumping, la Commissione determinerà il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente.
- (11) In conformità all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base, il valore normale per il richiedente è stabilito seguendo il metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, fino all'articolo 6 bis, del regolamento di base, poiché l'ultimo riesame in previsione della scadenza delle misure è stato aperto dopo il 20 dicembre 2017.
- (12) I produttori dell'Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame il 25 novembre 2021 ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni fino al 9 dicembre 2021.
- (13) La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sul fatto che in seguito alla pandemia di COVID-19 è stato pubblicato un avviso ⁽⁷⁾ sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni applicabile al presente procedimento.

5.2. Abrogazione delle misure in vigore e registrazione delle importazioni

- (14) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente dovrebbe essere abrogato. Nel contempo tali importazioni dovrebbero essere sottoposte a registrazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al fine di garantire che i dazi antidumping possano essere riscossi a decorrere dalla data di registrazione di dette importazioni qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping da parte dei richiedenti. La Commissione osserva inoltre che non è possibile, in questa fase, fornire una stima attendibile dell'importo dei dazi che dovranno eventualmente essere corrisposti in futuro, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

5.3. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (15) L'inchiesta riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («il periodo dell'inchiesta di riesame»).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione, del 28 agosto 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (GU L 225 del 29.8.2019, pag. 1).

⁽⁷⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29>.



5.4. Inchiesta sul richiedente

- (16) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha messo a disposizione del richiedente un questionario nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della direzione generale del Commercio https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2441. Il richiedente deve presentare il questionario compilato entro il termine fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

5.5. Altre comunicazioni scritte

- (17) Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

5.6. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

- (18) Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta entro i termini stabiliti all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

- (19) Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
- (20) Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Sensitive*» («*Sensibile*») ⁽⁸⁾. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare loro richiesta di trattamento riservato.
- (21) Le parti che trasmettono informazioni «*sensibili*» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («*Consultabile dalle parti interessate*»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
- (22) Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
- (23) Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata.
- (24) Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l'uso di TRON.tdi sono disponibili all'indirizzo <https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf>.

⁽⁸⁾ Un documento «*sensibile*» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).



- (25) Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.
- (26) Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi o per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:


Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
TRON.tdi: <https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi>
E-mail: TRADE-R714-BICYCLES@ec.europa.eu

6. OMESSA COLLABORAZIONE

- (27) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (28) Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni sono ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (29) Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

7. CONSIGLIERE-AUDITORE

- (30) Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
- (31) Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
- (32) Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.



- (33) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

8. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (34) A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta è conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (35) I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (36) Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 è aperto a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di determinare se debba essere istituito un dazio antidumping individuale sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 e 8712 00 70 99), originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto del riesame»), fabbricati per l'esportazione nell'Unione da Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd. (codice addizionale TARIC C530).

Articolo 2

Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 è abrogato per quanto riguarda le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Le autorità doganali nazionali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento in conformità all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Articolo 4

1. Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).



Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE0859



DECISIONE(UE) 2022/359 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2022

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia — EGF/2021/005 FR/Airbus

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽²⁾, in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 26 luglio 2021 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai casi di espulsione dal lavoro presso l'impresa Airbus (Airbus SE) in Francia, nel settore economico classificato alla divisione 30 (Fabbricazione di mezzi di trasporto) della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee («NACE») ⁽⁴⁾, Revisione 2. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni fornite a in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. La domanda è conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario a valere sul FEG, come disposto all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 3 745 264 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Francia.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

⁽¹⁾ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).



HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2022, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 3 745 264 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dal 16 febbraio 2022.

Fatto a Strasburgo, il 16 febbraio 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il president

C. BEAUNE

22CE0860



DECISIONE (UE) 2022/360 DEL CONSIGLIO**del 24 febbraio 2022****relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dal Regno di Spagna**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
- (2) Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 ⁽²⁾, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.
- (3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Francisco IGEA ARISQUETA.
- (4) Il governo spagnolo ha proposto il sig. Alfonso FERNÁNDEZ MAÑUECO, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale, presidente *de la Junta de Castilla y León* (presidente del governo regionale di Castiglia e León), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Il sig. Alfonso FERNÁNDEZ MAÑUECO, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale, presidente *de la Junta de Castilla y León* (presidente del governo regionale di Castiglia e León), è nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.


⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).



Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
A. PANNIER-RUNACHER

22CE0861



DECISIONE (UE) 2022/361 DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2022

relativa alla nomina di otto membri e di nove supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica francese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

viste le proposte del governo francese,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
- (2) Il 20 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/102 ⁽²⁾ relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.
- (3) Otto seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni della sig.ra Agnès RAMPAL e alla fine del mandato in virtù del quale è stata proposta la nomina della sig.ra Danièle BOEGLIN, del sig. Frank CECCONI, della sig.ra Vanessa CHARBONNEAU, del sig. Guillaume CROS, della sig.ra Mélanie FORTIER, del sig. Pascal MANGIN e del sig. Patrice VERCHÈRE.
- (4) Nove seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. Patrick AYACHE e della sig.ra Nicole PEYCELON e alla scadenza del mandato in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Christian GILLET, del sig. Mathieu KLEIN, del sig. Gérard LAHELLEC, del sig. Miguel LAVENTURE, della sig.ra Nicole MULLER BECKER, della sig.ra Nicole PIERRARD e del sig. Claude WALLENDORFF.
- (5) Il governo francese ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività regionali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale quali membri del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: la sig.ra Magali ALTOUNIAN, *Conseillère régionale de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur* (consigliere regionale della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra), la sig.ra Anne BESNIER, *Vice-présidente de la région Centre-Val-de-Loire* (vicepresidente della regione Centro-Valle della Loira), il sig. Mathieu CUIP, *Conseiller régional de la région Ile-de-France* (consigliere regionale della regione Ile-de-France), il sig. Laurent DEJOIE, *Vice-président de la région Pays-de-la-Loire* (vicepresidente della regione Paesi della Loira), il sig. Patrick MOLINOZ, *Vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté* (vicepresidente della regione Borgogna-Franca Contea), la sig.ra Nadia PELLEFIGUE, *Vice-présidente de la région Occitanie* (vicepresidente della regione Occitania), e la sig.ra Huguette ZELLER, *Conseillère régionale de la région Grand-Est* (consigliere regionale della regione del Grande Est).
- (6) Il governo francese ha proposto la sig.ra Anne ROBERTSON-RUDISUHLI, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività locale, *Conseillère départementale des Bouches-du-Rhône* (membro del consiglio dipartimentale delle Bocche del Rodano), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.
- (7) Il governo francese ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività regionali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale quali supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: il sig. Wilfrid BERTILE, *Conseiller régional de la région Réunion* (consigliere regionale della regione della Riunione), il sig. Christian DEBEVE, *Conseiller régional de la région Grand-Est* (consigliere regionale della regione del Grande Est), il sig. Sébastien DENAJA, *Conseiller régional de la région Occitanie* (consigliere regionale della regione Occitania), e la sig.ra Patricia TELLE, *Vice-présidente de la collectivité territoriale de Martinique* (vicepresidente della collettività territoriale della Martinica).

⁽¹⁾ GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2).



- (8) Il governo francese ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività locale quali supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: il sig. Frédéric BIERRY, *Président de la collectivité européenne d'Alsace* (presidente della collettività europea di Alsazia), la sig.ra Martine MOUSSERION, *Maire d'Anché (Vienne)* [sindaco di Anché (Vienne)], il sig. Christophe RAMOND, *Président du conseil départemental du Tarn* (presidente del consiglio dipartimentale del Tarn), il sig. Gilbert SCHUH, *Vice-président du conseil départemental de la Moselle* (vicepresidente del consiglio dipartimentale della Mosella), e la sig.ra Isabelle de WAZIERS, *Vice-présidente du conseil départemental de la Somme* (vicepresidente del consiglio dipartimentale della Somme),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di collettività regionali o locali che sono titolari di un mandato elettorale:

a) quali membri:

- la sig.ra Magali ALTOUNIAN, *Conseillère régionale de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur* (consigliere regionale della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra),
- la sig.ra Anne BESNIER, *Vice-présidente de la région Centre-Val-de-Loire* (vicepresidente della regione Centro-Valle della Loira),
- il sig. Mathieu CUIP, *Conseiller régional de la région Ile-de-France* (consigliere regionale della regione Ile de France),
- il sig. Laurent DEJOIE, *Vice-président de la région Pays-de-la-Loire* (vicepresidente della regione Paesi della Loira),
- il sig. Patrick MOLINOZ, *Vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté* (vicepresidente della regione Borgogna-Franca Contea),
- la sig.ra Nadia PELLEFIGUE, *Vice-présidente de la région Occitanie* (vicepresidente della regione Occitania),
- la sig.ra Anne ROBERTSON-RUDISUHLI, *Conseillère départementale des Bouches-du-Rhône* (membro del consiglio dipartimentale delle Bocche del Rodano),
- la sig.ra Huguette ZELLER, *Conseillère régionale de la région Grand-Est* (consigliere regionale della regione del Grande Est),

e

b) quali supplenti:

- il sig. Wilfrid BERTILE, *Conseiller régional de la région Réunion* (consigliere regionale della regione della Riunione),
- il sig. Frédéric BIERRY, *Président de la collectivité européenne d'Alsace* (presidente della collettività europea di Alsazia),
- il sig. Christian DEBEVE, *Conseiller régional de la région Grand-Est* (consigliere regionale della regione del Grande Est),
- il sig. Sébastien DENAJA, *Conseiller régional de la région Occitanie* (consigliere regionale della regione Occitania),
- la sig.ra Martine MOUSSERION, *Maire d'Anché (Vienne)* [sindaco di Anché (Vienne)],
- il sig. Christophe RAMOND, *Président du conseil départemental du Tarn* (presidente del consiglio dipartimentale del Tarn),
- il sig. Gilbert SCHUH, *Vice-président du conseil départemental de la Moselle* (vicepresidente del consiglio dipartimentale della Mosella),
- la sig.ra Patricia TELLE, *Vice-présidente de la collectivité territoriale de Martinique* (vicepresidente della collettività territoriale della Martinica),
- la sig.ra Isabelle de WAZIERS, *Vice-présidente du conseil départemental de la Somme* (vicepresidente del consiglio dipartimentale della Somme).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
A. PANNIER-RUNACHER

22CE0862



**DIRETTIVA (UE) 2022/362 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 2022**

che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,


considerando quanto segue:

- (1) I progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Commissione nel suo Libro bianco del 28 marzo 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile», vale a dire approssimarsi alla piena applicazione dei principi «chi inquina paga» e «chi utilizza paga», generare introiti e garantire il finanziamento degli investimenti futuri nel settore dei trasporti, sono stati finora lenti e persistono incongruenze nell'Unione per quanto riguarda l'imposizione di oneri per l'infrastruttura stradale.
- (2) Nel Libro bianco la Commissione invita a procedere «alla piena e obbligatoria internalizzazione dei costi esterni (comprendente, oltre al recupero obbligatorio dei costi di usura, anche i costi relativi all'inquinamento acustico e atmosferico e alla congestione) nel trasporto stradale e ferroviario».
- (3) La circolazione dei veicoli per il trasporto merci e passeggeri concorre al rilascio in atmosfera di inquinanti. Questi ultimi, che hanno gravissimi effetti sulla salute delle persone e sono responsabili del deterioramento della qualità dell'aria ambiente nell'Unione, comprendono il PM_{2,5}, l'NO₂ e l'O₃. Nel 2018 un'esposizione prolungata a questi tre inquinanti ha provocato rispettivamente 379 000, 54 000 e 19 400 decessi prematuri nell'Unione, secondo quanto riportato dalle stime prodotte dall'Agenzia europea dell'ambiente nel 2020.
- (4) Secondo quanto riferito dall'Organizzazione mondiale della sanità, i rumori prodotti dal traffico stradale da soli si collocano al secondo posto tra i fattori di stress ambientale più nocivi in Europa, preceduti unicamente dall'inquinamento atmosferico, e almeno 9 000 decessi prematuri all'anno sono attribuibili a patologie cardiache causate dal rumore del traffico.

⁽¹⁾ GU C 81 del 2.3.2018, pag. 188.

⁽²⁾ GU C 176 del 23.5.2018, pag. 66.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 9 novembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).




- (5) Secondo la relazione 2020 sulla qualità dell'aria in Europa dell'Agenzia europea dell'ambiente, nel 2018 il trasporto su strada è stato il settore con le maggiori emissioni di NO_x e il secondo per inquinamento da particolato carbonioso.
- (6) Nella comunicazione del 20 luglio 2016 dal titolo «Una strategia europea per una mobilità a basse emissioni», la Commissione ha annunciato che avrebbe proposto la modifica della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ per inserirvi anche un elemento di differenziazione collegato alla CO₂ e per estendere alcuni dei principi ad autobus e pullman, autovetture e veicoli commerciali leggeri.
- (7) Tenendo conto dei tempi di rinnovo del parco veicoli e della necessità che il settore dei trasporti su strada contribuisca agli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione per il 2030 e oltre, il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ ha fissato gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ per i veicoli pesanti nuovi per il 2025 e il 2030 a livelli, rispettivamente, del 15 % e del 30 % inferiori a una media stabilita di emissioni di CO₂.
- (8) La realizzazione di un mercato interno del trasporto su strada caratterizzato da condizioni di equità richiede che le regole siano applicate in maniera uniforme. Uno degli obiettivi principali della presente direttiva è eliminare le distorsioni della concorrenza tra gli utenti.
- (9) Nonostante l'importanza del settore dei trasporti su strada, tutti i veicoli pesanti hanno un impatto notevole sulle infrastrutture stradali e contribuiscono all'inquinamento atmosferico. Malgrado la loro importanza economica e sociale, i veicoli leggeri sono all'origine della maggior parte delle ripercussioni negative di natura ambientale e sociale derivanti dal trasporto su strada in relazione alle emissioni e alla congestione del traffico. Ai fini della parità di trattamento e della concorrenza leale, è opportuno fare in modo che i veicoli finora non contemplati dalla disciplina stabilita dalla direttiva 1999/62/CE, per quanto riguarda i pedaggi e i diritti di utenza, siano inclusi nell'ambito di tale disciplina. L'ambito di applicazione di detta direttiva dovrebbe quindi essere esteso ai veicoli pesanti non destinati al trasporto di merci e ai veicoli leggeri, fra cui le autovetture.
- (10) Per evitare una deviazione del traffico verso strade gratuite con potenziali ripercussioni gravi sulla sicurezza stradale e sull'utilizzo ottimale della rete di trasporto stradale, gli Stati membri dovrebbero poter imporre pedaggi su tutti i tratti della loro rete di autostrade.
- (11) Al fine di garantire l'applicazione coerente e armonizzata del sistema di oneri per l'infrastruttura nell'Unione nonché condizioni di equità nel mercato del trasporto merci, è importante che i diversi sistemi di pedaggio calcolino i costi in modo analogo. Tenuto conto del fatto che i contratti di concessione vigenti possono contenere disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri possano, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria dei contratti di concessione vigenti, esentare tali contratti da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva, fino a quando detti contratti non saranno modificati in modo sostanziale. Gli Stati membri possono parimenti scegliere di adeguare i contratti di concessione vigenti alle modifiche del quadro normativo dell'Unione o nazionale o valutare la possibilità di imporre un onere per i costi esterni per le emissioni di CO₂ e all'inquinamento atmosferico e/o sconti relativi a tali emissioni, qualora i pedaggi in concessione non siano variati a norma della presente direttiva.
- (12) Per loro natura, i diritti di utenza basati sulla durata non rispecchiano con precisione i costi effettivi dell'utilizzo dell'infrastruttura stradale e, per ragioni analoghe, non sono efficaci quando si tratta di incentivare trasporti più puliti ed efficienti o di ridurre la congestione del traffico. Tuttavia, affinché i futuri sistemi di tariffazione stradale siano accettati dagli utenti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a introdurre sistemi appropriati per la riscossione degli oneri come parte di un più ampio pacchetto di servizi di mobilità. Tali sistemi dovrebbero garantire una ripartizione equa dei costi per le infrastrutture e dovrebbero rispondere al principio «chi inquina paga». Gli Stati membri che li introducono dovrebbero garantire che tali sistemi siano conformi alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. Visto l'impatto notevole che hanno sulle infrastrutture stradali e il loro contributo all'inquinamento atmosferico, è opportuno che sia data priorità all'attuazione di sistemi di tariffazione precisi rivolti ai veicoli pesanti. In particolare, al fine di promuovere trasporti più puliti ed efficienti per tali veicoli, i diritti di utenza basati sulla durata dovrebbero, in linea di principio, essere eliminati gradualmente sulla rete centrale transeuropea dei trasporti, in quanto tale rete contiene i nodi e i collegamenti strategicamente più importanti della rete transeuropea dei trasporti.

⁽⁴⁾ Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).

⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45).



Alla luce delle circostanze storiche e tenuto conto delle sfide e dei notevoli oneri amministrativi associati all'introduzione dei pedaggi, gli Stati membri dovrebbero beneficiare di un periodo transitorio sufficientemente lungo durante il quale possano introdurre o mantenere i diritti di utenza basati sulla durata. Dopo tale periodo transitorio, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare diritti di utenza interamente basati sulla durata ai veicoli pesanti su tratti della loro rete transeuropea dei trasporti solo in casi debitamente giustificati. Questi ultimi dovrebbero essere limitati ai casi in cui l'applicazione di un pedaggio ai veicoli pesanti comporterebbe costi amministrativi, di investimento e operativi sproporzionati rispetto agli introiti o ai benefici stimati che tale pedaggio genererebbe, per esempio a causa della lunghezza limitata dei tratti stradali interessati, della densità di popolazione relativamente bassa o dell'intensità di traffico relativamente scarsa, oppure ai casi in cui l'applicazione di un pedaggio provocherebbe una deviazione del traffico con ripercussioni negative sulla sicurezza stradale o sulla salute pubblica. Questa possibilità per gli Stati membri in casi debitamente giustificati si rivela necessaria per considerazioni fondamentali di interesse pubblico, quali la difficile situazione e l'isolamento delle zone a bassa densità di popolazione, la sicurezza stradale o la salute pubblica. Oltre a ciò, l'applicazione dei diritti di utenza basati sulla durata in questi casi debitamente giustificati dovrebbe essere subordinata al rispetto di requisiti procedurali, ossia: l'obbligo di valutare l'esigenza di tale sistema e l'obbligo di notificarne alla Commissione l'applicazione. La notifica dovrebbe includere i motivi che spiegano in dettaglio le circostanze specifiche relative ai tratti della rete centrale transeuropea dei trasporti in cui si sono applicati diritti di utenza basati sulla durata.

- (13) Gli Stati membri che, all'entrata in vigore della presente direttiva, applicano pedaggi sulla loro rete centrale transeuropea dei trasporti o su parti di essa dovrebbero poter istituire un sistema di tariffazione combinato per tutti i veicoli pesanti o per alcune tipologie di veicoli pesanti. Questa opzione dovrebbe tuttavia essere praticabile soltanto come continuazione e integrazione di un sistema di pedaggio sulla rete centrale transeuropea dei trasporti dove sono ubicati i nodi e i collegamenti strategicamente più importanti della rete transeuropea dei trasporti, o su parti di essa. Tale sistema consentirebbe agli Stati membri di estendere e ampliare l'attuazione dei principi «chi utilizza paga» e «chi inquina paga» al di là della rete a pedaggio, applicando i diritti di utenza sui tratti della rete centrale transeuropea dei trasporti che non sono interessati dal pedaggio o ad alcuni tipi di veicoli pesanti, come quelli che rientrano in un livello specifico di tonnellaggio, che non sono soggetti a pedaggio. Il sistema di tariffazione combinato aiuterebbe quindi gli Stati membri a compiere ulteriori progressi e a garantire trasporti su strada più ecologici, in particolare nei casi in cui non esiste un sistema di tariffazione e in cui i pedaggi non sono un'alternativa economicamente sostenibile o socialmente accettabile. Inoltre, al fine di rispettare pienamente i principi della mobilità sostenibile, l'importo massimo di tali diritti di utenza dovrebbe variare in funzione sia della classe di emissione Euro che della classe di emissione di CO₂ del veicolo. Sulla base di tutte queste considerazioni, è innegabile che l'applicazione di tale sistema che combina un approccio basato sulla durata e un approccio basato sulla distanza comporterebbe molti vantaggi; la sua applicazione dovrebbe pertanto essere possibile anche al termine del periodo transitorio per i sistemi interamente basati sulla durata. Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero, allorché impongono oneri stradali ai veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci, imporre pedaggi o diritti di utenza a tutti i veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci.
- (14) Nel rafforzare i principi «chi utilizza paga» e «chi inquina paga», è opportuno tenere conto di talune caratteristiche degli Stati membri o dei loro sistemi di pedaggio e di diritti di utenza. Per esempio, in relazione alle aree particolarmente sottopopolate o a una rete di strade a pedaggio o soggette a diritti di utenza particolarmente estesa, dovrebbe essere possibile prevedere esenzioni per tratti stradali.
- (15) Alcuni Stati membri dispongono di vaste reti a pedaggio che comprendono molte altre strade e autostrade oltre a quelle che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti. L'applicazione di pedaggi o diritti di utenza a tutti i veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci comporterebbe pertanto oneri significativamente più gravosi, in particolare per le piccole e medie imprese artigiane (molte delle quali sono coinvolte in lavori di costruzione e che in genere non forniscono servizi di trasporto). Tali oneri determinerebbero a loro volta un aumento dei prezzi, per esempio nel settore dell'edilizia. A causa degli aumenti dei prezzi, gli investimenti futuri in particolare, come la ristrutturazione energetica delle case e degli appartamenti e l'ammodernamento della tecnologia per le abitazioni, potrebbero essere rinviati o addirittura annullati. Inoltre, le imprese artigiane talvolta utilizzano coprono lunghe distanze mediante veicoli per fornire i loro servizi e tali viaggi non possono essere facilmente effettuati utilizzando modalità di trasporto alternative. Per di più, le imprese delle regioni rurali che, a causa della ridotta densità di popolazione e della ridotta domanda in quelle regioni, dipendono dalla loro capacità di fornire servizi e attività di costruzione nelle aree metropolitane, si trovano in uno svantaggio concorrenziale rispetto alle imprese che operano nelle grandi città o nelle periferie delle aree metropolitane. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di prevedere determinate esenzioni dagli oneri, come quelle per i veicoli utilizzati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione o per la consegna di merci prodotte artigianalmente.
- (16) Per le persone con disabilità può essere importante poter utilizzare strade soggette a tariffazione stradale, per esempio autostrade, gallerie o ponti, piuttosto che impegnative strade locali. Al fine di consentire alle persone con disabilità di utilizzare strade soggette a tariffazione stradale senza ulteriori oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a esonerare i veicoli delle persone con disabilità dall'obbligo di pagare pedaggi o diritti di utenza.



- (17) Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a tener conto dei fattori socioeconomici nell'attuazione dei regimi di oneri per l'infrastruttura stradale per le autovetture. Per esempio, gli oneri per le autovetture dovrebbero essere adeguati in modo tale da evitare una eccessiva penalizzazione degli utenti abituali.
- (18) È particolarmente importante che gli Stati membri istituiscano un sistema di tariffazione equo e, in particolare, uno che non penalizzi gli utenti di veicoli privati che, a causa del loro luogo di residenza in zone rurali o in zone di difficile accesso o isolate, sono costretti a utilizzare strade soggette a oneri con maggiore regolarità.
- (19) Come nel caso dei veicoli pesanti, è importante garantire che, ove gli Stati membri introducano diritti applicati ai veicoli leggeri in base alla durata, essi siano proporzionati, anche per quanto concerne i periodi di utilizzo inferiori a un anno. A tale riguardo occorre tenere conto del fatto che i veicoli leggeri sono impiegati in base a schemi che sono diversi dai modelli di impiego dei veicoli pesanti. Il calcolo di diritti proporzionati basati sulla durata potrebbe fondarsi sui dati disponibili riguardo agli schemi di spostamento.
- (20) A norma della direttiva 1999/62/CE, possono essere imposti oneri per i costi esterni a un livello di prezzo vicino al costo sociale marginale di utilizzo dei veicoli soggetti a tali oneri. Tale metodo si è dimostrato il più equo ed efficiente per tenere conto delle ripercussioni negative dell'inquinamento atmosferico e acustico prodotto dai veicoli pesanti sull'ambiente e sulla salute e garantirebbe che i veicoli pesanti contribuiscano equamente al rispetto delle norme sulla qualità dell'aria per l'Europa stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ e dei limiti o obiettivi applicabili in tema di rumore. L'imposizione di tali oneri dovrebbe pertanto essere agevolata. È opportuno imporre in modo più sistematico oneri per i costi esterni. Per contribuire ad approssimarsi alla piena applicazione del principio «chi inquina paga», gli Stati membri dovrebbero applicare oneri per i costi esterni ai veicoli pesanti almeno per l'inquinamento atmosferico sulle reti interessate da un onere per l'infrastruttura.
- (21) A tale fine, gli importi massimi degli oneri medi ponderati per i costi esterni dovrebbero essere sostituiti da valori di riferimento facilmente applicabili, aggiornati per tenere conto dell'inflazione, dei progressi scientifici fatti nella stima dei costi esterni del trasporto su strada e dell'evoluzione della composizione del parco veicoli.
- (22) Differenziare gli oneri per l'infrastruttura in funzione della classe di emissione Euro ha senz'altro contribuito all'impiego di veicoli più puliti. Con il rinnovo del parco veicoli, tuttavia, la differenziazione degli oneri su tale base per la rete interurbana è destinata a diventare meno efficace nel medio termine. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a cessare la differenziazione dei pedaggi su tale base.
- (23) Allo stesso tempo, poiché la quota di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti è in aumento, dovrebbe essere introdotta una differenziazione degli oneri per l'infrastruttura e dei diritti di utenza in rapporto alle classi di emissione di CO₂, in grado di produrre miglioramenti in questo ambito. Nel caso di sistemi comuni di diritti di utenza, che potrebbero contribuire a una maggiore armonizzazione, l'attuazione della differenziazione è più complessa, in particolare a causa delle condizioni che tali sistemi comuni devono soddisfare. Poiché gli Stati membri partecipanti devono concordare la distribuzione degli introiti provenienti dai diritti di utenza, i cui livelli sono limitati dalle disposizioni introdotte dalla presente direttiva, nonché modificare gli accordi internazionali, in tale caso specifico è giustificato concedere tempo aggiuntivo per l'attuazione della differenziazione a seconda delle emissioni di CO₂. In tutti i casi, la differenziazione dovrebbe essere concepita in modo tale da essere coerente con il regolamento (UE) 2019/1242.
- (24) Fino a quando le emissioni di CO₂ non saranno oggetto di strumenti più adeguati, quali imposte armonizzate sul carburante che tengano conto della componente carbonio, o fino a quando al trasporto su strada non sarà applicato un sistema di scambio di quote di emissione, gli Stati membri dovrebbero avere altresì la facoltà di imporre un onere per i costi esterni che rispecchi il costo delle emissioni di CO₂. Ove giustificato da prove scientifiche, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di imporre oneri per i costi esterni per le emissioni di CO₂ più elevati rispetto ai valori di riferimento stabiliti nella presente direttiva.
- (25) Al fine di promuovere il passaggio a un parco veicoli più pulito per quanto riguarda i veicoli pesanti, dovrebbe essere obbligatoria una differenziazione degli oneri per l'infrastruttura e dei diritti di utenza fondata sulle emissioni di CO₂, salvo in caso di imposizione di un onere per i costi esterni per le emissioni di CO₂.

⁽⁷⁾ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).



- (26) Al fine di premiare i veicoli pesanti che offrono le migliori prestazioni, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare il livello più elevato di riduzione degli oneri ai veicoli funzionanti senza emissioni dallo scarico. Per promuovere ulteriormente la diffusione dei veicoli a emissioni zero, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di esonerarli temporaneamente dagli oneri stradali. Per gli stessi motivi e per garantire che la quota di veicoli che beneficiano di pedaggio ridotto rimanga stabile nel corso degli anni, garantendo agli Stati membri la certezza di una pianificazione a lungo termine per quanto riguarda gli introiti da pedaggio, è opportuno assegnare i nuovi veicoli alle classi di emissione di CO₂ sulla base delle loro prestazioni rispetto alla traiettoria lineare di riduzione delle emissioni tra il 2021 e il 2030, come stabilito nel regolamento (UE) 2019/1242.
- (27) Al fine di garantire l'efficacia e la coerenza della differenziazione degli oneri a seconda delle emissioni di CO₂ e degli oneri per i costi esterni per le emissioni di CO₂, entrambi intesi a sbloccare la diffusione di veicoli a basse e a zero emissioni, nonché a garantire un'applicazione coerente della direttiva 1999/62/CE con qualsiasi altro strumento di fissazione del prezzo del carbonio relativo al trasporto su strada che sarà adottato in futuro, la Commissione dovrebbe valutarne l'efficacia e la necessità in modo tempestivo. Sulla base di tale valutazione e ove opportuno, la Commissione dovrebbe proporre la modifica di dette disposizioni sulla variazione degli oneri in funzione delle emissioni di CO₂ e degli oneri per i costi esterni delle emissioni di CO₂, per prevenire il doppio onere mediante differenti strumenti di fissazione del prezzo del carbonio. Se da un lato la futura misura dovrebbe garantire la certezza del diritto e l'applicazione coerente delle diverse norme, dall'altro la presente direttiva dovrebbe chiarire che, gli Stati membri non dovrebbero più essere tenuti ad applicare il sistema di differenziazione basato sulle emissioni di CO₂ previsto dalla presente direttiva oltre la data di applicazione di un altro strumento di fissazione del prezzo del carbonio applicabile al trasporto su strada, che potrebbe essere adottato a livello di Unione, per esempio sulla base della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE, la decisione (UE) 2015/1814 e il regolamento (UE) 2015/757 [2021/0211(COD)]. Nel caso in cui, nel frattempo, sia adottato un altro strumento di fissazione del prezzo del carbonio applicabile al trasporto su strada, il livello degli oneri per i costi esterni per le emissioni di CO₂ dovrebbe essere limitato a quanto necessario per internalizzare detti costi esterni e alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adeguare, mediante atti delegati, i valori di riferimento di cui all'allegato III *quater*.
- (28) Per concorrere a preservare il patrimonio automobilistico dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter creare una categoria speciale per i veicoli di interesse storico al fine di modulare l'importo dei diversi oneri esigibili ai sensi della presente direttiva.
- (29) Attualmente il regolamento (UE) 2019/1242 non definisce traiettorie di riduzione delle emissioni per i gruppi di veicoli pesanti non contemplati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), di tale regolamento. Alla luce del suo articolo 15, è possibile che detto regolamento sia modificato in futuro e che per tali gruppi di veicoli si definiscano le traiettorie di riduzione delle emissioni. Qualora sia adottata tale modifica, la differenziazione degli oneri per l'infrastruttura e dei diritti di utenza per i veicoli pesanti in base alle classi di emissione di CO₂ 2 e 3 dovrebbe applicarsi anche a tali gruppi di veicoli. Qualora invece non sia adottata detta modifica, la differenziazione per tali gruppi di veicoli dovrebbe applicarsi solo alle classi di emissione di CO₂ 1, 4 e 5.
- (30) La Commissione dovrebbe considerare l'eventualità di proporre, ove opportuno, una modifica della direttiva 1999/62/CE per introdurre le classi di emissione di CO₂ 2 e 3 per tutti i veicoli pesanti secondo i principi applicati per i veicoli pesanti attualmente disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1242 per quanto concerne le loro emissioni di CO₂, qualora l'ambito di applicazione di detto regolamento sia esteso ad altri veicoli pesanti.
- (31) La presente direttiva dovrebbe promuovere la riduzione delle emissioni di CO₂ tramite miglioramenti tecnici apportati agli insiemi di veicoli a motore pesanti adibiti al trasporto di merci e loro rimorchi e semi-rimorchi. Pertanto, la presente direttiva prevede una riduzione degli oneri stradali per i veicoli a motore pesanti adibiti al trasporto di merci a basse emissioni di CO₂. Per garantire la piena coerenza normativa, la Commissione dovrebbe, ove opportuno, presentare una proposta legislativa per modificare la direttiva 1999/62/CE, una volta disponibili i valori legalmente certificati concernenti l'effetto dei rimorchi e dei semi-rimorchi sulle emissioni di CO₂ degli insiemi di veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci, al fine di includere detti valori certificati nella determinazione della riduzione degli oneri stradali di cui alla presente direttiva.
- (32) Al fine di continuare a promuovere il rinnovo del parco veicoli ed evitare la distorsione del mercato dell'usato dei veicoli pesanti, la classificazione dei veicoli appartenenti alle classi di emissione di CO₂ 2 e 3 dovrebbe essere riesaminata ogni sei anni dalla data della prima immatricolazione. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, non dovrebbe essere pregiudicata la validità dei diritti di utenza in vigore prima della data di riclassificazione.




- (33) Per quanto riguarda l'entrata in vigore della riclassificazione dei sistemi di diritti di utenza, la scelta di un modello appropriato dipende da considerazioni specifiche in merito alle conseguenze amministrative di tale riclassificazione e ai suoi effetti sugli introiti. Pertanto, la decisione su come attuare la riclassificazione nei sistemi di diritti di utenza dovrebbe essere lasciata agli Stati membri (o, nel caso di sistemi comuni, al gruppo di Stati membri interessati).
- (34) Al fine di garantire l'applicazione coerente della differenziazione dei pedaggi a seconda delle emissioni di CO₂, è necessario modificare la direttiva 1999/37/CE del Consiglio ⁽⁸⁾ per richiedere, quando figurano sul certificato di conformità, che le emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli pesanti siano riportate sul rispettivo certificato di immatricolazione. Se il regolamento (UE) 2019/1242 è modificato in modo tale da incidere sulla contabilizzazione delle emissioni di CO₂ derivanti dall'uso di combustibili a basso tenore di carbonio, potrebbe essere opportuno che la Commissione valuti la necessità di rafforzare la coerenza fra la presente direttiva e tali modifiche. È importante garantire che le apparecchiature di bordo utilizzate nell'ambito di un servizio di pedaggio contengano i dati relativi alle emissioni di CO₂ e alla classe di emissione di CO₂ dei veicoli pesanti e che tali dati siano disponibili ai fini dello scambio di informazioni tra Stati membri, come stabilito nella direttiva (UE) 2019/520.
- (35) Due terzi delle ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute derivanti dal trasporto su strada sono da ascrivere ai veicoli leggeri. È pertanto importante promuovere l'utilizzo dei veicoli più puliti e più efficienti nel consumo di carburante differenziando gli oneri stradali a seconda delle emissioni specifiche di CO₂ e delle emissioni di inquinanti, determinate conformemente al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione ⁽⁹⁾ e in relazione al regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾. Per promuoverne l'uso, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare ai veicoli più puliti e più efficienti tariffe sensibilmente ridotte per i pedaggi e i diritti di utenza. Gli Stati membri dovrebbero poter tenere conto del miglioramento delle prestazioni ambientali del veicolo, miglioramento che è legato alla conversione del veicolo all'uso di combustibili alternativi. Nel far ciò, gli Stati membri dovrebbero poter escludere i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni (ILUC), prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio. Un abbonamento o qualsiasi altro dispositivo approvato dall'operatore del sistema di pedaggio dovrebbe consentire agli utenti di beneficiare di una differenziazione dei pedaggi o dei diritti di utenza che corrisponda al miglioramento delle prestazioni ambientali del veicolo dopo la conversione.
- (36) Al fine di non penalizzare lo sviluppo e l'uso dei veicoli leggeri a emissioni zero a causa del peso aggiuntivo dovuto alla tecnologia che consente di azzerare le emissioni, agli Stati membri dovrebbe essere consentito applicare aliquote ridotte o esenzioni rispetto a tali veicoli.
- (37) La congestione stradale, cui contribuiscono tutti i veicoli a motore in proporzioni diverse, comporta un costo pari a circa l'1 % del PIL, una parte importante del quale è ascrivibile alla congestione del traffico interurbano. Dovrebbe pertanto essere consentito imporre oneri specificamente connessi alla congestione del traffico, a condizione che siano applicati alle categorie di veicoli sia pesanti che leggeri. Tenuto conto del loro potenziale contributo alla riduzione della congestione del traffico, gli Stati membri possono escludere da tali oneri i mezzi di trasporto collettivo, quali i minibus, gli autobus e i pullman. Per essere efficaci e proporzionati, tali oneri dovrebbero essere calcolati a partire dai costi marginali della congestione del traffico e differenziati secondo il luogo, il tempo e la categoria di veicolo.
- (38) Con gli oneri stradali è possibile mobilitare risorse che contribuiscono al finanziamento degli interventi di manutenzione e delle attività di sviluppo di infrastrutture per i trasporti di alta qualità. È opportuno pertanto imporre agli Stati membri di fornire informazioni adeguate sull'uso di tali introiti. Ciò dovrebbe in particolare contribuire a rilevare eventuali deficit di finanziamento e ad aumentare l'accettazione da parte dell'opinione pubblica degli oneri imposti sulla rete stradale. Ai fini della trasparenza, sarebbe opportuno che gli Stati membri rendessero pubblici agli utenti della strada determinate informazioni sui pedaggi e sui diritti di utenza imposti nel rispettivo territorio, come informazioni riguardanti l'uso degli introiti derivanti dall'applicazione della direttiva 1999/62/CE, la differenziazione degli oneri per l'infrastruttura, gli oneri per i costi esterni e gli introiti totali derivanti dalla riscossione degli oneri connessi alla congestione del traffico per categoria di veicolo.

⁽⁸⁾ Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).


⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).



- (39) Gli oneri connessi alla congestione del traffico dovrebbero rispecchiare, in modo proporzionato, i costi effettivi causati da ogni veicolo direttamente alla collettività degli utenti della strada e indirettamente alla società in generale. Per evitare che ostacolino in modo sproporzionato la libera circolazione delle persone e delle merci, dovrebbero essere limitati a importi specifici che rispecchino i costi sociali marginali della congestione del traffico a livelli prossimi ai limiti di capacità, vale a dire quando i volumi di traffico risultano prossimi alla capacità massima dell'infrastruttura stradale. Per lo stesso motivo, un onere connesso alla congestione del traffico non dovrebbe essere applicato in combinazione con un onere per l'infrastruttura che sia diverso in funzione dell'ora, del tipo di giorno o della stagione al fine di ridurre la congestione del traffico. Al fine di massimizzare l'effetto positivo degli oneri connessi alla congestione del traffico, gli introiti raccolti dovrebbero essere investiti in progetti che affrontino le cause della congestione.
- (40) Tenuto conto del fatto che i contratti di concessione vigenti possono contenere disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva e al fine di garantire la loro sostenibilità finanziaria, è opportuno stabilire che i contratti di concessione vigenti debbano rispettare l'obbligo di differenziare gli oneri per l'infrastruttura solo una volta che siano modificati in modo sostanziale.
- (41) Anche le maggiorazioni applicate agli oneri per l'infrastruttura potrebbero apportare un utile contributo per risolvere i problemi connessi ai danni ambientali importanti o alla congestione del traffico causati dall'uso di determinate strade, non solo nelle zone di montagna. L'attuale limitazione, che riduce l'uso delle maggiorazioni a tali zone, dovrebbe pertanto essere eliminata. Nel caso in cui due o più Stati membri applichino maggiorazioni più elevate nello stesso corridoio, è necessario tener conto del fatto che tali maggiorazioni potrebbero avere effetti negativi per gli altri Stati membri nello stesso corridoio. Inoltre, onde evitare che gli utenti siano gravati di un doppio onere, dovrebbero essere escluse le maggiorazioni per i tratti stradali per i quali si impongono oneri connessi alla congestione del traffico. A tal fine, al fine di evitare effetti negativi sullo sviluppo economico delle regioni periferiche e garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per respingere o chiedere la modifica dei piani, presentati dallo Stato membro, per aggiungere una maggiorazione all'onere per l'infrastruttura imposto per determinati tratti stradali regolarmente congestionati o il cui utilizzo da parte dei veicoli è causa di significativi danni ambientali. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾.
- (42) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per specificare le emissioni di CO₂ di riferimento per i sottogruppi di veicoli pesanti non contemplati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2019/1242. La Commissione dovrebbe riportare i dati pertinenti per tali gruppi di veicoli pubblicati nella relazione di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾. Data la natura limitata delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, non è necessario prevedere, prima della loro adozione, un controllo da parte di un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri,
- (43) Qualora uno Stato membro introduca un sistema di tariffazione stradale, le compensazioni concesse potrebbero, in certi casi, discriminare gli utenti della strada non residenti. La possibilità di concedere compensazioni dovrebbe pertanto essere circoscritta ai pedaggi e non essere prevista qualora siano applicati diritti di utenza.
- (44) Per sfruttare le possibili sinergie tra i sistemi di tariffazione stradale esistenti e ridurre i costi operativi, la Commissione dovrebbe essere pienamente coinvolta nella cooperazione tra gli Stati membri che intendono introdurre sistemi comuni di tariffazione stradale.
- (45) È necessario consentire agli Stati membri di finanziare la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo di impianti per l'erogazione di energia o carburante ai veicoli a zero e a basse emissioni, al fine di agevolare l'elettrificazione delle strade. In particolare, laddove uno Stato membro intenda finanziare tali impianti elettrici indipendentemente dal finanziamento dell'infrastruttura stradale, la presente direttiva non dovrebbe impedire a tale Stato membro di riscuotere diritti per l'utilizzo di tali impianti.

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1).



- (46) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire fare in modo che gli oneri nazionali imposti ai veicoli per l'uso di alcune infrastrutture siano applicati in un quadro coerente che assicuri la parità di trattamento in tutta l'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura transfrontaliera del trasporto su strada e dei problemi affrontati dalla presente direttiva, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (47) È necessario fare in modo che gli oneri per i costi esterni continuino a rispecchiare con la massima precisione possibile i costi causati dall'inquinamento atmosferico e acustico e dai cambiamenti climatici, prodotti dai veicoli pesanti, senza per questo rendere il sistema di tariffazione eccessivamente complesso, allo scopo di promuovere l'uso dei veicoli più efficienti nel consumo di carburante, e mantenere efficaci gli incentivi e aggiornata la differenziazione degli oneri stradali.
- (48) Al fine di adeguare al progresso scientifico e tecnico i valori di riferimento per l'imposizione di oneri per i costi esterni di cui agli allegati III *ter* e III *quater* della direttiva 1999/62/CE, è opportuno pertanto delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹³⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (49) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 1999/62/CE

La direttiva 1999/62/CE è così modificata:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa all'imposizione di oneri sui veicoli per l'uso delle infrastrutture stradali»;

- 2) gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1


1. La presente direttiva si applica:

- a) alle tasse sui veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci;
- b) ai pedaggi e ai diritti di utenza imposti sui veicoli.

2. La presente direttiva non si applica ai veicoli utilizzati esclusivamente nei territori non europei degli Stati membri.


3. La presente direttiva non si applica ai veicoli immatricolati nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla, e nelle Azzorre e a Madera che effettuano trasporti esclusivamente in questi territori o tra questi e il territorio continentale rispettivamente della Spagna o del Portogallo.

⁽¹³⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.




Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
 - 1) «rete stradale transeuropea», l'infrastruttura del trasporto stradale di cui al capo II, sezione 3, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), quale illustrata con apposite mappe nell'allegato I di tale regolamento;
 - 2) «rete centrale transeuropea dei trasporti», l'infrastruttura del trasporto stradale identificata a norma del capo III del regolamento (UE) n. 1315/2013;
 - 3) «costi di costruzione», i costi legati alla costruzione, compresi, se del caso, i costi di finanziamento, in uno dei casi seguenti:
 - a) infrastrutture nuove o miglioramenti di infrastrutture nuove, comprese consistenti riparazioni strutturali;
 - b) infrastrutture o miglioramenti delle infrastrutture, comprese consistenti riparazioni strutturali, ultimati non più di 30 anni prima del 10 giugno 2008 laddove siano già istituiti sistemi di pedaggio al 10 giugno 2008, o ultimati non più di 30 anni prima dell'istituzione di eventuali nuovi sistemi di pedaggio introdotti dopo il 10 giugno 2008; o
 - c) infrastrutture o miglioramenti delle infrastrutture ultimati prima dei termini di cui alla lettera b), laddove:
 - i) uno Stato membro abbia istituito un sistema di pedaggio che prevede il recupero di detti costi mediante un contratto stipulato con un operatore di un sistema di pedaggio o altri atti giuridici di effetto equivalente entrati in vigore prima del 10 giugno 2008; o
 - ii) uno Stato membro possa dimostrare che i motivi della costruzione delle infrastrutture in questione sono da ricondurre al fatto che queste hanno una durata di vita predeterminata superiore a 30 anni;
 - 4) «costi di finanziamento», gli interessi sui prestiti e la remunerazione dell'eventuale capitale apportato dagli azionisti;
 - 5) «consistenti riparazioni strutturali», le riparazioni strutturali a eccezione di quelle che, al momento, non recano più alcun beneficio agli utenti della strada, in particolare laddove i lavori di riparazione siano stati sostituiti da un ulteriore rifacimento del manto stradale o da altri lavori di costruzione;
 - 6) «autostrada», strada appositamente progettata e costruita per il traffico motorizzato che non dà accesso alle proprietà adiacenti e possiede le caratteristiche seguenti:
 - a) dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una dall'altra da una fascia divisoria non destinata alla circolazione o, eccezionalmente, mediante altri mezzi;
 - b) non presenta intersezioni a raso con alcuna altra strada, linea ferroviaria o sede tranviaria, pista ciclabile o cammino pedonale; e
 - c) è espressamente classificata come autostrada;
 - 7) «pedaggio», una somma determinata dovuta per un veicolo in base alla distanza percorsa su una certa infrastruttura nonché alla tipologia del veicolo, pagando la quale si acquisisce il diritto a fare uso con tale veicolo delle infrastrutture, e comprendente uno o più degli oneri seguenti:
 - a) un onere per l'infrastruttura;
 - b) un onere connesso alla congestione del traffico; o
 - c) un onere per i costi esterni;
 - 8) «onere per l'infrastruttura», un onere riscosso per recuperare i costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura sostenuti in uno Stato membro;
 - 9) «onere per i costi esterni», un onere riscosso per recuperare i costi in relazione a uno o più degli elementi seguenti:
 - a) inquinamento atmosferico dovuto al traffico;
 - b) inquinamento acustico dovuto al traffico; o
 - c) emissioni di CO₂ dovute al traffico;



- 10) «costo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico», il costo dei danni alla salute umana e all'ambiente causati dal rilascio di particelle e di precursori dell'ozono, come l'NO_x e i composti organici volatili, nel corso dell'utilizzo di un veicolo;
- 11) «costo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico», il costo dei danni alla salute umana e dei danni ambientali causati dal rumore emesso dai veicoli o prodotto dalla loro interazione con il manto stradale;
- 12) «costo delle emissioni di CO₂ dovute al traffico», il costo dei danni causati dal rilascio di CO₂ nel corso dell'utilizzo di un veicolo;
- 13) «congestione del traffico», una situazione in cui i volumi del traffico risultano prossimi alla capacità massima dell'infrastruttura stradale o la superano;
- 14) «onere connesso alla congestione del traffico», un onere applicato ai veicoli per recuperare i costi sostenuti in uno Stato membro in relazione alla congestione del traffico e finalizzato al decongestionamento del traffico;
- 15) «onere medio ponderato per l'infrastruttura», le entrate totali generate da un onere per l'infrastruttura in un determinato periodo divise per i chilometri percorsi da un veicolo pesante su tratti stradali soggetti a tale onere nel periodo considerato;
- 16) «diritti di utenza», il pagamento di una somma determinata che dà diritto all'utilizzo da parte di un veicolo, per una durata determinata, delle infrastrutture di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2;
- 17) «veicolo», un veicolo a motore, dotato di quattro o più ruote, o un insieme di veicoli accoppiati, adibito al trasporto su strada di persone o di merci o utilizzato per tali fini;
- 18) «veicolo pesante», un veicolo con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate;
- 19) «veicolo pesante adibito al trasporto di merci», un veicolo pesante destinato al trasporto di merci;
- 20) «pullman» e «autobus», un veicolo pesante destinato al trasporto di più di otto passeggeri oltre al conducente;
- 21) «veicolo leggero», un veicolo con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate;
- 22) «autovettura», un veicolo leggero destinato a trasportare non più di 8 passeggeri oltre al conducente;
- 23) «veicolo d'interesse storico»: un veicolo d'interesse storico come definito all'articolo 3, punto 7), della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (**);
- 24) «minibus», un veicolo leggero destinato al trasporto di più di otto passeggeri oltre al conducente;
- 25) «camper», un veicolo con vano abitabile contenente posti a sedere e un tavolo, cuccette separate o ottenute ribaltando i sedili, impianti di cottura nonché armadi e ripostigli;
- 26) «veicolo commerciale leggero», un veicolo leggero destinato al trasporto di merci;
- 27) «furgone», un veicolo leggero ai sensi dell'allegato I, parte C, punto 4.2, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);
- 28) «emissioni di CO₂» di un veicolo pesante, le sue emissioni specifiche di CO₂ di cui al punto 2.3. del suo file di informazioni per il cliente quale definito nell'allegato IV, parte II, del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (****);
- 29) «veicolo a emissioni zero»,
 - a) un «veicolo pesante a emissioni zero» come definito all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (****); o
 - b) un'autovettura, un minibus o un veicolo commerciale leggero privo di motore a combustione interna;



- 30) «veicolo pesante a basse emissioni»,
- a) un «veicolo pesante a basse emissioni» quale definito all'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2019/1242; o
 - b) un veicolo pesante non incluso nell'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), di tale regolamento con emissioni di CO₂ inferiori al 50 % delle emissioni di CO₂ di riferimento del suo gruppo di veicoli, diverso da un veicolo a emissioni zero;
- 31) «operatore dei trasporti», qualsiasi impresa che trasporti merci o passeggeri su strada;
- 32) «veicolo di classe di emissione Euro 0, Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, EEV, Euro VI», un veicolo pesante le cui emissioni rispettano i limiti indicati nell'allegato 0;
- 33) «tipo di veicolo pesante», categoria nella quale è collocato un veicolo pesante in base al numero degli assi, alle sue dimensioni o alla sua massa o ad altri criteri di classificazione che tengono conto del danno arrecato alla strada, come il sistema di classificazione di cui all'allegato IV, a condizione che il sistema di classificazione adottato sia basato su caratteristiche del veicolo ricavabili dai documenti del veicolo utilizzati in tutti gli Stati membri o dall'aspetto dello stesso;
- 34) «sottogruppo di veicoli», un «sottogruppo di veicoli» quale definito all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2019/1242;
- 35) «gruppo di veicoli», un raggruppamento di veicoli quale elencato nella tabella 1 dell'allegato I del regolamento (UE) 2017/2400;
- 36) «periodo di riferimento dell'anno Y», il «periodo di riferimento dell'anno Y» quale definito all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2019/1242;
- 37) «traiettoria di riduzione delle emissioni» per il periodo di riferimento di un anno (Y) e il sottogruppo di veicoli (sg), vale a dire $ET_{Y,sg}$, il prodotto del fattore di riduzione ($R-ET_Y$) delle emissioni annuali di CO₂ moltiplicato per le emissioni di CO₂ di riferimento ($rCO_{2,sg}$) del sottogruppo (sg), vale a dire $ET_{Y,sg} = R-ET_Y \times rCO_{2,sg}$; per gli anni $Y \leq 2030$ $R-ET_Y$ e $rCO_{2,sg}$ sono entrambi determinati all'allegato I, punto 5.1, del regolamento (UE) 2019/1242; per gli anni $Y > 2030$, $R-ET_Y$ è 0,70; $rCO_{2,sg}$ si applica come adeguato dagli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1242 per i periodi di riferimento successivi alla data di applicazione di tali atti delegati;
- 38) «emissioni di CO₂ di riferimento di un gruppo di veicoli»:
- a) per i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242, l'importo calcolato secondo la formula di cui all'allegato I, punto 3, di tale regolamento;
 - b) per i veicoli che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242, il valore medio di tutte le emissioni di CO₂ dei veicoli appartenenti a tale gruppo di veicoli, indicato in conformità del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (*****) per il primo periodo di riferimento che decorrerà dalla data in cui l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione dei veicoli appartenenti a tale gruppo, che non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2400, è vietata in conformità dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2400;
- 39) «contratto di concessione», una «concessione di lavori» o una «concessione di servizi» quali definite all'articolo 5, punto 1), lettera a) o b), della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*****);
- 40) «pedaggio in concessione», il pedaggio applicato da un concessionario ai sensi di un contratto di concessione;
- 41) «sistema di pedaggio o di tariffazione modificato in modo sostanziale», un sistema di pedaggio o di tariffazione in cui la modifica delle aliquote dovrebbe aumentare gli introiti di oltre il 10 % rispetto all'esercizio contabile precedente, escluso l'effetto dovuto all'aumento del traffico e dopo correzione per inflazione, misurato sulla base della variazione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) per l'intera Unione europea, con esclusione dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari non trasformati, pubblicato dalla Commissione (Eurostat).
2. Ai fini del paragrafo 1, punto 2:
- a) in ogni caso, la percentuale dei costi di costruzione da prendere in considerazione non eccede quella dell'attuale durata di vita predeterminata residua dei componenti delle infrastrutture al 10 giugno 2008 o, se successiva, alla data di introduzione dei nuovi sistemi di pedaggio;



b) i costi concernenti infrastrutture o miglioramenti delle infrastrutture possono includere tutte le spese specifiche per le infrastrutture destinate a ridurre il disturbo connesso al rumore, a introdurre tecnologie innovative o a migliorare la sicurezza stradale e i pagamenti effettivi da parte dell'operatore dell'infrastruttura corrispondenti a elementi ambientali obiettivi, come la protezione del suolo dalla contaminazione.

3. Fatto salvo l'articolo 7 *quinquies bis*, paragrafo 3, gli Stati membri possono trattare un camper come un pullman o un autobus, o come un'autovettura.

- (*) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
- (**) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).
- (***) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
- (****) Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1).
- (*****) Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).
- (*****) Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173, 9.7. 2018, pag. 1).
- (*****) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).»;

3) gli articoli 7 e 7 bis sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 7

1. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1 *bis*, gli Stati membri possono conservare o introdurre pedaggi e diritti di utenza sulla rete stradale transeuropea o su alcuni tratti di essa e su qualsiasi altro tratto della loro rete di autostrade che non fanno parte della rete stradale transeuropea, alle condizioni di cui ai paragrafi da 4 al 14 del presente articolo e agli articoli da 7 *bis* a 7 *duodecies*.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri, nel rispetto del TFUE, di applicare pedaggi e diritti di utenza ad altre strade, a condizione che l'imposizione di pedaggi e diritti di utenza su tali altre strade non risulti discriminatoria nei confronti del traffico internazionale e non provochi distorsioni della concorrenza tra gli operatori. I pedaggi e i diritti di utenza per le strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea e che non sono autostrade soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, all'articolo 7 *bis*, e all'articolo 7 *undecies*, paragrafi 1, 2 e 4.

3. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, i pedaggi e i diritti di utenza per le varie categorie di veicoli, per esempio veicoli pesanti, veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci, pullman e autobus, veicoli leggeri, veicoli commerciali leggeri, minibus e autovetture, possono essere introdotti o mantenuti indipendentemente gli uni dagli altri. Tuttavia, qualora impongano oneri sulle autovetture, gli Stati membri fissano oneri anche per i veicoli commerciali leggeri.

4. Gli Stati membri non impongono contemporaneamente pedaggi e diritti di utenza a nessuna categoria di veicoli per l'utilizzo di uno stesso tratto stradale. Tuttavia, uno Stato membro che impone un diritto di utenza nella sua rete può applicare pedaggi anche per l'utilizzo di ponti, gallerie e valichi montani.



Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 7 *quater bis*, paragrafo 3, l'articolo 7 *octies bis*, paragrafo 1 e l'articolo 7 *octies ter*, paragrafo 2, ai suddetti pedaggi per l'utilizzo di ponti, gallerie e valichi montani laddove siano soddisfatte una o entrambe le condizioni seguenti:

- a) l'applicazione dell'articolo 7 *quater bis*, paragrafo 3, dell'articolo 7 *octies bis*, paragrafo 1, e dell'articolo 7 *octies ter*, paragrafo 2, non sarebbe tecnicamente praticabile per introdurre tale differenziazione nel sistema di pedaggio in questione;
- b) l'applicazione dell'articolo 7 *quater bis*, paragrafo 3, dell'articolo 7 *octies bis*, paragrafo 1, e dell'articolo 7 *octies ter*, paragrafo 2, comporterebbe la deviazione dei veicoli più inquinanti, con ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e sulla salute pubblica.

Lo Stato membro che decida di non applicare l'articolo 7 *quater bis*, paragrafo 3, l'articolo 7 *octies bis*, paragrafo 1, e l'articolo 7 *octies ter*, paragrafo 2, conformemente al secondo comma del presente paragrafo notifica la propria decisione alla Commissione.

5. I pedaggi e i diritti di utenza sono applicati senza alcuna discriminazione, diretta o indiretta, fondata su:

- a) cittadinanza dell'utente della strada;
- b) Stato membro o paese terzo di stabilimento dell'operatore dei trasporti;
- c) Stato membro o paese terzo di immatricolazione del veicolo; oppure
- d) origine o destinazione dell'operazione di trasporto.

6. Gli Stati membri possono prevedere pedaggi ridotti o diritti di utenza ridotti o decidere di non applicarli per determinati tratti stradali, o escludere completamente dai pedaggi determinati tratti stradali, in particolare dove vi sia bassa intensità di traffico in zone scarsamente popolate.

7. Nel caso di infrastrutture stradali oggetto di contratti di concessione, qualora il contratto sia stato firmato prima del 24 marzo 2022, o siano state ricevute offerte o risposte a inviti a negoziare in base alla procedura negoziata secondo una procedura di appalto pubblico prima del 24 marzo 2022. Gli Stati membri possono scegliere di non applicare l'articolo 7 *bis*, paragrafo 3, l'articolo 7 *octies*, paragrafi 1 e 2, l'articolo 7 *octies bis* e l'articolo 7 *octies ter* ai pedaggi e ai diritti di utenza di tali infrastrutture fino al rinnovo del contratto di concessione o fino a quando il sistema di pedaggio o tariffazione non sarà sostanzialmente modificato.

8. Il paragrafo 7 si applica anche ai contratti a lungo termine, conclusi tra un'entità pubblica e un'entità non pubblica, firmati prima del 24 marzo, per l'esecuzione di lavori e/o la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori che non comprendano il trasferimento del rischio legato alla domanda.

9. Gli Stati membri possono prevedere pedaggi ridotti o diritti di utenza ridotti, o esenzioni dall'obbligo di pagare il pedaggio o il diritto di utenza per:

- a) i veicoli pesanti che sono esentati dall'obbligo di installare e utilizzare l'apparecchio di controllo a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
- b) i veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente nell'esercizio della sua professione o per la consegna di merci prodotte artigianalmente, ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi;
- c) qualsiasi veicolo che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), o qualsiasi veicolo utilizzato da una persona con disabilità o il cui proprietario sia una persona con disabilità; e
- d) i veicoli a emissioni zero aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile fino a 4,25 tonnellate.

10. A decorrere dal 25 marzo 2030, gli Stati membri non applicano diritti di utenza ai veicoli pesanti sulla rete centrale transeuropea dei trasporti.

11. In deroga al paragrafo 10, in casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono applicare diritti di utenza ai veicoli pesanti su tratti della rete centrale transeuropea dei trasporti, ma solo in casi debitamente giustificati in cui l'applicazione di un pedaggio:

- a) comporterebbe costi amministrativi, di investimento e operativi sproporzionati rispetto agli introiti o ai benefici stimati che tale pedaggio genererebbe, per esempio a causa della lunghezza limitata dei tratti stradali interessati, della densità di popolazione relativamente bassa o dell'intensità di traffico relativamente scarsa; o



- b) provocherebbe una deviazione del traffico con ripercussioni negative sulla sicurezza stradale o sulla salute pubblica.

Prima di applicare tali diritti di utenza, gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione in tal senso. Tale notifica comprende le ragioni che giustificano, alla luce del primo comma, l'applicazione dei diritti di utenza sulla base di criteri oggettivi e di informazioni chiare sui veicoli e sui tratti stradali interessati dal diritto di utenza.

Gli Stati membri possono presentare un'unica notifica per più tratti stradali interessati dalle esenzioni, a condizione che la giustificazione sia fornita per ciascun tratto.

12. Gli Stati membri che applicano un sistema comune di diritti di utenza a norma dell'articolo 8 adattano o sopprimono il sistema comune entro il 25 marzo 2032.

13. Per quanto riguarda i veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci, fino al 25 marzo 2027, gli Stati membri possono decidere di applicare pedaggi o diritti di utenza solo a quelli con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di almeno 12 tonnellate, qualora ritengano che la riscossione di pedaggi o di diritti di utenza per i veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci di peso inferiore alle 12 tonnellate possa:

- a) determinare conseguenze estremamente negative sulla fluidità del traffico, l'ambiente, i livelli di rumore, la congestione del traffico, la salute o la sicurezza stradale, causate da deviazioni del traffico;
- b) comportare costi amministrativi superiori al 15 % degli introiti aggiuntivi derivanti da questa estensione; o
- c) riguardare una categoria di veicoli che non è responsabile di più del 10 % dei costi di infrastruttura imputabili.

Gli Stati membri che scelgono di applicare pedaggi o diritti di utenza solo ai veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non inferiore alle 12 tonnellate informano la Commissione in merito alla loro decisione unitamente ai motivi che ne sono alla base.

14. Nei casi in cui a tutti i veicoli pesanti sono applicati pedaggi, gli Stati membri possono scegliere di recuperare una percentuale diversa dei costi, da un lato, dai pullman, dagli autobus e dai camper e, dall'altro, dai veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci.

15. Entro il 25 marzo 2027, la Commissione valuta l'attuazione e l'efficacia della presente direttiva per quanto riguarda l'imposizione di oneri sui veicoli leggeri.

Tale valutazione tiene conto dell'evoluzione dei sistemi di tariffazione applicati ai veicoli leggeri in termini della tipologia di tariffazione applicata alle varie categorie di veicoli, dell'estensione della rete coperta, della proporzionalità dei prezzi e di altri elementi pertinenti.

Sulla base di tale valutazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni della presente direttiva.


Articolo 7 bis

1. I diritti di utenza sono proporzionali alla durata dell'utilizzo dell'infrastruttura.
2. Se sono imposti diritti di utenza sui veicoli pesanti, la disponibilità dell'infrastruttura è offerta almeno per i seguenti periodi: un giorno, una settimana, un mese, un anno. In particolare, l'aliquota mensile non è superiore al 10 % dell'aliquota annuale, l'aliquota settimanale non è superiore al 5 % di quella annuale e l'aliquota giornaliera non è superiore al 2 % di quella annuale.

Uno Stato membro può decidere che ai veicoli immatricolati nel loro territorio si applicano solo aliquote annuali.

Gli Stati membri fissano i diritti di utenza, comprendenti i costi amministrativi, per tutti i veicoli pesanti, a un importo non superiore alle aliquote massime di cui all'allegato II.

3. Se sono imposti diritti di utenza sulle autovetture, la disponibilità dell'infrastruttura è offerta almeno per i periodi seguenti: un giorno, una settimana o 10 giorni o entrambi, un mese o due mesi o entrambi, e un anno. L'aliquota bimestrale non è superiore al 30 % dell'aliquota annuale, l'aliquota mensile non è superiore al 19 % di quella annuale, l'aliquota per 10 giorni non è superiore al 12 % dell'aliquota annuale, l'aliquota settimanale non è superiore all'11 % di quella annuale e l'aliquota giornaliera non è superiore al 9 % dell'aliquota annuale.



Gli Stati membri possono limitare i diritti di utenza giornalieri unicamente a fini di transito.

Gli Stati membri possono rendere disponibile l'infrastruttura anche per altri periodi di tempo. In tali casi, gli Stati membri applicano aliquote conformi al principio della parità di trattamento degli utenti, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare dell'aliquota annuale e delle aliquote applicate per gli altri periodi di cui al primo comma, dei modelli di impiego e dei costi amministrativi esistenti.

Per quanto riguarda i sistemi di imposizione dei diritti di utenza adottati prima del 24 marzo 2022, gli Stati membri possono mantenere le aliquote superiori ai limiti di cui al primo comma, a condizione che fossero in vigore prima di tale data, e possono mantenere le corrispondenti aliquote superiori per altri periodi di impiego, nel rispetto del principio della parità di trattamento. Rispettano tuttavia i limiti di cui al primo comma, nonché quelli di cui al secondo comma nel momento in cui entrano in vigore sistemi di tariffazione modificati in modo sostanziale o comunque entro il 25 marzo 2030.

4. Per i minibus e i veicoli commerciali leggeri, gli Stati membri ottemperano alle prescrizioni del paragrafo 2 o 3. Qualora impongano diritti di utenza di importo diverso per i veicoli commerciali leggeri e le autovetture, gli Stati membri fissano diritti di utenza più elevati per i veicoli commerciali leggeri rispetto alle autovetture.

5. Entro il 25 marzo 2027, la Commissione valuta la fattibilità tecnica e giuridica della differenziazione del trattamento dei diversi veicoli commerciali leggeri in funzione del fatto che il veicolo commerciale leggero in questione sia dotato o meno di un tachigrafo. Sulla base di tale valutazione, la Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa di modifica della presente direttiva.»

(*) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis bis

1. Gli Stati membri che hanno applicato pedaggi sulla loro rete centrale transeuropea dei trasporti o su parte di essa, prima del 24 marzo 2022, possono istituire un sistema di tariffazione combinato per tutti i veicoli pesanti o per alcune tipologie di veicoli pesanti.

2. In tale sistema di tariffazione combinato, gli Stati membri possono, in deroga all'articolo 7, paragrafo 10, applicare diritti di utenza a tutti i veicoli pesanti o ad alcune tipologie di veicoli pesanti, comprese alcune categorie di peso dei veicoli pesanti sulla rete centrale transeuropea dei trasporti o su parti di essa, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4.

3. I diritti di utenza di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono differenziati e a norma dell'articolo 7 *octies bis* e in base alla classe di emissione Euro. Gli Stati membri fissano inoltre i diritti di utenza, comprendenti i costi amministrativi, per i veicoli pesanti interessati, a un importo non superiore alle aliquote massime di cui all'allegato II.

4. Gli Stati membri che istituiscono il sistema di tariffazione combinato effettuano una valutazione d'impatto o un'analisi che ne spieghi e giustifichi l'introduzione, che è notificata alla Commissione almeno sei mesi prima dell'introduzione stessa.»

5) gli articoli 7 *ter* e 7 *quater* sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 7 *ter*

1. L'onere per l'infrastruttura per i veicoli pesanti si fonda sul principio del recupero dei costi di infrastruttura. L'onere medio ponderato per l'infrastruttura per i veicoli pesanti è stabilito in funzione dei costi di costruzione, nonché dei costi di esercizio, manutenzione e sviluppo della rete di infrastruttura di cui trattasi. L'onere medio ponderato per l'infrastruttura può comprendere anche la remunerazione del capitale e/o un margine di profitto in base alle condizioni di mercato.

2. I costi considerati riguardano la rete o la parte della rete in cui sono imposti gli oneri per l'infrastruttura per i veicoli pesanti e i veicoli soggetti a tali oneri. Gli Stati membri possono scegliere di recuperare solo una percentuale di tali costi.



Articolo 7 quater

1. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre oneri per i costi esterni in relazione all'inquinamento atmosferico dovuto al traffico, all'inquinamento acustico dovuto al traffico, alle emissioni di CO₂ dovute al traffico o a qualsiasi combinazione di tali fattori.

Quando impongono oneri per i costi esterni in relazione ai veicoli pesanti, gli Stati membri differenziano tali oneri e li fissano conformemente alle prescrizioni minime e alle modalità specificate nell'allegato III bis, nel rispetto dei valori di riferimento indicati negli allegati III ter e III quater. Gli Stati membri possono scegliere di recuperare solo una percentuale di tali costi.

2. L'importo dell'onere per i costi esterni è stabilito dallo Stato membro interessato. Se uno Stato membro designa a tal fine un'autorità, questa è giuridicamente e finanziariamente indipendente dall'organizzazione incaricata della gestione e della riscossione della totalità o di parte dell'onere.

3. Gli Stati membri possono applicare esenzioni che consentano di modulare gli oneri per i costi esterni per i veicoli di interesse storico.»;

6) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 7 quater bis

1. Quando impongono oneri per i costi esterni in relazione all'inquinamento atmosferico o acustico, gli Stati membri tengono conto dei costi relativi alla rete o alla parte della rete per la quale sono imposti tali oneri e i veicoli che sono soggetti a tali oneri.

2. Gli oneri per i costi esterni stabiliti in funzione dei costi dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico non si applicano ai veicoli pesanti conformi alle norme Euro più rigorose in materia di emissioni.

Il primo comma cessa di applicarsi quattro anni dopo la data di applicazione delle disposizioni che hanno introdotto tali norme.

3. A decorrere dal 25 marzo 2026, gli Stati membri applicano un onere per i costi esterni legati all'inquinamento atmosferico dovuto al traffico, ai veicoli pesanti per la rete a pedaggio di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono tuttavia decidere di non applicare un onere per i costi esterni a tali tratti stradali qualora ciò comporti la deviazione dei veicoli più inquinanti con ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e sulla salute pubblica.

4. Gli Stati membri possono valutare la possibilità di imporre un onere per i costi esterni per le emissioni di CO₂ e all'inquinamento atmosferico o sconti relativi a tali emissioni, qualora i pedaggi in concessione non siano differenziati a norma degli articoli 7 octies e 7 octies bis per i veicoli pesanti, e in conformità dell'articolo 7 octies ter per i veicoli leggeri.

Il risultato di tale valutazione facoltativa, comprendente una giustificazione del motivo per cui l'onere per i costi esterni o uno sconto non sono applicati, è notificato alla Commissione.

Articolo 7 quater ter

1. Gli Stati membri possono applicare oneri per i costi esterni per le emissioni di CO₂ più elevati rispetto ai valori di riferimento stabiliti nell'allegato III quater, purché ciò avvenga in modo non discriminatorio e si limiti a non oltre il doppio dei valori di cui all'allegato III quater. Qualora applichino il presente paragrafo, gli Stati membri motivano la loro decisione e la notificano alla Commissione, in conformità dell'allegato III bis.

2. Per i bus e i pullman gli Stati membri possono decidere di applicare gli stessi valori o valori minori rispetto a quelli applicati ai veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci.

3. Un onere per i costi esterni per le emissioni di CO₂ può essere combinato con un onere per l'infrastruttura che è stato differenziato conformemente all'articolo 7 octies bis.

4. Entro il 25 marzo 2027, la Commissione valuta l'attuazione e l'efficacia dell'imposizione di oneri per i costi esterni per le emissioni di CO₂ nonché la sua coerenza con la direttiva 2003/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e la direttiva 2003/87/CE del Consiglio (**). Sulla base di tale valutazione, se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa di modifica del presente articolo. Qualora il presente articolo non sia modificato di conseguenza entro il 1° gennaio 2027, ma la direttiva 2003/87/CE o la direttiva 2003/96/CE sia stata modificata in



modo da internalizzare efficacemente almeno una parte dei costi esterni delle emissioni di CO₂ prodotte dal trasporto su strada, la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 9 *quinqüies* della presente direttiva, modificando l'allegato III *quater* della presente direttiva per adeguare i valori di riferimento dell'onere per i costi esterni per le emissioni di CO₂, tenendo conto dell'effettivo prezzo del carbonio applicato ai combustibili per il trasporto su strada nell'Unione.

(*) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(**) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).»;

7) l'articolo 7 *quinqüies* è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 *quinqüies*

Non più tardi di sei mesi dall'adozione di nuove norme Euro più rigorose in materia di emissioni, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per determinare i corrispondenti valori di riferimento di cui all'allegato III *ter* e per adeguare le aliquote massime dei diritti di utenza di cui all'allegato II.»;

8) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 *quinqüies bis*

1. Nel rispetto delle prescrizioni dell'allegato V, gli Stati membri possono imporre un onere connesso alla congestione del traffico per qualsiasi tratto della loro rete stradale interessato da tale fenomeno. L'onere connesso alla congestione del traffico può essere richiesto solo per i tratti stradali regolarmente congestionati e solo per i periodi in cui tipicamente si verificano le congestioni.

2. Gli Stati membri specificano i tratti stradali e i periodi di cui al paragrafo 1 sulla base di criteri oggettivi in rapporto ai livelli di esposizione ai quali le strade e le loro prossimità sono interessate dalla congestione, misurati tra l'altro in termini di ritardi medi o di lunghezza media delle code.

3. L'onere connesso alla congestione del traffico eventualmente imposto per un tratto della rete stradale si applica in modo non discriminatorio a tutte le categorie di veicoli, in conformità dei fattori di equivalenza standard di cui all'allegato V. Gli Stati membri possono tuttavia esentare, in tutto o in parte, i minibus, gli autobus e i pullman dall'onere connesso alla congestione del traffico per promuovere il trasporto collettivo, lo sviluppo socioeconomico e la coesione territoriale. I camper, indipendentemente dalla loro massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile, non sono considerati pullman e autobus ai fini del presente paragrafo.

4. L'onere connesso alla congestione del traffico è fissato conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato V. Esso rispecchia i costi causati dai veicoli agli altri utenti della strada, e indirettamente alla società, e rispetta i valori di riferimento di cui all'allegato VI per ciascun tipo di strada. Quando uno Stato membro intende applicare oneri connessi alla congestione del traffico più elevati rispetto ai valori di riferimento di cui all'allegato VI, lo notifica alla Commissione conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato V.

Gli introiti derivanti dalla riscossione di oneri connessi alla congestione del traffico, o il valore finanziario equivalente di tali introiti, sono utilizzati per affrontare il problema della congestione del traffico o per sviluppare trasporti e mobilità sostenibili in generale.

Qualora tali introiti siano destinati al bilancio generale, si considera che uno Stato membro abbia applicato il secondo comma se quest'ultimo attua politiche di sostegno finanziario per affrontare il problema della congestione del traffico o per sviluppare trasporto e mobilità sostenibili che hanno un valore equivalente agli introiti derivanti dalla riscossione di oneri connessi alla congestione del traffico.

5. Gli Stati membri pongono in essere meccanismi adeguati di monitoraggio dell'impatto degli oneri connessi alla congestione del traffico e di revisione dei relativi importi. Ogni Stato membro rivede periodicamente gli importi degli oneri, almeno ogni tre anni, per fare sì che non risultino superiori ai costi causati dalla congestione del traffico nel proprio territorio e nei tratti stradali per i quali è imposto un onere connesso alla congestione del traffico.»;



9) all'articolo 7 *sexies*, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli Stati membri calcolano il livello massimo dell'onere per l'infrastruttura per i veicoli pesanti utilizzando una metodologia fondata sui principi fondamentali di calcolo di cui all'articolo 7 *ter* e all'allegato III.

2. Per i pedaggi in concessione, il livello più elevato di onere per l'infrastruttura per i veicoli pesanti è equivalente o inferiore al livello risultante dall'utilizzo di una metodologia fondata sui principi fondamentali di calcolo di cui all'articolo 7 *ter* e all'allegato III. La valutazione di tale equivalenza è effettuata in base a un periodo di riferimento ragionevolmente lungo, adatto alla natura del contratto di concessione.»;

10) gli articoli 7 *septies* e 7 *octies* sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 7 *septies*

1. Previa comunicazione alla Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di applicare una maggiorazione all'onere per l'infrastruttura imposto per determinati tratti stradali regolarmente congestionati o il cui utilizzo da parte dei veicoli è causa di significativi danni ambientali, a condizione che:


- a) gli introiti generati dalla maggiorazione siano investiti nel finanziamento dello sviluppo di servizi di trasporto, o nella costruzione o manutenzione di infrastrutture per i trasporti della rete centrale transeuropea dei trasporti che contribuiscano direttamente a ridurre la congestione o il danno ambientale di cui trattasi e che siano situate nel medesimo corridoio della sezione stradale per la quale è applicata la maggiorazione;
- b) la maggiorazione non superi il 15 % dell'onere medio ponderato per l'infrastruttura, calcolato a norma dell'articolo 7 *ter*, paragrafo 1, e dell'articolo 7 *sexies*, della presente direttiva, tranne quando gli introiti generati sono investiti in sezioni transfrontaliere di un corridoio della rete centrale identificato conformemente al capo IV del regolamento (UE) n. 1315/2013, nel qual caso la maggiorazione non può superare il 25 % di tale onere medio ponderato per l'infrastruttura, o quando due o più Stati membri applicano una maggiorazione nello stesso corridoio, nel qual caso, previo accordo di tutti gli Stati membri che fanno parte di tale corridoio e che confinano con gli Stati membri nel cui territorio si trova la sezione del corridoio cui dev'essere applicata una maggiorazione, tale maggiorazione può superare il 25 %, ma non può eccedere il 50 % di tale onere medio ponderato per l'infrastruttura;
- c) l'applicazione della maggiorazione non si traduca in un trattamento iniquo del traffico commerciale rispetto al trattamento riservato agli altri utenti della strada;
- d) prima dell'applicazione della maggiorazione siano trasmessi alla Commissione una descrizione della localizzazione esatta della maggiorazione e una prova della decisione di finanziamento delle infrastrutture per i trasporti o dei servizi di trasporto di cui alla lettera a);
- e) il periodo di applicazione della maggiorazione sia definito e circoscritto anticipatamente e corrisponda, in termini di aumento degli introiti stimati, ai piani finanziari e all'analisi costi-benefici concernenti i progetti cofinanziati con i proventi della maggiorazione.

2. Nel caso di un nuovo progetto transfrontaliero, le maggiorazioni possono essere applicate esclusivamente previo assenso di tutti gli Stati membri coinvolti nel progetto.

3. Una maggiorazione può essere applicata a un onere per l'infrastruttura differenziato conformemente all'articolo 7 *octies*, 7 *octies bis* o 7 *octies ter*.

4. Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dallo Stato membro che intende applicare la maggiorazione, la Commissione mette tali informazioni a disposizione dei membri del comitato di cui all'articolo 9 *quater*. Se ritiene che la maggiorazione prevista non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o che comporti effetti negativi rilevanti per lo sviluppo economico di regioni periferiche, la Commissione può adottare atti di esecuzione per respingere i piani concernenti gli oneri presentati dallo Stato membro interessato oppure chiedere di modificarli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9 *quater*, paragrafo 3.

5. Non possono essere applicate maggiorazioni ai tratti stradali sui quali sono imposti oneri connessi alla congestione del traffico.



Articolo 7 octies

1. L'onere per l'infrastruttura può essere differenziato al fine di ridurre la congestione del traffico, di minimizzare i danni all'infrastruttura, di ottimizzare l'utilizzo dell'infrastruttura interessata o di promuovere la sicurezza stradale, a condizione che:

- a) la differenziazione sia trasparente, resa pubblica e applicabile a tutti gli utenti alle stesse condizioni;
- b) la differenziazione sia applicata in funzione dell'ora, del tipo di giorno o della stagione;
- c) nessun onere per l'infrastruttura sia superiore al 175 % del limite massimo dell'onere medio ponderato per l'infrastruttura di cui all'articolo 7 *ter*;
- d) i periodi di punta durante i quali sono imposti gli oneri per l'infrastruttura più elevati al fine di ridurre la congestione non superino le sei ore giornaliere;
- e) la differenziazione sia stabilita e applicata in modo trasparente e neutro rispetto agli introiti su un tratto stradale interessato da congestione del traffico prevedendo tariffe di pedaggio ridotte per gli utenti della strada che viaggiano al di fuori delle ore di punta e tariffe di pedaggio maggiorate per quelli che viaggiano durante le ore di punta sullo stesso tratto stradale;
- f) sul tratto stradale in questione non sia applicato un onere connesso alla congestione del traffico.

Gli Stati membri che intendono introdurre una tale differenziazione o modificarne una esistente informano la Commissione e trasmettono le informazioni necessarie a valutare se le condizioni sono rispettate.

2. Fino a quando non inizia ad applicarsi la differenziazione degli oneri per l'infrastruttura e dei diritti di utenza di cui all'articolo 7 *octies bis*, per quanto concerne i veicoli pesanti gli Stati membri differenziano l'onere per l'infrastruttura in funzione della classe di emissione Euro dei veicoli, in modo che nessun onere per l'infrastruttura superi di oltre il 100 % l'importo del medesimo onere imposto per veicoli equivalenti che rispettano le norme più rigorose in materia di emissioni Euro. Una volta che gli oneri per l'infrastruttura e i diritti di utenza sono differenziati conformemente all'articolo 7 *octies bis*, gli Stati membri possono interrompere la differenziazione in funzione della classe di emissione Euro.

In deroga al primo comma, uno Stato membro può decidere di non applicare l'obbligo di variazione dell'onere per l'infrastruttura qualora si applichi una delle condizioni seguenti:

- a) la differenziazione pregiudicherebbe gravemente la coerenza dei sistemi di pedaggio nel rispettivo territorio;
- b) non sarebbe tecnicamente praticabile introdurre tale differenziazione nel sistema di pedaggio in questione;
- c) comporterebbe la deviazione dei veicoli più inquinanti, con ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e sulla salute pubblica;
- d) il pedaggio comprende un onere per i costi esterni in relazione all'inquinamento atmosferico.

Eventuali deroghe o esenzioni sono comunicate alla Commissione.

3. Le differenziazioni di cui al presente articolo non sono finalizzate a generare introiti aggiuntivi.»;

11) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 7 octies bis

1. Gli Stati membri differenziano gli oneri per l'infrastruttura e i diritti di utenza per i veicoli pesanti conformemente al presente articolo.

Gli Stati membri applicano tale differenziazione ai sottogruppi di veicoli pesanti contemplati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2019/1242, al più tardi due anni dopo la pubblicazione delle emissioni di CO₂ di riferimento per tali sottogruppi di veicoli negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento.

Per le classi di emissione di CO₂ 1, 4 e 5, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tale variazione si applica ai gruppi di veicoli pesanti non contemplati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2019/1242, al più tardi due anni dopo la pubblicazione delle emissioni di CO₂ di riferimento negli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 7 del presente articolo, per il gruppo pertinente. Se l'allegato I, punto 5.1., del regolamento (UE) 2019/1242 è modificato da un atto legislativo dell'Unione in modo da contemplare le emissioni di CO₂ di riferimento pertinenti per un gruppo di veicoli pesanti, tali emissioni di CO₂ di riferimento non dovrebbero più essere determinate a norma del paragrafo 7 del presente articolo, ma conformemente all'allegato I, punto 5.1., di detto regolamento.



Qualora siano determinate traiettorie di riduzione delle emissioni per i gruppi di veicoli pesanti non contemplati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2019/1242, da un atto legislativo dell'Unione che modifica l'allegato I, punto 5.1., di tale regolamento, le differenziazioni per le classi di emissione di CO₂ 2 e 3, quali definite al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove traiettorie di riduzione delle emissioni.

Fatta salva la riduzione delle aliquote di cui al paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere aliquote ridotte per gli oneri per l'infrastruttura o i diritti di utenza, o esenzioni dall'obbligo di pagare tali oneri o diritti, applicabili ai veicoli a emissioni zero di qualsiasi gruppo di veicoli a decorrere dal 24 marzo 2022 fino al 31 dicembre 2025. A decorrere dal 1° gennaio 2026 tali riduzioni sono limitate al 75 % rispetto all'onere applicabile alla classe di emissione di CO₂ 1, quale definita al paragrafo 2.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per ciascun tipo di veicolo pesante gli Stati membri stabiliscono le seguenti classi di emissione di CO₂:

- a) classe di emissione di CO₂ 1 – veicoli che non appartengono ad alcuna delle classi di emissione di CO₂ di cui alle lettere da b) a e);
- b) classe di emissione di CO₂ 2 – veicoli del sottogruppo di veicoli sg immatricolati per la prima volta nel periodo di riferimento dell'anno Y con emissioni di CO₂ superiori al 5 % al di sotto della traiettoria di riduzione delle emissioni per il periodo di riferimento dell'anno Y e il sottogruppo di veicoli sg, ma che non appartengono ad alcuna delle classi di emissione di CO₂ di cui alle lettere c), d) ed e);
- c) classe di emissione di CO₂ 3 – veicoli del sottogruppo di veicoli sg immatricolati per la prima volta nel periodo di riferimento dell'anno Y con emissioni di CO₂ superiori all'8 % al di sotto della traiettoria di riduzione delle emissioni per il periodo di riferimento dell'anno Y e il sottogruppo di veicoli sg, che non appartengono ad alcuna delle classi di emissione di CO₂ di cui alle lettere d) ed e);
- d) classe di emissione di CO₂ 4 – veicoli pesanti a basse emissioni;
- e) classe di emissione di CO₂ 5 – veicoli a emissioni zero.

Gli Stati membri provvedono affinché la classificazione di un veicolo appartenente alla classe di emissione di CO₂ 2 o 3 sia riesaminata ogni sei anni dopo la data di prima immatricolazione e, se del caso, il veicolo sia riclassificato nella classe di emissione pertinente sulla base delle soglie applicabili in quel momento. La riclassificazione prende effetto, per quanto riguarda un diritto di utenza, al più tardi il primo giorno della sua validità, o dopo il giorno di tale riclassificazione.

3. Fermo restando il paragrafo 1, oneri e diritti ridotti si applicano ai veicoli nelle classi di emissione di CO₂ 2, 3, 4 e 5 secondo le percentuali seguenti:

- a) classe di emissione di CO₂ 2 – dal 5 % al 15 % di riduzione rispetto agli oneri o diritti applicabili alla classe di emissione di CO₂ 1;
- b) classe di emissione di CO₂ 3 – dal 15 % al 30 % di riduzione rispetto agli oneri o diritti applicabili alla classe di emissione di CO₂ 1;
- c) classe di emissione di CO₂ 4 – dal 30 % al 50 % di riduzione rispetto agli oneri o diritti applicabili alla classe di emissione di CO₂ 1;
- d) classe di emissione di CO₂ 5 – dal 50 % al 75 % di riduzione rispetto agli oneri o diritti applicabili alla classe di emissione di CO₂ 1.

Qualora l'onere per l'infrastruttura o il diritto di utenza sia differenziato anche secondo la classe di emissione Euro, le riduzioni di cui al primo comma si applicano rispetto all'onere applicato in caso di rispetto delle norme più rigorose in materia di emissioni.

4. Le differenziazioni di cui al presente articolo non sono finalizzate a generare introiti aggiuntivi.

5. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può decidere di non applicare l'obbligo di differenziare l'onere per l'infrastruttura conformemente al paragrafo 2, laddove un onere per i costi esterni per le emissioni di CO₂ sia applicato e differenziato in funzione dei valori di riferimento dell'onere per i costi esterni per le emissioni di CO₂, nell'allegato III *quater*.

6. Sui tratti stradali in cui un veicolo funziona in modo verificabile senza emissioni di CO₂, gli Stati membri possono applicare a tale veicolo oneri e diritti ridotti in base alla classe di emissione di CO₂ 5. Gli Stati membri che si avvalgono di tale opzione applicano gli oneri e i diritti applicabili alla classe di emissioni di CO₂ 1 al veicolo in questione su altri tratti stradali.



7. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le emissioni di CO₂ di riferimento per i gruppi di veicoli non contemplati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2019/1242.

Tali atti di esecuzione riportano i dati pertinenti per ciascun gruppo di veicoli pubblicati nella relazione di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/956. La Commissione adotta tali atti di esecuzione al più tardi sei mesi dopo la pubblicazione della pertinente relazione di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/956.

8. Entro il 25 marzo 2027, la Commissione valuta l'attuazione e l'efficacia della differenziazione degli oneri basata sulle emissioni di CO₂ di cui al presente articolo nonché se sia ancora necessario e la sua coerenza con le direttive 2003/87/CE e 2003/96/CE. Sulla base di tale valutazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni della presente direttiva relative alla differenziazione degli oneri basata sulle emissioni di CO₂.

9. Ogni cinque anni dopo il 24 marzo 2022, la Commissione rivede le aliquote massime per i diritti di utenza di cui all'allegato II e i livelli di riduzione di cui al paragrafo 3, e, se del caso, presenta una proposta legislativa, basata sui risultati del processo di riesame, per modificare tali disposizioni.

10. Ogni trenta mesi dopo il 24 marzo 2022, la Commissione elabora una relazione in cui valuta l'adeguatezza delle soglie per le classi di emissione di CO₂ 2 e 3 di cui all'articolo 7 *octies bis*, paragrafo 2, lettere b) e c) della presente direttiva, in relazione alle emissioni di riferimento pubblicate a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1242 o alle emissioni di CO₂ comunicate a norma del regolamento (UE) 2018/956 e, se del caso, presenta una proposta legislativa di modifica di tali soglie sulla base dei risultati della valutazione.

11. L'applicazione della differenziazione degli oneri basata sulle emissioni di CO₂ di cui al presente articolo non è obbligatoria nel caso in cui sia applicata un'altra misura di fissazione del prezzo del carbonio ai combustibili per il trasporto su strada nell'Unione.

Articolo 7 *octies ter*

1. Gli Stati membri possono differenziare i pedaggi e i diritti di utenza per i veicoli leggeri in base alle prestazioni ambientali dei veicoli, determinate dalle emissioni specifiche di CO₂ (ciclo misto o ciclo ponderato), registrate al punto 49 del certificato di conformità del veicolo, e dalle prestazioni in materia di emissioni secondo la classificazione Euro.

Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le aliquote più basse per pedaggi e diritti di utenza si applicano alle autovetture, ai minibus e ai veicoli commerciali leggeri che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

- a) le loro emissioni specifiche di CO₂, determinate conformemente al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (*), sono pari a zero o inferiori ai seguenti livelli:
 - i) per il periodo 2021-2024 l'obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE₂₀₂₁, è definito conformemente alla parte A, punto 6, e alla parte B, punto 6, dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);
 - ii) per il periodo 2025-2029, agli obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE determinati conformemente all'allegato I, parte A, punto 6.1.1, e parte B, punto 6.1.1, del regolamento (UE) 2019/631;
 - iii) per il periodo successivo al 2030, agli obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE determinati conformemente all'allegato I, parte A, punto 6.1.2, e parte B, punto 6.1.2, del regolamento (UE) 2019/631;
- b) le loro emissioni di inquinanti, determinate conformemente al regolamento (UE) 2017/1151, corrispondono a quanto specificato nella tabella dell'allegato VII della presente direttiva. Gli Stati membri possono applicare la riduzione per i veicoli a emissioni zero di cui all'allegato VII della presente direttiva senza applicare riduzioni per le altre categorie di prestazioni in materia di emissioni di cui al suddetto allegato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, ove tecnicamente fattibile, gli Stati membri differenziano i pedaggi e le aliquote annuali dei diritti di utenza per i furgoni e i minibus in funzione delle prestazioni ambientali del veicolo, conformemente alle norme di cui all'allegato VII. A tal fine, le disposizioni del paragrafo 1, secondo comma, sono indicative.



Se gli Stati membri decidono di applicare diversi criteri per il calcolo delle prestazioni in materia di emissioni o livelli di riduzione diversi da quelli di cui al paragrafo 1, o decidono di includere criteri diversi o aggiuntivi, ne danno notifica alla Commissione e motivano la loro scelta, almeno sei mesi prima dell'introduzione di qualsiasi differenziazione.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di applicare riduzioni solo ai veicoli a emissioni zero, senza applicare alcuna differenziazione ad altri veicoli e senza darne notifica alla Commissione.

3. Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono tenere conto di un miglioramento nelle prestazioni ambientali del veicolo legato alla sua conversione all'uso di combustibili alternativi.
4. Gli Stati membri possono adottare misure eccezionali per tassare i veicoli di interesse storico.
5. Le differenziazioni di cui al presente articolo non sono finalizzate a generare introiti aggiuntivi.

- (*) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
- (**) Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).»;

12) l'articolo 7 *nonies* è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Almeno sei mesi prima dell'entrata in funzione di un sistema di pedaggio o di tariffazione nuovo o modificato in modo sostanziale che prevede l'imposizione di un onere per l'infrastruttura, gli Stati membri comunicano alla Commissione.»;

ii) alla lettera a) è aggiunto il trattino seguente:

— se del caso, informazioni chiare sulle principali caratteristiche del sistema di telepedaggio stradale, compresa l'interoperabilità.»;


b) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Quando comunica alla Commissione le informazioni previste dal paragrafo 1, uno Stato membro può includere informazioni su più di una modifica di un sistema di pedaggio o di tariffazione che prevede l'imposizione di un onere per l'infrastruttura. Se la Commissione è già stata informata di una modifica, si considera che lo Stato membro abbia già soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1 e tale modifica può essere attuata senza informare ulteriormente la Commissione.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Prima dell'entrata in funzione di un sistema di pedaggio o di tariffazione nuovo o modificato in modo sostanziale che prevede l'imposizione di un onere per i costi esterni o di un onere connesso alla congestione del traffico, gli Stati membri informano la Commissione circa la rete stradale interessata e le aliquote previste per categoria di veicolo e classe di emissione e, se del caso, ne danno notifica alla Commissione a norma dell'allegato III bis, punto 2, o dell'allegato V, punto 2.»;

d) il paragrafo 4 è soppresso;



13) l'articolo 7 *decies* è così modificato:

a) al paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

- «b) tali sconti o riduzioni rispecchino risparmi effettivi dei costi amministrativi per il trattamento degli utenti abituali rispetto agli utenti occasionali;
- c) tali riduzioni non superino il 13 % dell'onere per l'infrastruttura versato da veicoli equivalenti che non possono beneficiare di sconti o riduzioni.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Gli Stati membri possono concedere sconti o riduzioni dell'onere nell'infrastruttura per le autovetture per gli utenti abituali, in particolare in aree in cui gli insediamenti sono isolati e nelle periferie delle città. La diminuzione degli introiti dovuta a sconti concessi a utenti abituali non è imposta a carico di altri utenti che utilizzano l'infrastruttura meno frequentemente.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 *octies*, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 7 *octies*, paragrafo 3, della presente direttiva, per i grandi progetti della rete centrale transeuropea dei trasporti, le cui mappe sono individuate all'allegato I del regolamento (UE) n. 1315/2013, le aliquote dei pedaggi possono essere sottoposte ad altre forme di differenziazione, al fine di garantire la redditività commerciale di detti progetti, qualora gli stessi siano esposti alla concorrenza diretta di altre modalità di trasporto. La struttura di tariffazione risultante è lineare e proporzionata. I suoi dettagli sono resi pubblici e applicabili a tutti gli utenti alle stesse condizioni. Ciò non comporta costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto forma di pedaggi più elevati.»;

14) l'articolo 7 *undecies* è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'applicazione, la riscossione e il controllo del pagamento dei pedaggi e dei diritti d'utenza sono effettuati in modo da intralciare il meno possibile la fluidità del traffico, evitando controlli e verifiche obbligatori alle frontiere interne dell'Unione. A tale fine gli Stati membri cooperano per adottare metodi che consentano agli utenti della strada di pagare i pedaggi e i diritti di utenza 24 ore su 24, almeno per via elettronica, alla frontiera o nei principali punti di vendita, utilizzando comuni mezzi di pagamento, all'interno e all'esterno degli Stati membri nei quali tali pedaggi e diritti sono applicati. Gli Stati membri non hanno l'obbligo di mettere a disposizione punti di pagamento fisici.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:


«2 bis. Qualora un conducente o, se del caso, l'operatore dei trasporti o il fornitore del servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) non sia in grado di dimostrare la classe di emissione del veicolo ai fini dell'articolo 7 *octies*, paragrafo 2, dell'articolo 7 *octies bis* o dell'articolo 7 *octies ter*, il pedaggio o i diritti di utenza imposti dagli Stati membri possono raggiungere il livello più alto applicabile.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'utente della strada possa dichiarare la classe di emissione del veicolo almeno per via elettronica prima di utilizzare l'infrastruttura. Essi possono mettere a disposizione mezzi elettronici e non elettronici per consentire all'utente di fornire prove per beneficiare di riduzioni dei pedaggi o, se del caso, in caso di controllo. Gli Stati membri possono esigere che le prove presentate per via elettronica siano fornite prima dell'utilizzo dell'infrastruttura.

Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che la presentazione di prove successiva all'utilizzo dell'infrastruttura sia accettata per 30 giorni o per un periodo più lungo stabilito dagli Stati membri dopo l'utilizzo dell'infrastruttura e per garantire il rimborso dell'eventuale differenza tra i pedaggi o i diritti di utenza applicati e il pedaggio o il diritto di utenza corrispondente alla classe di emissione del veicolo in questione che risulti dalle prove fornite entro il termine applicabile.»;

c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Se uno Stato membro applica un pedaggio per un determinato veicolo, l'importo totale del pedaggio, l'importo dell'onere per l'infrastruttura, l'importo dell'onere per i costi esterni e l'importo dell'onere connesso alla congestione del traffico, ove imposto, sono indicati in una ricevuta consegnata all'utente della strada, se possibile per via elettronica. L'utente della strada può acconsentire a non ricevere la ricevuta.



4. Ove economicamente fattibile, gli Stati membri impongono e riscuotono l'importo corrispondente agli oneri per l'infrastruttura, agli oneri per i costi esterni e agli oneri connessi alla congestione del traffico mediante un sistema di telepedaggio che sia conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). La Commissione promuove la cooperazione tra gli Stati membri che possa risultare necessaria per garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio a livello europeo.

(*) Direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45).»;

15) l'articolo 7 *duodecies* è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 *duodecies*

Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente direttiva lascia impregiudicata, per gli Stati membri che istituiscono un sistema di pedaggi, la libertà di prevedere una compensazione adeguata.»;

16) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) il pagamento dei diritti di utenza comuni dà accesso alla rete definita dagli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2;

b) i diritti di utenza comuni sono fissati dagli Stati membri partecipanti a un importo non superiore a quello massimo indicato all'articolo 7 *bis*»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Nel caso di un sistema comune di diritti di utenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il termine ultimo per l'applicazione delle differenziazioni di cui all'articolo 7 *octies bis*, paragrafo 1, secondo e terzo comma, è esteso fino al 25 marzo 2025 o, qualora le emissioni di CO₂ di riferimento siano pubblicate successivamente al 24 marzo 2022, a tre anni dalla pubblicazione delle emissioni di CO₂ di riferimento.»;

17) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 1 *bis* è sostituito dal seguente:

«1 *bis*. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare:

a) diritti regolatori specificamente destinati a ridurre la congestione del traffico o a combattere gli impatti ambientali, inclusa la cattiva qualità dell'aria, in qualsiasi strada situata in un'area urbana, incluse le strade della rete transeuropea che attraversano aree urbane;

b) oneri specificamente destinati a finanziare la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo di impianti, incorporati o installati lungo o sopra le strade, che forniscono energia ai veicoli a basse e a zero emissioni in movimento e applicati a tali veicoli.

Tali oneri sono applicati su base non discriminatoria.»;

b) al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

18) all'articolo 9 *quater*, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.»;

19) gli articoli 9 *quinqüies* e 9 *sexies* sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 9 *quinqüies*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 *sexies* per modificare la presente direttiva in relazione all'allegato 0, le formule di cui allegato III *bis*, punti 4.1 e 4.2, e gli importi indicati nelle tabelle degli allegati III *ter* e III *quater* onde adeguarli al progresso scientifico e tecnico.



Nelle circostanze di cui all'articolo 7 *quater ter*, paragrafo 4, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 9 *sexies* per modificare la presente direttiva per quanto riguarda i valori di riferimento dell'onere per i costi esterni per le emissioni di CO₂ di cui all'allegato III *quater*, tenendo conto dell'effettivo prezzo del carbonio applicato ai combustibili per il trasporto su strada nell'Unione. Tali modifiche si limitano a garantire che il livello degli oneri per i costi esterni per le emissioni di CO₂ non vada al di là di quanto necessario per internalizzare tali costi esterni.

Articolo 9 *sexies*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 *quinquies* è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 marzo 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 9 *quinquies* può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 *quinquies* entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*) GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

- 20) gli articoli 9 *septies* e 9 *octies* sono soppressi;
- 21) gli articoli 10 *bis* e 11 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 10 *bis*


1. Gli importi in euro di cui all'allegato II e gli importi in centesimi di cui alle tabelle degli allegati III *ter* e III *quater* sono adeguati ogni due anni al fine di tenere conto delle modifiche dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) per l'intera Unione europea, con esclusione dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari non trasformati, pubblicato dalla Commissione (Eurostat). Il primo adeguamento è eseguito entro il 31 marzo 2025.

Gli importi sono aggiornati automaticamente adattando l'importo di base in euro o in centesimi rispetto alla variazione percentuale di detto indice. Gli importi risultanti sono arrotondati all'importo più vicino all'euro per quanto riguarda l'allegato II, e all'importo più vicino al decimo di centesimo per quanto riguarda gli allegati III *ter* e III *quater*.

2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* gli importi adeguati di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo 2025. Tali importi adeguati entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.

Articolo 11

1. Entro il 25 marzo 2025, e ogni cinque anni a partire da quel momento gli Stati membri pubblicano in forma aggregata una relazione sui pedaggi e sui diritti di utenza imposti nel rispettivo territorio.



2. La relazione pubblicata conformemente al paragrafo 1 contiene informazioni relative a quanto segue:
- a) evoluzione degli oneri per l'uso dell'infrastruttura stradale, vale a dire le reti e le categorie di veicoli interessate, comprese eventuali esenzioni a norma degli articoli 7, 7 *quater* o 7 *octies ter*;
 - b) differenziazione degli oneri per l'infrastruttura o dei diritti di utenza in funzione della categoria del veicolo e del tipo di veicolo pesante;
 - c) differenziazione degli oneri per l'infrastruttura o dei diritti di utenza in funzione delle prestazioni ambientali dei veicoli a norma degli articoli 7 *octies*, 7 *octies bis* o 7 *octies ter*;
 - d) se del caso, differenziazione degli oneri per l'infrastruttura in funzione dell'ora, del tipo di giorno o della stagione a norma dell'articolo 7 *octies*, paragrafo 1;
 - e) onere per i costi esterni imposto per ciascuna combinazione di classe di veicoli, tipo di strada e periodo di tempo;
 - f) onere medio ponderato per l'infrastruttura e introiti totali derivanti dalla riscossione di tale onere;
 - g) introiti totali derivanti dalla riscossione degli oneri per i costi esterni;
 - h) introiti totali derivanti dalla riscossione degli oneri connessi alla congestione del traffico per categoria di veicolo;
 - i) introiti totali derivanti dalle maggiorazioni e i tratti stradali su cui sono stati generati;
 - j) introiti totali derivanti dalla riscossione dei pedaggi o dei diritti di utenza o, se del caso, entrambi;
 - k) uso degli introiti derivanti dall'applicazione della presente direttiva e modo in cui tale uso ha consentito allo Stato membro di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, o qualora tali introiti siano destinati al bilancio generale le informazioni sul livello di spesa assegnata all'infrastruttura del trasporto stradale e ai progetti di trasporto sostenibile; e
 - l) evoluzione della quota di veicoli appartenenti alle varie classi di emissione sulle strade a pedaggio.

Gli Stati membri che rendono pubbliche *online* tali informazioni possono decidere di non redigere la relazione.»;

22) gli allegati sono così modificati:

- a) gli allegati 0, II, III, III *bis*, III *ter* e IV sono modificati conformemente ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'allegato della presente direttiva;
- b) è aggiunto il testo di cui ai punti 6 e 8 dell'allegato della presente direttiva quale allegati III *quater*, V, VI e VII della direttiva 1999/62/CE.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 1999/37/CE

L'allegato I della direttiva 1999/37/CE è così modificato:

1) il punto II.6 (V.7) è sostituito dal seguente:

«(V.7) emissioni di CO₂ (in g/km) o emissioni specifiche di CO₂ laddove indicate al punto 49.5 del certificato di conformità CE dei veicoli pesanti, quale definito nell'appendice dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione (*) o al punto 49.5 del certificato di omologazione individuale del veicolo definito nell'appendice 1 dell'allegato III di tale regolamento.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione del 15 aprile 2020 che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1).»;



2) è aggiunto il punto seguente:

«(V.10) classe di emissione di CO₂ dei veicoli pesanti determinata al momento della prima immatricolazione, conformemente all'articolo 7 *octies-bis*, paragrafo 2, della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*)».

(*) Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42).».

Articolo 3

Modifica della direttiva (UE) 2019/520

Nell'allegato I della direttiva (UE) 2019/520, la parte I «Dati relativi ai veicoli» della sezione «Dati forniti in seguito alla ricerca automatizzata effettuata a norma dell'articolo 23, paragrafo 1», è sostituita dalla seguente:

«Parte I. Dati relativi ai veicoli»

Elemento	M/O ⁽¹⁾	Note
Numero di immatricolazione	M	
Numero di telaio/Numero di identificazione del veicolo (VIN)	M	
Stato membro di immatricolazione	M	
Marca	M	(D.1 ⁽²⁾) per esempio Ford, Opel, Renault
Modello commerciale del veicolo	M	(D.3) per esempio Focus, Astra, Megane
Codice categoria UE	M	J) per esempio ciclomotori, moto, auto
Categoria di emissione EURO	M	per esempio Euro 4, EURO 6
Classe di emissione CO ₂	O	applicabile ai veicoli pesanti
Data di reclassificazione	O	applicabile ai veicoli pesanti
CO ₂ in g/tkm	O	applicabile ai veicoli pesanti
massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo	M	

⁽¹⁾ M = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale, O = facoltativo.

⁽²⁾ Codice armonizzato dell'Unione, vedere la direttiva 1999/37/CE.».

Articolo 4

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 marzo 2024. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.



*Articolo 5***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 6***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022

Per il Parlamento europeo


La president

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

A. PANNIER-RUNACHER



ALLEGATO

1) Al punto 3 dell'allegato 0 della direttiva 1999/62/CE, è aggiunta la tabella seguente:

«Limiti di emissione Euro VI

	Valori limite							
	CO (mg/kWh)	THC (mg/kWh)	NMHC (mg/kWh)	CH ₄ (mg/kWh)	NO _x ⁽¹⁾ (mg/kWh)	NH ₃ (ppm)	Massa del particolato (mg/kWh)	Numero di particelle (#/kWh)
WHSC (CI)	1 500	130			400	10	10	8,0 x 10 ¹¹
WHTC (CI)	4 000	160			460	10	10	6,0 x 10 ¹¹
WHTC (PI)	4 000		160	500	460	10	10	6,0 x 10 ¹¹

Nota:

PI = accensione comandata

CI = accensione spontanea

¹⁾ Il livello ammissibile di NO₂ per il valore limite degli NO_x può essere definito in un secondo tempo.»

2) l'allegato II della direttiva 1999/62/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

IMPORTO MASSIMO IN EURO DEI DIRITTI D'UTENZA, COMPRESSE LE SPESE AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 7 bis, PARAGRAFO 2

Annualmente

	Fino a tre assi	Quattro o più assi
Euro 0	1 899	3 185
Euro I	1 651	2 757
Euro II	1 428	2 394
Euro III	1 242	2 073
Euro IV	1 081	1 803
Euro V	940	1 567
Euro VI	855	1 425

Mensilmente, settimanalmente e giornalmente

L'importo massimo mensile, settimanale e giornaliero delle aliquote è proporzionale alla durata dell'uso delle infrastrutture.»



3) l'allegato III della direttiva 1999/62/CE è così modificato:

a) al punto 2.1, il sesto trattino è sostituito dal seguente:

— La ripartizione dei costi per i veicoli pesanti è effettuata su una base obiettiva e trasparente, che tenga conto della proporzione del traffico di veicoli pesanti sulla rete e dei costi connessi. I veicoli/km percorsi dai veicoli pesanti possono a tal fine essere adeguati mediante «fattori di equivalenza» oggettivamente giustificati come quelli di cui al punto 4 ⁽¹⁾.»;

b) al punto 2.2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— I costi sono ripartiti fra il traffico di veicoli pesanti e altri tipi di traffico in base a quote effettive e previste di veicoli/km e possono essere adeguati mediante fattori di equivalenza oggettivamente giustificati come quelli di cui al punto 4.»;

c) al punto 4, il titolo è sostituito dal seguente:

«4. QUOTA DI TRAFFICO DEI VEICOLI PESANTI, FATTORI DI EQUIVALENZA E MECCANISMO DI CORREZIONE»

d) al punto 4, il primo trattino è sostituito dal seguente:

— Il calcolo dei pedaggi si basa su quote effettive o previste di veicoli/km di veicoli pesanti adeguate, se del caso, mediante fattori di equivalenza, per tenere debitamente conto dell'aumento dei costi di costruzione e di riparazione dell'infrastruttura a causa del suo utilizzo da parte dei veicoli pesanti.»;

4) l'allegato III bis della direttiva 1999/62/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III bis

REQUISITI MINIMI PER L'IMPOSIZIONE DI UN ONERE PER I COSTI ESTERNI

Nel presente allegato sono riportati i requisiti minimi applicabili per l'imposizione di un onere per i costi esterni e, se del caso, il calcolo dell'importo massimo di tale onere.

1. Tratti della rete stradale interessati

Gli Stati membri definiscono precisamente il tratto o i tratti della loro rete stradale da assoggettarsi a un onere per i costi esterni.

Quando uno Stato membro intende imporre un onere per i costi esterni solo su uno o più tratti della rete stradale formata dalla propria quota di rete stradale transeuropea e dalle proprie autostrade, il tratto o i tratti sono scelti previa valutazione volta a stabilire che l'imposizione di un onere per i costi esterni per altri tratti della rete stradale suddetta non ha impatti negativi sull'ambiente, sulla salute pubblica o sulla sicurezza stradale.

A decorrere dal 25 marzo 2026, lo Stato membro che non intende imporre un onere per i costi esterni in relazione all'inquinamento atmosferico su tratti specifici della sua rete stradale a pedaggio, sceglie anche i tratti specifici suddetti anche in base a tale valutazione.

2. Veicoli, strade e periodi interessati

Quando intende imporre oneri per i costi esterni superiori ai valori di riferimento di cui all'allegato III ter o III quater, lo Stato membro notifica alla Commissione la classificazione dei veicoli in base alla quale è differenziato l'onere. Se del caso, le notifica l'ubicazione esatta delle strade soggette a oneri per i costi esterni più elevati [«strade suburbane (comprese le autostrade)»] e delle strade soggette a oneri per i costi esterni di entità inferiore [«strade interurbane (comprese le autostrade)»].

Se del caso, notifica alla Commissione anche i periodi esatti che corrispondono al periodo notturno nel corso del quale può essere imposto un onere più elevato per i costi esterni correlati al rumore, per tenere conto dell'aumento del disturbo da rumore.

⁽¹⁾ L'applicazione dei fattori di equivalenza da parte degli Stati membri può tenere conto della costruzione di strade sviluppata per fasi o facente uso di un approccio basato su un lungo ciclo vitale.



La classificazione delle strade in strade suburbane (comprese le autostrade) e strade interurbane (comprese le autostrade) e la definizione dei periodi di tempo si fondano su criteri oggettivi in relazione ai livelli di esposizione delle strade e della loro prossimità all'inquinamento, come la densità demografica, l'inquinamento atmosferico medio annuo (soprattutto per quanto riguarda PM₁₀ e NO₂) e il numero di giorni (per le PM₁₀) e di ore (per gli NO₂) in cui sono stati superati i limiti stabiliti a norma della direttiva 2008/50/CE. I criteri utilizzati sono riportati nella notifica.

3. Importo dell'onere

La presente sezione si applica quando uno Stato membro intende imporre oneri per i costi esterni superiori ai valori di riferimento di cui all'allegato III *ter* o III *quater*.

Per ogni classe di veicolo, tipo di strada e periodo di tempo, a seconda dei casi, lo Stato membro, o se del caso un'autorità indipendente, determina un unico importo specifico. La struttura di tariffazione risultante è trasparente, resa pubblica e applicabile a tutti gli utenti alle stesse condizioni. La pubblicazione dovrebbe avere luogo con congruo anticipo rispetto all'applicazione dell'onere. Sono resi pubblici tutti i parametri, i dati e le altre informazioni necessarie a capire come sono calcolati i vari elementi dei costi esterni.

Nel fissare l'importo degli oneri, lo Stato membro, o se del caso un'autorità indipendente, si ispira al principio della tariffazione efficace, vale a dire della fissazione di un prezzo vicino al costo sociale marginale di utilizzo del veicolo soggetto all'onere.

Prima di stabilire tale importo, si tiene conto del rischio di deviazione del traffico e di eventuali effetti negativi sulla sicurezza stradale, l'ambiente e la congestione del traffico e delle soluzioni che consentono di attenuare questi rischi.

Lo Stato membro, o se del caso un'autorità indipendente, verifica l'efficacia del sistema di tariffazione ai fini della riduzione del danno ambientale derivante dal trasporto stradale. Se necessario, adegua ogni due anni la struttura di tariffazione e l'importo specifico dell'onere stabiliti per la determinata classe di veicoli, il tipo di strada e il periodo in funzione dell'andamento dell'offerta e della domanda di trasporto.

4. Elementi dei costi esterni

4.1. Costo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico

Quando intende imporre oneri per i costi esterni superiori ai valori di riferimento di cui all'allegato III *ter*, lo Stato membro, o se del caso un'autorità indipendente, calcola il costo imputabile all'inquinamento atmosferico derivante dal traffico applicando la formula seguente:


$$PCV_{ij} = \sum_k EF_{ik} \times PC_{jk}$$

in cui:

PCV _{ij} =	costo dell'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli di classe i sul tipo di strada j (euro/veicolo.chilometro)
EF _{ik} =	fattore di emissione dell'inquinante k per il veicolo di classe i (grammo/veicolo.chilometro)
PC _{jk} =	costo monetario dell'inquinante k per il tipo di strada j (euro/grammo)

I fattori di emissione sono gli stessi di quelli utilizzati dallo Stato membro per elaborare gli inventari nazionali delle emissioni previsti dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (che prescrive l'utilizzo della Guida EMEP/EEA per gli inventari delle emissioni di inquinanti atmosferici (**)). Il costo monetario degli inquinanti è stimato dallo Stato membro, o se del caso dall'autorità indipendente, di cui all'articolo 7 *quater*, paragrafo 2, della presente direttiva, con metodi scientifici comprovati.

Lo Stato membro, o se del caso l'autorità indipendente, può adottare altri metodi scientificamente comprovati per calcolare il valore dei costi dell'inquinamento atmosferico, utilizzando dati ricavati dalla misurazione degli inquinanti atmosferici e il valore locale del costo monetario degli inquinanti atmosferici.



4.2. Costo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico

Quando intende imporre oneri per i costi esterni superiori ai valori di riferimento di cui all'allegato III ter, lo Stato membro, o se del caso l'autorità indipendente, calcola il costo imputabile all'inquinamento acustico derivante dal traffico applicando le formule seguenti:

$$NCV_j \text{ (giornaliero)} = e \times \sum_k NC_{jk} \times POP_k / WADT$$

$$NCV_j \text{ (giorno)} = a \times NCV_j$$

$$NCV_j \text{ (notte)} = b \times NCV_j$$

in cui:

- NCV_j = costo dell'inquinamento acustico provocato da un veicolo pesante adibito al trasporto di merci sul tipo di strada j (euro/veicolo.chilometro)
- NC_{jk} = costo dell'inquinamento acustico per persona esposta su una strada di tipo j al livello di rumore k (euro/persona)
- POP_k = popolazione esposta al livello di rumore giornaliero k per chilometro (persona/chilometro)
- $WADT$ = traffico giornaliero medio ponderato (in equivalente autovetture)
- a e b = sono fattori di ponderazione determinati dallo Stato membro in maniera tale che l'onere medio ponderato per l'inquinamento acustico per veicolo-chilometro che ne risulta corrisponda a NCV_j (giornaliero).

L'inquinamento acustico dovuto al traffico è riferito all'impatto del rumore sulla salute dei cittadini che si trovano in prossimità della strada.

La popolazione esposta al livello di rumore k è determinata in base alle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**), o ad altra fonte di dati equivalente.

Il costo per persona esposta al livello di rumore k è stimato dallo Stato membro, o se del caso da un'autorità indipendente, con metodi scientifici comprovati.

Al traffico giornaliero medio ponderato si applica un fattore di equivalenza «e» tra veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci e autovetture determinato in base ai livelli di emissioni acustiche dell'automobile media e del veicolo pesante medio adibito al trasporto di merci e tenendo conto del regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (****).

Lo Stato membro, o se del caso un'autorità indipendente, può stabilire oneri differenziati per l'inquinamento acustico volti a premiare l'uso di veicoli meno rumorosi, a condizione che i veicoli stranieri non risultino discriminati.

4.3. Costo delle emissioni di CO₂ dovute al traffico

Quando intende imporre oneri per i costi esterni per le emissioni di CO₂ superiori ai valori di riferimento di cui all'allegato III quater, lo Stato membro, o se del caso un'autorità indipendente, calcola il costo imputabile sulla base di prove scientifiche secondo l'approccio basato sui «costi evitabili», tenendo conto e illustrando in particolare i seguenti aspetti:

- a) la scelta del livello dell'obiettivo per le emissioni;
- b) le opzioni di mitigazione previste;
- c) lo scenario di riferimento previsto;
- d) l'avversione al rischio e alle perdite;
- e) la ponderazione del capitale.



Almeno sei mesi prima dell'applicazione di tale onere per i costi esterni per le emissioni di CO₂, lo Stato membro ne dà notifica alla Commissione.;

- (*) Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344, 17.12.2016, pag. 1).
- (**) Metodologia dell'Agenzia europea dell'Ambiente: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 – Technical guidance to prepare national emission inventories («Guida EMEP/EEA per gli inventari delle emissioni di inquinanti atmosferici») (<https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019>);
- (***) Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12);
- (****) Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131);»

5) l'allegato III *ter* della direttiva 1999/62/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III *ter*


VALORI DI RIFERIMENTO DELL'ONERE PER I COSTI ESTERNI

Nel presente allegato sono riportati i valori di riferimento dell'onere per i costi esterni, comprensivo dei costi per l'inquinamento atmosferico e acustico.

Tabella 1

Valori di riferimento dell'onere per i costi esterni per i veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci

Classe del veicolo	Centesimi/veicolo-chilometro	Suburbana (1)	Interurbana (2)
Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile inferiore a 12 tonnellate o con due assi	Euro 0	18,6	9,9
	Euro I	12,6	6,4
	Euro II	12,5	6,3
	Euro III	9,6	4,8
	Euro IV	7,3	3,4
	Euro V	4,4	1,8
	Euro VI	2,3	0,5
	Meno inquinanti di Euro VI, compresi i veicoli a emissioni zero	2,0	0,3
Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile compresa tra 12 e 18 tonnellate o con tre assi	Euro 0	24,6	13,7
	Euro I	15,8	8,4
	Euro II	15,8	8,4
	Euro III	12,5	6,6
	Euro IV	9,2	4,5
	Euro V	5,6	2,7
	Euro VI	2,8	0,7
	Meno inquinanti di Euro VI, compresi i veicoli a emissioni zero	2,3	0,3



Classe del veicolo	Centesimi/veicolo-chilometro	Suburbana ⁽¹⁾	Interurbana ⁽²⁾
Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile compresa tra 18 e 32 tonnellate o con quattro assi	Euro 0	27,8	15,8
	Euro I	20,4	11,3
	Euro II	20,4	11,2
	Euro III	16,3	8,9
	Euro IV	11,8	6,0
	Euro V	6,6	3,4
	Euro VI	3,1	0,8
	Meno inquinanti di Euro VI, compresi i veicoli a emissioni zero	2,5	0,3
Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 32 tonnellate o con cinque o più assi	Euro 0	33,5	19,4
	Euro I	25,0	14,1
	Euro II	24,9	13,9
	Euro III	20,1	11,1
	Euro IV	14,2	7,5
	Euro V	7,6	3,8
	Euro VI	3,4	0,8
	Meno inquinanti di Euro VI, compresi i veicoli a emissioni zero	2,8	0,3

⁽¹⁾ «Suburbane» sono le zone con una densità di popolazione compresa tra 150 e 900 abitanti/km² (densità di popolazione media di 300 abitanti/km²).

⁽²⁾ «Interurbane» sono le zone con una densità di popolazione inferiore a 150 abitanti/km².

I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per un fattore fino a 2 per le zone di montagna e attorno agli agglomerati urbani nella misura in cui la minore dispersione, la pendenza delle strade, l'altitudine o gli sbalzi di temperatura lo giustificano. Se esistono prove scientifiche dell'esistenza di un fattore più elevato per le zone di montagna e attorno agli agglomerati urbani, questo valore di riferimento può essere aumentato sulla base di una giustificazione dettagliata.»;

- 6) alla direttiva 1999/62/CE è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO III quater

VALORI DI RIFERIMENTO DELL'ONERE PER I COSTI ESTERNI PER LE EMISSIONI DI CO₂


Il presente allegato stabilisce i valori di riferimento dell'onere per i costi esterni tenendo conto del costo delle emissioni di CO₂.



Tabella 1

Valori di riferimento dell'onere per i costi esterni per le emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci

Classe del veicolo		Centesimi/ veicolo- chilometro	Strade interurbane (comprese le autostrade)
Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile inferiore a 12 tonnellate o con due assi	Classe di emissione CO ₂ 1	Euro 0	4,5
		Euro I Euro II Euro III Euro IV Euro V Euro VI	4,0
	Classe di emissione di CO ₂ 2		3,8
	Classe di emissione di CO ₂ 3		3,6
	Veicoli a basse emissioni		2,0
	Veicoli a emissioni zero		0
H Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile compresa tra 12 e 18 tonnellate o con tre assi	Classe di emissione di CO ₂ 1	Euro 0	6,0
		Euro I Euro II Euro III	5,2
		Euro IV Euro V Euro VI	5,0
	Classe di emissione di CO ₂ 2		4,8
	Classe di emissione di CO ₂ 3		4,5
	Veicoli a basse emissioni		2,5
Veicoli a emissioni zero		0	
Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile compresa tra 18 e 32 tonnellate o con quattro assi	Classe di emissione di CO ₂ 1	Euro 0	7,9
		Euro I	6,9
		Euro II	
		Euro III	
		Euro IV	6,7
		Euro V	
	Euro VI		
	Classe di emissione di CO ₂ 2		6,4
	Classe di emissione di CO ₂ 3		6,0
Veicoli a basse emissioni		3,4	
Veicoli a emissioni zero		0	



Classe del veicolo		Centesimi/ veicolo- chilometro	Strade interurbane (comprese le autostrade)
Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 32 tonnellate o con cinque o più assi	Classe di emissione di CO ₂ 1	Euro 0	9,1
		Euro I	8,1
		Euro II	
		Euro III	
		Euro IV	8,0
		Euro V	
		Euro VI	
	Classe di emissione di CO ₂ 2		7,6
	Classe di emissione di CO ₂ 3		7,2
	Veicoli a basse emissioni		4,0
	Veicoli a emissioni zero		0»

7) all'allegato IV della direttiva 1999/62/CE, la tabella «Insieme di autoveicoli (autoveicoli articolati e autotreni)» è sostituita dalla seguente:

«Insiemi di veicoli (autoarticolati e autotreni)

Assi motori dotati di sospensioni pneumatiche o riconosciute come equivalenti		Altri sistemi di sospensione degli assi motori		Classe dei danni
Numero di assi e massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile (in tonnellate)		Numero di assi e massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile (in tonnellate)		
Non inferiore a	Inferiore a	Non inferiore a	Inferiore a	
2 + 1 assi				
7,5	12	7,5	12	I
12	14	12	14	
14	16	14	16	
16	18	16	18	
18	20	18	20	
20	22	20	22	
22	23	22	23	
23	25	23	25	
25	28	25	28	
2 + 2 assi				
23	25	23	25	
25	26	25	26	
26	28	26	28	
28	29	28	29	
29	31	29	31	
31	33	31	33	II
33	36	33	36	III
36	38			
2 + 3 assi				
36	38	36	38	II
38	40			
		38	40	
2 + 4 assi				
				III
2 + 4 assi				
				II



Assi motori dotati di sospensioni pneumatiche o riconosciute come equivalenti		Altri sistemi di sospensione degli assi motori		Classe dei danni
Numero di assi e massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile (in tonnellate)		Numero di assi e massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile (in tonnellate)		
Non inferiore a	Inferiore a	Non inferiore a	Inferiore a	
36	38	36	38	
38	40			
		38	40	III
3 + 1 assi				II
30	32	30	32	
32	35			
		32	35	III
3 + 2 assi				II
36	38	36	38	
38	40			
		38	40	III
		40	44	
40	44			
3 + 3 assi				
36	38	36	38	I
38	40			
		38	40	II
40	44	40	44	
7 assi				
40	50	40	50	II
50	60	50	60	III
60		60		
Almeno 8 assi				
40	50	40	50	I
50	60	50	60	II
60		60		III*;

8) alla direttiva 1999/62/CE sono aggiunti gli allegati seguenti:

«ALLEGATO V

REQUISITI MINIMI PER L'IMPOSIZIONE DI UN ONERE CONNESSO ALLA CONGESTIONE DEL TRAFFICO

Nel presente allegato sono riportati i requisiti minimi per l'imposizione di un onere connesso alla congestione del traffico.

1. Parti della rete soggette a oneri connessi alla congestione del traffico, veicoli e periodi contemplati

Gli Stati membri specificano con precisione:

- la parte o le parti della rete formata dalla propria quota di rete transeuropea e dalle proprie autostrade di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per cui si intende imporre un onere connesso alla congestione del traffico, conformemente all'articolo 7 *quinquies bis*, paragrafi 1 e 3;
- la classificazione in «metropolitane» e «non metropolitane» di sezioni della rete soggette all'onere connesso alla congestione del traffico. Gli Stati membri applicano i criteri di cui alla tabella 1 ai fini della determinazione della classificazione di ogni segmento stradale.



Tabella 1

Criteria di classificazione delle strade della rete in «metropolitane» e «non metropolitane» di cui alla lettera a)

Categoria della strada	Criterio di classificazione
«metropolitana»	Sezioni della rete che attraversano agglomerati urbani con una popolazione di 250 000 abitanti o più
«non metropolitana»	Sezioni della rete non classificate come «metropolitane»

- c) i periodi durante i quali si applica l'onere, per ciascun segmento. Se nell'ambito di un determinato periodo di tariffazione si applicano oneri di importo diverso, gli Stati membri specificano chiaramente l'inizio e la fine del periodo di imposizione di ogni corrispettivo.

Per determinare la proporzione fra gli oneri per le diverse categorie di veicoli, gli Stati membri utilizzano i fattori di equivalenza indicati nella tabella 2.

Tabella 2

Fattori di equivalenza per la determinazione della proporzione fra gli oneri connessi alla congestione del traffico per le diverse categorie di veicoli

Categoria del veicolo	Fattore di equivalenza
Veicoli leggeri	1
Veicoli pesanti non articolati adibiti al trasporto di merci	1,9
Pullman e autobus	2,5
Veicoli pesanti articolati adibiti al trasporto di merci	2,9

2. Importo dell'onere

Per ogni categoria di veicolo, segmento stradale e periodo di tempo, lo Stato membro, o se del caso un'autorità indipendente, determina un unico importo specifico, fissato conformemente alle disposizioni della sezione 1 del presente allegato, tenendo in considerazione il corrispondente valore di riferimento indicato nella tabella dell'allegato VI. La struttura di tariffazione risultante è trasparente, resa pubblica e applicabile a tutti gli utenti alle stesse condizioni.

Prima di applicare un onere connesso alla congestione, lo Stato membro pubblica con congruo anticipo:

- tutti i parametri, i dati e le altre informazioni necessarie a comprendere le modalità di classificazione delle strade e dei veicoli e di determinazione dei periodi di imposizione dell'onere;
- la descrizione completa degli oneri connessi alla congestione del traffico applicati per ciascuna categoria di veicolo, per ciascun segmento e per ciascun periodo di tempo.

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni pubblicate ai sensi delle lettere a) e b).

Prima di stabilire l'importo, si tiene conto del rischio di deviazione del traffico e di eventuali effetti negativi sulla sicurezza stradale, l'ambiente e la congestione del traffico e delle soluzioni che consentono di attenuare questi rischi.

Quando intende applicare oneri connessi alla congestione del traffico superiori ai valori di riferimento di cui alla tabella dell'allegato VI, lo Stato membro notifica alla Commissione quanto segue:

- l'ubicazione delle strade soggette agli oneri connessi alla congestione del traffico;
- la classificazione delle strade in «metropolitane» e «non metropolitane», come specificato nella sezione 1, lettera b);



- iii) i periodi durante i quali si applicano gli oneri, come specificato nella sezione 1, lettera c);
- iv) eventuali esenzioni totali o parziali applicate ai minibus, agli autobus e ai pullman.

3. Verifica

Lo Stato membro, o se del caso un'autorità indipendente, verifica l'efficacia del sistema di tariffazione ai fini della riduzione della congestione del traffico. Se necessario, adegua ogni tre anni la struttura di tariffazione, il periodo o i periodi di tariffazione e l'importo specifico dell'onere stabiliti per ciascuna categoria di veicoli, tipo di strada e periodo in funzione dell'andamento dell'offerta e della domanda di trasporto.

ALLEGATO VI

VALORI DI RIFERIMENTO DELL'ONERE CONNESSO ALLA CONGESTIONE DEL TRAFFICO

Nel presente allegato sono riportati i valori di riferimento dell'onere connesso alla congestione del traffico.

I valori di riferimento indicati nella tabella che segue si applicano ai veicoli leggeri. L'onere connesso alla congestione del traffico relativo alle altre categorie di veicoli è determinato moltiplicando l'onere imposto ai veicoli leggeri per i fattori di equivalenza indicati nella tabella di cui all'allegato V.

Tabella

Valori di riferimento dell'onere connesso alla congestione del traffico per i veicoli leggeri

Centesimi/veicolo-chilometro	Metropolitana	Non metropolitana
Autostrade	25,9	23,7
Strade principali	61,0	41,5

ALLEGATO VII

PRESTAZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI

Nel presente allegato sono riportate le prestazioni in materia di emissioni di inquinanti in base alle quali differenziare i pedaggi e i diritti di utenza ai sensi dell'articolo 7 *octies ter*, paragrafo 1, lettera b).

Tabella

Criteri per il calcolo delle prestazioni in materia di emissioni di inquinanti per i veicoli leggeri

Pedaggi e diritti di utenza	5-15 % in meno dell'aliquota più elevata	15-25 % in meno dell'aliquota più elevata	25-35 % in meno dell'aliquota più elevata	Fino al 75 % in meno dell'aliquota più elevata
Prestazioni in materia di emissioni	Euro-6d-temp-x #	Euro-6d-x #	Valori RDE massimi dichiarati per le emissioni di inquinanti ## < 80 % dei limiti di emissione applicabili	Veicoli a emissioni zero

dove x può essere vuoto o uno dei seguenti (EVAP, EVAP-ISC, ISC o ISC-FCM)

sia per NO_x sia per numero di particelle, come indicato al punto 48.2 del certificato di conformità, nell'appendice dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione. (*)

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione del 15 aprile 2020 che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1).»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/363 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 2022****che modifica e rettifica l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti della pesca****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa relativa alla sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare l'ingresso nell'Unione di tali merci e animali è soggetto alla condizione che provengano da un paese terzo o sua regione che figura in un elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).



- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione ⁽⁴⁾ istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. L'allegato IX di tale regolamento stabilisce l'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti della pesca, tra cui i prodotti dell'acquacoltura.
- (3) Con decisione di esecuzione (UE) 2022/367 ⁽⁵⁾ della Commissione sono inclusi la Bielorussia, Israele ⁽⁶⁾, la Moldova, la Svizzera, la Turchia, gli Emirati arabi uniti e l'Uruguay nell'allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽⁷⁾, nella categoria «Prodotti dell'acquacoltura», sottocategoria «Caviale (prodotto ottenuto da pesci)». È pertanto opportuno includere tali paesi terzi nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con l'osservazione «Acquacoltura: caviale (prodotto ottenuto da pesci)».
- (4) In passato il Canada, la Cina e gli Stati Uniti erano inclusi nella colonna «acquacoltura» dell'allegato della decisione 2011/163/UE e in base a ciò esportavano caviale di acquacoltura. Il loro piano di sorveglianza dei residui per i pesci era conforme alle prescrizioni generali dell'Unione riferite all'acquacoltura e comprendeva anche il caviale. Tali paesi terzi sono stati pertanto esclusi dall'elenco dei «Prodotti ottenuti dai pesci (ad esempio caviale)» nell'allegato della decisione 2011/163/UE quale modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/2315. Con decisione di esecuzione (UE) 2022/367 sono inclusi il Canada, la Cina e gli Stati Uniti nell'allegato della decisione 2011/163/UE, nella categoria «Prodotti dell'acquacoltura», sottocategoria «Caviale (prodotto ottenuto da pesci)». È pertanto opportuno includere tali paesi terzi nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, per tutti i prodotti della pesca compresi nella categoria «acquacoltura».
- (5) Con decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 della Commissione ⁽⁸⁾ l'Oman è depennato dall'elenco dei paesi autorizzati per i prodotti dell'acquacoltura nell'allegato della decisione 2011/163/UE, in quanto il suo piano di sorveglianza dei residui approvato non era soddisfacente. Con regolamento di esecuzione (UE) 2022/34 della Commissione ⁽⁹⁾ l'Oman è depennato dall'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per i prodotti dell'acquacoltura ma anche, inavvertitamente, per le catture allo stato selvatico, che però non richiedono un piano di sorveglianza dei residui. Occorre pertanto rettificare la voce relativa all'Oman per le catture allo stato selvatico nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (6) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (7) Al fine di ridurre al minimo la perturbazione degli scambi e garantire la certezza del diritto e la coerenza con la decisione 2011/163/UE, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).


⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/367 della Commissione, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (cfr. pag. 107 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁶⁾ Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

⁽⁷⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 464 del 28.12.2021, pag. 17).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/34 della Commissione, del 22 dicembre 2021, che modifica gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinata selvaggina di penna destinata al consumo umano, di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, di determinati prodotti della pesca e di cosce di rana e lumache, e che abroga la decisione 2007/82/CE (GU L 8 del 13.1.2022, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

L'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è così modificato:

a) la voce relativa agli Emirati arabi uniti è sostituita dalla seguente:

«AE	Emirati arabi uniti	Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci) unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione»;
-----	---------------------	---

b) la voce relativa alla Bielorussia è sostituita dalla seguente:

«BY	Bielorussia	Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci);
-----	-------------	---

c) la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

«CA	Canada (*)»	
-----	-------------	--

(*) Questi paesi terzi o loro regioni possono esportare tutti i prodotti della pesca [pesci, caviale (prodotto ottenuto da pesci) e crostacei].»;

d) la voce relativa alla Svizzera è sostituita dalla seguente:

«CH	Svizzera (*)	Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)
-----	--------------	--

(*) A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GUL 114 del 30.4.2002, pag. 132).»;

e) La voce relativa alla Cina è sostituita dalla seguente:

«CN	Cina (*)	
-----	----------	--

(*) Questi paesi terzi o loro regioni possono esportare tutti i prodotti della pesca [pesci, caviale (prodotto ottenuto da pesci) e crostacei].»;

f) la voce relativa a Israele è sostituita dalla seguente:

«IL	Israele (*)	Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)
-----	-------------	--

(*) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.»;

g) La voce relativa alla Moldova è sostituita dalla seguente:

«MD	Moldova	Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci);
-----	---------	---

h) tra le voci relative alla Nuova Zelanda e a Panama è inserita la seguente voce:

«OM	Oman	Solo catture allo stato selvatico»;
-----	------	-------------------------------------

i) la voce relativa alla Turchia è sostituita dalla seguente:

«TR	Turchia	Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci);
-----	---------	---



j) la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:


«US	Stati Uniti (*)	
-----	-----------------	--

(*) Questi paesi terzi o loro regioni possono esportare tutti i prodotti della pesca [pesci, caviale (prodotto ottenuto da pesci) e crostacei].»;

k) la voce relativa all'Uruguay è sostituita dalla seguente:

«UY	Uruguay	Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)».
-----	---------	--

22CE0864



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/364 DELLA COMMISSIONE**del 3 marzo 2022****che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, o territori o loro zone o compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, o territori, o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in un secondo stabilimento nella provincia della Nuova Scozia ed è stato confermato l'8 febbraio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (6) Anche il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in prossimità di Grimsby nel North East Lincolnshire, Lincolnshire (Inghilterra), in prossimità di Newtown e di Welshpool, Montgomeryshire, Powys (Galles) e sono stati confermati il 21 febbraio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).




- (7) Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella contea di New Castle, nello stato del Delaware (Stati Uniti), ed è stato confermato il 22 febbraio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (8) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Greene, nello stato dell'Indiana (Stati Uniti), e sono stati confermati il 23 febbraio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (9) Infine gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in un terzo stabilimento nella contea, già colpita, di Dubois, nello stato dell'Indiana (Stati Uniti), ed è stato confermato il 24 febbraio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (10) Le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia.
- (11) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.
- (12) Il Regno Unito ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione ai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) confermati in uno stabilimento avicolo il 2 novembre 2021 in prossimità di Wrexham (Galles) e il 12 novembre 2021 in prossimità di Frinton-on-Sea, Tendring, Essex (Inghilterra) e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tale focolaio di HPAI, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Regno Unito ha inoltre completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito dell'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio.
- (13) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di HPAI negli stabilimenti avicoli in prossimità di Wrexham (Galles) e di Frinton-on-Sea, Tendring, Essex (Inghilterra) risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali è stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (15) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO


Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

- 1) l'allegato V è così modificato:
- a) la parte I è così modificata:
- i) alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.1 è inserita la riga seguente relativa alla zona CA-2.2:

«CA Canada	CA-2.2	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	8.2.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	8.2.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	8.2.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	8.2.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	8.2.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	8.2.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1	8.2.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	8.2.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	8.2.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	8.2.2022*;

- ii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.17 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.17	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	2.11.2021	19.2.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	2.11.2021	19.2.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	2.11.2021	19.2.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	2.11.2021	19.2.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	2.11.2021	19.2.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	2.11.2021	19.2.2022




		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1	2.11.2021	19.2.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	2.11.2021	19.2.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	2.11.2021	19.2.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	2.11.2021	19.2.2022*;

iii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.20 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.20	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	12.11.2021	20.2.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	12.11.2021	20.2.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	12.11.2021	20.2.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	12.11.2021	20.2.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	12.11.2021	20.2.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	12.11.2021	20.2.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1	12.11.2021	20.2.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	12.11.2021	20.2.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	12.11.2021	20.2.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	12.11.2021	20.2.2022*;

iv) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.97 sono inserite le righe seguenti relative alle zone GB-2.98, GB-2.99 e GB-2.100:

«GB Regno Unito	GB-2.98	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	21.2.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	21.2.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	21.2.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	21.2.2022	




		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, PI		21.2.2022		
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, PI		21.2.2022		
		Uova da cova di ratiti	HER	N, PI		21.2.2022		
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, PI		21.2.2022*;		

v) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.7 sono inserite le righe seguenti relative alle zone US-2.8, US-2.9, US-2.10 e US-2.11:

«US Stati Uniti	US.2.8	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, PI		22.2.2022		
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, PI		22.2.2022		
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, PI		22.2.2022		
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, PI		22.2.2022		
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, PI		22.2.2022		
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, PI		22.2.2022		
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, PI		22.2.2022		
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, PI		22.2.2022		
		Uova da cova di ratiti	HER	N, PI		22.2.2022		
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, PI		22.2.2022		
	US.2.9	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, PI		23.2.2022		
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, PI		23.2.2022		
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, PI		23.2.2022		
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, PI		23.2.2022		
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, PI		23.2.2022		
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, PI		23.2.2022		



US.2.10	Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1	23.2.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	23.2.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	23.2.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	23.2.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	23.2.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	23.2.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	23.2.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	23.2.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	23.2.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	23.2.2022
	Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1	23.2.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	23.2.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	23.2.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	23.2.2022
US.2.11	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	24.2.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	24.2.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	24.2.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	24.2.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	24.2.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	24.2.2022
	Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1	24.2.2022



	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	24.2.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	24.2.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	24.2.2022*;

b) la parte 2 è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, dopo descrizione della zona CA-2.1 è inserita la descrizione seguente della zona CA-2.2:


«Canada	CA-2.2	Provincia della Nuova Scozia: comuni di Newport Landing, Poplar Grove, Miller Creek, Centre Burlington, Mount Denson, Hantsport, Upper Falmouth, Windsor Forks, Five Mile Plains, Falmouth, Three Mile Plains, Newport Station, Saint Croix, Gypsum Mines, Sweets Corner, Mantua, Hartville, Belmont e Union Corner.»;		
---------	--------	---	--	--

ii) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.97 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone GB-2.98, GB-2.99 e GB-2.100:

«Regno Unito	GB-2.98	In prossimità di Grimsby, Northeast Lincolnshire, Lincolnshire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N53.53 e W0.15.		
	GB-2.99	In prossimità di Newtown, Montgomeryshire, Powys (Galles): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.54 e W3.37.		
	GB-2.100	In prossimità di Welshpool, Montgomeryshire, Powys (Galles): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.69 e W3.12.»;		

iii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.7 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone US-2.8, US-2.9, US-2.10 e US-2.11:

«Stati Uniti	US-2.8	Stato del Delaware: contea di New Castle: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS 75.7420940°W e 39.5302267°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 0,3 km a nord dall'intersezione tra Bethel Church Road e Dillon Circle; b) a nord-est: 0,8 km a ovest dall'intersezione tra Bakersfield Drive e Old Stagecoach Road;		
--------------	--------	--	--	--



	<p>c) a est: 0,3 km a nord-est dall'intersezione tra Dupont Parkway e Old State Road; d) a sud-est: 1,3 km a ovest dall'intersezione tra Blackbird Station Road e Gears Corner Road; e) a sud: 1,5 km a est-sud-est dall'intersezione tra Massey Road e Bradford Johnson Road; f) a sud-ovest: 1,3 km a sud-sud-est dall'intersezione tra la S Bohemia Avenue e la E. Main Street; g) a ovest: 0,9 km a ovest dall'intersezione tra Augustine Herman Highway e Glebe Road; h) a nord-ovest: 0,6 km a nord-ovest dall'intersezione tra Augustine Herman Highway e Randalia Road.</p>
<p>US-2.9</p>	<p>Stato dell'Indiana: contea di Greene (Greene 01): una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS 87.0249854°W e 39.0522695°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 2,5 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra la IN-57 e la W State Road 54; b) a nord-est: 3,5 km a est dall'intersezione tra la S 250W e la W Base Road; c) a est: 1,4 km a sud-est dall'intersezione tra la S Baseline Road e la W Harvest Church Road; d) a sud-est: 0,4 km a sud-ovest dall'intersezione tra la N County Road 1100 E e la E County Road 1650 N; e) a sud: 1,3 km a sud-ovest dall'intersezione tra la N County Road 700 E e la E County Road 1550 N; f) a sud-ovest: 1,5 km a sud-ovest dall'intersezione tra la S County Road 900 W e la W County Road 750 S; g) a ovest: 1,9 km a sud-est dall'intersezione tra la S County Road 1200 W e la W County Road 300 S; h) a nord-ovest: 0,7 km a sud dall'intersezione tra la N County Road 900 W e la W State Road 54.</p>
<p>US-2.10</p>	<p>Stato dell'Indiana: contea di Greene (Greene 02): una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS 86.9268450°W e 39.0433847°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 1,3 km a nord-est dall'intersezione tra la N Washington Street e la Sand Road; b) a nord-est: 0,6 km a sud-est dall'intersezione tra la S Haslers Road e la E Sylvania Road; c) a est: 1,8 km a sud-est dall'intersezione tra la S Fowler Road e la E Smith Drive; d) a sud-est: 0,6 km a nord-est dall'intersezione tra la Highway 5 e la Highway 486;</p>



	<p>e) a sud: 1,2 km a sud-est dall'intersezione tra la N County Road 1100 E e la E County Road 1475 N; f) a sud-ovest: 0,8 km a est dall'intersezione tra la S County Road 700 E e la W County Road 1650 N; g) a ovest: 1,5 km a sud dall'intersezione tra la S County Road 600 W e la W County Road 300 S; h) a nord-ovest: 0,2 km a est dall'intersezione tra la S State Road 57 e la W Base Road.</p>
US-2.11	<p>Stato dell'Indiana: contea di Dubois (Dubois 03): una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS 86.9082905°W e 38.3575910°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 1,7 km a sud-sud-est dall'intersezione tra la S Meridian Road e la E 3rd Avenue; b) a nord-est: 1,3 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra la S St Anthony RDW e la E 450S; c) a est: 0,4 km a nord-ovest dall'intersezione tra la E State Road 264 e la E 850S; d) a sud-est: 1,9 km a sud-est dall'intersezione tra la Highway 64 e la N State Road 162; e) a sud: 2,5 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra la Highway 64 e la N 700 E; f) a sud-ovest: 2,5 km a est dall'intersezione tra la S State Road 161 e la W 1150S; g) a ovest: 0,9 km a sud-sud-est dall'intersezione tra la S State Road 161 e la W 650S; h) a nord-ovest: 1,7 km a sud-est dall'intersezione tra la S 550W e la W Kessner Bridge Road.»;</p>

2) l'allegato XIV è così modificato:

a) la parte 1 è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.1 è inserita la riga seguente relativa alla zona CA-2.2:

«CA Canada	CA-2.2	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	8.2.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	8.2.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	8.2.2022»;

ii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.17 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.17	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	2.11.2021
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	2.11.2021
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	2.11.2021



iii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.20 è sostituita dalla seguente:


«GB Regno Unito	GB-2.20	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, PI	12.11.2021	20.2.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, PI	12.11.2021	20.2.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	PI	12.11.2021	20.2.2022*;

iv) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.97 sono inserite le righe seguenti relative alle zone GB-2.98, GB-2.99 e GB-2.100:

«GB Regno Unito	GB-2.98	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, PI	21.2.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, PI	21.2.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	PI	21.2.2022	
	GB-2.99	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, PI	21.2.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, PI	21.2.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	PI	21.2.2022	
	GB-2.100	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, PI	21.2.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, PI	21.2.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	PI	21.2.2022*;	

v) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.7 sono inserite le righe seguenti relative alle zone US-2.8, US-2.9, US-2.10 e US-2.11:

«US Stati Uniti	US-2.8	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, PI	22.2.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, PI	22.2.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	PI	22.2.2022	
	US-2.9	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, PI	23.2.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, PI	23.2.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	PI	23.2.2022	
	US-2.10	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, PI	23.2.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, PI	23.2.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	PI	23.2.2022	



US-2.11	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	23.2.2022
	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	24.2.2022
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	24.2.2022
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	24.2.2022*;


b) la parte 2 è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, dopo descrizione della zona CA-2.1 è inserita la descrizione seguente della zona CA-2.2:

«Canada	CA-2.2	Provincia della Nuova Scozia: comuni di Newport Landing, Poplar Grove, Miller Creek, Centre Burlington, Mount Denson, Hantsport, Upper Falmouth, Windsor Forks, Five Mile Plains, Falmouth, Three Mile Plains, Newport Station, Saint Croix, Gypsum Mines, Sweets Corner, Mantua, Hartville, Belmont e Union Corner.»;
---------	--------	---

ii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.7 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone US-2.8, US-2.9, US-2.10 e US-2.11:

«Stati Uniti	US-2.8	Stato del Delaware: contea di New Castle: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS 75.7420940°W e 39.5302267°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 0,3 km a nord dall'intersezione tra Bethel Church Road e Dillon Circle; b) a nord-est: 0,8 km a ovest dall'intersezione tra Bakersfield Drive e Old Stagecoach Road; c) a est: 0,3 km a nord-est dall'intersezione tra Dupont Parkway e Old State Road; d) a sud-est: 1,3 km a ovest dall'intersezione tra Blackbird Station Road e Grears Corner Road; e) a sud: 1,5 km a est-sud-est dall'intersezione tra Massey Road e Bradford Johnson Road; f) a sud-ovest: 1,3 km a sud-sud-est dall'intersezione tra la S Bohemia Avenue e la E. Main Street; g) a ovest: 0,9 km a ovest dall'intersezione tra Augustine Herman Highway e Glebe Road; h) a nord-ovest: 0,6 km a nord-ovest dall'intersezione tra Augustine Herman Highway e Randalia Road.
--------------	--------	--



	US-2.9	<p>Stato dell'Indiana: contea di Greene (Greene 01): una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS 87.0249854°W e 39.05222695°N) e si estende in senso orario:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a nord: 2,5 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra la IN-57 e la W State Road 54; b) a nord-est: 3,5 km a est dall'intersezione tra la S 250W e la W Base Road; c) a est: 1,4 km a sud-est dall'intersezione tra la S Baseline Road e la W Harvest Church Road; d) a sud-est: 0,4 km a sud-ovest dall'intersezione tra la N County Road 1100 E e la E County Road 1650 N; e) a sud: 1,3 km a sud-ovest dall'intersezione tra la N County Road 700 E e la E County Road 1550 N; f) a sud-ovest: 1,5 km a sud-ovest dall'intersezione tra la S County Road 900 W e la W County Road 750 S; g) a ovest: 1,9 km a sud-est dall'intersezione tra la S County Road 1200 W e la W County Road 300 S; h) a nord-ovest: 0,7 km a sud dall'intersezione tra la N County Road 900 W e la W State Road 54.
	US-2.10	<p>Stato dell'Indiana: contea di Greene (Greene 02): una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS 86.9268450°W e 39.0433847°N) e si estende in senso orario:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a nord: 1,3 km a nord-est dall'intersezione tra la N Washington Street e la Sand Road; b) a nord-est: 0,6 km a sud-est dall'intersezione tra la S Haslers Road e la E Sylvania Road; c) a est: 1,8 km a sud-est dall'intersezione tra la S Fowler Road e la E Smith Drive; d) a sud-est: 0,6 km a nord-est dall'intersezione tra la Highway 5 e la Highway 486; e) a sud: 1,2 km a sud-est dall'intersezione tra la N County Road 1100 E e la E County Road 1475 N; f) a sud-ovest: 0,8 km a est dall'intersezione tra la S County Road 700 E e la W County Road 1650 N; g) a ovest: 1,5 km a sud dall'intersezione tra la S County Road 600 W e la W County Road 300 S; h) a nord-ovest: 0,2 km a est dall'intersezione tra la S State Road 57 e la W Base Road.



	US-2.11	<p>Stato dell'Indiana: contea di Dubois (Dubois 03): una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GFS 86.9082905°W e 38.3575910°N) e si estende in senso orario:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a nord: 1,7 km a sud-sud-est dall'intersezione tra la S Meridian Road e la E 3rd Avenue; b) a nord-est: 1,3 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra la S St Anthony RDW e la E 450S; c) a est: 0,4 km a nord-ovest dall'intersezione tra la E State Road 264 e la E 850S; d) a sud-est: 1,9 km a sud-est dall'intersezione tra la Highway 64 e la N State Road 162; e) a sud: 2,5 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra la Highway 64 e la N 700 E; f) a sud-ovest: 2,5 km a est dall'intersezione tra la S State Road 161 e la W 1150S; g) a ovest: 0,9 km a sud-sud-est dall'intersezione tra la S State Road 161 e la W 650S; h) a nord-ovest: 1,7 km a sud-est dall'intersezione tra la S 550W e la W Kessner Bridge Road.».
--	---------	--

22CE0865



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/365 DELLA COMMISSIONE**del 3 marzo 2022****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha introdotto alcune modifiche del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito dalla direttiva 2014/59/UE. Le informazioni sulla capacità degli enti di soddisfare tale requisito sono prese in considerazione, in misura limitata, anche nel contesto della pianificazione della risoluzione.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (4) L'ABE non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, né ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali in quanto ha ritenuto che ciò sarebbe stato altamente sproporzionato in relazione alla portata molto limitata, al numero ridotto e allo scarso impatto delle modifiche, tenendo conto del fatto che tali modifiche comprendono solo aggiornamenti dei riferimenti alla direttiva 2014/59/UE, due nuove voci da segnalare e modifiche minori volte ad eliminare gli ostacoli tecnici alla segnalazione. L'ABE ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 è così modificato:


- 1) l'allegato I è così modificato:
 - a) il modello Z 02.00 è sostituito dal modello Z 02.00 di cui all'allegato I del presente regolamento;
 - b) il modello Z 03.00 è sostituito dal modello Z 03.00 di cui all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (GU L 277 del 7.11.2018, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022


Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO I

«Z.02.00 - Struttura delle passività (LIAB)

Riga	Voce	Controparte								di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infra- gruppo		
		Famiglie	Società non finan- ziarie (PMI)	Società non finan- ziarie (non PMI)	Enti crediti	Altre società finan- ziarie	Ammi- nistra- zioni pub- bliche e banche centrali	Non identi- ficata, titolo quotato in una sede di negozia- zione	Non identi- ficata, titolo non quotato in una sede di negozia- zione		TOTALE	di cui: infra- gruppo
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0100	PASSIVITÀ ESCLUSE DAL BAIL-IN											
0110	Depositi coperti											
0120	Passività garantite – parte coperta da garanzia reale											
0130	Passività dei clienti, se protetti in caso di insolvenza											
0140	Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza											
0150	Passività nei confronti di enti < 7 giorni											
0161	Passività nei confronti di (operatori di) sistemi e CCP < 7 giorni											
0170	Passività verso dipendenti											
0180	Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni											
0190	Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate											
0200	Passività verso SGD											
0210	Passività nei confronti di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione											
0300	PASSIVITÀ NON ESCLUSE DAL BAIL-IN											
0310	Depositi, non protetti ma preferenziali											



«Z.03.00 - Requisiti di fondi propri (OWN)		Importo o percentuale
		0010
0100	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO	
0110	Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio	
0120	Misura dell'esposizione complessiva	
	REQUISITI DI CAPITALE INIZIALE E DI COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA	
0210	Capitale iniziale	
0220	Requisito di coefficiente di leva finanziaria	
0300	COEFFICIENTE DI REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO SREP (TSCR)	
0310	TSCR: da costituire con capitale primario di classe 1	
0320	TSCR: da costituire con capitale di classe 1	
0400	REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE	
0410	Riserva di conservazione del capitale	
0420	Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro	
0430	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente	
0440	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico	
0450	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale	
0460	Riserva di altri enti a rilevanza sistemica	
0500	Coefficiente di requisito patrimoniale complessivo (OCR)	
0510	OCR: da costituire con capitale primario di classe 1	
0520	OCR: da costituire con capitale di classe 1	
0600	OCR e orientamenti del secondo pilastro (P2G)	
0610	OCR e P2G: da costituire con capitale primario di classe 1	
0620	OCR e P2G: da costituire con capitale di classe 1»	




ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Istruzioni

- I. Istruzioni di carattere generale
- I.1 Struttura
1. Il quadro consta di 15 modelli, organizzati in 3 blocchi:
- (1) «Informazioni di carattere generale», ossia una panoramica della struttura organizzativa di un gruppo e delle sue entità, della distribuzione delle attività e degli importi dell'esposizione al rischio. Questo blocco consta del modello «Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG)».
 - (2) «Informazioni sugli elementi in bilancio e fuori bilancio», ossia informazioni finanziarie su passività, fondi propri, connessioni finanziarie tra le entità del gruppo, passività nei confronti delle controparti principali ed elementi fuori bilancio ricevuti dalle controparti principali, nonché assicurazione dei depositi. Questo blocco consta di 6 modelli:
 - a) «Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB)»;
 - b) «Z 03.00 - Requisiti di fondi propri (OWN)»;
 - c) «Z 04.00 - Interconnessioni finanziarie infragruppo (IFC)»;
 - d) due modelli sulle controparti principali: «Z 05.01 - Controparti principali delle passività (Z-MCP 1)» e «Z 05.02 - Controparti principali degli elementi fuori bilancio (Z-MCP 2)»;
 - e) «Z 06.00 - Assicurazione dei depositi (Z-DIS)».
 - (3) «Funzioni essenziali», ossia una panoramica delle funzioni essenziali e loro associazione alle entità giuridiche, alle linee di business principali, ai servizi essenziali, alle infrastrutture di mercato finanziario e ai sistemi informatici. Questo blocco consta di 7 modelli:
 - a) 4 modelli sull'individuazione delle funzioni essenziali e sulla loro associazione alle linee di business principali e alle entità del gruppo: «Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (Z-FUNC 1)», «Z 07.02 - Associazione delle funzioni essenziali all'entità giuridica (Z-FUNC 2)», «Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali all'entità giuridica (Z-FUNC 3)» e «Z 07.04 - Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali (Z-FUNC 4)»;
 - b) «Z 08.00 - Servizi essenziali (Z-SERV)»;
 - c) «Z 09.00 - Servizi delle FMI - Fornitori e utenti - Associazione alle funzioni essenziali (FMI)»;
 - d) 2 modelli sui sistemi informatici essenziali: «Z 10.01 - Sistemi informatici essenziali (Informazioni di carattere generale) (Z-CIS 1)» e «Z 10.02 - Classificazione dei sistemi informatici (Z-CIS 2)».
- I.2 Riferimenti
2. Ai fini del presente allegato si applicano le abbreviazioni seguenti:
- a) «CBVB»: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria della Banca dei regolamenti internazionali;
 - b) «CPMI»: Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato della Banca dei regolamenti internazionali;
 - c) «FINREP»: i modelli per le informazioni finanziarie di cui agli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione ⁽¹⁾ e le istruzioni complementari di cui all'allegato V di detto regolamento di esecuzione;
 - d) «COREP (OF)»: gli allegati I (modelli) e II (istruzioni) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione;

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).



- e) «COREP (LR)»: gli allegati X (modelli) e XI (istruzioni) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione;
- f) «FSB»: Consiglio per la stabilità finanziaria;
- g) «IAS»: i principi contabili internazionali quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(?);
- h) «IFRS»: International Financial Reporting Standards quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002;
- i) «codice LEI»: il codice identificativo dell'entità giuridica ^(?). Qualora esista un identificativo dell'entità giuridica (codice LEI) per una data controparte, quest'ultima è identificata per mezzo di tale identificativo;
- j) «nGAAP»: National Generally Accepted Accounting Principles (principi contabili generalmente accettati a livello nazionale), ossia le discipline contabili nazionali definite in conformità della direttiva 86/635/CEE del Consiglio ^(*).

I.3 Principi contabili

- 3. Se non diversamente specificato nel presente allegato, gli enti segnalano tutti gli importi in base alla disciplina contabile applicata per la segnalazione delle informazioni finanziarie a norma degli articoli da 9 a 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Gli enti che non sono tenuti a segnalare informazioni finanziarie a norma di detto regolamento applicano la propria disciplina contabile.
- 4. Per gli enti che trasmettono le segnalazioni in base agli IFRS sono inseriti rimandi all'IFRS pertinente.

I.4 Ambito del consolidamento

- 5. In funzione del modello, il presente quadro si riferisce:
 - a) al consolidamento sulla base del consolidamento contabile (entità incluse nel bilancio consolidato conformemente alla disciplina contabile applicabile);
 - b) al consolidamento prudenziale (entità che rientrano nel consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(?)) a livello di impresa madre nell'Unione;
 - c) al consolidamento a livello dell'entità soggetta a risoluzione per il gruppo soggetto a risoluzione.
- 6. Per ciascun modello, gli enti si attengono alla base o alle basi di consolidamento applicabili ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

I.5 Numerazione e altre convenzioni

- 7. Le istruzioni di cui al presente allegato si attengono alla convenzione di etichettatura di seguito illustrata, che utilizza codici numerici nell'indicare le colonne, le righe e le celle dei modelli. Questi codici numerici sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.

Si applicano gli schemi di annotazione generale seguenti:


- a) {modello;riga;colonna} per indicare le colonne, le righe e le celle di un modello;
- b) {riga;colonna} per le convalide all'interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, senza indicare il modello;

^(?) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

^(?) Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili all'indirizzo: www.leiroc.org.


^(*) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

^(?) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).



- c) {modello;riga} nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe;
- d) un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.
8. Quando un elemento di informazione non è pertinente per le entità oggetto della segnalazione, il campo corrispondente è lasciato in bianco.
9. Laddove le istruzioni di cui al presente allegato si riferiscono a una chiave primaria, si intende una colonna o la combinazione di colonne destinata a identificare in modo univoco tutte le righe del modello. La chiave primaria contiene un valore unico per ciascuna riga del modello. Non deve contenere un valore nullo.
- II. Istruzioni relative ai modelli
- II.1 Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG)
- II.1.1 Osservazioni di carattere generale
10. Questo modello presenta una panoramica della struttura giuridica e dell'assetto proprietario del gruppo. È presentato un unico modello per tutte le entità del gruppo che soddisfano la soglia minima fissata all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento. In questo modello sono individuate solo entità giuridiche.
- II.1.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010-0160	Entità
0010	Nome Il nome dell'entità. Nome ufficiale come risulta dagli atti societari, compresa l'indicazione della forma giuridica.
0020	Codice Il codice dell'entità. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione oppure, in sua mancanza, di un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. Il codice deve sempre contenere un valore.
0030	Codice LEI Se esiste, il codice LEI alfanumerico a 20 cifre dell'entità.
0040	Tipo di entità L'entità può essere dei seguenti tipi, in ordine successivo di priorità: a) «ente creditizio» Rientrano in questa categoria gli enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); b) «impresa di investimento soggetta al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE» Rientrano in questa categoria le imprese di investimento quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 soggette al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE; c) «impresa di investimento non soggetta al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE» d) «ente finanziario»



	<p>Rientrano in questa categoria gli enti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013, diversi da quelli classificati come «società di partecipazione» di cui alla lettera e);</p> <p>e) «società di partecipazione» Rientrano in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la società di partecipazione finanziaria quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013 — la società di partecipazione finanziaria mista quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013 — la società di partecipazione mista quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 575/2013 — la società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 575/2013 — la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) n. 575/2013 — la società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 32, del regolamento (UE) n. 575/2013 — la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 33, del regolamento (UE) n. 575/2013; <p>f) «impresa di assicurazione» Rientrano in questa categoria le imprese di assicurazione quali definite all'articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (?);</p> <p>g) «altro tipo di entità», ove l'entità non rientri in nessuna delle summenzionate categorie.</p>
0050	<p>Paese Il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese (Stato membro o paese terzo) di costituzione dell'entità.</p>
0060	<p>Inclusa nel perimetro prudenziale Inserire le abbreviazioni seguenti: S - Sì N - No</p>
0070	<p>Deroga ai sensi dell'articolo 7 CRR Inserire le abbreviazioni seguenti: S – se l'autorità competente ha derogato all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013; N – in caso contrario.</p>
0080	<p>Deroga ai sensi dell'articolo 10 CRR Inserire le abbreviazioni seguenti: S – se l'autorità competente ha applicato la deroga ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013; N – in caso contrario.</p>
0090	<p>Totale delle attività Il totale delle attività quale definito per FINREP: {F 01.01;380,010}</p>
0100	<p>Importo complessivo dell'esposizione al rischio L'importo complessivo dell'esposizione al rischio quale definito per COREP (OF): {C 02.00;0010;0010}</p>



	Questo elemento non è segnalato per le entità che non sono enti e per le entità che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 7 o dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0110	<p>Esposizione del coefficiente di leva finanziaria</p> <p>L'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria quale definita per COREP (LR): {C 47.00;0290;0010}</p> <p>Questo elemento non è segnalato per le entità che non sono enti e per le entità che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 7 o dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
0120	<p>Principio contabile</p> <p>I principi contabili applicati dall'entità. Inserire le abbreviazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IFRS — nGAAP
0130	<p>Contributo alle attività consolidate totali</p> <p>L'ammontare del contributo dell'entità alle attività consolidate totali del gruppo oggetto della segnalazione.</p>
0140	<p>Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio</p> <p>L'ammontare del contributo dell'entità all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio del gruppo oggetto della segnalazione.</p>
0150	<p>Contributo all'esposizione consolidata del coefficiente di leva finanziaria</p> <p>L'ammontare del contributo dell'entità all'esposizione complessiva consolidata del coefficiente di leva finanziaria del gruppo oggetto della segnalazione.</p>
0160	<p>Entità giuridica pertinente</p> <p>Se l'entità costituisce un'entità giuridica pertinente ai sensi della definizione dell'articolo 2 del presente regolamento.</p>
0170-0210	<p>Impresa madre diretta</p> <p>L'impresa madre diretta dell'entità. È segnalata solo l'impresa madre diretta che detiene più del 5 % dei diritti di voto nell'entità.</p> <p>Se un'entità ha più di un'impresa madre diretta, è segnalata solo l'impresa madre diretta con la maggiore quota di capitale o, se del caso, di diritti di voto.</p>
0170	<p>Nome</p> <p>Il nome dell'impresa madre diretta dell'entità.</p>
0180	<p>Codice</p> <p>Il codice dell'impresa madre diretta. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione oppure, in sua mancanza, di un codice nazionale.</p> <p>Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. Il codice deve sempre contenere un valore.</p>
0190	<p>Codice LEI</p> <p>Se esiste, il codice LEI alfanumerico a 20 cifre dell'entità.</p>
0200	<p>Capitale sociale</p> <p>L'importo del capitale sociale dell'entità detenuto dall'impresa madre diretta, escluse le riserve.</p>



0210	<p>Diritti di voto nell'entità</p> <p>La percentuale di diritti di voto detenuta dall'impresa madre diretta nell'entità. Questa informazione è richiesta solo nel caso in cui un'azione non equivalga a un voto (quindi che i diritti di voto non equivalgano al capitale sociale).</p>
	<p>(¹) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).</p> <p>(²) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).</p>

II.2 Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB)

II.2.1 Osservazioni di carattere generale


11. Questo modello richiede dati granulari sulla struttura delle passività dell'entità o del gruppo. Le passività sono disaggregate in passività escluse dal bail-in e passività non escluse dal bail-in e ulteriormente ripartite per classi di passività, classi di controparti e scadenza.
12. Laddove questo modello riporta una disaggregazione per scadenza, la durata residua è il periodo fino alla scadenza contrattuale. In deroga a tale disposizione:
- quando uno strumento di passività comprende un'opzione di rimborso del possessore esercitabile prima della scadenza stabilita originariamente per lo strumento, la scadenza dello strumento è la data più vicina alla quale il possessore può esercitare l'opzione di rimborso e chiedere il riscatto o il rimborso dello strumento;
 - quando uno strumento di passività include un incentivo per l'emittente a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare lo strumento prima della sua scadenza stabilita originariamente, la scadenza dello strumento è la data più vicina alla quale l'emittente può esercitare tale opzione e chiedere il riscatto o il rimborso dello strumento;
 - quando lo strumento include tale opzione call per l'emittente senza una data di esercizio specifica o nel caso di opzioni call attivate da eventi specifici, è segnalata la probabile data di esercizio stimata in modo prudente; le opzioni regulatory call o tax call non sono prese in considerazione a tal fine.

In caso di pagamenti intermedi del capitale, esso è suddiviso e ripartito nelle corrispondenti categorie di scadenza. Se del caso, la scadenza è considerata separatamente per l'importo del capitale e per gli interessi maturati.

13. Gli importi segnalati in questo modello sono importi in essere. L'importo in essere di un credito o di uno strumento è la somma dell'importo del capitale e degli interessi maturati sul credito o sullo strumento. L'importo in essere ancora non corrisposto è pari al valore del credito che il creditore potrebbe vantare nel quadro della procedura di insolvenza.
14. Tuttavia le passività in bilancio risultanti da derivati (segnalate nella riga 0330) sono segnalate sotto forma di valori contabili. Il valore contabile è il valore contabile quale definito a fini FINREP, conformemente agli IFRS o agli nGAAP, secondo il caso. Negli altri casi sono utilizzate le cifre a norma degli schemi di segnalazione nGAAP.

II.2.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010	<p>Famiglie</p> <p>FINREP, allegato V, parte 1.42(f)</p> <p>Gli individui o i gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale e in qualità di produttori di beni destinabili alla vendita e di servizi finanziari e non finanziari purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni non destinabili alla vendita e di servizi destinati a particolari gruppi di famiglie.</p>



0020	<p>Società non finanziarie (PMI)</p> <p>Allegato, titolo I, articolo 2, paragrafo 1, della raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 ⁽¹⁾; FINREP, allegato V, parte 1.5(i)</p> <p>Le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.</p>
0030	<p>Società non finanziarie (non PMI)</p> <p>FINREP, allegato V, parte 1.42(e)</p> <p>Le società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non finanziari destinati alla vendita ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea ⁽²⁾.</p> <p>Sono escluse le «PMI» segnalate nella colonna 0020.</p>
0040	<p>Enti creditizi</p> <p>FINREP, allegato V, parte 1.42(c)</p> <p>Gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e le banche multilaterali di sviluppo.</p>
0050	<p>Altre società finanziarie</p> <p>FINREP, allegato V, parte 1.42(d)</p> <p>Tutte le società e le quasi-società finanziarie diverse dagli enti creditizi, come le imprese di investimento, i fondi di investimento, le imprese di assicurazione, i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo e le stanze di compensazione, nonché gli altri intermediari finanziari, gli ausiliari finanziari, le istituzioni finanziarie captive e i prestatori di fondi.</p>
0060	<p>Amministrazioni pubbliche e banche centrali</p> <p>FINREP, allegato V, parte 1.42(a) e (b)</p> <p>Le banche centrali e le amministrazioni centrali, le amministrazioni statali o regionali e le amministrazioni locali, compresi gli organi amministrativi e le imprese non commerciali, escluse però le imprese pubbliche e private di proprietà di queste amministrazioni che svolgono un'attività commerciale (e sono segnalate alle voci «enti creditizi», «altre società finanziarie» o «società non finanziarie», a seconda della loro attività); gli enti di previdenza e assistenza sociale e le organizzazioni internazionali, come l'Unione europea, il Fondo monetario internazionale e la Banca dei regolamenti internazionali.</p>
0070	<p>Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione</p> <p>Laddove l'identità del detentore del titolo non è nota perché lo strumento è quotato in una sede di negoziazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, gli importi sono segnalati in questa colonna.</p>
0080	<p>Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione</p> <p>Laddove l'identità del detentore del titolo non è nota, ma lo strumento non è quotato in una sede di negoziazione, gli importi sono segnalati in questa colonna e non è richiesta l'ulteriore disaggregazione della controparte. Le entità si impegnano al meglio per individuare le controparti e limitare al minimo il ricorso a questa colonna.</p>
0090	<p>Totale</p>
0100	<p>di cui: infragruppo</p> <p>Le passività nei confronti di entità incluse nel bilancio consolidato dell'entità madre capogruppo (in contrapposizione all'ambito del consolidamento regolamentare).</p>



0110	<p>di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo</p> <p>Sono compresi gli importi lordi delle passività disciplinate dal diritto di un paese terzo e/o emesse da entità del gruppo stabilite in paesi terzi. Sono escluse le passività infragruppo.</p> <p>Laddove l'autorità di risoluzione ha confermato di avere la certezza, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, che ogni eventuale decisione di un'autorità di risoluzione di svalutare o convertire una passività è efficace a norma del diritto di tale paese terzo, tale passività non è segnalata in questa colonna.</p>
------	--

(1) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(2) Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16).

(3) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(4) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

Righe	Istruzioni
0100	<p>Passività escluse dal bail-in</p> <p>L'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che le autorità di risoluzione non esercitano i poteri di svalutazione o di conversione in relazione alle passività escluse dal bail-in a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo.</p>
0110	<p>Depositi coperti</p> <p>L'importo dei depositi coperti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, ad esclusione dei saldi temporaneamente elevati quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva.</p>
0120	<p>Passività garantite – parte coperta da garanzia reale</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE</p> <p>Le passività garantite, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto, le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari che costituiscono parte integrante del cover pool e che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite.</p> <p>Né l'obbligo di assicurare che tutte le attività garantite collegate a un cover pool restino immuni, siano tenute separate e dispongano di sufficienti risorse né l'esclusione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE ostano a che le autorità di risoluzione esercitino, ove opportuno, tali poteri in relazione alle parti di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia, che eccedono il valore delle attività, dei pegni, delle ipoteche o delle garanzie che la garantiscono. L'ammontare non coperto di tali passività garantite non è segnalato in questa riga bensì nella riga 0340, previa ulteriore disaggregazione.</p> <p>Le passività della Banca centrale che sono coperte da un aggregato di garanzie (ad esempio le principali operazioni di rifinanziamento, l'operazione di rifinanziamento a lungo termine, le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine ecc.) sono considerate passività garantite. Un tipo specifico di passività è costituito dalle posizioni in garanzie ricevute e iscritte in bilancio. Laddove giuridicamente vincolate a un'attività, tali posizioni in garanzie sono trattate come passività garantite ai fini della presente segnalazione.</p>




0130	<p>Passività dei clienti, se protetti in caso di insolvenza</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE Qualsiasi passività derivante dal fatto che l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE detiene attività o liquidità dei clienti, incluse attività o liquidità dei clienti detenute da o per conto di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o di fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), a condizione che tali clienti siano protetti dal diritto fallimentare vigente.</p>
0140	<p>Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2014/59/UE Qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che tale beneficiario sia protetto dal diritto fallimentare o dal diritto civile in vigore.</p>
0150	<p>Passività nei confronti di enti < 7 giorni</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2014/59/UE Le passività nei confronti di enti, escluse le entità che fanno parte dello stesso gruppo contabile, con scadenza originaria inferiore a sette giorni.</p>
0161	<p>Passività nei confronti di (operatori di) sistemi e CCP < 7 giorni</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2014/59/UE Le passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o dei relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, o di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e di CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento.</p>
0170	<p>Passività verso dipendenti</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto i), della direttiva 2014/59/UE Le passività nei confronti di un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuta, ad eccezione della componente variabile della retribuzione che non è disciplinata da un contratto collettivo. Non si applica tuttavia alla componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono rischi significativi quali definiti all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.</p>
0180	<p>Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto ii), della direttiva 2014/59/UE Le passività nei confronti di un creditore, sia esso fornitore o impresa commerciale, che ha fornito all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, la riparazione e la manutenzione dei locali.</p>
0190	<p>Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto iii), della direttiva 2014/59/UE Le passività nei confronti di autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto applicabile.</p>
0200	<p>Passività verso SGD</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva 2014/59/UE Le passività nei confronti di sistemi di garanzia dei depositi (SGD) derivanti dai contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE.</p>



0210	<p>Passività nei confronti di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2014/59/UE</p> <p>Le passività nei confronti di enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità soggette a risoluzione, a prescindere dalle loro scadenze, tranne se dette passività hanno un rango inferiore alle passività non garantite ordinarie a norma del pertinente diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza applicabile alla data di recepimento della direttiva 2014/59/UE.</p> <p>Se la passività esclusa è una passività risultante da derivati, sono segnalate le passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale di cui all'articolo 429 <i>quater</i> del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
0300	<p>Passività non escluse dal bail-in</p>
0310 – 0314	<p>Depositi, non protetti ma preferenziali</p> <p>Articolo 108 della direttiva 2014/59/UE</p> <p>I depositi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE che non soddisfano le condizioni per l'esclusione dal bail-in (articolo 44, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE), ma per i quali è disposto un trattamento preferenziale in conformità dell'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE.</p>
0320 – 0324	<p>Depositi, non protetti e non preferenziali</p> <p>I depositi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE che non soddisfano le condizioni per l'esclusione dal bail-in o per il trattamento preferenziale a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE.</p>
0330	<p>Passività in bilancio risultanti da derivati</p> <p>Il valore contabile delle passività risultanti da derivati.</p>
0331	<p>Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, prima della compensazione delle garanzie</p> <p>Per default, la somma di tutti i valori netti di mercato delle passività risultanti da derivati per insieme di attività soggette a compensazione contrattuale. L'insieme di attività soggette a compensazione è segnalato solo laddove il suo valore netto di mercato è una passività. I derivati che non sono soggetti ad accordo di netting sono trattati come un unico contratto, vale a dire come se si trattasse di un insieme di attività soggette a compensazione con un solo derivato.</p>
0332	<p>Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie</p> <p>Il valore della riga 0331 è oggetto di una rettifica per garanzie reali costituite per garantire l'esposizione, risultante nella somma di tali valori netti di mercato dopo la compensazione delle garanzie al valore di mercato.</p>
0333	<p>Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie, incorporando gli importi stimati del close-out</p> <p>In conformità del regolamento delegato 2016/1401 della Commissione ⁽⁹⁾ un importo aggiuntivo del close-out che copra l'ammontare delle perdite o dei costi sostenuti dalle controparti nelle operazioni in strumenti derivati, o gli utili da esse realizzati, sostituendo o ottenendo il corrispettivo economico delle condizioni essenziali dei contratti e i diritti di opzione delle parti relativi ai contratti estinti.</p> <p>Le stime necessarie per determinare un importo del close-out in conformità di detto regolamento delegato possono risultare alquanto complicate su base individuale. Possono quindi essere utilizzati in loro vece valori sostitutivi, basati su dati disponibili quali ad esempio i requisiti prudenziali per il rischio di mercato. Se risulta impossibile calcolare l'importo del close-out per le passività risultanti da derivati, l'importo segnalato deve essere pari all'importo segnalato nella riga 0332.</p>
0334	<p>Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale</p> <p>Sono segnalate le passività nette per i derivati tenendo conto delle regole di compensazione prudenziale di cui all'articolo 429 <i>quater</i> del regolamento (UE) n. 575/2013 (relative al calcolo della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria).</p>



0340 – 0344	<p>Passività garantite non coperte da garanzia reale</p> <p>L'importo delle passività garantite o delle passività per le quali è stata costituita una garanzia reale che eccede il valore delle attività, dei pegni, delle ipoteche o delle garanzie che la garantiscono. Rileva la parte «sottogarantita» delle passività coperte da garanzia reale, ad esempio la parte sottogarantita delle obbligazioni garantite o delle operazioni di vendita con patto di riacquisto.</p>
0350 – 0354	<p>Obbligazioni strutturate</p> <p>Le obbligazioni strutturate sono qui definite come obbligazioni debitorie con una componente derivata incorporata, con rendimenti collegati a un titolo sottostante o a un indice (pubblico o su misura, ad esempio strumenti di capitale od obbligazioni, tassi di rendimento fisso o credito, tasso di cambio, merci ecc.). Le obbligazioni strutturate non includono gli strumenti di debito che comprendono soltanto opzioni call o put, ossia il cui valore non dipende da nessuna componente derivata incorporata.</p>
0360 – 0364	<p>Passività di primo rango (senior) non garantite</p> <p>Sono compresi tutti gli strumenti di primo rango non garantiti che non rientrano nella categoria delle obbligazioni strutturate.</p>
0365 – 0369	<p>Passività di primo rango (senior) non privilegiate</p> <p>L'importo delle passività seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE; — crediti chirografari derivanti da titoli di debito di cui all'articolo 108, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59/UE; — titoli di debito con il grado di priorità più basso tra i crediti chirografari ordinari derivanti dai titoli di debito di cui all'articolo 108, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, per i quali uno Stato membro abbia previsto, a norma di tale paragrafo, che abbiano lo stesso grado di priorità dei crediti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.
0370 – 0374	<p>Passività subordinate</p> <p>Le passività che saranno rimborsate secondo la normativa nazionale in materia di insolvenza solo dopo che saranno state integralmente rimborsate tutte le classi di creditori ordinari e di creditori di primo rango non privilegiati. Sono comprese le passività subordinate sia per legge che per contratto. Nel caso delle società di partecipazione, possono essere segnalati in questa categoria anche i titoli di debito non subordinati (ossia la subordinazione strutturale). In questa categoria sono inclusi solo gli strumenti subordinati che non sono riconosciuti come fondi propri. Questa riga comprende anche la parte delle passività subordinate ammissibili in linea di principio come fondi propri, che tuttavia non è inclusa nei fondi propri a causa di disposizioni in materia di eliminazione graduale quali l'articolo 64 del regolamento (UE) n. 575/2013 (durata residua) o la parte dieci dello stesso regolamento (clausola grandfathering).</p>
0380 – 0382	<p>Altre passività ammissibili al MREL</p> <p>Ogni strumento ammissibile ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE ma non rilevato nelle righe 0320 e da 0340 a 0370.</p>
0390	<p>Passività non finanziarie</p> <p>Questa riga rileva le passività non finanziarie che per motivi pratici non si riferiscono a strumenti di debito i cui titolari possono essere sottoposti a bail-in, quali gli accantonamenti per controversie che coinvolgono l'entità.</p>
0400	<p>Altre passività</p> <p>Ogni passività non segnalata nelle righe da 0100 a 0390.</p>



0500	Fondi propri Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013 Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;010;010}
0510	Capitale primario di classe 1 Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013 Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;020;010}
0511	di cui: strumenti di capitale/capitale sociale Gli strumenti giuridici che costituiscono il (o parte del) capitale primario di classe 1 sotto forma di strumenti di capitale/capitale sociale.
0512	di cui: strumenti di pari rango delle azioni ordinarie Gli strumenti giuridici che costituiscono i (o parte dei) fondi propri del capitale primario di classe 1 sotto forma di strumenti diversi dagli strumenti di capitale/capitale sociale, ma di pari rango rispetto a questa categoria.
0520	Capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013 Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;530;010}
0521	di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri Gli strumenti giuridici che costituiscono il (o parte del) capitale aggiuntivo di classe 1.
0530	Capitale di classe 2 Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013 Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;750;010}
0531	di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri Questa disaggregazione individua gli strumenti giuridici che costituiscono i (o parte dei) fondi propri di classe 2.
0600	Totale passività e fondi propri, comprese le passività risultanti da derivati La somma di tutte le passività segnalate in questo modello e dell'importo dei fondi propri regolamentari. A tal fine, sono sommati tutti gli importi dalle linee precedenti. Per quanto riguarda i derivati, il valore da utilizzare è la riga 0334 «Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale».

(¹) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

(²) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(³) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(⁴) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).


(⁵) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(⁶) Regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle metodologie e i principi applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 7).

II.3 Z 03.00 - Requisiti di fondi propri (OWN)

II.3.1 Osservazioni di carattere generale


15. Questo modello contiene informazioni sui requisiti di fondi propri applicabili a un'entità o a un gruppo.
16. Tutte le informazioni segnalate rispecchiano i requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni.




17. Le informazioni sui requisiti del pilastro 2 segnalate in questo modello si basano sull'ultima lettera SREP ufficiale disponibile comunicata dall'autorità competente.
18. Laddove l'entità oggetto della segnalazione non è soggetta a requisiti patrimoniali su base individuale, è compilata soltanto la riga 0110.

II.3.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Righe	Istruzioni
0100	<p>Importo complessivo dell'esposizione al rischio</p> <p>Articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 Cfr. Z 01.00, colonna 0100 L'importo complessivo dell'esposizione al rischio quale definito per COREP (OF): {C 02.00;010;010}</p>
0110	<p>Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio</p> <p>Cfr. Z 01.00, colonna 0140 Questo elemento è segnalato soltanto per le entità che non sono soggette a requisiti patrimoniali su base individuale.</p>
0120	<p>Misura dell'esposizione complessiva</p> <p>Articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013</p>
0210 – 0250	<p>Requisiti di capitale iniziale e di coefficiente di leva finanziaria</p>
0210	<p>Capitale iniziale</p> <p>Articolo 12 e articoli da 28 a 31 della direttiva 2013/36/UE; articolo 93 del regolamento (UE) n. 575/2013 L'ammontare del capitale iniziale richiesto come condizione sine qua non per autorizzare un ente a iniziare l'attività.</p>
0220	<p>Requisito di coefficiente di leva finanziaria</p> <p>Il requisito di coefficiente di leva finanziaria a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 applicabile all'entità o al gruppo, espresso in percentuale della misura dell'esposizione complessiva. Le entità segnalanti che escludono le esposizioni verso la banca centrale dell'ente di cui all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano il requisito di coefficiente di leva finanziaria adeguato conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 7, di tale regolamento. Se non vige alcun obbligo formale, le entità non compilano questa cella.</p>
0300	<p>Coefficiente di requisito patrimoniale complessivo SREP (TSCR)</p> <p>COREP (OF): {C 03.00;0130;0010} La somma dei seguenti elementi i) e ii): i) il coefficiente di capitale totale (8 %) quale specificato all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) il coefficiente di requisiti di fondi propri aggiuntivi (requisiti del pilastro 2 – P2R) determinato conformemente all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE e agli Orientamenti ABE su procedure e metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale e le prove di stress prudenziali – versione consolidata (<i>EBA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process and supervisory stress testing</i> - EBA/GL/2014/13).</p> <p>Questo elemento rispecchia il coefficiente di requisito patrimoniale complessivo SREP (TSCR) secondo quanto comunicato all'ente dall'autorità competente. Il TSCR è definito nella sezione 1.2 degli orientamenti ABE sullo SREP. Se l'autorità competente non ha comunicato requisiti di fondi propri aggiuntivi deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>



0310	<p>TSCR: da costituire con capitale primario di classe 1</p> <p>COREP (OF): {C 03.00;0140;0010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente di capitale primario di classe 1 (4,5 %) stabilito all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>ii) la parte del coefficiente P2R, di cui al punto ii) della riga 0300, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale primario di classe 1.</p> <p>Se l'autorità competente non ha comunicato requisiti di fondi propri aggiuntivi, da detenere sotto forma di capitale primario di classe 1, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>
0320	<p>iii) TSCR: da costituire con capitale di classe 1</p> <p>COREP (OF): {C 03.00;0150;0010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente di capitale di classe 1 (6 %) stabilito all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>ii) la parte del coefficiente P2R, di cui al punto ii) della riga 0300, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale di classe 1.</p> <p>Se l'autorità competente non ha comunicato requisiti di fondi propri aggiuntivi, da detenere sotto forma di capitale di classe 1, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>
0400	<p>Requisito combinato di riserva di capitale</p> <p>Articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE</p> <p>COREP (OF): {C 04.00;0740;0010}</p>
0410	<p>Riserva di conservazione del capitale</p> <p>Articolo 128, punto 1, e articolo 129 della direttiva 2013/36/UE</p> <p>COREP (OF): {C 04.00;750;010}).</p> <p>Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, di detta direttiva la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. Dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è fisso, in questa cella deve essere segnalato un importo.</p>
0420	<p>Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro</p> <p>Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013</p> <p>COREP (OF): {C 04.00;760;010}</p> <p>In questa cella è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013, in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.</p> <p>L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.</p>
0430	<p>Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente</p> <p>Articolo 128, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della direttiva 2013/36/UE</p> <p>(Cfr. COREP (OF): {C 04.00;770;010})</p> <p>L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.</p>
0440	<p>Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico</p> <p>Articolo 128, punto 5, e articoli 133 e 134 della direttiva 2013/36/UE</p> <p>(Cfr. COREP (OF): {C 04.00;780;010})</p> <p>L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.</p>



0450	<p>Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale</p> <p>Articolo 128, punto 3, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE COREP (OF): {C 04.00;800;010}</p> <p>L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.</p>
0460	<p>Riserva di altri enti a rilevanza sistemica</p> <p>Articolo 128, punto 4, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE COREP (OF): {C 04.00;810;010}</p> <p>L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.</p>
0500	<p>Coefficiente di requisito patrimoniale complessivo (OCR)</p> <p>COREP (OF): {C 03.00;160;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente TSCR di cui alla riga 0300;</p> <p>ii) nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.</p> <p>Questo elemento rispecchia il coefficiente di requisito patrimoniale complessivo (OCR) quale definito nella sezione 1.2 degli Orientamenti ABE sullo SREP.</p> <p>Se non è applicabile nessun requisito di riserva di capitale, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>
0510	<p>OCR: da costituire con capitale primario di classe 1</p> <p>COREP (OF): {C 03.00;170;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente TSCR da costituire con capitale primario di classe 1 di cui alla riga 0310;</p> <p>ii) nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.</p> <p>Se non è applicabile nessun requisito di riserva di capitale, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>
0520	<p>OCR: da costituire con capitale di classe 1</p> <p>COREP (OF): {C 03.00;180;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente TSCR da costituire con capitale di classe 1 di cui alla riga 0320;</p> <p>ii) nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.</p> <p>Se non è applicabile nessun requisito di riserva di capitale, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>
0600	<p>OCR e orientamenti del secondo pilastro (P2G)</p> <p>COREP (OF): {C 03.00;190;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente OCR di cui alla riga 0500;</p> <p>ii) ove applicabile, il livello degli orientamenti P2G ai sensi degli orientamenti ABE sullo SREP. Il P2G è incluso solo se comunicato all'ente dall'autorità competente.</p> <p>Se l'autorità competente non ha comunicato P2G, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>
0610	<p>OCR: da costituire con capitale primario di classe 1</p> <p>COREP (OF): {C 03.00;200;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente OCR da costituire con capitale primario di classe 1 di cui alla riga 0510;</p> <p>ii) ove applicabile, la parte di P2G, di cui al punto ii) della riga 0600, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale primario di classe 1. I P2G sono inclusi solo se l'autorità competente li ha comunicati all'ente.</p> <p>Se l'autorità competente non ha comunicato P2G, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>



0620	<p>OCR e P2G: da costituire con capitale di classe 1</p> <p>COREP (OF): {C 03.00;210;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente OCR da costituire con capitale di classe 1 di cui alla riga 0520;</p> <p>ii) ove applicabile, la parte di P2G, di cui al punto ii) della riga 600, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale di classe 1. I P2G sono inclusi solo se l'autorità competente li ha comunicati all'ente.</p> <p>Se l'autorità competente non ha comunicato P2G, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>
------	--


II.4 Z 04.00 - Interconnessioni finanziarie infragruppo (IFC)

II.4.1 Osservazioni di carattere generale

19. Questo modello richiede informazioni sulle passività infragruppo non escluse dal bail-in, sugli strumenti di capitale e sulle garanzie.
20. Sono segnalate tutte le interconnessioni finanziarie tra entità giuridiche pertinenti che sono incluse nel bilancio consolidato. Gli importi segnalati sono aggregati laddove si riferiscono alle stesse controparti (sia emittente o entità garantita, sia creditore, titolare o prestatore di garanzia) e allo stesso tipo di passività, strumenti di capitale o garanzie.
21. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020, 0040 e 0050 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

II.4.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010-0020	<p>Emittente o entità garantita</p> <p>L'entità giuridica che emette le passività o lo strumento di capitale, o che è l'entità garantita.</p>
0010	<p>Nome dell'entità</p> <p>Dev'essere diverso dal nome dell'entità riportato nella colonna 0030.</p>
0020	<p>Codice</p> <p>Il codice dell'emittente o del destinatario della garanzia. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione oppure, in sua mancanza, di un codice nazionale.</p> <p>Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli.</p> <p>Il codice dev'essere diverso dal codice riportato nella colonna 0040.</p>
0030-0040	<p>Creditore, titolare o prestatore di garanzia</p> <p>L'entità giuridica che è il creditore della passività, è titolare dello strumento di capitale o fornisce la garanzia.</p>
0030	<p>Nome dell'entità</p> <p>Dev'essere diverso dal nome dell'entità riportato nella colonna 0010.</p>
0040	<p>Codice</p> <p>Il codice del creditore, titolare o prestatore di garanzia. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione oppure, in sua mancanza, di un codice nazionale.</p> <p>Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli.</p> <p>Dev'essere diverso dal codice elencato nella colonna 0020.</p>



0050-0080	<p>Interconnessione finanziaria</p> <p>Questo campo descrive l'interconnessione finanziaria tra le entità giuridiche pertinenti.</p>
0050	<p>Tipo</p> <p>Selezionare dall'elenco seguente:</p> <p><i>Passività infragruppo</i></p> <p>L.1. Depositi, non protetti ma preferenziali Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0310</p> <p>L.2. Depositi, non protetti e non preferenziali Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0320</p> <p>L.3. Passività risultanti da derivati (importi del close-out) Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0330</p> <p>L.4. Passività garantite non coperte da garanzia reale Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0340</p> <p>L.5. Obbligazioni strutturate Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0350</p> <p>L.6. Passività di primo rango (senior) non garantite Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0360</p> <p>L.7. Passività di primo rango (senior) non privilegiate Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0365</p> <p>L.8. Passività subordinate Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0370</p> <p>L.9. Altre passività ammissibili al MREL Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0380</p> <p>L.10. Passività non finanziarie Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0390</p> <p>L.11. Altre passività Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0400. Ogni passività non rilevata da nessuno degli elementi precedenti.</p> <p>L.12. Capitale di classe 2 Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0530</p> <p>L.13. Capitale aggiuntivo di classe 1 Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0520</p> <p>L.14. Capitale primario di classe 1 Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0510</p> <p><i>Garanzie infragruppo</i></p> <p>G.1. Emissione Garanzie su specifici strumenti/passività che sono stati emessi</p> <p>G.2. Controparte Garanzie concesse a una specifica controparte dell'ente</p> <p>G.3. Illimitate Garanzie generali non limitate a un importo fisso</p> <p>G.4. Altro Ogni tipo di garanzia non rientrante nei tipi precedenti</p>
0060	<p>Importo in essere</p> <p>Per le passività (colonna 0050, tipi L.1, L.2 e da L.4 a L.14), l'importo in essere delle passività infragruppo; per le passività risultanti da derivati (tipo L.3), gli importi del close-out quali definiti ai fini del modello Z 02.00 (LIAB), riga 0333.</p> <p>Per le garanzie (colonna 0050, valori da G.1 a G.4), l'importo potenziale massimo dei futuri pagamenti nell'ambito della garanzia.</p>
0070	<p>di cui emesso ai sensi del diritto di un paese terzo</p> <p>L'importo monetario della quota dell'importo in essere a norma del diritto di un paese terzo.</p>
0080	<p>di cui: di cui ammissibile al MREL</p> <p>L'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili per soddisfare il requisito di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE.</p>



- II.5 Z 05.01 e Z 05.02 - Controparti principali (MCP)
- II.5.1 Osservazioni di carattere generale
22. Questi modelli riuniscono informazioni sulle passività nei confronti delle controparti principali (Z 05.01) e sugli elementi fuori bilancio ricevuti dalle controparti principali (Z 05.02). Gli importi segnalati sono aggregati laddove appartengono alla stessa controparte e allo stesso tipo di passività o di elementi fuori bilancio.
23. Le passività e gli elementi fuori bilancio in relazione ai quali non può essere individuata la controparte non sono segnalati in questi modelli. Le passività e gli elementi fuori bilancio in relazione ai quali la controparte è un'entità inclusa nel bilancio consolidato non sono segnalati.
- II.5.2 Z 05.01 – Controparti principali delle passività: istruzioni relative a posizioni specifiche
24. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020 e 0060 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Colonne	Istruzioni
0010-0050	<p>Controparte</p> <p>Informazioni sulle controparti principali in relazione alle quali sorgono le passività. Le controparti principali sono individuate sommando gli importi in essere di tutte le passività dell'entità o del gruppo per cui è segnalato il modello, nei confronti di ogni controparte o gruppo di clienti connessi, escluse le passività nei confronti di entità incluse nel bilancio consolidato. Le controparti e i gruppi di controparti connesse sono poi classificati secondo l'importo in essere aggregato al fine di individuare le 10 principali controparti, per le quali sono fornite informazioni in questo modello. La definizione di «gruppo di controparti connesse» segue la definizione di «gruppo di clienti connessi» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai fini del presente modello, una controparte non deve essere un'entità inclusa nel bilancio consolidato.</p>
0010	<p>Nome dell'entità</p> <p>Il nome della controparte principale o, se del caso, il nome di un gruppo di clienti connessi. Il nome di un gruppo di clienti connessi è il nome della società madre oppure, se il gruppo di clienti connessi non ha una società madre, la denominazione commerciale del gruppo.</p>
0020	<p>Codice</p> <p>Il codice della controparte principale o del gruppo di clienti connessi. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione oppure, in sua mancanza, di un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli.</p>
0030	<p>Gruppo o singolo</p> <p>L'ente indica «1» per le controparti principali singole e «2» per i gruppi di clienti connessi.</p>
0040	<p>Paese</p> <p>Il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese di costituzione della controparte. Sono compresi gli pseudocodici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell'ultima edizione del «Vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti». Il paese è determinato in riferimento alla sede legale della controparte. Per i gruppi di clienti connessi, il paese di costituzione della società madre.</p>



0050	<p>Settore Ad ogni controparte viene attribuito un settore sulla base della classificazione dei settori economici FINREP (FINREP, allegato V, parte 1, punto 6) seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — banche centrali — amministrazioni pubbliche — enti creditizi — altre società finanziarie — società non finanziarie — famiglie <p>Per i gruppi di clienti connessi non è segnalato nessun settore.</p>
0060	<p>Tipo Il tipo di passività è uno dei tipi riportati nel modello Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB), ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> L.0 Passività escluse dal bail-in L.1 Depositi, non protetti ma preferenziali L.2 Depositi, non protetti e non preferenziali L.3 Passività risultanti da derivati L.4 Passività garantite non coperte da garanzia reale L.5 Obbligazioni strutturate L.6 Passività di primo rango (senior) non garantite L.7 Passività di primo rango (senior) non privilegiate L.8 Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri) L.9 Altre passività ammissibili al MREL L.10 Passività non finanziarie L.11 Altre passività <p>Se le passività nei confronti di una controparte principale sono costituite da più di uno dei tipi di cui sopra, ciascun tipo di passività è segnalato in una riga distinta.</p>
0070	<p>Importo L'importo risponde alla definizione di «importo in essere» di cui al modello Z 02.00 - Struttura delle passività. Nel caso delle passività risultanti da derivati (tipo L.3), sono segnalati gli importi del close-out come definiti ai fini della riga 0333 del modello Z 02.00.</p>

II.5.3 Z 05.02 – Controparti principali degli elementi fuori bilancio: istruzioni relative a posizioni specifiche

25. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020 e 0060 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Colonne	Istruzioni
0010-0050	<p>Controparte Informazioni sulle controparti principali degli elementi fuori bilancio. Le controparti principali degli elementi fuori bilancio sono individuate sommando l'importo nominale totale degli impegni e delle garanzie finanziarie (quali definiti ai fini FINREP, modello F 09) che l'entità o le entità del gruppo per cui è segnalato il modello hanno ricevuto dalle controparti o dal gruppo di clienti connessi. Le controparti principali degli elementi fuori bilancio escludono le entità incluse nel bilancio consolidato del gruppo. Le controparti e i gruppi di clienti connessi sono poi classificati secondo l'importo aggregato al fine di individuare le 10 principali controparti degli elementi fuori bilancio, per le quali sono fornite informazioni in questo modello. Ai fini del presente modello, sono segnalate soltanto le controparti che non sono incluse nel bilancio consolidato.</p>
0010	<p>Nome dell'entità Cfr. istruzioni relative alla colonna 0010 del modello Z 05.01</p>
0020	<p>Codice Cfr. istruzioni relative alla colonna 0020 del modello Z 05.01</p>



0030	Gruppo o singolo Cfr. istruzioni relative alla colonna 0030 del modello Z 05.01
0040	Paese Cfr. istruzioni relative alla colonna 0040 del modello Z 05.01
0050	Settore Cfr. istruzioni relative alla colonna 0050 del modello Z 05.01
0060	Tipo Il tipo di elemento fuori bilancio è uno dei seguenti, quali definiti in FINREP, modello F 09.02: OBS.1 Impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti OBS.2 Garanzie finanziarie ricevute OBS.3 Altri impegni ricevuti Se gli elementi fuori bilancio ricevuti da una controparte principale sono costituiti da più di uno dei tipi di cui sopra, ciascun tipo di elemento fuori bilancio è segnalato in una riga distinta.
0070	Importo

II.6 Z 06.00 - Assicurazione dei depositi (DIS)


II.6.1 Osservazioni di carattere generale

26. Questo modello presenta una panoramica dell'assicurazione dei depositi all'interno di un gruppo. In questo modello deve essere segnalato un sistema di garanzia dei depositi (SGD) se un'entità giuridica pertinente del gruppo ne è membro.

27. Ogni ente creditizio appartenente al gruppo è segnalato in una riga distinta.

II.6.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010-0020	Entità
0010	Nome dell'entità Il nome dell'entità come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).
0020	Codice Il codice dell'entità come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG). Si tratta di un identificatore di riga che deve essere unico per ciascuna riga del modello.
0030	SGD Articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE Il nome dell'SGD ufficialmente riconosciuto di cui l'entità è membro ai sensi della direttiva 2014/49/UE. Si tratta dell'SGD dello Stato membro di costituzione dell'entità, ad esclusione di altri SGD che, in altri Stati membri, potrebbero offrire una tutela aggiuntiva («top-up») ai clienti dell'entità presso una succursale in tale Stato membro. Laddove un ente è membro di un sistema di tutela istituzionale (IPS) che è anche ufficialmente riconosciuto come SGD a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, il nome dell'SGD è identico al nome dell'IPS figurante nella riga 050. L'SGD è scelto, per ciascun paese di costituzione dell'entità, tra i seguenti: per l'Austria — Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. — «Sparkassen-Haftungs GmbH» per il Belgio — «Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers» per la Bulgaria — «Фондът за гарантиране на влоговете в банките»



<p>per la Croazia — «Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka»</p> <p>per Cipro — «Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων»</p> <p>per la Cechia — «Garanční systém finančního trhu»</p> <p>per la Danimarca — «Garantiformuen»</p> <p>per l'Estonia — «Tagatisfond»</p> <p>per la Finlandia — «Talletussuojarahasto»</p> <p>per la Francia — «Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution»</p> <p>per la Germania — «Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH» — «Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH» — «Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsbund)» — «BVR Institutssicherung GmbH»</p> <p>per Gibilterra — «Gibraltar Deposit Guarantee Scheme»</p> <p>per la Grecia — «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων»</p> <p>per l'Ungheria — «Országos Betétbiztosítási Alap»</p> <p>per l'Islanda — «Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta»</p> <p>per l'Irlanda — «Irish Deposit Protection Scheme»</p> <p>per l'Italia — «Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi» — «Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo»</p> <p>per la Lettonia — «Latvijas Noguldījumu garantiju fonds»</p> <p>per il Liechtenstein — «Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV»</p> <p>per la Lituania — «Indėlių ir investicijų draudimas»</p> <p>per il Lussemburgo — «Fond de garantie des Dépôts Luxembourg»</p> <p>per Malta — «Depositor Compensation Scheme»</p> <p>per i Paesi Bassi — «De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel»</p> <p>per la Norvegia — «Bankenes sikringsfond»</p> <p>per la Polonia — «Bankowy Fundusz Gwarancyjny»</p> <p>per il Portogallo — «Fundo de Garantia de Depósitos»</p> <p>per la Romania — «Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare»</p> <p>per la Slovacchia — «Fond ochrany vkladov»</p> <p>per la Slovenia — «Banka Slovenije»</p> <p>per la Spagna — «Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito»</p>



	<p>per la Svezia — «Riksgälden» Se l'SGD ufficialmente riconosciuto di cui l'entità è membro non figura nell'elenco sopra riportato, indicare «Altro».</p>
0040	<p>Importo dei depositi coperti Articolo 2, paragrafo 1, punto 5, e articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE L'importo dei depositi coperti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, in combinato disposto con l'articolo 6, della direttiva 2014/49/UE, protetti dall'SGD di cui alla riga 0030, ad esclusione dei saldi temporaneamente elevati quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva.</p>
0050	<p>Sistema di tutela istituzionale Articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 Il nome del sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, di cui l'entità è membro. Non segnalare nulla se l'entità non è membro di un IPS. Se l'entità è membro di un IPS che è anche ufficialmente riconosciuto come SGD a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, il nome dell'IPS è identico al nome dell'SGD figurante nella riga 030.</p>
0060	<p>Tutela aggiuntiva in forza di un sistema istituito per contratto Articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/49/UE L'ammontare dei depositi coperti da un sistema istituito per contratto presso l'entità.</p>

II.7 Funzioni essenziali e linee di business principali

II.7.1 Osservazioni di carattere generale

28. I quattro modelli di questa sezione forniscono dati fondamentali e valutazioni qualitative dell'impatto, della sostituibilità e dell'importanza delle funzioni economiche che il gruppo sta fornendo, integrate dall'associazione di tali funzioni essenziali alle linee di business principali e alle entità giuridiche.
29. Più in particolare, i modelli sono dedicati ai temi seguenti.
30. Il modello Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1) individua, sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi, le funzioni non essenziali e le funzioni essenziali svolte dal gruppo per ciascuno Stato membro in cui il gruppo opera.
31. Il modello Z 07.02 - Associazione delle funzioni essenziali alle entità giuridiche (FUNC 2) associa le funzioni essenziali individuate alle entità giuridiche e valuta se ciascuna entità giuridica è rilevante per l'esecuzione della funzione essenziale oppure no.
32. Il modello Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (FUNC 3) fornisce l'elenco completo delle linee di business principali e le associa alle entità giuridiche.
33. Il modello Z 07.04 - Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali (FUNC 4) associa le funzioni essenziali individuate alle linee di business.
34. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/59/UE, per «funzioni essenziali» si intendono le attività, i servizi o le operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi od operazioni.
35. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione ^(*), una funzione è considerata essenziale se soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
 - a) la funzione è assicurata da un ente a terzi non collegati all'ente o al gruppo; e

(*) Regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente rinviato, e i criteri per l'individuazione delle attività, dei servizi e delle operazioni per quanto concerne le funzioni essenziali e per l'individuazione delle linee di business e dei servizi connessi per quanto attiene alle linee di business principali (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 41).



- b) la sua improvvisa interruzione probabilmente avrebbe un significativo impatto negativo sui terzi, provocherebbe un contagio o minerebbe la fiducia generale dei partecipanti al mercato in ragione della rilevanza sistemica di tale funzione per i terzi e della rilevanza sistemica dell'ente o del gruppo nello svolgimento di tale funzione.
36. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, della direttiva 2014/59/UE, per «linee di business principali» si intendono le linee di business e i servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, utili o di valore di avviamento (*franchise value*) di un ente o di un gruppo di cui un ente fa parte.
37. Ai fini di questo modello, le funzioni economiche sono le funzioni elencate nella tabella riportata di seguito.
38. Per ciascuna categoria di funzioni economiche può essere selezionata un'«altra» funzione economica se la funzione di cui trattasi non è rilevata dalle altre funzioni predefinite.
39. Le controparti di cui alle righe da 0010 a 0070 e dalle righe da 0080 a 0150 sono definite in modo identico ai settori della controparte di cui in FINREP, allegato V, parte 1, punto 6. Per «PMI» si intendono le PMI quali definite in FINREP, allegato V, parte 1.5(i).

ID	Funzione economica
----	--------------------

Depositi

Per raccolta di depositi si intende l'accettazione di depositi da intermediari non finanziari. Non comprende i prestiti ricevuti da altri intermediari finanziari, che sono trattati separatamente in «Finanziamento (funding) all'ingrosso». I depositi comprendono: i) i conti correnti/depositi overnight, ii) i depositi con durata prestabilita e iii) i depositi rimborsabili con preavviso, ad esclusione dei pronti contro termine.

Riferimenti: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013) (Orientamenti FSB in materia di individuazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi), pag. 14; allegato II, parte 2, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del regolamento (UE) n. 1071/2013.

1.1	Famiglie
1.2	Società non finanziarie (PMI)
1.3	Società non finanziarie (non PMI)
1.4	Amministrazioni pubbliche
1.5, 1.6, 1.7	Altri settori/altre controparti (1), (2) e (3)

Concessione di prestiti

Per concessione di prestiti si intende la fornitura di fondi a controparti non finanziarie, quali i clienti al dettaglio o le società. La concessione di prestiti alle controparti finanziarie rappresenta un'attività distinta che viene valutata in «Finanziamento (funding) all'ingrosso». I prestiti comprendono gli strumenti di debito detenuti dagli enti, esclusi tuttavia gli strumenti di debito che sono titoli, indipendentemente dalla loro classificazione contabile.

Riferimenti: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013) (Orientamenti FSB in materia di individuazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi), pag. 17; allegato II, parte 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1071/2013.

2.1	Famiglie – prestiti per l'acquisto di un'abitazione Per prestiti per l'acquisto di un'abitazione si intendono i prestiti concessi alle famiglie al fine di investire in abitazioni per uso proprio o da cedere in locazione, inclusi la costruzione e il rinnovamento.
2.2	Famiglie – altri prestiti
2.3	Società non finanziarie - PMI
2.4	Società non finanziarie - non PMI
2.5	Amministrazioni pubbliche
2.6, 2.7, 2.8	Altri settori/altre controparti (1), (2) e (3)



Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia

Riferimento: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013) (Orientamenti FSB in materia di individuazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi), pag. 20.

Le funzioni economiche qui raggruppate consistono nella fornitura di servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia da parte di un ente creditizio in veste di intermediario tra i propri clienti o di intermediario tra un cliente e una o più infrastrutture di mercato finanziario (FMI) pertinenti, oppure nella fornitura ad altre banche dell'accesso (indiretto) alle FMI. In conformità degli Orientamenti FSB in materia di individuazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi, la funzione di pagamento, compensazione e regolamento è limitata ai servizi forniti dalle banche ai propri clienti. Questa categoria non comprende i servizi prestati dai fornitori (puri) di FMI. Ai fini del presente modello le FMI comprendono i sistemi di pagamento, i sistemi di regolamento titoli, i depositari centrali di titoli e le controparti centrali (e non comprendono i repertori di dati sulle negoziazioni).

«Servizi di pagamento», «operazione di pagamento» e «sistema di pagamento» vanno intesi come definiti, rispettivamente, all'articolo 4, punti 3, 5 e 7, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

3.1	Servizi di pagamento alle IFM Questa riga comprende i servizi di pagamento offerti alle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), con o senza il ricorso a sistemi di pagamento esterni. Sono compresi anche i (pagamenti relativi ai) servizi bancari corrispondenti. Le IFM comprendono tutte le unità istituzionali incluse nei seguenti sottosettori: i) banche centrali; ii) istituti di deposito, escluse le banche centrali; iii) fondi comuni monetari.
3.2	Servizi di pagamento a non-IFM I servizi di pagamento offerti ai clienti, con o senza il ricorso a sistemi di pagamento esterni. Sono comprese esclusivamente le persone fisiche o giuridiche non appartenenti al settore delle IFM. Sono altresì esclusi dal settore «non-IFM» i prestatori di servizi di pagamento.
3.3	Servizi di cassa La fornitura di servizi di cassa ai clienti (privati e società, esclusivamente non-IFM). Questi servizi comprendono i prelievi ai distributori automatici di contante (ATM) e agli sportelli delle filiali ma non altri servizi di cassa (tra cui il trasporto di contante per la grande distribuzione). È incluso il prelievo di contante tramite assegni e agli sportelli delle filiali mediante l'utilizzo di formulari bancari (laddove le carte possono essere utilizzate come mezzo di identificazione).
3.4	Servizi di regolamento titoli I servizi offerti ai clienti per la conferma, la compensazione e il regolamento delle operazioni in titoli, con o senza il ricorso a sistemi di regolamento titoli. Per «regolamento» si intende il completamento di un'operazione su titoli, ove eseguita allo scopo di assolvere le obbligazioni delle parti dell'operazione mediante il trasferimento di contante e/o titoli.
3.5	Servizi di compensazione mediante CCP I servizi di compensazione titoli e strumenti derivati forniti ai clienti. È compresa anche la fornitura dell'accesso indiretto a una controparte centrale (CCP).
3.6	Servizi di custodia La custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari per i clienti nonché i relativi servizi, come la gestione di contanti e garanzie reali.
3.7, 3.8, 3.9	Altri servizi/altre attività/altre funzioni (1), (2) e (3)

 Mercati dei capitali

Le attività sui mercati dei capitali comprendono l'emissione e la negoziazione di titoli, i relativi servizi di consulenza e i servizi correlati, quali il prime brokerage e il supporto agli scambi (market making).



4.1	<p>Derivati detenuti per negoziazione (OTC)</p> <p>Articolo 2, punti 5 e 7, del regolamento (UE) n. 648/2012</p> <p>Per derivato o contratto derivato si intende uno strumento finanziario di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE, disciplinato sul piano attuativo dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione. (²)</p> <p>Per derivato OTC o contratto derivato OTC si intende un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012.</p> <p>L'importo da segnalare include esclusivamente i derivati negoziati sul mercato OTC.</p>
4.2	<p>Derivati detenuti per negoziazione (non-OTC)</p> <p>Tutti i derivati detenuti per negoziazione, esclusi i derivati OTC detenuti per negoziazione.</p>
4.3	<p>Mercati secondari/negoziazione</p> <p>Il mercato secondario è la sede in cui gli investitori acquistano e vendono titoli. Questa funzione si applica al portafoglio di negoziazione totale (strumenti di capitale, credito alle imprese, credito sovrano).</p> <p>L'importo da segnalare comprende il valore dei titoli espresso come ammontare totale dei titoli detenuti per negoziazione. I titoli sono segnalati al fair value (valore equo) alla data di riferimento per le segnalazioni.</p> <p>L'importo non comprende i prestiti, i derivati e le attività non negoziabili (ad esempio i crediti).</p>
4.4	<p>Mercati primari/sottoscrizione</p> <p>I mercati primari sono la sede in cui nuovi titoli sono emessi in borsa da imprese, governi e altri gruppi per ottenere finanziamenti tramite titoli azionari o di debito (quali azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni societarie, obbligazioni, effetti, titoli di Stato). I mercati primari sono facilitati dai gruppi di sottoscrizione.</p>
4.5, 4.6, 4.7	<p>Altri servizi/altre attività/altre funzioni (1), (2) e (3)</p>

Finanziamento (funding) all'ingrosso

Le attività di assunzione e concessione di prestiti sui mercati all'ingrosso a e da controparti finanziarie (enti creditizi e altre società finanziarie).

5.1	<p>Assunzione di prestiti</p> <p>L'assunzione di prestiti sui mercati all'ingrosso da controparti finanziarie (anche mediante contratti di vendita con patto di riacquisto, prestiti interbancari, commercial paper, certificati di deposito, fondi comuni monetari, linee di credito, commercial paper garantiti da attività e depositi fiduciari).</p>
5.2	<p>Derivati (attività)</p> <p>Tutti i derivati con controparti finanziarie iscritti all'attivo del bilancio. A differenza di «Mercati dei capitali», in «Finanziamento (funding) all'ingrosso» i derivati comprendono tutti i contratti derivati con controparti finanziarie (non solo quelli detenuti per la negoziazione).</p>
5.3	<p>Concessione di prestiti</p> <p>La concessione di prestiti sui mercati all'ingrosso a controparti finanziarie (anche mediante prestiti a seguito di contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, commercial paper, certificati di deposito, fondi comuni monetari, linee di credito, commercial paper garantiti da attività e depositi fiduciari).</p>



5.4	Derivati (passività) Tutti i derivati con controparti finanziarie iscritti al passivo del bilancio.
5.5, 5.6, 5.7	Altri tipi di prodotto (1), (2) e (3) Ogni funzione della funzione economica «Finanziamento (funding) all'ingrosso» non inclusa nei punti da 5.1 a 5.4.

(¹) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(²) Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).

II.7.2 Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1): istruzioni relative a posizioni specifiche

40. Questo modello deve essere compilato una sola volta per ciascuno Stato membro (indicato come «Paese») in cui opera il gruppo.


41. Contempla tutte le funzioni economiche - a prescindere dal fatto che rappresentino o no una funzione essenziale - svolte nello Stato membro in questione da ogni entità del gruppo.

Righe	Istruzioni
0010-0380	Funzioni economiche Le funzioni economiche come sopra definite.


Colonne	Istruzioni
0010	Descrizione della funzione economica Laddove la funzione economica sia del tipo «Altro» (funzioni da 1.5 a 1.7, da 2.6 a 2.8, da 3.7 a 3.9, da 4.5 a 4.7, da 5.5 a 5.7), è fornita una descrizione della funzione.
0020	Quota di mercato La stima della quota di mercato dell'ente o del gruppo per la funzione economica nel rispettivo paese. In percentuale del mercato totale in termini di importo monetario.
0030	Importo monetario Il contenuto di questa colonna dipende dalla funzione economica fornita. 1. Depositi Il valore contabile (compresi gli interessi maturati) dei depositi accettati. Riferimenti: FINREP, allegati III e IV, modello F 08.01, e allegato V, parte 2.97. 2. Concessione di prestiti Il valore contabile lordo dei prestiti non deteriorati e deteriorati e degli anticipi (compresi gli interessi maturati). Lo stock di prestiti concessi è considerato indicatore dei prestiti futuri previsti. Riferimenti: FINREP, allegati III e IV, modello F 04.04.01, e allegato V. Parte 1.34(b). 3. Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia Come regola generale, è segnalata la media delle operazioni giornaliere nell'arco dell'anno. Se tale dato non è disponibile, può essere segnalata la media su un periodo più breve (ad esempio alcuni mesi).



	<p>In riferimento alle varie funzioni specifiche, si considerano gli elementi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — servizi di pagamento (3.1 e 3.2): il valore delle operazioni inviate. — (Riferimenti: articolo 4, punto 5, della direttiva (UE) 2015/2366; BCE/2013/43 (¹)); — servizi di cassa (3.3): il valore delle operazioni ATM, quali definite in BCE/2013/43, tabella 7, nonché i prelievi di contante allo sportello, quali definiti in BCE/2014/15 (²), tabella 4; — servizi di regolamento titoli (3.4): il valore dei trasferimenti di titoli eseguiti per conto dei clienti. Sono comprese le operazioni regolate con un sistema di regolamento titoli o regolate internamente dall'ente segnalante, nonché le operazioni «senza pagamento»; — servizi di compensazione mediante CCP (3.5): le posizioni (esposizione) che la CCP di cui l'ente è membro si assume con l'ente per conto dei suoi clienti. Segnalare il valore giornaliero medio delle posizioni aperte relative all'attività per conto dei clienti presso la CCP. Se tale dato non è disponibile, possono essere segnalate medie su un periodo più breve (ad esempio alcuni mesi); — servizi di custodia (3.6): l'importo delle attività in custodia, calcolato utilizzando il fair value (valore equo). Se il fair value (valore equo) non è disponibile, si possono utilizzare altre basi di misurazione, tra cui il valore nominale. Laddove l'ente fornisce servizi a soggetti quali organismi di investimento collettivo o fondi pensionistici, le attività in questione possono essere esposte al valore al quale tali soggetti iscrivono queste attività nel proprio stato patrimoniale. Gli importi segnalati comprendono gli interessi maturati, se del caso. (Riferimento: FINREP, allegati III e IV, modello F 22.02, colonna 010). <p>4. Mercati dei capitali</p> <p>Importo nozionale - Segnalare solo per i derivati (4.1-4.2): importo nominale lordo di tutte le operazioni concluse e non ancora regolate alla data di riferimento.</p> <p>Riferimenti: FINREP, allegato V, parte 2.133 per la definizione; FINREP, allegati III, IV e V per i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — totale derivati (4.1-4.2): modello F 10.00, colonna 030, riga 290; — derivati OTC (4.1): modello F 10.00, colonna 030, righe 300 + 310 + 320; — attività sul mercato secondario (4.3): attività al valore contabile - il valore contabile da segnalare all'attivo dello stato patrimoniale, inclusi gli interessi maturati [FINREP: allegato V, parte 1.27] per gli strumenti di capitale e i titoli di debito [FINREP: allegato V, parte 1.31], classificati «posseduti per negoziazione» [FINREP: allegato V, parte 1.15(a) e 16(a)]; — riferimento: FINREP: allegato III, modello F 04.01, colonna 010, righe 010 + 060 + 120; — mercati primari (4.4): ricavi da commissioni - commissioni e compensi ricevuti per la partecipazione alla creazione o all'emissione di titoli non creati né emessi dall'ente; — riferimento: FINREP: allegati III e IV, modello F 22.01, colonna 010, righe 030 + 180. <p>5. Finanziamento (funding) all'ingrosso</p> <p>Utilizzare il valore contabile lordo quale definito in FINREP.</p> <p>Riferimenti: FINREP: allegato V, parte 1.34; FINREP: allegati III e IV, modelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> — assunzione di prestiti (5.1): modello F 20.06, colonna 010, righe 100 + 110, tutti i paesi; — derivati (attività) (5.2): modello F 20.04, colonna 010, riga 010, tutti i paesi; — concessione di prestiti (5.3): modello F 20.04, colonna 010, righe 170 + 180, tutti i paesi; — derivati (passività) (5.4): modello F 20.06, colonna 010, riga 010, tutti i paesi.
0040	<p>Indicatore numerico</p> <p>Il contenuto di questa colonna dipende dalla funzione economica fornita.</p> <p>1. Depositi</p> <p>Il numero totale dei clienti che hanno depositato i valori segnalati in importo monetario. Il cliente che utilizza più di un prodotto/conto di deposito è conteggiato solo una volta.</p>



	<p>2. Concessione di prestiti Il numero totale di clienti. Il cliente che utilizza molteplici prodotti/conti creditizi è conteggiato solo una volta.</p> <p>3. Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia Come regola generale, sono segnalate le medie delle operazioni giornaliere nell'arco dell'anno. Se tali dati non sono disponibili, possono essere segnalate le medie su un periodo più breve (ad esempio alcuni mesi). In riferimento alle varie funzioni specifiche, si considerano gli elementi seguenti: — servizi di pagamento (3.1-3.2): il numero di operazioni effettuate; — riferimenti: articolo 4, punto 5, della direttiva (UE) 2015/2366; BCE/2013/43; — servizi di cassa (3.3): il numero di operazioni ATM, quali definite in BCE/2013/43, tabella 7, nonché i prelievi di contante allo sportello, quali definiti in BCE/2014/15, tabella 4; — servizi di regolamento titoli (3.4): il numero delle operazioni di trasferimento titoli eseguite per conto dei clienti. Sono comprese le operazioni regolate con un sistema di regolamento titoli o regolate internamente dall'ente o dal gruppo segnalante, nonché le operazioni «senza pagamento».</p> <p>4. Mercati dei capitali Il numero delle controparti oppure delle operazioni. Per i derivati (4.1-4.2) e gli strumenti del mercato secondario (4.3), il numero totale delle controparti. Per i mercati primari (4.4), il numero totale delle operazioni di sottoscrizione.</p> <p>5. Finanziamento (funding) all'ingrosso Il numero totale delle controparti. La controparte che ha più di un conto e/o più di una operazione è conteggiata solo una volta.</p>
0050	<p>Impatto sul mercato</p> <p>L'impatto stimato di un'improvvisa interruzione della funzione sui terzi, sui mercati finanziari e sull'economia reale, tenendo conto della dimensione, della quota di mercato nel paese, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità e delle attività transfrontaliere dell'ente. La sostituibilità è valutata qualitativamente come «alta (H)», «medio-alta (MH)», «medio-bassa (ML)» o «bassa (L)».</p> <p>Selezionare «H» se l'interruzione ha un impatto importante sul mercato nazionale; «MH» se l'impatto è significativo; «ML» se l'impatto è rilevante, ma limitato; «L» se l'impatto è modesto.</p>
0060	<p>Sostituibilità</p> <p>Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/778 Una funzione è considerata sostituibile laddove possa essere sostituita in maniera accettabile ed entro un lasso di tempo ragionevole, evitando in tal modo problemi sistemici per l'economia reale e i mercati finanziari. Vengono tenuti in considerazione i criteri seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> la struttura del mercato relativo a tale funzione e la disponibilità di fornitori alternativi; la situazione di altri fornitori in termini di capacità, i requisiti per eseguire la funzione e le potenziali barriere all'ingresso o all'espansione; l'incentivo per altri fornitori ad eseguire tali attività; il tempo richiesto per il passaggio degli utenti al nuovo fornitore di servizi e i costi di tale passaggio, il tempo necessario affinché altri concorrenti si facciano carico di tali funzioni e se detto periodo sia sufficiente a prevenire gravi interruzioni, a seconda del tipo di servizio. <p>La sostituibilità è valutata qualitativamente come «alta (H)», «medio-alta (MH)», «medio-bassa (ML)» o «bassa (L)».</p> <p>Selezionare «H» se la funzione può essere agevolmente fornita da un'altra banca a condizioni comparabili entro un lasso di tempo ragionevole.</p> <p>Selezionare «L» se la funzione non può essere sostituita agevolmente o rapidamente.</p> <p>Selezionare «MH» e «ML» per i casi intermedi tenendo conto delle diverse dimensioni (ad esempio la quota di mercato, la concentrazione del mercato, i tempi di sostituzione nonché gli ostacoli giuridici all'ingresso o all'espansione e i relativi requisiti operativi).</p>



0070	<p>Funzione essenziale</p> <p>In questa colonna deve essere segnalato se, tenuto conto dei dati quantitativi e degli indicatori di importanza figuranti in questo modello, la funzione economica è considerata essenziale nel mercato per il paese in questione.</p> <p>Indicare «Sì» o «No».</p>
------	--

(¹) Regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2013, relativo alle statistiche sui pagamenti (BCE/2013/43) (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 18).

(²) Indirizzo della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/15) (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).

II.7.3 Z 07.02 - Associazione delle funzioni essenziali alle entità giuridiche (FUNC 2): istruzioni relative a posizioni specifiche


42. Questo modello deve essere compilato per l'intero gruppo. Nel modello sono segnalate soltanto le funzioni essenziali indicate come tali in {Z 07.01;070} (per Stato membro).
43. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0020 e 0040 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Colonne	Istruzioni
0010	<p>Paese</p> <p>Il paese per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).</p>
0020	<p>ID</p> <p>L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto II.7.1 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).</p>
0030	<p>Nome dell'entità</p> <p>Il nome dell'entità che svolge la funzione essenziale, come segnalato in Z 01.00 (ORG). Se esistono più entità che svolgono le stesse funzioni essenziali nello stesso paese, ciascuna entità è segnalata in una riga distinta.</p>
0040	<p>Codice</p> <p>Il codice dell'entità che svolge la funzione essenziale, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).</p>
0050	<p>Importo monetario</p> <p>L'importo monetario che rappresenta il contributo dell'entità giuridica all'importo monetario descritto nella colonna 0030 del modello Z 07.01 (FUNC 1).</p>

II.7.4 Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (FUNC 3): istruzioni relative a posizioni specifiche

44. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020 e 0040 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.
45. In questo modello sono segnalate soltanto le entità giuridiche pertinenti.

Colonne	Istruzioni
0010	<p>Linea di business principale</p> <p>La linea di business principale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione.</p>



0020	ID della linea di business L'identificativo unico della linea di business, fornito dall'ente.
0030	Descrizione La descrizione della linea di business principale.
0040	Nome dell'entità Il nome dell'entità, segnalato in Z 01.00 (ORG), che detiene o fa parte della linea di business principale. Se esistono più entità che detengono la stessa linea di business principale o che ne fanno parte, ciascuna entità è segnalata in una riga distinta.
0050	Codice Il codice dell'entità che detiene la linea di business principale o che ne fa parte, come segnalato in Z 01.00 (ORG).

II.7.5 Z 07.04 - Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali (FUNC 4): istruzioni relative a posizioni specifiche

46. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0020 e 0040 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.
47. Nel modello sono segnalate soltanto le funzioni essenziali, individuate in {Z 07.01;0070}.

Colonne	Istruzioni
0010	Paese Il paese per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).
0020	ID della funzione L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto II.7.1 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).
0030	Linea di business principale La linea di business principale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione, del 2 febbraio 2016, come segnalata nel modello Z 07.03 (FUNC 3).
0040	ID della linea di business L'identificativo unico della linea di business, fornito dall'ente; identico all'ID segnalato nel modello Z 07.03 (FUNC 3).

II.8 Z 08.00 - Servizi essenziali (SERV)

II.8.1 Istruzioni di carattere generale


48. Le informazioni da inserire in questo modello sono segnalate una sola volta per l'intero gruppo; i servizi essenziali ricevuti da ogni entità del gruppo sono elencati e associati alle funzioni essenziali fornite dal gruppo.
49. Per servizi essenziali si intendono le operazioni, le attività e i servizi sottostanti effettuati per una unità operativa (servizi dedicati) o per più unità operative o entità giuridiche (servizi comuni) all'interno del gruppo che sono necessari per fornire una o più funzioni essenziali. I servizi essenziali possono essere forniti da entità all'interno del gruppo (servizio interno) oppure essere affidati a un fornitore esterno (servizio esterno). Un servizio è considerato essenziale qualora la sua interruzione possa costituire un grave ostacolo all'esercizio delle funzioni essenziali o impedirlo totalmente, poiché trattasi di un servizio intrinsecamente legato alle funzioni essenziali che l'ente svolge per terzi.
50. I servizi che vengono svolti interamente all'interno di un'entità giuridica non sono segnalati in questo modello.



51. I servizi che non hanno un impatto rilevante sulle funzioni essenziali non sono segnalati in questo modello.
52. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0005, 0010, 0030, 0050, 0070 e 0080 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

II.8.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0005	<p>Identificativo</p> <p>Tipo di servizio</p> <p>Il servizio è indicato scegliendo tra i tipi di seguito elencati. Ove possibile, segnalare la sottocategoria (numero di identificazione a due cifre). Laddove la sottocategoria non esista oppure nessuna sottocategoria descriva correttamente il servizio fornito dall'ente, è segnalata la categoria principale (numero di identificazione a una cifra).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sostegno in termini di risorse umane <ol style="list-style-type: none"> 1.1. gestione del personale, fra cui la gestione dei contratti e delle retribuzioni 1.2. comunicazione interna 2. Tecnologia dell'informazione <ol style="list-style-type: none"> 2.1. hardware informatici e per la comunicazione 2.2. archiviazione ed elaborazione di dati 2.3. altre infrastrutture informatiche, postazioni di lavoro, telecomunicazioni, server, centri di raccolta dati e servizi connessi 2.4. gestione delle licenze di software e del software per applicazioni 2.5. accesso a fornitori esterni, in particolare fornitori di dati e di infrastrutture 2.6. manutenzione delle applicazioni, compresa la manutenzione delle applicazioni informatiche e relativi flussi di dati 2.7. generazione di relazioni, flussi di informazioni interne e banche dati 2.8. supporto utenti 2.9. ripristino in caso di emergenza e di disastro 3. Elaborazione delle operazioni, comprese le questioni giuridiche legate alle operazioni, in particolare in materia di antiriciclaggio 4. Fornitura o gestione di immobili e infrastrutture e infrastrutture collegate <ol style="list-style-type: none"> 4.1. uffici e magazzini 4.2. gestione di infrastrutture interne 4.3. sicurezza e controllo degli accessi 4.4. gestione del portafoglio immobiliare 4.5. altro (specificare) 5. Servizi giuridici e funzione di controllo della conformità <ol style="list-style-type: none"> 5.1. assistenza giuridica societaria 5.2. servizi giuridici aziendali e operativi 5.3. supporto per la conformità 6. Servizi di tesoreria <ol style="list-style-type: none"> 6.1. coordinamento, amministrazione e gestione delle attività di tesoreria 6.2. coordinamento, amministrazione e gestione del rifinanziamento di entità, compresa la gestione delle garanzie 6.3. funzione di segnalazione, in particolare per quanto riguarda le quote di liquidità previste dalle norme in materia di vigilanza bancaria 6.4. coordinamento, amministrazione e gestione di programmi di finanziamento a medio lungo termine e di rifinanziamento delle entità del gruppo 6.5. coordinamento, amministrazione e gestione del rifinanziamento, in particolare le questioni a breve termine 7. Gestione delle negoziazioni/del patrimonio <ol style="list-style-type: none"> 7.1. elaborazione delle operazioni: rilevazione degli scambi, progettazione, realizzazione, servizio dei prodotti di negoziazione 7.2. conferma, regolamento, pagamento 7.3. gestione delle posizioni e delle controparti, per quanto riguarda la comunicazione di dati e i rapporti con le controparti
0010	



	<p>7.4. gestione delle posizioni (rischio e riconciliazione)</p> <p>8. Gestione e valutazione del rischio</p> <p>8.1. gestione del rischio centrale o in relazione alla linea di business o al tipo di rischio</p> <p>8.2. generazione delle relazioni sui rischi</p> <p>9. Contabilità</p> <p>9.1. relazioni statutarie e regolamentari</p> <p>9.2. valutazione, in particolare delle posizioni di mercato</p> <p>9.3. relazioni sulla gestione</p> <p>10. Gestione della liquidità</p>
0020-0030	<p>Destinatario del servizio</p> <p>L'entità del gruppo che riceve da un'altra entità del gruppo o dal fornitore esterno segnalati nelle colonne 0040-0050 il servizio essenziale segnalato nella colonna 0010.</p>
0020	<p>Nome dell'entità</p> <p>Dev'essere diverso dal nome elencato nella colonna 0040.</p>
0030	<p>Codice</p> <p>L'identificativo unico dell'entità giuridica della colonna 0020 come segnalato nel modello Z 01.00 (ORG). Dev'essere diverso dall'identificativo segnalato nella colonna 0050.</p>
0040-0050	<p>Fornitore del servizio</p> <p>L'entità giuridica (interna o esterna) che fornisce a un'entità del gruppo il servizio essenziale segnalato nella colonna 0010.</p>
0040	<p>Nome dell'entità</p> <p>Dev'essere diverso dal nome elencato nella colonna 0020.</p>
0050	<p>Codice</p> <p>L'identificativo unico dell'entità giuridica della colonna 0040. Dev'essere diverso dall'identificativo segnalato nella colonna 0030. Laddove il fornitore di servizi è un'entità del gruppo, il codice è identico a quello segnalato nel modello Z 01.00 (ORG). Laddove il fornitore di servizi non è un'entità del gruppo, il codice di tale entità è: — per gli enti, il codice LEI alfanumerico a 20 cifre; — per le altre entità, il codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione oppure, in sua mancanza, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli.</p>
0060	<p>Appartenente al gruppo</p> <p>«Si»: se il servizio è fornito da un'entità del gruppo («interna») «No»: se il servizio è fornito da un'entità al di fuori del gruppo («esterna»)</p>
0070-0080	<p>Funzione essenziale</p> <p>La funzione essenziale la cui esecuzione verrebbe gravemente ostacolata o totalmente impedita in caso di interruzione del servizio essenziale. Si tratta di una delle funzioni valutate essenziali nel modello Z 07.01 (FUNC 1).</p>
0070	<p>Paese</p> <p>Lo Stato membro per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).</p>



0080	<p>ID</p> <p>L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto II.7.1 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).</p>
0090	<p>Tempo stimato per la sostituibilità</p> <p>Il tempo stimato necessario per sostituire un fornitore con un altro in misura comparabile in termini di oggetto, qualità e costi del servizio ricevuto.</p> <p>Segnalare uno dei valori seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — «da 1 giorno a 1 settimana» se il tempo di sostituzione non supera una settimana; — «da 1 settimana a 1 mese» se il tempo di sostituzione supera una settimana ma non supera un mese; — «da 1 a 6 mesi» se il tempo di sostituzione supera un mese ma non supera 6 mesi; — «da 6 a 12 mesi» se il tempo di sostituzione supera 6 mesi ma non supera un anno; — «più di 1 anno» se il tempo di sostituzione supera un anno.
0100	<p>Tempo stimato per l'accesso ai contratti</p> <p>Il tempo stimato necessario per recuperare le seguenti informazioni sul contratto che disciplina il servizio a seguito di una richiesta dell'autorità di risoluzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — durata del contratto — parti del contratto (parte autrice e fornitore, referenti) e loro giurisdizione — natura del servizio (breve descrizione della natura dell'operazione tra le parti, compresi i prezzi) — se lo stesso servizio possa essere offerto da un qualsivoglia altro fornitore interno/esterno (con individuazione dei potenziali candidati) — giurisdizione del contratto — servizio responsabile della gestione delle principali attività oggetto del contratto — principali penali previste dal contratto in caso di sospensione o ritardo dei pagamenti — motivi di estinzione anticipata e relativa tempistica — sostegno operativo dopo l'estinzione — funzioni essenziali e linee di business per le quali il contratto ha rilevanza <p>Segnalare uno dei valori seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 giorno — da 1 giorno a 1 settimana — più di 1 settimana — nessun contratto che disciplina il servizio
0110	<p>Diritto applicabile</p> <p>Il codice ISO del paese il cui diritto disciplina il contratto.</p>
0120	<p>Contratto a prova di risoluzione</p> <p>Rispecchia la valutazione della possibilità di proseguire e trasferire il contratto in caso di risoluzione.</p> <p>La valutazione tiene conto, tra l'altro, dei fattori seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — eventuali clausole che conferiscano a una controparte la facoltà di estinguere il contratto solo a causa di risoluzione, misure di intervento precoce o scenari di inadempimento reciproco nonostante continuino ad essere assolti obblighi sostanziali; — eventuali clausole che conferiscano a una controparte la facoltà di cambiare le condizioni di servizio o la tariffazione solo a causa di risoluzione, scenari di intervento precoce o di inadempimento reciproco nonostante continuino ad essere assolti obblighi sostanziali; — il riconoscimento, nel contratto, dei diritti di sospensione delle autorità di risoluzione.



	Segnalare uno dei valori seguenti: — «S»: se il contratto è valutato a prova di risoluzione — «No»: se il contratto non è valutato a prova di risoluzione — «Non valutato» – se non è stata effettuata la valutazione
--	--

II.9 Z 09.00 - Servizi delle FMI - Fornitori e utenti - Associazione alle funzioni essenziali

II.9.1 Osservazioni di carattere generale

53. Questo modello individua le attività, le funzioni o i servizi di compensazione, pagamento, regolamento e custodia titoli la cui interruzione può costituire un grave ostacolo all'esercizio di una o più funzioni essenziali o impedirlo totalmente.
54. Questo modello deve essere compilato una sola volta per l'intero ente o gruppo.
55. Sono individuate soltanto le infrastrutture di mercato finanziario la cui interruzione costituirebbe un grave ostacolo all'esercizio di una funzione essenziale o lo impedirebbe totalmente.
56. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020, 0030, 0040, 0070 e 0100 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

II.9.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010-0020	Utente L'entità del gruppo che utilizza servizi di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).
0010	Nome dell'entità Il nome dell'entità che utilizza servizi di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG). Sono segnalate solo le entità individuate come fornitori di funzioni essenziali in Z 07.02.
0020	Codice Il codice dell'entità che utilizza servizi di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).
0030-0040	Funzione essenziale La funzione essenziale svolta dall'entità, la cui esecuzione sarebbe ostacolata o impedita dall'interruzione dell'accesso al servizio di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni.
0030	Paese Il paese per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).
0040	ID L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto II.7.1 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).
0050-0070	Infrastruttura di mercato finanziario (FMI) Riferimento: CPMI, Principles for financial market infrastructures (Principi per le infrastrutture di mercato finanziario). Un sistema multilaterale tra gli enti finanziari partecipanti, compreso l'operatore del sistema, utilizzato ai fini della registrazione, della compensazione o del regolamento di pagamenti, titoli, derivati o altre operazioni finanziarie.



0050	<p>Tipo di sistema Segnalare uno dei valori seguenti:</p> <p>«PS» Sistema di pagamento (Payment System)</p> <p>«I» CSD» - Depositario centrale di titoli (internazionale) [(International) Central Securities Depository), compresi i depositari (internazionali) che forniscono servizi di regolamento (internamente o esternalizzati)</p> <p>«SSS» Sistema di regolamento titoli (Securities Settlement System) senza custodia</p> <p>«CCP-titoli» Controparte centrale per la compensazione di titoli (Central Counterparty for Securities Clearing)</p> <p>«CCP-derivati» Controparte centrale per la compensazione di derivati (Central Counterparty for Derivatives Clearing)</p> <p>«TR» Repertorio di dati sulle negoziazioni (Trade Repository)</p> <p>«Altro» Quando il tipo di sistema dell'infrastruttura dei mercati finanziari non corrisponde a nessuno dei summenzionati tipi predefiniti</p> <p>«NP» Quando i servizi di pagamento, compensazione, regolamento o custodia sono forniti da un'entità che non è un'infrastruttura di mercato finanziario di cui sopra bensì, ad esempio, una banca depositaria.</p>
0060	<p>Nome La denominazione commerciale dell'infrastruttura di mercato finanziario. Quando nella colonna 0050 è segnalato «NP», questa colonna è lasciata vuota.</p>
0070	<p>Codice dell'FMI Il codice dell'infrastruttura di mercato finanziario. Se esiste, si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. In mancanza del LEI, un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione oppure, in sua mancanza, un codice nazionale. Quando nella colonna 0050 è segnalato «NP», questa colonna è lasciata vuota.</p>
0080	<p>Modo di partecipazione Segnalare uno dei valori seguenti:</p> <p>«Diretto» in caso di adesione diretta o partecipazione diretta</p> <p>«Indiretto» in caso di adesione indiretta o partecipazione indiretta</p> <p>«NP» quando nella colonna 0050 è segnalato «NP».</p>
0090	<p>Nome Quando nella colonna 0080 è segnalato «Indiretto» o «NP», la denominazione commerciale dell'intermediario. Quando nella colonna 0080 è segnalato «Diretto», indicare «NP» (non pertinente). L'intermediario può essere parte del gruppo cui appartiene l'entità segnalante o un altro ente creditizio non collegato a tale gruppo. Un intermediario può essere un'impresa che fornisce servizi di compensazione, pagamento, regolamento e/o custodia titoli ad altre imprese (soprattutto se nella colonna 0050 è segnalato «NP»); può essere un membro diretto di una o più FMI e fornire accesso indiretto ai servizi offerti da tali infrastrutture (soprattutto se nella colonna 0080 è segnalato «Indiretto»).</p>
0100	<p>Codice Il codice dell'intermediario. Se esiste, si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. In mancanza del LEI, un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione oppure, in sua mancanza, un codice nazionale.</p>



	Quando nella colonna 0090 è segnalato «Diretto», indicare «NP» (non pertinente).
0110	Descrizione del servizio La descrizione del servizio se il tipo di sistema segnalato nella colonna 050 è «Altro» o «NP».
0120	Diritto applicabile L'identificativo ISO 3166-1 alpha-2 del paese il cui diritto disciplina l'accesso all'FMI. In caso di adesione diretta o partecipazione diretta deve essere segnalato il diritto applicabile al contratto tra l'infrastruttura di mercato finanziario e l'utente. In caso di adesione indiretta o partecipazione indiretta deve essere segnalato il diritto applicabile al contratto tra l'ente rappresentativo e l'utente.

II.10 Sistemi informatici essenziali

II.10.1 Osservazioni di carattere generale

57. Questa sezione consta dei seguenti modelli:

- a) Z 10.01 - Sistemi informatici essenziali (Informazioni di carattere generale) (CIS 1), che elenca tutti i sistemi informatici essenziali del gruppo
- b) Z 10.02 - Classificazione dei sistemi informatici essenziali (CIS 2), che associa i sistemi informatici essenziali alle entità utenti del gruppo e alle funzioni essenziali


58. Per sistema informatico essenziale si intende un'applicazione informatica o un software che supporta un servizio essenziale la cui interruzione costituirebbe un grave ostacolo all'esercizio di una funzione essenziale o lo impedirebbe totalmente.

59. Questi modelli devono essere compilati per l'intero gruppo.

II.10.2 Z 10.01 - Sistemi informatici essenziali (Informazioni di carattere generale) (CIS 1): istruzioni relative a posizioni specifiche

60. Il valore segnalato nella colonna 0010 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Colonne	Istruzioni
0010-0040	Sistema informatico essenziale
0010	Codice di identificazione del sistema Il codice di identificazione del sistema è un acronimo stabilito dall'ente che identifica in modo univoco il sistema informatico essenziale. Si tratta di un identificatore di riga che deve essere unico per ciascuna riga del modello.
0020	Denominazione del sistema La denominazione commerciale o interna del sistema.
0030	Tipo di sistema Segnalare uno dei valori seguenti: — «Software di supporto operativo specificamente sviluppato» Applicazioni che sono state sviluppate secondo precise specifiche operative. Il software può essere stato sviluppato internamente o da contraenti esterni, ma sempre a fini di supporto operativo. — «Software acquistato tale e quale» Applicazioni acquistate sul mercato, di norma vendute o date in licenza da un rivenditore, che non sono state modificate per adattarle alle specifiche esigenze operative dell'organizzazione. Sono incluse in questa categoria le applicazioni che presentano i normali meccanismi di configurazione.




	<p>— «Software acquistato con modifiche specifiche» Applicazioni acquistate sul mercato, ma di cui il rivenditore (o il suo rappresentante) ha creato una versione specifica per quell'installazione particolare. Tale particolare versione è caratterizzata da variazioni del comportamento dell'applicazione, da nuovi elementi o dall'inserimento di plug-in non standard sviluppati secondo le esigenze operative dell'organizzazione.</p> <p>— «Applicazione/portale esterno» Portali esterni o applicazioni forniti da terzi, di norma partner, per accedere ai servizi da questi offerti. Di norma esulano dalla portata della gestione dei sistemi informatici dell'organizzazione e sono installati, mantenuti e gestiti dal partner stesso. Tali applicazioni assumono spesso la forma di portali (accessibili tramite Internet o reti private) e, pur esulando dalla portata dei servizi di gestione dei sistemi informatici dell'organizzazione, sono importanti (o essenziali) per alcune funzioni operative.</p>
0040	<p>Descrizione La descrizione dello scopo principale del sistema informatico nel contesto operativo.</p>
0050-0060	<p>Entità del gruppo responsabile del sistema</p>
0050	<p>Nome dell'entità Il nome dell'entità giuridica responsabile del sistema all'interno del gruppo. Si tratta dell'entità responsabile del complesso degli appalti, dello sviluppo, dell'integrazione, della modifica, del funzionamento, della manutenzione e del ritiro di un sistema informatico e che apporta un contributo fondamentale allo sviluppo delle specifiche di progettazione del sistema per garantire che le esigenze in materia di sicurezza e quelle operative degli utenti siano documentate, testate e attuate.</p>
0060	<p>Codice Il codice dell'entità giuridica responsabile del sistema all'interno del gruppo, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).</p>

II.10.3 Z 10-02 - Classificazione dei sistemi informatici (CIS 2): istruzioni relative a posizioni specifiche


61. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0030, 0040, 0050 e 0060 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Colonne	Istruzioni
0010	<p>Codice di identificazione del sistema Il codice di identificazione del sistema come segnalato nella colonna 010 del modello Z 10.01 (CIS 1).</p>
0020-0030	<p>Entità del gruppo utente del sistema L'entità che utilizza il sistema all'interno del gruppo («utente»). Ove esistano più utenti, segnalare una riga distinta per ciascun utente dello stesso sistema informatico.</p>
0020	<p>Nome dell'entità Il nome dell'entità utente come segnalato in Z 01.00 (ORG).</p>
0030	<p>Codice Il codice dell'entità utente come segnalato in Z 01.00 (ORG).</p>
0040	<p>Servizio essenziale L'identificativo del servizio essenziale, come segnalato in Z 08.00 (colonna 0005), supportato dal sistema. Il servizio essenziale può essere esso stesso un servizio informatico, oppure un altro tipo di servizio supportato dal sistema informatico (ad esempio, elaborazione delle operazioni).</p>



0050-0060	Funzione essenziale La funzione essenziale che verrebbe gravemente ostacolata o totalmente impedita in caso di interruzione dei servizi supportati dal sistema informatico. Ove esistano più funzioni essenziali, segnalare più righe per lo stesso sistema informatico.
0050	Paese Il paese per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).
0060	ID L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto II.7.1 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).”

22CE0866



DECISIONE (UE) 2022/366 DEL CONSIGLIO**del 3 marzo 2022****sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,


vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu ⁽¹⁾ («accordo») è stato firmato il 28 maggio 2015 ed è stato concluso il 12 febbraio 2016 mediante la decisione (UE) 2016/272 del Consiglio ⁽²⁾. L'accordo agevola i viaggi verso l'Unione dei cittadini di Vanuatu e i viaggi dei cittadini dell'Unione a Vanuatu.
- (2) L'accordo si basa sulla volontà comune delle parti contraenti di incoraggiare i contatti interpersonali, stimolare il turismo e rafforzare le attività commerciali tra l'Unione e Vanuatu.
- (3) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo, ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte l'applicazione dell'accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. La decisione di sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua prevista entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'applicazione dell'accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca detta sospensione.
- (4) Vanuatu gestisce programmi di cittadinanza per investitori che hanno concesso la cittadinanza di Vanuatu a cittadini di altri paesi che non hanno alcun legame precedente con Vanuatu, adottando decisioni positive sulla grande maggioranza delle domande. Sulla base delle informazioni fornite dall'ufficio passaporti di Vanuatu il 14 giugno 2021, entro marzo 2021 Vanuatu aveva rilasciato oltre 10 500 passaporti nell'ambito di tali programmi, con una percentuale di domande respinte estremamente bassa. Ciò solleva dubbi circa l'affidabilità dei controlli di sicurezza e di dovuta diligenza effettuati dalle autorità di Vanuatu.
- (5) Negli scambi di ottobre 2017, novembre 2019, giugno 2020 e marzo 2021, la Commissione ha espresso serie preoccupazioni e ha avvertito il governo di Vanuatu della possibilità di reintrodurre l'obbligo del visto. Le spiegazioni fornite da Vanuatu non sono state sufficienti per attenuare tali preoccupazioni.
- (6) La concessione della cittadinanza a richiedenti inseriti nelle banche dati INTERPOL contraddice le precedenti garanzie fornite dalle autorità di Vanuatu in merito ai controlli di sicurezza e solleva ulteriori preoccupazioni circa l'affidabilità delle procedure di controllo di sicurezza dei programmi.

⁽¹⁾ GU L 173 del 3.7.2015, pag. 48.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/272 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (GU L 52 del 27.2.2016, pag. 11).



- (7) Tra i richiedenti che hanno ottenuto la cittadinanza di Vanuatu vi sono cittadini di diversi paesi ai cui cittadini è richiesto il possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione. Inoltre, la Commissione ha espresso preoccupazioni concernenti la mancanza di requisiti relativi alla presenza fisica o alla residenza, i brevi periodi di trattamento dei programmi e la mancanza di uno scambio sistematico di informazioni con i paesi di origine o con i paesi di residenza principale pregressa dei richiedenti. La Commissione è giunta alla conclusione che l'esame delle domande per i programmi di cittadinanza per investitori a Vanuatu non garantisce un elevato livello di sicurezza.
- (8) La sospensione dell'applicazione dell'accordo dovrebbe essere limitata ai passaporti ordinari rilasciati dal 25 maggio 2015, data a partire dalla quale il numero di domande accolte nell'ambito dei programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu ha iniziato ad aumentare significativamente.
- (9) È pertanto opportuno sospendere l'applicazione dell'accordo nei confronti dei cittadini di Vanuatu titolari di un passaporto ordinario rilasciato da Vanuatu a partire dal 25 maggio 2015.
- (10) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽³⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'applicazione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu è sospesa a partire dal 4 maggio 2022, nei confronti dei cittadini di Vanuatu titolari di un passaporto ordinario rilasciato da Vanuatu a partire dal 25 maggio 2015.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 4 dell'accordo.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
G. DARMANIN

⁽³⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/367 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2022

che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 1200]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE.
- (2) La decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽²⁾ approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale elencati nell'allegato di tale decisione.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha modificato da ultimo l'allegato della decisione 2011/163/UE ⁽³⁾. La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 suddivideva la categoria «Prodotti dell'acquacoltura» in quattro sottocategorie: «Pesci», «Prodotti ottenuti dai pesci (ad esempio caviale)», «Crostacei» e «Molluschi (molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini)», al fine di un migliore allineamento alle categorie utilizzate per i certificati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ⁽⁴⁾ e agli elenchi dei paesi autorizzati a introdurre nell'Unione determinati prodotti di cui agli allegati VIII e IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (4) Bielorussia, Canada, Cina, Israele ⁽⁶⁾, Moldova, Svizzera, Turchia, Stati Uniti e Uruguay erano in precedenza contrassegnati nella colonna «Acquacoltura» nell'allegato della decisione 2011/163/UE e su tale base esportavano caviale di acquacoltura. Il piano di sorveglianza dei residui per i pesci che hanno presentato era conforme alle prescrizioni generali dell'Unione per l'acquacoltura e comprendeva anche il caviale. Tali paesi terzi erano pertanto stati esclusi dall'elenco dei «Prodotti ottenuti dai pesci (ad esempio caviale)» nell'allegato della decisione 2011/163/UE,

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.


⁽²⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 464 del 28.12.2021, pag. 17).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

⁽⁶⁾ Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.



come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/2315. Per evitare qualsiasi mancanza di chiarezza in merito all'ammissibilità ad esportare caviale nell'Unione, è opportuno che tali paesi terzi siano contrassegnati anche nella colonna «Prodotti ottenuti dai pesci (ad esempio caviale)». Per motivi di chiarezza è opportuno modificare il titolo della colonna «Prodotti ottenuti dai pesci (ad esempio caviale)» in «Caviale (7) (prodotto ottenuto da pesci)».

- (5) Gli Emirati arabi uniti non hanno presentato alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui per i prodotti ottenuti dai pesci. Gli Emirati arabi uniti hanno tuttavia fornito garanzie per i prodotti ottenuti dai pesci originari degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente agli Emirati arabi uniti nella sottocolonna «Caviale (prodotto ottenuto da pesci)» nell'allegato della decisione 2011/163/UE, inserendo l'apposita nota a piè pagina.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (8).

Articolo 2

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

(7) Caviale o suoi succedanei preparati con uova di pesce.

(8) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).



ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2	Paese (1)	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Prodotti dell'acquacoltura				Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli	
							Prodotti della pesca			Molluschi (bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini)								
							Pesci	Caviale (1)	Crosta-cei									
AD	Andorra	X	X	X (2)	X										X			
AE	Emirati arabi uniti						X (2)											
AL	Albania		X				X				X (2a)						X	
AM	Armenia						X								X			
AR	Argentina	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	
AU	Australia	X	X		X		X				X	X	X	X	X	X	X	
BA	Bosnia-Erzegovina	X	X			X	X									X		
BD	Bangladesh						X							X				
BF	Burkina Faso														X			
BJ	Benin														X			
BN	Brunei																	
BR	Brasile	X			X	X	X								X			X



Codice ISO2	Paese (1)	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pol- lame	Prodotti dell'acquacoltura				Latte	Uova	Coni- gli	Sel- vag- gina sel- vatic- a	Selvag- gina d'alle- vamen- to	Miele	Budelli
							Prodotti della pesca			Molluschi (molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marrini)							
							Pesci	Caviale (1) (pro- dotto ottenuto da pesci)	Crosta- cei								
BW	Botswana	X															
BY	Bielorussia				X (1)		X								X		X
BZ	Belize							X									
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
CL	Cile	X	X	X		X	X			X	X	X	X		X		X
CM	Camerun														X		
CN	Cina					X	X	X	X		X	X	X	X	X		X
CO	Colombia						X				X	X	X (2)				X
CR	Costa Rica						X										
CU	Cuba														X		
DO	Repubblica dominicana														X		
EC	Ecuador						X										
EG	Egitto									X (24)							X



Codice ISO2	Paese (¹)	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Prodotti dell'acquacoltura				Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
							Prodotti della pesca			Molluschi (molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini)							
							Pesci	Caviale (¹) (prodotto ottenuto da pesci)	Crostaacei								
ET	Etiopia														X		
FK	Isole Falkland	X	X (²)				X										
FO	Isole Fær Øer						X										
GB	Regno Unito	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X
GE	Georgia																
GG	Guernsey	X								X							
GL	Groenlandia		X											X			
GT	Guatemala														X		
HN	Honduras						X										
ID	Indonesia						X										
IL	Israele (³)					X			X								X
IM	Isola di Man	X	X	X													X
IN	India					X (²²)	X	X			X (²³)	X (²³)					X



Codice ISO2	Paese (1)	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pol- lame	Prodotti dell'acquacoltura				Latte	Uova	Coni- gli	Sel- vag- gina sel- vatic- a	Selvag- gina d'alle- vamen- to	Miele	Budelli
							Prodotti della pesca			Molluschi (molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marrini)							
							Pesci	Cavi- ale (1) (pro- dotto ottenuto da pesci)	Crosta- cei								
IR	Iran							X								X	
JE	Jersey	X								X							
JM	Giamaica														X		
JP	Giappone	X		X		X	X		X	X	X				X (24)	X	
KE	Kenya						X										
KR	Corea del Sud					X	X		X	X (24)	X (24)				X (24)		
LB	Libano															X	
LK	Sri Lanka						X										
MA	Marocco					X	X		X (24)	X (24)	X (24)					X	
MD	Moldova					X	X			X	X				X		
ME	Montene- gro	X	X (2)	X		X	X			X	X				X		
MG	Madagascar						X			X					X		
MK	Macedonia del Nord	X	X	X		X	X			X	X				X		
MM	Myanmar/ Birmania						X								X		




Codice ISO2	Paese (1)	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pol- lame	Prodotti dell'acquacoltura					Latte	Uova	Coni- gli	Sel- vag- gina sel- vatic- a	Selvag- gina d'alle- vamen- to	Miele	Budelli
							Prodotti della pesca			Molluschi (molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini)								
							Pesci	Cavi- ale (1) (pro- dotto ottenuto da pesci)	Crosta- cei									
MIN	Mongolia																X	
MU	Maurizio						X									X (2)		
MX	Messico			X (2)			X				X (24)	X				X		
MY	Malaysia					X (2)	X											
MZ	Mozambico									X								
NA	Namibia	X	X (2)										X					
NC	Nuova Caledonia									X					X			
NG	Nigeria									X								
NI	Nicaragua														X			
NZ	Nuova Zelanda	X	X	X (24)	X	X (24)	X				X	X (24)	X (24)	X	X	X	X	
OM	Oman										X (24)	X (24)				X (24)		
PA	Panama						X											
PE	Perù						X											
PH	Filippine						X				X (24)	X (24)						



Codice ISO2	Paese (1)	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pol- lame	Prodotti dell'acquacoltura					Latte	Uova	Coni- gli	Sel- vag- gina sel- vatic- a	Selvag- gina d'alle- vamen- to	Miele	Budelli
							Prodotti della pesca			Molluschi (molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini)								
							Pesci	Cavi- ale (1) (pro- dotto ottenuto da pesci)	Crosta- cei									
PK	Pakistan																X	
PM	Saint Pierre e Miquelon					X												
PN	Isole Pitcairn															X		
PY	Paraguay	X															X	
RS	Serbia (6)	X	X	X	X (7)	X	X							X	X	X	X	
RU	Russia	X	X	X		X									X (8)	X	X	
RW	Ruanda															X		
SA	Arabia Saudita																	
SG	Singapore	X (2)	X (2)	X (2)	X (9)	X (2)	X (2)	X						X (9)	X (9)			
SL	Sierra Leone																X	
SM	San Marino	X									X					X		
SV	El Salvador															X		
SY	Siria																	X



Codice ISO2	Paese (1)	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pol- lame	Prodotti dell'acquacoltura					Latte	Uova	Coni- gli	Sel- vag- gina sel- vatic- a	Selvag- gina d'alle- vam- men- to	Miele	Budelli
							Prodotti della pesca			Molluschi (molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marrini)								
							Pesci	Caviale (1) (pro- dotto ottenuto da pesci)	Crosta- cei									
SZ	Eswatini	X																
TG	Togo														X			
TH	Thailandia	X (2a)		X (2a)		X		X		X	X (2a)	X (2a)			X			
TN	Tunisia						X			X							X	
TR	Turchia					X	X			X	X	X			X		X	
TW	Taiwan						X			X	X (2a)	X			X			
TZ	Tanzania									X					X			
UA	Ucraina	X		X		X				X	X	X			X		X	
UG	Uganda						X											
US	Stati Uniti	X	X (10)	X		X				X	X	X			X		X	
UY	Uruguay	X	X		X		X			X	X				X		X	
UZ	Uzbekistan																	X



Codice ISO2	Paese (1)	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Polilame	Prodotti dell'acquacoltura				Uova	Conigli	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
							Prodotti della pesca		Molluschi (molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini)	Latte					
							Pesci	Caviale (2) (prodotto ottenuto da pesci)							
VE	Venezuela							X							
VN	Vietnam						X		X	X (2a)			X		
WF	Wallis e Futuna												X		
XK	Kosovo (11)					X (2)									
ZA	Sud Africa											X	X (12)		
ZM	Zambia														X*

(1) La tabella contiene un elenco di paesi e territori. Tale elenco non è limitato ai paesi riconosciuti dall'UE.

(2) Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2.

(2a) Paesi terzi che utilizzano unicamente prodotti di origine animale provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di detti prodotti trasformati nell'Unione a norma dell'articolo 2, al solo fine di impiegarli nella preparazione di prodotti composti da esportare nell'UE.

(3) Solo latte di cammello.

(4) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(5) Solo ovini.

(6) Escluso il Kosovo.

(7) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(8) Solo renne.


(9) Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzino a Singapore.

(10) Solo caprini.

(11) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(12) Solo taiti.

(13) Caviale o suoi succedanei preparati con uova di pesce.



DECISIONE (UE) 2022/368 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 febbraio 2022

che modifica la decisione (UE) 2015/2218 sulla procedura di esclusione dei membri del personale dalla presunzione di avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente creditizio vigilato (BCE/2022/6)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6, e l'articolo 132,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- 1) Il regolamento delegato (UE) n. 604/2014 ⁽²⁾ della Commissione ha stabilito criteri qualitativi e quantitativi per individuare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente. Ha altresì stabilito una procedura mediante cui un ente può determinare che, sebbene un membro del personale soddisfi i criteri quantitativi, si ritiene che le sue attività professionali non abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente, e sulla base di tale determinazione può notificare all'autorità competente o richiederne l'autorizzazione per escludere il membro del personale interessato dalla presunzione che le sue attività professionali abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente. La BCE, incaricata di garantire che gli enti sottoposti alla sua vigilanza diretta applichino le norme sull'individuazione del personale in modo coerente tale da salvaguardare l'accuratezza di tale individuazione, ha adottato la decisione (UE) 2015/2218 della Banca centrale europea (BCE/2015/38) ⁽³⁾ per chiarire la procedura di esclusione dei membri del personale di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 604/2014.
- 2) A seguito delle modifiche alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, il regolamento delegato (UE) n. 604/2014 è stato abrogato per gli enti creditizi e sostituito il 14 giugno 2021 dal regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione ⁽⁵⁾, che rispecchia nuove proposte di norme tecniche di regolamentazione per definire i concetti di responsabilità manageriali, funzioni di controllo, unità operativa/aziendale rilevante e impatto significativo sul profilo di rischio dell'unità operativa/aziendale e per individuare i membri del personale o le categorie di personale di cui all'articolo 94, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/36/UE. Il regolamento delegato (UE) 2021/923 elimina altresì la procedura di notifica e stabilisce criteri per la valutazione delle circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2021/923.
- 3) Al fine di garantire la certezza del diritto per gli enti creditizi che hanno presentato notifiche e domande ai sensi del regolamento delegato (UE) 604/2014 o richieste di approvazione preventiva ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/923 prima dell'entrata in vigore della presente decisione, è necessario stabilire misure transitorie.


⁽¹⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/2218 della Banca centrale europea, del 20 novembre 2015, sulla procedura di esclusione dei membri del personale dalla presunzione di avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente creditizio vigilato (BCE/2015/38) (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 66).

⁽⁴⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/923, del 25 marzo 2021, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l'unità operativa/aziendale rilevante e l'impatto significativo sul profilo di rischio dell'unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell'ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all'articolo 92, paragrafo 3, della direttiva (GU L 203 del 9.6/2021, pag. 1).



- 4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38) è modificata come segue:

1. l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce gli obblighi procedurali per la richiesta di approvazione preventiva che gli enti creditizi vigilati presentano alla BCE al fine di escludere membri del personale o categorie di personale dalla presunzione di essere personale identificato in base ai criteri quantitativi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 2021/923 della Commissione (*).

(*) Regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione, del 25 marzo 2021, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l'unità operativa/aziendale rilevante e l'impatto significativo sul profilo di rischio dell'unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell'ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all'articolo 92, paragrafo 3, della direttiva (GU L 203, 9.6.2021, pag. 1).»;

2. all'articolo 2, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3) per «personale identificato» si intendono: a) tutti i membri del personale e le categorie di personale di un ente creditizio vigilato le cui attività professionali abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente creditizio e che sono precisati nelle lettere da a) a c) dell'articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE; e b) tutti gli altri membri del personale e le categorie di personale che non sono espressamente precisati nelle lettere da a) a c) dell'articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e le cui attività professionali abbiano un impatto sul profilo di rischio dell'ente creditizio vigilato comparativamente altrettanto rilevante di quello dei membri del personale o delle categorie di personale di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/923.»;

3. l'articolo 3 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Una richiesta di approvazione preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 deve contenere le seguenti informazioni relative alla fine dell'esercizio finanziario precedente e all'esercizio finanziario in corso.»;

- b) le lettere e) ed f) del paragrafo 1 sono sostituite dalle seguenti:

«e) il numero dei membri del personale identificato in base ai criteri qualitativi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 2021/923.»;

«f) il numero dei membri del personale identificato esclusivamente in base ai criteri quantitativi stabiliti nell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2013/36/UE e nell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 2021/923, unitamente all'indicazione della categoria, tra quelle specificate nell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2013/36/UE o nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento delegato (UE) n. 2021/923, alla quale appartiene ciascun membro del personale identificato.»;


- c) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. Una richiesta di approvazione preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 deve contenere le seguenti informazioni per ciascun membro del personale per cui è effettuata la richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/923.»;



- d) la lettera d) del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:
- «d) l'ammontare totale della remunerazione in euro e il rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione attribuita al membro del personale nell'anno di riferimento;»;
- e) la lettera f) del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:
- «f) i criteri quantitativi in base ai quali il membro del personale è stato valutato come personale identificato [articolo 6, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento delegato (UE) n. 2021/923];»;
- f) la lettera g) del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:
- «g) i criteri in base ai quali è richiesta l'approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 per quanto riguarda il membro del personale [articolo 6, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento delegato (UE) 2021/923].»;
- g) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Una richiesta di approvazione preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 deve contenere la relazione annuale di valutazione da parte dell'audit, interno o esterno, sul processo di individuazione del personale identificato e sui suoi risultati, per quanto riguarda ciascun membro del personale per cui è effettuata una richiesta di approvazione preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923.»;
4. l'articolo 4 è modificato come segue:
- a) il titolo è sostituito dal seguente:
- «Documentazione richiesta per dimostrare che il membro del personale o la categoria di personale esercitano esclusivamente attività professionali e hanno poteri esclusivamente in un'unità operativa/aziendale che non è un'unità operativa/aziendale rilevante;»**
- b) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «1. Nel presentare una richiesta di approvazione preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923, gli enti creditizi vigilati forniscono alla BCE la seguente documentazione, al fine di dimostrare che un membro del personale, o la categoria di personale cui questo appartiene, esercitano esclusivamente attività professionali e hanno poteri in unità operative/aziendali che non sono unità operative/aziendali rilevanti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2021/923;»;
- c) al paragrafo 1, è inserita la seguente lettera d bis):
- «d bis) una dichiarazione che giustifichi le ragioni per cui si ritiene che un'unità operativa/aziendale non abbia altrimenti un impatto sostanziale sul capitale interno dell'ente creditizio vigilato;»;
- d) la lettera e) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:
- «e) una dichiarazione esplicativa delle ragioni per cui l'ente creditizio vigilato abbia attribuito al membro del personale, o alla categoria di personale cui questo appartiene, una remunerazione che soddisfa i criteri stabiliti nell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/923, sebbene il membro del personale, o la categoria di personale cui questo appartiene, eserciti attività professionali in un'unità operativa/aziendale non rilevante;»;
- e) la lettera f) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:
- «f) una dichiarazione motivata, esplicativa delle ragioni per cui il membro del personale, o la categoria di personale cui questo appartiene, non soddisfa i criteri qualitativi stabiliti nelle lettere a) e b) dell'articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e nell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2021/923;»;
- f) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera g):
- «g) una dichiarazione dettagliata ed esaustiva, esplicativa delle ragioni per cui l'unità operativa/aziendale non è una funzione essenziale come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) ovvero come definita in qualsiasi atto delegato che la Commissione può adottare ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva.»;

(*) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, 12.6.2014, pag. 190).»;



5. l'articolo 5 è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Documentazione richiesta per dimostrare che le attività professionali di un membro del personale o di una categoria di personale non hanno impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante»;

b) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Nel presentare una richiesta di approvazione preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923, gli enti creditizi vigilati forniscono alla BCE la seguente documentazione, al fine di dimostrare che le attività professionali di un membro del personale, o di una categoria di personale cui questo appartiene, non hanno alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/923.»;

c) la lettera c) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«c) una descrizione dettagliata dei criteri stabiliti nell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/923 che sono stati utilizzati per valutare che le attività professionali del membro del personale interessato, o della categoria di personale cui questo appartiene, non hanno alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante, specificando come tali criteri siano stati applicati e in che modo siano stati presi in considerazione tutti i pertinenti indicatori di rischio e di performance utilizzati ai fini della misurazione interna del rischio.»;

d) la lettera d) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«d) una dichiarazione esplicativa delle ragioni per cui l'ente creditizio vigilato abbia attribuito al membro del personale, o alla categoria di personale cui questo appartiene, una remunerazione che risponde ai criteri stabiliti nell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/923, sebbene il membro del personale non abbia alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante.»;

e) la lettera e) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«e) una dichiarazione motivata, esplicativa delle ragioni per cui il membro del personale interessato, o la categoria di personale cui questo appartiene, non soddisfa i criteri qualitativi stabiliti alle lettere a) e b) dell'articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2021/923.»;

6. l'articolo 6 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Nel presentare una richiesta di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923, in relazione ad un membro del personale cui sia stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 1 000 000 di euro nel precedente esercizio finanziario o per esso, gli enti creditizi vigilati forniscono alla BCE la seguente documentazione, al fine di dimostrare le circostanze eccezionali di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2021/923.»;

b) la lettera b) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«b) una descrizione dettagliata di qualsiasi circostanza eccezionale legata al membro del personale interessato che spieghi la ragione per cui l'ente creditizio vigilato abbia attribuito al membro del personale una remunerazione pari o superiore a 1 000 000 di euro, sebbene, secondo quanto affermato, il membro del personale non abbia alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente creditizio vigilato.»;

7. l'articolo 7 è soppresso;

8. l'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

Periodo per la presentazione di richieste di approvazione preventiva

Le richieste di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 sono presentate senza indugio e al massimo entro sei mesi dalla fine del precedente esercizio finanziario.»;



9. l'articolo 9 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
 - «1. Sulla base delle informazioni contenute in una richiesta di approvazione preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923, la BCE valuta:»;
 - b) la lettera b) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:
 - «b) le basi sulle quali l'ente creditizio vigilato ha determinato che il membro del personale interessato, o la categoria di personale cui questo appartiene, soddisfi una delle condizioni stabilite nell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/923;»;
 - c) i punti i) e ii) del paragrafo 1, lettera c), sono sostituiti dai seguenti:
 - «i) se l'ente creditizio vigilato abbia debitamente tenuto in considerazione le condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2021/923 o all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/923, a seconda dei casi; e
 - ii) se l'ente creditizio vigilato abbia dimostrato che il membro del personale interessato, o la categoria di personale a cui questo appartiene, per il quale la richiesta di approvazione preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 è presentata, non abbiano un impatto sul profilo di rischio dell'ente creditizio vigilato comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale precisate all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a), b) o c), della direttiva 2013/36/UE;»;
 - d) la lettera d) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:
 - «d) per quanto riguarda le richieste di approvazione preventiva per i membri del personale cui sia stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 1 000 000 di euro, se ricorrano circostanze eccezionali. In tali casi la BCE informa l'Autorità bancaria europea dei risultati della valutazione iniziale prima di adottare qualsiasi decisione.»;
 - e) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. La BCE emette una decisione entro tre mesi dalla ricezione della documentazione completa.»;
 - f) il paragrafo 3 è soppresso;
10. all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
- «1. L'approvazione preventiva concessa dalla BCE ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 è limitata alla prestazione del membro del personale durante l'esercizio finanziario successivo all'anno in cui la decisione di vigilanza della BCE contenente l'approvazione è stata notificata all'ente creditizio vigilato.».

Articolo 2


Disposizioni transitorie

1. Le notifiche inviate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 e le richieste di approvazione preventiva inviate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale regolamento delegato presentate prima del 14 giugno 2021 continuano ad essere soggette alle procedure e agli obblighi stabiliti dalla decisione (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38) in quanto si applicano prima della data di entrata in vigore della presente decisione.
2. Le richieste di approvazione preventiva presentate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 prima dell'entrata in vigore della presente decisione saranno soggette alle procedure e ai requisiti di cui alla decisione (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38) come applicabili prima della data in cui la presente decisione entra in vigore.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 febbraio 2022

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

22CE0869



**DECISIONE N. 72/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI
STATI UNITI D'AMERICA**

dell'8 febbraio 2022

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2022/369]**

Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington, il 2 febbraio 2022

A nome dell'Unione europea

Lucian CERNAT


Firmata a Bruxelles, l'8 febbraio 2022

—
Allegato A

**Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità
alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità
elettromagnetica**

**EKTOS Testing and Reliability Services A/S (IKTOS TRS A/S)
Peter Bangs Vej 17
7600 Struer
DANIMARCA**

22CE0870



**DECISIONE N. 73/2021 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI
STATI UNITI D'AMERICA**

dell'8 febbraio 2022

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2022/370]**

Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. gli organismi di valutazione della conformità di cui all'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, degli inserimenti in detto elenco degli organismi di valutazione della conformità indicati nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington, il 2 febbraio 2022

A nome dell'Unione europea

Lucian CERNAT

Firmata a Bruxelles, l'8 febbraio 2022


Allegato A

Organismi CE di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

**IBL-Lab GmbH
Heinrich-Hertz-Allee 7
66386 St. Ingbert
GERMANIA**

**C.R.E.I. Ven S.c.r.a.l. Centro Ricerca Elettronica Industriale del Veneto
Corso Spagna 12,
35127 Padova
ITALIA**

22CE0871



**DECISIONE n. 74/2021 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI
UNITI D'AMERICA**

dell'8 febbraio 2022

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulle
apparecchiature per le telecomunicazioni [2022/371]**

Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington, il 2 febbraio 2022

A nome dell'Unione europea

Lucian CERNAT


Firmata a Bruxelles, l'8 febbraio 2022

ALLEGATO A

Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni

**KL-Certification GmbH
Heinrich-Hertz-Allee 7
66386 St. Ingbert
GERMANIA**

22CE0872



**DECISIONE N. 75/2021 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI
UNITI D'AMERICA**

dell'8 febbraio 2022

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2022/372]**

Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. gli organismi di valutazione della conformità di cui all'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, degli inserimenti in detto elenco degli organismi di valutazione della conformità indicati nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America
James C. SANFORD
Firmata a Washington, il 2 febbraio 2022


A nome dell'Unione europea
Lucian CERNAT
Firmata a Bruxelles, l'8 febbraio 2022

—
Allegato A

**Organismi CE di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità
alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità
elettromagnetica**

**Ademco CZ s.r.o.
Turanka 1236/96
Slatina
627 00 Brno
REPUBBLICA CECA**

22CE0873



**DECISIONE n. 76/2021 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA**

dell'8 febbraio 2022

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2022/373]**

Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington, il 2 febbraio 2022

A nome dell'Unione europea

Lucian CERNAT

Firmata a Bruxelles, l'8 febbraio 2022

ALLEGATO A

Organismi CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

TÜV Italia Srl
Gruppo TÜV SÜD
Via Bradizzo 123/125
10088 Volpiano (TO)
ITALIA

22CE0874



**DECISIONE N. 77/2022 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA****dell'8 febbraio 2022****concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2022/374]**

Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

*Firmata a Washington, il 2 febbraio 2022**A nome dell'Unione europea*


Lucian CERNAT

Firmata a Bruxelles, l'8 febbraio 2022

Allegato A

**Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione
della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale
sulla compatibilità elettromagnetica****Kiwa Creiven Srl
Corso Spagna 12
35127 Padova
ITALIA**

22CE0875



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 49 del 25 febbraio 2022)

Pagina 63, allegato VI, punto X.A.I.002, lettera b, punto 2:

anziché: «velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 120 Mbit/s e che utilizza tecniche di scansione elicoidale; o»

leggasi: «velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 120 Mbit/s e che utilizza tecniche con testina fissa; o»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 31 del 28 aprile 2022)

22CE0876

Rettifica della decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 59 del 28 febbraio 2022)

Pagina 6, voce 675, colonna dal titolo «Informazioni identificative»

anziché: «Data di nascita: 21.4.1964

Luogo di nascita: Lviv, Federazione russa

Sesso: maschile»,

leggasi: «Data di nascita: 21.4.1964

Luogo di nascita: Lviv, RSS ucraina (ora Ucraina)

Sesso: maschile».

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 31 del 28 aprile 2022)

22CE0877



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 58 del 28 febbraio 2022)

Pagina 7, voce 675, colonna dal titolo «Informazioni identificative»

anziché: «Data di nascita: 21.4.1964
Luogo di nascita: Lviv, Federazione russa
Sesso: maschile»,

leggasi: «Data di nascita: 21.4.1964
Luogo di nascita: Lviv, RSS ucraina (ora Ucraina)
Sesso: maschile».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 31 del 28 aprile 2022)

22CE0878

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 461 del 27 dicembre 2021)

Pagina 20, articolo 10, paragrafo 1,

anziché: «1. Nel caso in cui riceva una notifica dalla Commissione, dopo che quest'ultima ha ricevuto essa stessa una notifica da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 in merito a non conformità sospette o accertate che compromettono l'integrità dei prodotti biologici o dei prodotti in conversione di una partita, l'autorità competente, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo di un paese terzo svolge un'indagine.».

leggasi: «1. Nel caso in cui riceva una notifica dalla Commissione, dopo che quest'ultima ha ricevuto essa stessa una notifica da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 in merito a non conformità sospette o accertate che compromettono l'integrità dei prodotti biologici o dei prodotti in conversione di una partita, l'autorità competente, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo di un paese terzo svolge un'indagine.».


(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 16 del 28 febbraio 2022)

22CE0879

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUE-034) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 2 0 5 0 9 *

€ 19,00

